

ISSN 1825-6678

Rivista di

---

Diritto ed Economia dello Sport

---

Quadrimestrale

Anno Secondo

Fascicolo 3/2006

EDUS LAW INTERNATIONAL







# Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Secondo

Fascicolo 3/2006

## **Rivista di Diritto ed Economia dello Sport**

www.rdes.it

*Pubblicata in Avellino*

*Redazione:* Centro di Diritto e Business dello Sport

Via M. Capozzi 25 – 83100 Avellino – Tel. 347-6040661/0032-486-421544

Ruhlplein 6 Overijse – Belgio – Tel. Fax 0032-2-7671305

*Proprietario ed editore:* Michele Colucci, Edus Law International

*Provider:* Aruba S.p.A. P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

*url:* www.aruba.it

Testata registrata presso il Tribunale di Avellino al n° 431 del 24/3/2005

*Direttore:* Avv. Michele Colucci

*Direttore responsabile:* Avv. Marco Longobardi

Sped. in A. P. Tab. D – Aut. DCB/AV/71/2005 – Valida dal 9/5/2005

L'abbonamento annuale alla Rivista è di 75 Euro, il prezzo del singolo numero è di 25 Euro.

Per abbonarsi è sufficiente inoltrare una richiesta al seguente indirizzo e-mail: info@rdes.it

## **Redazione**

Direttore: Michele Colucci  
Direttore responsabile: Marco Longobardi  
Vice Direttore: Nicola Bosio  
Capi redattori: Raul Caruso (*Economia*)  
Anna Lisa Melillo (*Diritto*)

Assistente di redazione: Antonella Frattini

### Comitato Scientifico:

Prof. Roger Blanpain (*Università Cattolica di Leuven – Belgio*)  
Prof. Luigi Campiglio (*Università Cattolica del Sacro cuore di Milano – Italia*)  
Prof. Paul De Grauwe (*Università Cattolica di Leuven – Belgio*)  
Prof. Frank Hendrickx (*Università di Tilburg – Paesi Bassi*)  
Prof. Filippo Lubrano (*Università LUISS “Guido Carli” di Roma – Italia*)  
Prof. Paolo Moro (*Università di Padova – Italia*)  
Prof. Giovanni Sciancalepore (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)  
Prof. Salvatore Sica (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)  
Prof. Pasquale Stanzone (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)  
Prof. Maria José Vaccaro (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)

### Comitato di redazione:

Paolo Amato, Vincenzo Bassi, Michele Bernasconi, Alessia Ciranna, Enrico Crocetti Bernardi, Virgilio D’Antonio, Federica Fucito, Mattia Grassani, Leo Grosso, Domenico Gullo, Paolo Lombardi, Marica Longini, Enrico Lubrano, Gaetano Manzi, Ettore Mazzilli, Sergio Messina, Gianpaolo Monteneri, Lina Musumarra, Omar Ongaro, Giacinto Pelosi, Giuseppe Persico, Stefano Sartori, Ruggero Stincardini, Michele Signorini, Corrado Spina, Davide Tondani



## INDICE

### COME CAMBIA L'ILLECITO SPORTIVO: EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL FENOMENO PIÙ ACUTO DELLA PATOLOGIA SPORTIVA

di <i>Mattia Grassani</i> .....	13
1. Nozione e struttura .....	13
1.1. Genesi: l'illecito sportivo nel diritto penale, la frode in competizioni sportive e l'influenza nel procedimento disciplinare ....	17
2. La prova dell'illecito sportivo .....	22
3. La responsabilità indiretta: diretta, oggettiva e presunta .....	34
4. Conclusioni: come evitare il naufragio della giustizia sportiva	38

### IL VINCOLO DI GIUSTIZIA SPORTIVA E LA RILEVANZA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI PER L'ORDINAMENTO STATUALE. BREVI RIFLESSIONI ALLA LUCE DELLE RECENTI PRONUNCE DEL TAR LAZIO

di <i>Paolo Amato</i> .....	41
Introduzione .....	41
1. La parziale autonomia dell'ordinamento sportivo .....	43
2. La legittimità della clausola compromissoria .....	44
3. Le ordinanze TAR del 22 agosto 2006. La assoluta rilevanza delle sanzioni disciplinari per l'ordinamento statale .....	45
4. Il caso Trapani e la conferma della definitiva crisi del vincolo di giustizia .....	46
5. Vincolo di giustizia e diritto di difesa .....	47
5.1. Il caso Juventus .....	49
6. Gli organi di giustizia sportiva .....	49
6.1. L'ufficio indagini .....	50
6.2. Segue: La procura federale .....	50
6.3. Segue: La CAF .....	51
6.4. Segue: La Corte federale .....	51
6.5. La Camera di conciliazione ed arbitrato del CONI .....	51
7. La compressione dei diritti delle parti nel processo sportivo: il caso Juventus FC .....	52
Conclusioni .....	54

## MARCHIO COMMERCIALE E SOCIETÀ DI CALCIO: IDIOSINCRASIA E MAL CELATA PASSIONE

di <i>Giulia Cortesi</i> .....	57
1. Introduzione .....	57
2. L'atipicità dei marchi delle società di calcio professionistiche .....	58
2.1. La tutelabilità come marchio di impresa della denominazione della squadra .....	59
2.2. La tutelabilità come marchi dei «toponimi» .....	61
2.3. Il colore come marchio .....	64
3. Il fenomeno del «lease-back» .....	65
Conclusione .....	67

## UN NESSO TRA COMPETIZIONE, SPETTACOLO E SANZIONI NEL MERCATO DEL CALCIO: L'EFFETTO 'SPECIAL GUEST'

di <i>Luca Gattini</i> .....	69
Introduzione .....	69
1. La struttura concettuale .....	71
1.1. La domanda di mercato .....	71
1.2. L'offerta di mercato .....	73
1.3. La quantità di equilibrio .....	77
2. L'effetto 'special guest' .....	79
3. Una modifica alla produttività: l'illecito .....	82
4. Una rappresentazione diagrammatica .....	85
5. Una semplice stima empirica dell'effetto 'special guest' ....	90
6. Implicazioni di policy e conclusioni .....	94

## EFFICIENZA ED EQUILIBRIO COMPETITIVO NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CICLISMO PROFESSIONISTICO INTERNAZIONALE

di <i>Luca Rebbigiani e Davide Tondani</i> .....	101
Introduzione .....	101
1. La dimensione ottimale del Pro Tour: sono troppe 20 squadre? .....	104
2. La scelta della «lega chiusa» .....	106
3. Il Pro Tour come oligopolio: effetti sull'efficienza .....	108
4. Disutilità nell'impegno e differenziazione .....	109
5. Una verifica empirica .....	111
6. Un sistema di retrocessioni e promozioni per ottenere maggiore efficienza .....	117
Conclusioni .....	120

## **NORMATIVA INTERNAZIONALE**

PROTOCOLLO D'INTESA FRA FIFA E FIFPRO .....	125
---	-----

## **NORMATIVA NAZIONALE**

NUOVO REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI .....	133
---	-----

## **GIURISPRUDENZA NAZIONALE**

IL RAPPORTO DI LAVORO TRA UNA FEDERAZIONE SPORTIVA E IL DIPENDENTE TECNICO HA NATURA PRIVATISTICA <i>Cassazione civile Sent., Sez. SS.UU., n. 15612/2006</i> .....	153
--	-----

QUID JURIS PER L'ACCESSO AGLI ATTI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE? <i>TAR Calabria 18/09/2006, n. 984</i> .....	159
---	-----

NESSUN ACCESSO AGLI ATTI DELLE LEGHE CALCIO <i>TAR Calabria - Catanzaro, Sentenza, Sez. II, 14/11/2006, n. 1321</i> .....	163
--	-----

È REATO IL "GIOCO DURO" TENUTO DURANTE UNA PARTITA DI CALCETTO <i>Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 06/10/2006, n. 33577</i> .....	167
---	-----

TRASMISSIONE EVENTI SPORTIVI IN MODALITÀ PEER TO PEER: L'EFFETTIVA RESPONSABILITÀ DEI PORTALI WEB IN CASO DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE <i>Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 10/10/2006, n. 33945</i> .....	173
---	-----

RILASCIO DI FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEI C.D. "DEBITI SPORTIVI" <i>Consiglio di Stato Sentenza, Sez. VI, 12/10/2006, n. 6083</i> .....	177
---	-----

PROVVEDIMENTO DI NON AMMISSIONE DI UNA SOCIETÀ SPORTIVA <i>Tar Lazio - Roma, Sez. III Ter - Sentenza 23/12/2006, n. 14813</i> .....	183
---	-----



**COME CAMBIA L'ILLECITO SPORTIVO: EVOLUZIONE  
GIURISPRUDENZIALE DEL FENOMENO PIÙ ACUTO DELLA  
PATOLOGIA SPORTIVA**

di Mattia Grassani\*

SOMMARIO: 1. Nozione e struttura – 1.1. Genesi: l'illecito sportivo nel diritto penale: la frode in competizioni sportive e l'influenza nel procedimento disciplinare – 2. La prova dell'illecito sportivo – 3. La responsabilità indiretta: diretta, oggettiva e presunta – 4. Conclusioni: come evitare il naufragio della giustizia sportiva

*Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet; in fraudem legis vero qui, salvis verbis, legis sententiam eius circumvenit*

*1. Nozione e struttura*

Nella pluralità degli ordinamenti giuridici ha pieno diritto di esistenza quello sportivo, il quale, al pari di quelli sovraordinati, si fonda su proprie regole, prevedendo, perciò, sanzioni adeguate alle violazioni commesse dai soggetti di riferimento. Anche in questo sistema, quindi, con il termine responsabilità si individua quel fenomeno mediante il quale viene descritta la reazione dell'ordinamento dinanzi alla lesione delle norme regolatrici posta in essere dai singoli associati.

La procedibilità ha il suo presupposto nella commissione da parte degli associati (tesserati o società) dell'illecito disciplinare (*genus* all'interno del quale ha ragione di esistere la *species* dell'illecito sportivo), il quale è ravvisabile allorquando uno dei predetti soggetti ponga in essere fatti violativi di una norma

---

\* Docente di diritto dello sport presso le Università di Bologna, Firenze, Milano e Cagliari. È avvocato specializzato in diritto sportivo, titolare dell'omonimo studio legale associato, con sede in Bologna.

dello statuto, dei regolamenti federali o di altra disposizione vigente, a cui l'ordinamento stesso ricollega una sanzione di carattere disciplinare.

Vale, dunque, anche nel diritto sportivo il principio di matrice penalistica del «*nullum crimen, nulla poena sine proevia lege penali*», il quale costituisce una garanzia di libertà per i cittadini, in quanto li assicura che essi non saranno puniti se non nei casi preventivamente fissati dalla legge (principio di legalità) e che anche in questi casi essi non subiranno restrizioni ai loro diritti all'infuori di quelle che la legge medesima stabilisce.<sup>1</sup>

La legge, insomma, riserva a sé il potere di individuare i fatti che costituiscono reato al pari delle relative sanzioni. Nell'ordinamento sportivo, invece, il legislatore, avendo introdotto una forma di illecito non sempre compiutamente tipizzato, ha fatto una precisa scelta di politica normativa ai fini del più rapido ed efficace intervento della giustizia sportiva, parzialmente sacrificando il principio di certezza del diritto. La giurisprudenza, d'altro canto, ha bene individuato i casi di illecito sportivo, fornendo in questo modo un opportuno correttivo di tassatività e determinatezza alla disciplina di specie.<sup>2</sup>

Perciò, anche le norme contenute nei regolamenti federali risultano normalmente costituite da due elementi:

- i) il precetto, che descrive dettagliatamente le condotte ed i comportamenti da osservare nell'esercizio della specifica disciplina sportiva;
- ii) la sanzione che rappresenta la conseguenza derivante dalla violazione del precetto.

Tuttavia, alcune norme (*ad exemplum* l'art. 5 c.g.s.) si limitano alla mera

---

<sup>1</sup> Nell'ormai concluso processo denominato «*calciopoli*», la Corte Federale c/o Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con Comunicato Ufficiale (CU) n. 2/Cf del 4 agosto 2006, ha pedissequamente applicato il principio di legalità, confermando lo stretto nesso di collegamento e colleganza tra ordinamento penale ed ordinamento sportivo. Infatti, benché nel primo l'illecito contestato fosse in diversi casi di «*associazione a delinquere*», nel secondo la Procura Federale non ha potuto contestare l'illecito di natura associativa, non essendo esso previsto dal c.g.s. Inoltre, né la Commissione d'Appello Federale (CAF) c/o FIGC prima né la Corte Federale poi hanno potuto prendere in esame, aggravandola, la posizione di singoli tesserati che le carte avevano evidenziato come legati da un vincolo organizzativo. A tal proposito, nel campo dell'interpretazione autentica del materiale normativo di settore, il supremo giudice sportivo ha segnalato la grossa lacuna in cui l'ordinamento sportivo, alla luce dei fatti occorsi, si è trovato impantanato. «*Al tempo stesso, la Corte, nel doveroso adempimento della propria funzione nomofilattica, non può fare a meno di segnalare la necessità di radicali interventi di riforma dell'ordinamento federale in vista del necessario adeguamento a quello statuale e comunitario in una serie di delicate materie, che sono andate emergendo nel presente procedimento (quali, a titolo di esempio, la mancata previsione di illeciti di natura associativa e di prescrizioni cogenti relativamente alla costituzione ed al funzionamento degli organi collegiali di giustizia sportiva) e rispetto alle quali oggi il diritto sportivo non appare sempre pronto, per difetto di puntuali disposizioni, ad intervenire con la dovuta effettività*».

<sup>2</sup> Nella normativa previgente, l'illecito sportivo era regolato dall'art. 2 del codice di giustizia sportiva, il quale riteneva responsabili «*di illecito sportivo le società, i loro dirigenti, i soci ed i tesserati in genere, i quali compiono o consentono che altri, a loro nome o nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero di assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica*».

descrizione della condotta vietata senza nulla disporre circa la natura e l'entità della sanzione; altre (artt. 1 e 3 c.g.s.), addirittura, descrivono, in termini molto generali, soltanto il comportamento dovuto, rimandando ad altri articoli, perciò, oltre alla previsione della sanzione, anche quella precettiva in senso stretto.

Per quanto attiene invece alla materia in esame, rileva compiutamente l'art. 6, comma 1, c.g.s., il quale «prevede tre ipotesi di illecito consistenti:

- a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara;
- b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara;
- c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

*Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara.*

*Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre».<sup>3</sup>*

Il compimento di «atti diretti», che ricorre in ogni ipotesi indicata, conferisce all'illecito sportivo una aleatorietà circa l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso tale da assumere la struttura del cosiddetto «reato di attentato» o a consumazione anticipata, ove, appunto, si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo.

In altre parole, il tentativo di illecito sportivo viene equiparato, anche a livello sanzionatorio (la pena minima edittale è pari a tre anni di inibizione/squalifica per le persone fisiche, nonostante la giurisprudenza abbia derogato notevolmente alla presunta ed evidentemente apparente tassatività della norma<sup>4</sup>), all'illecito consumato.

Anzi, pare addirittura che quest'ultimo sia semplicemente una *species* del *genus* «illecito tentato». Infatti, la dizione della norma sembrerebbe precisa nel

<sup>3</sup> CAF, in CU n. 1/C, 14 luglio 2006, 76-77.

<sup>4</sup> La Commissione Disciplinare c/o Lega Professionisti di Serie C, organo di giustizia della FIGC, in CU n. 64/C, 21 ottobre 2003, fornisce sul punto questa interpretazione: «La squalifica per un minimo di tre anni può ritenersi appropriata solo nel caso in cui si riscontrino prove certe della responsabilità del soggetto deferito (anche l'eventuale ammissione di responsabilità, che pure è una prova, beneficia di attenuazione di sanzione a norma dell'art. 14, comma 5, del codice di giustizia sportiva). Dall'esame di precedenti giudicati in tema di illecito sportivo si rileva che, in primo luogo, gli stessi raramente si sono conclusi mediante riscontri con prove certe, ma quasi costantemente con la valorizzazione di un sostenibile quadro indiziario, ed in secondo luogo che risulta prassi consolidata l'applicazione di sanzioni inferiori al cosiddetto minimo edittale. In conclusione, la Commissione stima equa e proporzionata all'entità dei fatti contestati la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2004 (otto mesi) per il calciatore Cristian Campi e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato in corso, per la società Pisa Calcio». La decisione, peraltro, è stata confermata dalla CAF, in CU n. 20/C, 24 novembre 2003.

costruire l'ipotesi di illecito sportivo su atti che devono essere diretti in modo univoco ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara. Sembra, cioè, che il legislatore abbia circoscritto l'illecito sportivo alla sola sfera soggettiva, in quanto, subordinando la consumazione dell'illecito solo al compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara, assegna esclusiva rilevanza giuridica alla proiezione soggettiva dell'atto che è finalizzato ad incidere sul risultato della gara.

Secondo tale disciplina, l'illecito sportivo si configura, quindi, già allo stadio del tentativo di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, senza che sia necessaria l'effettiva manipolazione o l'individuazione di una condotta di gara contraria alle regole della correttezza sportiva.

Benché la norma parli di «*atti diretti*», il che presupporrebbe un richiamo all'art. 56 c.p., disciplinante il tentativo, nello speculare articolo del c.g.s. manca non solo il requisito della idoneità, ma anche quello della univocità, elementi fondamentali perché venga configurato un delitto tentato.

La giurisprudenza di settore, onde superare questo intrigo normativo, concretizzando l'astrazione dell'art. 6 c.g.s., ha avvicinato in via interpretativa l'illecito sportivo nella forma del tentativo proprio all'istituto del tentativo regolato dall'art. 56 c.p., richiedendo, ai fini dell'integrazione dell'illecito sportivo, anche il requisito della idoneità degli atti.

Il concetto di consumazione esprime, tecnicamente, la compiuta realizzazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. Si è in presenza di un reato consumato, in altre parole, tutte le volte in cui il fatto concreto corrisponde interamente al modello legale delineato dalla norma incriminatrice.

La minaccia, o messa in pericolo, obiettivamente accertabile, deve provocare un'effettiva lesione del bene protetto: tale requisito è presente nella cosiddetta «idoneità», peraltro non contemplata quale elemento essenziale nell'art. 6, comma 1, c.g.s.

Dell'idoneità degli atti la dottrina penalistica fornisce una lettura in senso chiaramente oggettivo, per cui idonei saranno gli atti che manifestino un potenziale offensivo, che non si è concretizzato per ragioni indipendenti dalla volontà del colpevole: soprattutto, idonei sono quegli atti che, pur non arrivando ad integrare la consumazione dell'illecito, sfociano, comunque, in una situazione di pericolo per il bene giuridico tutelato dalla norma. Importante è considerare come ogni prognosi di idoneità vada effettuata in relazione al caso concreto, dovendo gli atti essere considerati nel contesto della situazione cui ineriscono: infatti, la loro capacità potenzialmente lesiva non si può valutare in astratto, essendo imprescindibile la considerazione delle circostanze concrete nelle quali l'agente opera.

Francesco Carrara ha affermato che «*finché l'atto esterno sarà tale da poter condurre tanto al delitto quanto ad azione innocente, non avremo che un atto preparatorio il quale non può imputarsi come conato*»: la tradizionale distinzione tra atti preparatori, che non possono essere repressi in quanto non ancora espressivi di un'oggettiva capacità d'offesa, e atti esecutivi sottolinea la funzione esercitata dall'univocità, non espressamente presente nella norma in commento,

ma applicata in via analogica (*arg. ex art. 56 c.p.*) dalla giurisprudenza di settore.

In estrema sintesi, l'illecito sportivo costituisce un'ipotesi di illecito a consumazione anticipata e come tale di pura condotta (trattasi, quindi, di illecito cosiddetto «formale», per il cui perfezionarsi non è necessario un conseguente evento in senso naturalistico), che si consuma anche con il semplice tentativo di corruzione, bastando la mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.<sup>5</sup>

L'illecito, per essere produttivo di effetti disciplinari, deve quindi avere superato sia la fase dell'ideazione sia quella cosiddetta «preparatoria», nonchè essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato.<sup>6</sup>

Quanto alla prova dell'illecito, la CAF ha affermato<sup>7</sup> che lo stesso deve essere provato oltre ogni dubbio e che si debba giungere ad un giudizio di proscioglimento degli addebiti pur in presenza di indizi di reità, non caratterizzati da precisi e concordanti elementi probatori. Si sconfinava, in tal modo, nel nebuloso campo delle presunzioni, al quale si è ispirato anche il legislatore statale per disciplinare il reato di frode in competizioni sportive (anch'esso dimostrabile in base allo stesso materiale istruttorio dell'analogo fattispecie settoriale) introdotto con la L. 401 del 13 dicembre 1989.

### *1.1. Genesi: l'illecito sportivo nel diritto penale, la frode in competizioni sportive e l'influenza nel procedimento disciplinare*

Storicamente, il primo episodio che determinò la consapevolezza della necessità di una disciplina legislativa in materia fu offerto, sul finire degli anni 70 del secolo scorso, dallo scandalo del cosiddetto «calcio-scommesse». Alcune partite erano state «taroccate», ossia alcuni giocatori, dietro promessa di denaro o di altri vantaggi, avevano fatto scientemente perdere la propria squadra a vantaggio di un'altra, ovvero avevano giocato la vittoria, la sconfitta o il pareggio della propria o di altre squadre sulla base di impegni trasversali tra diversi calciatori «amici».

Tanto la giustizia ordinaria quanto quella sportiva intervennero tempestivamente per sanzionare siffatte condotte: senonché, mentre l'ordinamento sportivo già contemplava espressamente, sanzionandolo, il fenomeno dell'«illecito sportivo», il diritto comune non sembrava abbracciare alcuna norma che consentisse di punire penalmente siffatte condotte, se non facendo riferimento al reato di truffa (art. 640 c.p.).<sup>8</sup> Soltanto nel 1989, il legislatore ritenne, con la legge n. 401

<sup>5</sup> CAF c/o FIGC, in CU n. 7/C, 7-8-9 settembre 2004; in CU n. 10/C, 23 settembre 2004; in CU n. 4/C, 2 agosto 2002; in CU n. 31/C, 10 maggio 2001; in CU n. 2/C, 20 luglio 2000.

<sup>6</sup> CAF c/o FIGC, in CU n. 10/C, *cit.*; in CU n. 18/C, 12 dicembre 1985.

<sup>7</sup> CAF c/o FIGC, in CU n. 31/C, 10 maggio 2001, *cit.*

<sup>8</sup> Dottrina e giurisprudenza avevano avanzato perplessità sull'applicabilità di tale fattispecie criminosa (ALBEGGIANI, *Sport (dir. pen.)*, in *Enc. del dir.*, XLIII, Milano, 1990, 554). Uno dei

(«Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche»), di promuovere l'illecito sportivo alla dignità del reato di «frode in competizioni sportive». E da tale disciplina sono nati gli ultimi e più rilevanti episodi patologici del calcio italiano, nati in sede ordinaria e giudicati in sede sportiva («calcio scommesse 2004», «caso Genoa 2005», «calciopoli 2006», «Crotone-Messina 2006»), per cui appare in questa sede opportuna una breve disamina del provvedimento normativo onde valutare i caratteri di rilevanza per l'ordinamento di settore.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, «*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa*». Nonostante la configurazione normativa della citata disciplina sia stata strutturata sulle ipotesi disciplinate dal vecchio articolo 2 c.g.s. (ora art. 6), tuttavia essa presenta una portata assai più generale, in quanto:

- a) riguarda qualunque tipo di competizioni sportive, purché esercitate all'interno di tutte le organizzazioni riconosciute dallo Stato;
- b) prevede, come soggetto attivo, «*chiunque*» e risulta, pertanto, applicabile anche nei confronti di soggetti estranei all'ordinamento sportivo, coloro i quali risultavano sempre impuniti perché non tesserati o non affiliati alle varie federazioni sportive.

La frode sportiva, infatti, si è sempre caratterizzata, nell'ambito dei regolamenti e delle discipline di settore, come illecito proprio, come tale appunto realizzabile soltanto da soci e tesserati delle società sportive, gli unici destinatari delle relative sanzioni, destinate a rivelarsi inefficaci, perché inapplicabili,

---

punti particolarmente problematici era risultato, a questo proposito, quello relativo al rapporto fra gli «*artifici e raggiri*», solitamente individuati nella condotta di fraudolenta alterazione dell'andamento della gara da parte dei giocatori, e l'«*induzione in errore*» che di tali artifici avrebbe dovuto rappresentare la conseguenza. Mentre per la Suprema Corte (Cass., 12 marzo 1984) vittima dell'accordo truffaldino doveva considerarsi il banco preposto alla distribuzione delle vincite, per la giurisprudenza di merito i soggetti destinatari della induzione in errore andavano identificati negli scommettitori che, contando erroneamente su un andamento spontaneo e non artificioso della gara, si erano determinati a puntare in un certo modo sull'esito della stessa. Altro aspetto assai problematico era la dimostrazione dell'intesa fraudolenta fra scommettitori e partecipanti idonea ad avere influenzato il risultato della gara. Per tale ragione già nel 1980, il Tribunale di Roma (sentenza 22 dicembre 1980, in *Giur. di merito*, 1983, II, 460) aveva escluso in concreto la sussistenza del reato di truffa (troppe, infatti, in una partita di calcio le concause che determinano il risultato) pur riconoscendone, sul piano teorico, la astratta configurabilità. Da qui la necessità della previsione di un reato autonomo, quale appunto quello di frode nelle competizioni sportive.

nei confronti di soggetti estranei all'organizzazione sportiva.

L'oggetto della tutela penale (come di quella sportiva) è costituito dal corretto e leale svolgimento delle competizioni agonistiche. Per la sussistenza del reato (anch'esso a consumazione anticipata, per cui è necessaria la semplice condotta e non il verificarsi dell'evento) è sufficiente che l'offerta o la promessa corruttiva vengano portate a conoscenza dei partecipanti. Non è invece richiesto né che l'offerta venga accettata o la promessa accolta, né tantomeno che il risultato della competizione sia in alcun modo alterato: ciò che rileva unicamente è che vi sia stato il pericolo di ledere il bene giuridico tutelato.

Anche in questo caso è contemplata l'esistenza del tentativo, là dove, per cause indipendenti dalla volontà del soggetto agente, l'offerta o la promessa non giungono a destinazione, ma vengono conosciute dal destinatario soltanto a competizione terminata. Logicamente dovranno essere integrati, come nel reato sportivo, i requisiti dell'idoneità degli atti e della direzione non equivoca degli stessi a corrompere taluno dei partecipanti alla gara.

Sotto il profilo soggettivo, il delitto in esame è di natura doloso (come d'altronde l'illecito sportivo), e richiede il dolo specifico, ossia che l'agente abbia agito per un fine particolare, vale a dire raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione agonistica.

Infine, appare interessante notare l'influenza sostanziale del processo penale in quello sportivo a fronte di una dichiarata non influenza formale del primo sul secondo.

L'art. 2 della L. 401/1989, nel comma 1, stabilisce che *«l'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi»* e, nel comma 2, che *«l'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo»*. Il successivo comma 3 dispone altresì che *«gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice»*.

Lo scopo della norma, al di là della rubrica indiziante in tal senso, è quello di evitare, nel quadro della reciproca autonomia dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, possibili interferenze tra le disposizioni dell'uno e dell'altro ordinamento. Ciò sul presupposto che ogni fatto integrativo del delitto di frode in competizioni sportive costituisce, altresì, illecito sportivo disciplinarmente rilevante per l'ordinamento sportivo.

E così, se l'invocata non influenza (formale) del comma 1 esplicita che ogni procedimento nasca e rimanga a se stante, confinato nella sua aurea di competenza, il comma 3 precisa come l'influenza (sostanziale) esercitata dal procedimento ordinario su quello sportivo sia attuata ed attualizzata dal

trasferimento del materiale probatorio acquisito dalla Procura della Repubblica competente agli omologhi organismi della federazione sportiva interessata. Per cui i due procedimenti, in ipotesi separati ed indipendenti, vengono a sostenersi (vicendevolmente) sui medesimi atti istruttori, dando luogo ad uno strano fenomeno di *ne bis in idem* trasversale, destinato a creare non pochi dubbi esegetici e interpretativi in capo ad entrambi gli organi giustiziali.

Sarà, dunque, più arduo affermare la colpevolezza in sede penale di un già giudicato innocente in sede sportiva. L'unico campo in cui la non influenza opera, quindi, è quello del risultato delle gare che rimane tale anche in ipotesi di condanna ordinaria (vedremo che in sede sportiva la determinazione delle sanzioni per ripristinare il risultato «taroccato» si differenzia in base al grado di responsabilità per cui la società di appartenenza del tesserato e/o socio è chiamata a rispondere).

Un'ultima notazione circa la disciplina dei rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare sportivo.

L'art. 27 sui «*principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e delle associazioni benemerite*» emanati dal CONI con delibera il 23 marzo 2004, al comma 1, stabilisce che «*le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate devono adeguare gli statuti ed i regolamenti ai principi di giustizia emanati dalla giunta nazionale e, per quanto non espressamente previsto, ai principi del diritto processuale penale*».

Ne consegue che:

- a) il processo penale per delitto di frode in competizioni sportive, al pari di ogni altro processo, non può certamente essere sospeso in attesa della decisione del giudice sportivo (ostandovi il disposto degli artt. 3 e 479 c.p.p.);
- b) gli atti del procedimento disciplinare e le relative decisioni possono essere acquisiti (e liberamente valutati) nel giudizio penale come semplici documenti (ai sensi dell'art. 234 c.p.p.);
- c) la sentenza penale di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento non può avere efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare (non ricorrendo i presupposti richiesti dall'art. 654 c.p.p.);
- d) una stessa condotta può anche essere oggetto di valutazioni difformi da parte del giudice penale e del giudice sportivo.<sup>9</sup>

Questa applicazione del principio del cosiddetto «doppio binario» pare essere però unilaterale, cioè dal disciplinare al penale, in quanto non si ricordano precedenti in cui un giudizio penale già ottenuto sia stato ribaltato in sede sportiva, come previsto *sub c)*, soprattutto per la differente tempistica dei due giudizi.

Viceversa, determinanti sono gli atti acquisiti nel giudizio penale per il

---

<sup>9</sup> F.P. LUISO, *Commento all'art. 2 legge 13 dicembre 1989, n. 401*, in *Legislazione pen.*, 1990, n. 1 - 2, 98, rileva che «*la norma in parola non impedisce affatto all'ordinamento sportivo di prevedere – se lo ritiene opportuno – una qualche armonizzazione fra l'accertamento dell'illecito sportivo in sede penale statale e l'esito delle competizioni*». A. TRAVERSI, *Diritto penale dello sport*, Giuffrè, Milano, 2001, 82 - 83.

procedimento sportivo, i quali, per il semplice fatto di provenire da una autorità statale sono considerati validi, efficaci ed utilizzabili nell'ordinamento di settore.<sup>10</sup> E sono questi, oramai, fuori da ogni guarentigia a tutela del diritto di difesa e allo svolgimento di un giusto processo, gli elementi probatori che sono stati posti alla base delle più severe e famose condanne del calcio italiano.

---

<sup>10</sup> La decisione della Commissione Disciplinare c/o Lega Nazionale Professionisti, in CU n. 10, 27 luglio 2005, ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche proprio su tale presupposto: «*per quanto attiene alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite nell'ambito del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Genova si rileva innanzitutto che il procedimento per illecito sportivo (artt. 36 e ss. c.g.s.) è connotato da una accentuata specialità nell'ambito del più ampio genus disciplinare, correlata alla natura – parimenti speciale – dettata dalla legge n. 401/1989: sia sufficiente richiamare, sotto questo profilo, l'esclusione di ogni pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare sportivo (art. 2) e – per quanto più direttamente rileva in questa sede – la stessa possibilità di attingere dal primo atti ritenuti rilevanti ai fini del secondo (art. 2, comma 3). In quest'ottica, secondo l'orientamento degli Organi della giustizia sportiva (da ultimo CAF in CU 7/C, 7-8-9 settembre 2004), ai fini dell'acquisizione e dell'utilizzo delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali è sufficiente la provenienza delle stesse dalla Autorità Giudiziaria, dovendosi presupporre da tale derivazione la legittimità della loro assunzione in conformità dell'art. 268 c.p.p. Ed invero, nessuna limitazione all'utilizzo di un simile materiale processuale può derivare dal disposto dell'art. 270 c.p.p. richiamato dalle difese dei deferiti, in quanto siffatta limitazione opera soltanto nell'ambito del processo penale ai sensi del relativo codice di rito, non essendo invece preclusa la utilizzazione di trascrizioni, legittimamente acquisite, in procedimenti diversi da quello penale stesso, come è appunto quello disciplinare. Questa interpretazione (già da tempo condivisa anche dal Garante per la protezione dei dati personali, come da provvedimento del 27 giugno 2001, in Bollettino n. 21/2001, p. 18) non viene smentita dal precedente giurisprudenziale richiamato dalla difesa del GENOA (Cass. civ., Sez. Un., n. 5895/1998), in quanto nella presente fattispecie opera il combinato disposto degli articoli 2, comma 3, della legge n. 401/1989 e 27 (ed eventualmente anche 21) del d.lgs. n. 196/2003. Tale articolato normativo, infatti, realizza una evidente disciplina di settore relativa alle frodi nelle competizioni sportive, configurando cioè una regola di carattere speciale che – per quanto qui rileva – legittima gli organi della disciplina sportiva a richiedere (e, conseguentemente, ad utilizzare) copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 c.p.p. Ne consegue che la previsione limitativa derivante, con effetti endoprocessuali in ambito penale, dall'art. 270 c.p.p. trova deroga ampliativa proprio in forza del principio – contenuto in fonte legislativa di pari rango - secondo cui “ il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di soggetti pubblici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge”, quale appunto quella del citato art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989. Si deve comunque rilevare che gli atti così acquisiti riguardano specificamente condotte e situazioni di cui al deferimento, non essendo state trasmesse trascrizioni di contenuto diverso o estraneo al presente procedimento. Si osserva infine – per quanto può eventualmente rilevare in questa sede - che non dà luogo a inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni eseguite in altri procedimenti, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., il mancato deposito dei verbali e delle registrazioni, come pure dei decreti di intercettazione, atteso che tali inosservanze non rientrano tra quelle indicate – con carattere di tassatività – dall'art. 271 c.p.p. (così Cass. pen., sez. I, 15 novembre 2002 n. 9245)». Tale decisione è stata ripresa anche dalle ultime pronunce della CAF (CCUU nn. 1/C, 14 luglio 2006, 5/C e 6/C, 17 agosto 2006) e della Corte Federale (CCUU nn. 2/Cf, 4 agosto 2006, 6/Cf e 7/Cf, 1 settembre 2006).*

## 2. La prova dell'illecito sportivo

Prima dell'introduzione della L. 401/1989 l'acquisizione delle prove nel procedimento sportivo era assai limitata, per cui anche l'accertamento definitivo dei fatti e delle correlative violazioni regolamentari era affidato a presunzioni a volte non supportate nemmeno da gravità, precisione e concordanza. La prova eterea ha trovato dunque un principio di attuazione soltanto a seguito della L. 401/1989, che ha consentito agli organi di giustizia sportiva di utilizzare il materiale probatorio raccolto nel corso del procedimento penale ai fini della propria decisione.

E così, l'art. 36 c.g.s., il quale sancisce che «*l'Ufficio Indagini, per le istruttorie relative a fatti di illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica, si avvale di tutti i mezzi di accertamento legale che ritiene opportuni*», diviene l'unico faro ermeneutico attraverso cui la giustizia sportiva legittima l'acquisizione dei più disparati elementi probatori per supportare le celeri decisioni.

Eppure vi sono dei difetti alla base dell'impianto accusatorio che la Procura federale costruisce nei suoi deferimenti per illecito sportivo e le ultime vicende estive hanno dimostrato diversi segni di cedimento, in particolare nel campo delle intercettazioni telefoniche, le quali sono state risolte dalla CAF<sup>11</sup> con un semplice

<sup>11</sup> CAF, in CU n. 1/C, 14 luglio 2006: «*Passando all'esame del merito, va preliminarmente ribadita l'adesione, dichiarata nella motivazione dell'ordinanza del 29 giugno, al costante orientamento di questa Commissione circa la utilizzabilità nei procedimenti per illecito sportivo, delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ricadenti fra gli atti del procedimento penale acquisiti ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (ex pluribus e da ultimo, CU n. 6/C 2005-2006).*

*Nessuno degli argomenti svolti in proposito dai pochi difensori che nel corso della discussione dibattimentale hanno insistito sulla relativa eccezione, infatti, appare convincente per indurre all'abbandono di detto orientamento: in particolare, né quello basato sull'art. 15 della nostra Costituzione, né quello che, attraverso la sentenza 29 marzo 2005 della Corte europea dei diritti dell'uomo, fa riferimento all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In proposito sembra sufficiente osservare quanto segue. Lo stesso art. 15 Cost., dopo aver sancito nel primo comma che sono inviolabili la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione, prevede nel capoverso la possibilità della loro limitazione purché «per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge». E la normativa codicistica penale che vige nella materia de qua, è stata ritenuta costituzionalmente legittima in quanto diretta al concreto soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante (Corte Cost. n. 34/1973, n. 223/1987, n. 346/1991). Interesse, che ricorre con riguardo alla repressione di reati (Corte Cost. n. 366/1991, cit., n. 63/1994), in relazione alla quale sono state operate le intercettazioni nei processi i cui atti risultano acquisiti al presente procedimento, istituzionalmente volto a salvaguardare, nel campo dello sport, quel valore fondamentale che è la correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche (A.C. 909, X Legislatura), di certo anch'esso costituzionalmente rilevante al fine di giustificare le limitazioni, contemplate nell'art. 15, cpv., Cost., derivanti dall'utilizzo – ove ritenuto necessario – delle menzionate intercettazioni.*

*Quanto poi all'art. 8 CEDU, è appena il caso di osservare che nella stessa norma è fatto salvo il caso che l'invasione della sfera privata della persona attraverso le intercettazioni, sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica... sia necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza,... alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei*

rimando ai precedenti giurisprudenziali in materia, di sinistra apertura, perché inserita in una decisione che avrebbe dovuto essere inattaccabile, alla possibilità di utilizzare rimedi strettamente tecnico – processuali per divincolarsi dalla più pesante accusa di reato che pervade l'ordinamento sportivo.

I motivi di tale scelta sono presto indicati.

#### Le intercettazioni telefoniche, utilizzabilità e rilevanza nell'ordinamento sportivo

In linea con quanto appena premesso, si ritiene necessario concentrare il cuore del presente saggio sulle modalità di acquisizione della prova e sulle prove medesime, sulle quali vengono strutturate decisioni, condanne e assoluzioni circa l'accusa di illecito sportivo (sull'illecito amministrativo che qui rileva quale *species* del più ampio *genus* commentato la ricerca della prova è molto più semplice, basandosi infatti su dati tabellari e documentali circa i bilanci delle società e sul rispetto delle scadenze imposte dalle diverse leghe di appartenenza della società; in difetto soccorrono le precise norme del codice civile, in questo caso ben applicate dalla giurisprudenza di settore). Si deve quindi sollevare una questione ben differente, ma, forse, addirittura più pregnante per le implicazioni giuridiche, sociali, sportive, economiche, personali, che ne derivano, e cioè quella della utilizzabilità (diretta e/o indiretta), nell'indagine sportiva e nel procedimento disciplinare, delle intercettazioni telefoniche acquisite agli atti di indagine.

Si tratta di una questione di estrema delicatezza, che coinvolge i diritti fondamentali dell'individuo, diritti costituzionalmente protetti sia dalla nostra Carta Costituzionale e dal Testo Unico sulla *Privacy*, sia, per la loro valenza, dalla Convenzione dei Diritti dell'Uomo. Tale questione è stata univocamente decisa sia dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, rispetto ad un procedimento disciplinare a carico di Magistrati, sia dalla Corte dei Conti in un procedimento contabile, sia, infine, dalla Corte di Giustizia Europea, quest'ultima addirittura adottata in un caso di trasferimento delle intercettazioni tra due distinti procedimenti

---

*reati: quadro, questo, in cui perfettamente si inserisce il già richiamato art. 2, terzo comma, legge n. 401 del 1989. Né rileva in contrario il già menzionato riferimento, contenuto nella memoria di Dondarini, alla sentenza 29 marzo 2005 della Corte di Strasburgo. Questa, infatti, ha ben puntualizzato che le norme di diritto interno sono idonee a giustificare l'intercettazione delle conversazioni private degli individui da parte della pubblica autorità per uno dei fini previsti dall'art. 8 cit., purché venga loro offerta la possibilità di ottenere in sede giurisdizionale, anche se non hanno partecipato al procedimento in cui le intercettazioni sono state autorizzate, la verifica dei presupposti che legittimano l'ingerenza nella loro vita privata. Possibilità, che nessuno degli attuali deferiti ha affermato gli sia stata negata in quella sede.*

*Ma detto e confermato quanto sopra in linea generale, preme a questa Commissione chiarire che, nella specie, le acquisite trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali, neppure vengono in considerazione – a ben vedere – quali prove in sé degli addebiti rivolti ai deferiti. A parte infatti qualche singolo caso, che potrà trovare il suo puntuale esame nella sede opportuna, nessuno degli incolpati ha negato né l'esistenza, né la veridicità delle conversazioni intercettate: tutti essi avendo, invece, contestato l'interpretazione datane dagli inquirenti ai fini del deferimento. Ed anzi proprio loro hanno pressantemente sollecitato questa Commissione ad ascoltare con attenzione le conversazioni stesse per coglierne il reale significato attraverso i toni e le cadenze usati dai protagonisti». La lettera della norma è di tutt'altro avviso, permettendo esclusivamente*

penali.

Ciò posto, per affrontare la problematica in esame, occorre prendere le mosse dalla norma di riferimento rappresentata dall'art. 270 c.p.p. che, come è noto, testualmente recita: «*I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza*».

Secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale, per la corretta individuazione dell'ambito applicativo della norma soccorre l'art. 15 Cost., dal momento che proprio attraverso l'art. 270 c.p.p. si attua il «*bilanciamento di due valori costituzionali fra loro contrastanti: il diritto dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e l'interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire in giudizio coloro che delincono*». <sup>12</sup>

Sempre alla luce di tale orientamento giurisprudenziale:

- a) il **divieto di utilizzazione** delle intercettazioni telefoniche in un procedimento diverso da quello in cui le stesse sono state autorizzate:
  - si estende sia alla **fase preprocessuale** che a quella **processuale in senso stretto**, senza distinzione tra efficacia probatoria e finalità meramente investigative della utilizzazione vietata;
  - ricomprende il contenuto integrale della comunicazione intercettata, se oltre ai verbali ed alle registrazioni che quel contenuto riproducono, non sono utilizzabili nemmeno «*gli altri mezzi probatori con cui comunque si miri ad avere di esso utile cognizione*»<sup>13</sup>;
- b) le **deroghe** a detto divieto – pure consentite dall'art. 270 c.p.p. in presenza di **due** presupposti necessariamente concorrenti: (i) che le intercettazioni siano “indispensabili” per l'accertamento di fatti costituenti reato e (ii) che tali reati siano qualificati come “delitti” per i quali sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza – hanno natura tassativa ed eccezionale, dal momento che una loro applicazione estensiva «*trasformerebbe l'intervento del giudice richiesto dall'art. 15 della Costituzione in un'inammissibile autorizzazione in bianco, con conseguente lesione della sfera privata legata alla garanzia della libertà di comunicazione*». <sup>14</sup>

In tal modo, la Corte Costituzionale ha dunque evidenziato la legittimità

---

la possibilità per gli organi di disciplina sportiva di «*chiedere copia degli atti del procedimento penale*», tacendo, però, sulla loro utilizzabilità, per la quale necessariamente deve riferire al codice di procedura penale. Per tale ragione rimangono dubbi in ordine alla congruità di utilizzare le intercettazioni telefoniche nel procedimento sportivo.

<sup>12</sup> *ex plurimis*, Corte Cost., 3 luglio 1991, n. 366; Corte Cost. 17 luglio 1998, n. 281.

<sup>13</sup> Così, precisamente, Cass. pen., sez. VI, 21 giugno 1996, n. 2502, Cass. pen., sez. V, 9 giugno 1995, n. 1662; in dottrina, DINACCI in GAITO (a cura di), *Codice di procedura penale ipertestuale*, Torino, 2001, sub art. 270, 891; DE LEO, *Vecchio e nuovo in materia di intercettazioni telefoniche riguardanti reati non previsti nel decreto di autorizzazione*, nota a Cass. pen., sez. I, 23 giugno 1986, in *Foro it.*, 1989, II, 19.

<sup>14</sup> Corte Cost., 3 luglio 1991, n. 366, *cit.*

costituzionale dell'art. 270, comma 1, c.p.p. nella parte in cui consente l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti limitatamente a quelli relativi a reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101, comma 2, 111 e 112 Cost.

Orbene, alla luce del carattere eccezionale e tassativo di tali deroghe, l'utilizzazione dei risultati di intercettazioni telefoniche nell'ambito di un procedimento disciplinare, di qualunque genere esso sia, sarebbe **irrimediabilmente preclusa dal divieto di applicazione analogica di norme «che fanno eccezione a regole generali»**, previsto dall'art. 14 delle preleggi.

Senza considerare che, sotto un profilo più propriamente logico-ermeneutico, l'**oggettiva intraducibilità, fuori dal campo strettamente penalistico, dei requisiti previsti dalla norma per derogare al divieto** in parola – quello della specifica qualificazione come delitto della condotta incriminata e, a maggior ragione, quello dell'arresto obbligatorio in flagranza – escluderebbe alla radice la possibilità di applicare al procedimento disciplinare e sportivo le deroghe eccezionalmente previste dal primo comma dell'art. 270 c.p.p.

Ma non solo:

- **se**, in virtù dell'**art. 15 Cost.**, l'inviolabilità della libertà e della segretezza delle comunicazioni è principio irrinunciabile del nostro ordinamento costituzionale;
- **se l'art. 270 c.p.p.**, che di tale principio costituisce diretta attuazione sul piano legislativo, è «*norma che eccezionalmente consente, in casi tassativamente indicati dalla legge, l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi, limitati all'accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale*»;<sup>15</sup>

qualunque altra forma di divulgazione del contenuto di conversazioni intercettate, che non sia funzionalmente collegata al perseguimento di fatti costituenti reato, dovrebbe considerarsi, a rigore, **costituzionalmente illegittima** e quindi inutilizzabile nell'ambito del procedimento disciplinare.

Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, per quanto la giurisprudenza, come si è visto, è sempre stata unanimemente contraria, non si rinviene peraltro alcuna norma che costituisca deroga anche solo implicita al principio che deriva dal combinato disposto degli artt. 270 c.p.p., 14 e 15 della Costituzione.

Infatti, proprio l'art. 1, L. n. 280 del 17 ottobre 2003, con la quale è stato

<sup>15</sup> Corte Cost., 24 febbraio 1994, n. 63. In senso conforme, Cass. civ., Sez. Un., 7 marzo 1996, n. 1790. Una dimostrazione favorevole alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nell'ambito di procedimenti disciplinari, è fornita da Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 5895 del 12 giugno 1998, nella quale è pienamente confermato quanto stabilito dal Consiglio Superiore della Magistratura, sezione disciplinare, nella sentenza 11 giugno 1997 n. 38, in merito alla «*non utilizzabilità [nel relativo procedimento disciplinare] delle intercettazioni telefoniche acquisite nel corso del procedimento penale a carico del De Biase stante l'applicabilità nel giudizio disciplinare degli artt. 226 quater c.p.p. 1930 e 270 c.p.p. 1989, vietanti per l'appunto (salve eccezioni nella specie non ricorrenti) l'utilizzazione di intercettazioni eseguite in processi diversi*».

convertito in legge il D.L. 220/2003, rubricato «*principi generali*», stabilisce, al comma 2, che «*i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della repubblica, sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica, di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*».

Con tale norma, che è pressoché testualmente riportata anche nell'art. 1 dei principi di giustizia sportiva approvati dal CONI il 22 ottobre 2001, il legislatore italiano dimostra di essere consapevole che il rispetto effettivo dei diritti inviolabili dell'uomo debba costituire un evidente limite ad una insostenibile autonomia assoluta dell'ordinamento sportivo, essendo indubbio che tra le citate «situazioni giuridiche soggettive» dotate di rilevanza per l'ordinamento generale, rientrino le libertà fondamentali della persona.<sup>16</sup>

Insomma, non c'è principio di autonomia sportiva, né ipotesi di violazione disciplinare, per quanto, in ipotesi, grave, che possa consentire di pretermettere i principi posti a garanzia di diritti soggettivi, quale indubitabilmente è il diritto alla riservatezza, costituzionalmente protetto, ritenuti fondamentali dall'ordinamento generale dello Stato Italiano.

Del resto, anche le norme del codice di giustizia sportiva non consentono in alcun modo un'interpretazione che si ponga in senso diverso a quella qui sostenuta.

L'art. 27, comma 5, l'art. 31 lett. c) comma 1, e l'art. 36 comma 1, di detto codice, tra loro opportunamente coordinati non prevedono che tra i mezzi di prova (e/o della loro ricerca) possano rientrare le intercettazioni telefoniche, essendo astrattamente escluso tale strumento tra quelli di cui l'ufficio potrebbe avvalersi, attesa la specificazione di potersi avvalere, esclusivamente, «*di tutti i mezzi di accertamento legale ritenuti opportuni*». Tra questi non dovrebbero ricomprendersi le intercettazioni telefoniche, attesa la loro invasività nella sfera costituzionalmente protetta della persona che li rende esperibili probatoriamente e fruibili soltanto nell'ambito del procedimento penale e sempre che ricorrano specifiche condizioni.

Eppure la giurisprudenza sportiva ha disatteso qualsivoglia eccezione al riguardo<sup>17</sup>, ribaltando l'onere della prova sull'incolpato circa la validità delle

<sup>16</sup> MORO, in *Giustizia Sportiva*, Esperta, Forlì, 2004, 8-9.

<sup>17</sup> La CAF, successivamente, con CU n. 5/C, 17 agosto 2006 ha conformemente rilevato che: «*La Commissione d'Appello Federale decidendo sulle eccezioni preliminari e sulle istanze istruttorie proposte dalle difese del Sig. Foti Pasquale, della Società Reggina Calcio, del Sig. Dondarini Paolo e del Sig. Pieri Tiziano;*

- *ritenuto di dover aderire ai precedenti provvedimenti, in proposito, della CAF ed in particolare, nel suo insieme, al Comunicato Ufficiale n. 1/C 2006/2007, con il quale sono state rigettate analoghe eccezioni relative all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in sede di procedimento disciplinare...*
- *rigetta le eccezioni proposte dalla difesa del Sig. Foti, della Società Reggina Calcio, del Sig. Dondarini e del Sig. Pieri circa l'acquisizione e l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche».*

Soprattutto, ha argomentato: «*per ciò che riguarda, poi, le eccezioni relative alla utilizzazione di intercettazioni telefoniche, disposte ed eseguite nel corso di procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, questa Commissione rileva che gli argomenti adottati risultano già vagliati*

intercettazioni telefoniche e della loro acquisizione. In tal modo, però, è stata vanificata ogni considerazione in ordine alla precisata ed evidente inutilizzabilità delle intercettazioni, in virtù del fatto che gli atti provenienti dal procedimento penale derivano dalla fase delle indagini preliminari e non da una sentenza, ancorché non coperta dal vincolo del giudicato. Per cui un'eventuale declaratoria di illegittimità attribuita nella fase dibattimentale allo strumento probatorio già

---

*in senso negativo dal CU n. 6/C 2005-2006 e nello scorso mese dalla decisione relativa al CU della CAF n. 1/C nelle riunioni del 29 giugno/3-4-5-6-7 luglio 2006, confermata sul punto anche dalla decisione della Corte federale n. 2/Cf del 4 agosto 2006. Gioverà in sintesi ricordare che, secondo la Corte federale, l'ordinamento costituzionale italiano contempla una significativa limitazione al divieto di violare la libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione attraverso la previsione all'art. 15, secondo comma, in base alla quale la limitazione deve avvenire, come nella specie, attraverso atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge la cui concreta ricorrenza ha per costante giurisprudenza dei Giudici della legittimità delle leggi esonerato da dubbi di illegittimità la normativa processuale penalistica, nonché le disposizioni rivolte alla tutela dei valori dello sport.*

*Proprio il carattere strumentale al perseguimento di scopi costituzionalmente congrui consente – continua la Corte federale – di ritenere privo di decisività il riferimento effettuato da alcune difese alla normativa racchiusa nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950, tenuto conto che il relativo art. 8 espressamente coordina la tutela del valore della riservatezza con quella altrettanto essenziale in una società democratica della repressione dei fatti illeciti penalmente rilevanti.*

*La natura stessa del procedimento disciplinare come regolato dal c.g.s. non prevede, poi, né implicitamente né esplicitamente la possibilità che l'organo di giustizia sportiva, nel caso in cui siano stati acquisiti atti di procedimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria, verificati – ai fini della loro ammissibilità od utilizzabilità – il rispetto delle relative norme processuali e ciò per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perché nessuna norma del c.g.s. attribuisce siffatta funzione – sia pure in via incidentale – al giudice sportivo; in secondo luogo, perché da un punto di vista sostanziale, l'Autorità giudiziaria ordinaria non è tenuta ad esibire, in qualunque momento, a quella sportiva gli atti di indagine assunti e meno ancora quelli processualmente prodromici. Con questo non si intende giungere ad affermare che, in linea di principio, i vizi eventuali che possono inficiare l'utilizzabilità di prove penali, quali le conversazioni intercettate, siano irrilevanti: una prova della quale sia stata dimostrata l'illiceità (si pensi a dichiarazioni estorte con violenza) non potrebbe trovare ingresso di sicuro neppure nell'ambito di una giustizia "domestica" quale è quella sportiva. S'intende piuttosto affermare che è onere dell'incolpato dimostrare l'eventuale illiceità o inutilizzabilità della prova la quale, pertanto, in difetto, può essere legittimamente vagliata dal giudice sportivo.*

*Può aggiungersi, inoltre, che le intercettazioni, nel caso di specie, non sono state acquisite come fonte esclusiva di prova, ma soltanto come elementi idonei alla formazione del convincimento del giudice purché corroborati da tutte le altre dirette acquisizioni compiute dall'Ufficio Indagini e vagliate dalla Procura Federale, oltre che da quelle che emergano nel corso dello stesso dibattimento. Del resto, come già avvenuto in occasione del precedente giudizio innanzi a questa Commissione, esse non vengono contestate dalle parti nell'autenticità e veridicità delle trascrizioni acquisite agli atti e nella fedeltà delle registrazioni compiute, ma unicamente poste in dubbio e liberamente contrastabili in merito all'effettivo significato ed alla interpretazione attribuita alle parole, alle frasi ed al senso delle espressioni adoperate. E, come già nella precedente occasione, anche in questa le parti sono state ammesse a comparire personalmente e poste in grado di chiarire con eventuali dichiarazioni spontanee, oltre che con l'assistenza tecnica prestata dalla loro difesa, quanto di inesatto o di equivoco, possa, a prima impressione, da tutto il materiale in esame, farsi derivare». Anche quest'ultima giurisprudenza nulla ha chiarito*

utilizzato nel procedimento sportivo ne potrebbe, potenzialmente, ribaltare il giudizio oramai da anni (considerata la lentezza dell'apparato giudiziario statale) ottenuto e utilizzato quale precedente nello *stare decisis* sportivo.

Si deve, pertanto, concludere che l'ordinamento generale consente esclusivamente per il procedimento penale l'utilizzo di tale mezzo di ricerca della prova, là dove si tratti di delitti particolarmente gravi e sempre che ricorrano tassative condizioni e detto strumento investigativo risulti indispensabile; di stretta conseguenza, è seriamente impensabile che l'indagine sportiva prima ed il procedimento disciplinare poi possano prevedere e consentire l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche provenienti da un distinto procedimento penale, senza che vi sia stata una previa valutazione circa la validità dello strumento probatorio utilizzato.

In ogni caso, anche volendosi ammettere l'ingresso di tale materiale nel contesto del procedimento disciplinare, non si potrebbe certamente acconsentire ad un suo ingresso *de plano*, svincolato dal vaglio circa la sua utilizzabilità processuale.<sup>18</sup>

La giustizia sportiva ha allora utilizzato un espediente processuale al fine di fondare i propri giudizi sul risultato delle intercettazioni telefoniche: ha ritenuto che tale risultato fosse idoneo a determinare la responsabilità dei deferiti soltanto

---

se non addossare l'onere della prova circa la legittimità dell'utilizzo delle intercettazioni telefoniche sull'inculpato, il quale difficilmente potrà provarne la illegittimità, considerato che all'avvio del procedimento sportivo solitamente il processo penale è ancora nella fase preparatoria, l'attività difensiva non è iniziata. Nessun precedente contempla il caso di illiceità postuma delle intercettazioni telefoniche, ma là dove dovesse sorgere una tale disputa, qualunque procedimento sportivo potrebbe essere impugnato per revocazione.

<sup>18</sup> La Commissione Disciplinare c/o Lega Nazionale Professionisti nella decisione di cui al CU n. 30, 25 agosto 2004 sfiorò la tematica, dovendo replicare alle sollecitazioni provenienti da alcuni difensori tendenti «*a verificare l'osservanza della disciplina prevista dal codice di procedura penale con particolare riguardo ai decreti di autorizzazione, non acquisiti in atti, ed alle operazioni di trascrizione*». A tale richiesta veniva risposto osservando che «*tali questioni sono improponibili in questa sede considerato che esula dai poteri di questa commissione ogni valutazione sulla legittimità dell'operato della autorità giudiziaria, alla cui esclusiva competenza è rimesso il controllo sia formale che sostanziale degli atti trasmessi, rilevando unicamente ai fini decisionali di quest'organo di giustizia sportiva la provenienza istituzionale da cui discende la presunzione di legittimità, autenticità e genuinità degli atti stessi*».

Ma tale decisione aggira semplicemente il problema, posto che non si tratta di verificare nel contesto disciplinare sportivo la legittimità (presunta o meno che sia) di tale mezzo di ricerca della prova, ma piuttosto la **sua utilizzabilità** oltre i confini del procedimento penale, prima che in tale contesto sia stata verificata la correttezza dei modi e termini adottati per eseguire dette intercettazioni.

Sarebbe, infatti, quanto meno paradossale che venissero assunti provvedimenti di natura disciplinare sulla scorta di indicazioni provenienti da intercettazioni acquisite da un procedimento penale nel quale, a tempo debito, le stesse venissero invece ritenute illegittime ed espunte perché completamente inutilizzabili. Né può essere utilizzato per ribaltare la presente eccezione quanto deciso dalla Commissione Disciplinare c/o Lega Nazionale Professionisti con CU n. 10, 27 luglio 2005 che *en passant* ritornò sul tema senza peraltro, come visto, pronunciarsi sistematicamente ed unitariamente sulle addotte eccezioni di rito.

quando il contenuto dei mezzi di prova si fosse presentato serio, preciso e concordante.<sup>19</sup>

E ciò in base alle circostanze riferite dall'interlocutore telefonico per cognizione diretta o perché acquisite *de relato* (*rectius*, per sentito dire).<sup>20</sup>

Dal fatto noto, dunque, secondo il metodo galileiano, si risale al fatto ignoto.

### La rilevanza delle presunzioni

Le presunzioni si definiscono quali operazioni di elaborazione logica della prova che possono essere utilizzate dal giudice a fondamento della propria decisione, in presenza di determinati requisiti.

Nel caso in esame, però, queste non possono essere altro che «semplici» o «di fatto» – ovvero non predeterminate dal legislatore – e, dunque, soggette all'art. all'art. 2729 c.c., il quale così recita: «*le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla **prudenza** del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni **gravi, precise e concordanti***».

La loro utilizzazione a fini probatori, pertanto, rappresenta il risultato del **libero apprezzamento del giudice**, compiuto sulla base delle regole di esperienza. I requisiti della gravità, precisione e concordanza, contrariamente a quanto risulta dalla lettera dell'art. 2729 c.c., non devono riferirsi alla presunzioni in senso stretto, ma, piuttosto, agli elementi o indizi in base ai quali è possibile pervenire alla presunzione.

Ciò che la legge richiede è, dunque, l'univocità di conclusioni determinate da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

La presunzione altro non è dunque che un processo dinamico, un ragionamento, un'argomentazione: la forza della conclusione a cui il giudice perviene dipende dalle basi del ragionamento stesso, e, quindi, dalla presenza di elementi che presentino le caratteristiche richieste, mentre sarebbe illogico prospettare la necessità di una molteplicità di ragionamenti.

---

<sup>19</sup> Così si legge, *ex plurimis*, nella decisione della CD c/o LNP, in CU n. 30, 25 agosto 2004: «Circa la valenza probatoria dei risultati dell'attività di intercettazione di comunicazioni, questa commissione ritiene di aderire all'orientamento della Suprema Corte (tra le altre, Cass., IV sez., 29 ottobre 2002, n. 1021) secondo cui gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prove della colpevolezza e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qualora siano gravi, e cioè consistenti e resistenti alle obiezioni, precisi, e cioè non generici e non suscettibili di diverse interpretazioni, concordanti, e cioè non contrastanti tra loro».

<sup>20</sup> Prosegue la CD c/o LNP nel CU n. 30, *cit.*: «Pertanto, esclusa la necessità di riscontri esterni, si impone il rigoroso controllo del livello di attendibilità dei contenuti delle conversazioni sotto un triplice profilo, avuto riguardo alla tipicità del settore sportivo di riferimento. In tale ottica rileva, innanzi tutto, la necessaria distinzione tra circostanze riferite dall'interlocutore per cognizione diretta e circostanze riferite *de relato*. Non può escludersi infatti che la circolarizzazione delle informazioni assunte, caratterizzate da linguaggio criptico e da accentuata gergalità, possa alterare il contenuto e significato della conversazione stessa. Rileva altresì la collocazione dell'interlocutore telefonico nella catena conoscitiva organizzata

**Nulla, se non presunzioni semplici**, è stato, quindi, posto a fondamento delle decisioni che hanno avuto come elementi probatori le intercettazioni telefoniche. In base a questo ragionamento logico – giuridico, la Commissione Disciplinare ha assegnato valenza probatoria alle intercettazioni telefoniche adducendo tre ordini di motivazioni:

- i) le circostanze riferite devono essere state acquisite dall'interlocutore per cognizione diretta, soprattutto se gli interlocutori sono partecipi del mondo del calcio (tesserati, dirigenti, calciatori);
- ii) le situazioni rappresentate nelle conversazioni telefoniche devono essere caratterizzate da profili di certezza e non di ambiguità;
- iii) i personaggi a cui si attribuisce la condotta illecita devono essere identificati o identificabili senza ombra di dubbio.

In tal modo la presunzione è divenuta, in ambito sportivo, il più efficace strumento probatorio supportante l'accusa di illecito sportivo, tanto da generare il convincimento che possano essere deferiti per illecito sportivo anche soggetti che sono soltanto nominati o addirittura a cui indirettamente si fa riferimento, soltanto per la ragione che i soggetti intercettati nelle conversazioni si presume dicano il vero non sapendo, appunto, di essere intercettati. Eppure questa contraddizione logico-giuridica, a cui negli ultimi deferimenti il Procuratore federale<sup>21</sup> si è ispirato nel suo atto di accusa, era già stata ribaltata ed efficacemente risolta dalla giustizia sportiva,<sup>22</sup> la quale ha escluso che terzi soggetti, i quali marginalmente compaiano in conversazioni di altri possano essere non solo condannati, ma addirittura accusati di avere posto in essere comportamenti antidoverosi.

Peraltro, talmente forte è divenuta la presunzione da non necessitare

---

*per l'acquisizione e l'utilizzo di notizie per scopi illeciti. E' evidente infatti la diversa valenza probatoria tra quanto promana da soggetti estranei al mondo del calcio e tesserati, dirigenti ovvero calciatori, direttamente partecipi all'evento agonistico, nonché tra meri collettori di informazioni e soggetti abitualmente dediti alle scommesse e, quindi, portatori di interessi economici personali.*

*Rileva, infine, la necessità di una lettura delle conversazioni telefoniche intercettate non avulsa dal contenuto logico e temporale di riferimento, al fine di una valutazione complessiva e non parcellizzata».*

<sup>21</sup> Quanto ai criteri ermeneutici da utilizzare al fine di valutare gli elementi probatori acquisiti, nell'ordinamento generale il giudice di legittimità, con indirizzo consolidato, ha affermato il principio interpretativo che «*il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolve in una precisa accusa in danno di una terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di avere partecipato, non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p.*» (Cass., sez. V, n. 13614/2001).

<sup>22</sup> Decisione della Commissione Disciplinare c/o Lega Professionisti di Serie C, in CU, n. 17/C, 6 settembre 2004: «*in riferimento alla posizione del calciatore Luis Landini (U.S. Sassuolo Calcio s.r.l.), appare alla Commissione incomprensibile anche il solo suo deferimento, in quanto lo stesso non risulta protagonista di alcuna conversazione telefonica intercettata, ma solo di inconsistenti riferimenti nell'ambito di conversazioni fra altri calciatori.*»

nemmeno della spiegazione degli incolpati,<sup>23</sup> la quale viene soltanto vista come un indebito tentativo di mascherare una latente slealtà e scorrettezza.

È evidente che negli anni, soprattutto alla luce delle ultime interrogazioni parlamentari circa la validità e l'efficacia delle intercettazioni telefoniche, questo tipo di supporto probatorio è destinato a vacillare se contrastato da serie argomentazioni giuridiche, che fino ad ora mai sono state mosse (a detta degli organi disciplinari).

Eppure la luce per tale stravolgimento è offerta dal fatto che l'intercettato possa disconoscere sia la voce sia il numero da cui è stata effettuata la telefonata sia il contenuto registrato, evitando di cadere nel rigetto dell'eccezione difensiva che su queste basi giuridiche è stata fondata.<sup>24</sup> Per cui si ritornerebbe alla fase precedente alla L. n. 401/1989, rischiandosi in tal modo di potere acquisire gli atti dal procedimento penale ma di non poterli utilizzare per l'intervenuto disconoscimento degli stessi da parte degli interessati.

#### La difficile configurazione dell'omessa denuncia

Correlata a tale impianto accusatorio è la prova dell'omessa denuncia che ha come presupposto il compimento di un illecito, *in fieri* o già avvenuto. Non solo dunque è assai difficoltoso dimostrare la sussistenza di un illecito sportivo, ma ancora più arduo è in base alla presunzione che legittima a ritenere tentato o consumato l'illecito, provare che un terzo soggetto sapeva ma non ha artatamente o fraudolentemente informato gli organi preposti al controllo della regolarità delle gare.

Nell'art. 6, che come visto disciplina l'illecito sportivo, è previsto anche l'obbligo per i dirigenti, i soci e i tesserati di denunciare i fatti che possono integrarlo.

Il comma 7, a tal proposito, stabilisce: «*i dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi*

<sup>23</sup> Si legge nel CU n. 30, cit.: «*Si deve da ultimo affermare l'assoluta inconsistenza difensiva dell'ostinato tentativo di offrire una chiave di lettura alternativa ai contenuti delle conversazioni intercettate da parte di alcuni deferiti. Tentativo che, se per un verso costituisce un legittimo e insindacabile esercizio del diritto di difesa, per altro verso denota, a giudizio di questa commissione, una quantomeno superficiale interpretazione di quei fondamentali valori di lealtà (di cui è presupposta la conoscenza e la piena condivisione) su cui si fonda l'ordinamento sportivo e che qui rileva ai soli fini della valutazione del comportamento processuale.*

<sup>24</sup> *Ex plurimis*, si veda CU 17/C, cit.: «*in argomento ritiene la Commissione che tali questioni si rivelino improponibili in questa sede, considerato che esula dai propri poteri ogni valutazione sulla legittimità dell'operato dell'Autorità Giudiziaria, alla cui esclusiva competenza è rimesso il controllo sia formale che sostanziale degli atti trasmessi, rilevando unicamente ai fini decisionali di quest'organo di Giustizia Sportiva la provenienza istituzionale, Procura della Repubblica da un lato, Ufficio Indagine e Procura Federale dall'altro, da cui discende la presunzione di legittimità, autenticità e genuità degli atti stessi.*

Va poi rimarcato che le conversazioni intercettate sono state nella quasi assoluta totalità non disconosciute dai deferiti, quando non anche espressamente riconosciute, per cui nessun profilo di interesse riveste la questione sollevata e relativa alla presunta inutilizzabilità delle stesse nell'economia del processo decisionale, anche perché la Commissione non ha tenuto in alcun conto, per la decisione, le conversazioni espressamente disconosciute dai deferiti».

*precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Lega od il Comitato competente ovvero direttamente l'Ufficio indagini della FIGC».*

La denuncia dell'illecito sportivo si configura dunque come atto dovuto, dalla cui violazione scaturisce una sanzione disciplinare (in questo caso non è previsto un minimo o un massimo edittale, ma è l'equo apprezzamento del giudice a valutare la congruità volta per volta).

In alcune fattispecie<sup>25</sup> si è sottolineato, per escludere la violazione dell'obbligo di denuncia, che i tesserati possono venire a trovarsi in una sorta di stato di necessità derivante dal contrasto fra il dovere di denunciare quanto a loro conoscenza e la consapevolezza di provocare, con la denuncia, un pregiudizio disciplinare al sodalizio da loro rappresentato e per il quale lavoravano.

La CAF osservò come la normativa regolamentare vigente allora, e ancora oggi, non conosce cause oggettive di non punibilità – per quanto possa riferirsi costantemente al diritto penale – né codifica il principio *nemo tenetur contra se detegere*.<sup>26</sup> Per cui, nel conflitto tra l'esigenza privata di evitare un danno ai propri interessi e quella federale di tutela del bene protetto della lealtà, deve, proprio nell'ottica di bilanciamento di valori pari ordinati, prevalere quest'ultima, e conseguentemente l'omissione sarà sempre perseguibile.

L'obbligo (che può derivare sia da soggetti interni sia da soggetti esterni all'ordinamento), quindi, presuppone necessariamente che siano stati posti o che si stiano per porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e/o il risultato di una gara e che questo fatto sia stato portato a conoscenza di dirigenti, soci o tesserati.

Naturalmente il presupposto per l'operatività di codesto obbligo non è la semplice percezione di un sospetto vago e indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato, ma occorre, come nei procedimenti cautelari, quantomeno il *fumus* di un comportamento riconducibile alla fattispecie di illecito sportivo (atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica).<sup>27</sup> Non esiste un corrispettivo di *periculum* né una certezza circa la configurabilità successiva dell'illecito sportivo: spesso si potrebbe

<sup>25</sup> CAF, in CU n. 6/C, 28 agosto 1986.

<sup>26</sup> Si ricordi a tal proposito che durante l'ultima turbolenta estate, la Corte Federale non ammise la testimonianza di Tullio Lanese, ex presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, onde rendere dichiarazioni in luogo di una sua intercettazione che aveva costituito l'elemento fondante della condanna di Paolo Dondarini, arbitro internazionale infine proscioltto da ogni addebito, proprio sulla base di questo principio. Infatti, si legge nell'ordinanza n. 2, contenuta nel CU n. 2/Cf del 4 agosto 2006: «Va, in primo luogo, rilevato che la persona di cui si chiede di ascoltare la testimonianza è parte del presente procedimento, sia pure in riferimento a capi di accusa diversi, sicché tale sua posizione lo rende portatore in astratto di un potenziale interesse a far comunque refluire sulla propria posizione individuale gli esiti di una eventuale deposizione. Essa sarebbe, peraltro, resa nell'ambito del medesimo grado di giudizio, con conseguente incrinatura, sempre in astratto e potenzialmente, della relativa attendibilità».

<sup>27</sup> Decisione CD c/o LNP in CU n. 30, cit.

fare i conti con mere percezioni o sensazioni di soggetti che operano nell'ambito dell'ordinamento sportivo, attribuendo valenza probatoria a semplici ipotesi poi rivelatesi illazioni nemmeno logicamente sostenibili.<sup>28</sup>

È per tali ragioni che incolpare un soggetto di omessa denuncia «perché non poteva non sapere» o per altre analoghe deduzioni è assai limitativo dei principi costituzionali già richiamati per l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, in particolare il diritto di difesa e ad un giusto processo.

In altre parole. Il semplice sospetto, il timore, il presentimento non danno vita all'obbligo di denuncia che sorge soltanto in presenza di un fatto specifico (e anche in questo caso la prova rimane ardua).

In questo senso è intervenuta la CAF,<sup>29</sup> nel 2004, in riforma della decisione della CD c/o LNP la quale ha stabilito come le esternazioni fatte nel corso delle intercettazioni altro non siano che vaghi e indeterminati timori e presentimenti da non meritare di essere presi in seria considerazione. Per cui un illecito per far sorgere l'obbligo previsto dall'art. 6, comma 7, c.g.s., dovrà essere determinato o determinabile.

Per quanto in questo caso, la normativa sia chiara e corretta rimane a monte il problema principale: la configurabilità reale dell'illecito sportivo, al quale è strettamente connesso l'obbligo di denuncia, comportamento attivo la cui omissione integra la soggettiva antidoverosità perseguibile. Solitamente, però, e la giurisprudenza ne è ricolma, l'art. 6, comma 7, c.g.s., viene in essere soltanto quando è contestato al soggetto al quale si rimprovera una mancata presa di coscienza in ordine ad un illecito che nella maggioranza dei casi non poteva nemmeno sospettare. Né può ritenersi che la particolare posizione del tesserato, mutuando tale contestazione dall'associazione per delinquere nella quale il capo clan risponde dei cosiddetti reati fine, possa rilevare per l'obbligo di attivarsi nel caso in cui un illecito sportivo si consumi o addirittura, con somma indeterminatezza, si stia per consumare.

È evidente, in definitiva, l'eterogeneità del capo di incolpazione, intrinsecamente correlato all'eterogeneità del complessivo quadro probatorio che, almeno negli ultimi procedimenti più noti, è stato posto a fondamento di accuse e condanne per illecito sportivo.

---

<sup>28</sup> Tutto il teorema accusatorio della Procura federale nell'ambito dell'ultimo scandalo sportivo si è fondato sull'asserito «taroccamento» del sorteggio arbitrale, posto in essere dai designatori Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto. Eppure la prova cardine su cui si è retta l'accusa, ossia le parole di Manfredi Martino, segretario della CAN A/B, non sono state ritenute idonee a supportare l'accusa di illecito sportivo contestato, che è venuta meno dopo il discredito (che comunque è rimasto per la violazione dell'art. 1, comma 1, c.g.s.) gettato sui designatori e su tutto il sistema arbitrale: «*la Commissione ritiene di dovere sin da ora escludere che sia da attribuire rilevanza alla circostanza, sulla quale tanto si è discusso in questo procedimento e che ha formato oggetto di specifica indagine della Procura della Repubblica di Torino, relativa alla alterazione del procedimento di sorteggio arbitrale. Al riguardo, infatti, affiorano ragionevoli dubbi, in presenza dei quali non può parlarsi di prove sicuramente affidabili.*»

<sup>29</sup> CAF c/o FIGC, in CU n. 7/C, 7-8 settembre 2004.

### 3. *La responsabilità indiretta: diretta, oggettiva e presunta*

Nel codice di giustizia sportiva, che si pone di fatto quale summa di norme di diritto processuale-penale e civile, all'art. 2, comma 4, si prevede: «Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati».

La norma non è programmatica né sistematica, mancando di determinatezza e tassatività, per cui ogni violazione del codice, commessa da un tesserato, ascrive tra i deferiti e i condannati anche la società di appartenenza.

L'art. 2 è norma carente da questo punto di vista, proprio perché non prevede quella clausola di salvezza che qualsiasi ordinamento liberal-democratico dovrebbe non solo possedere, ma promuovere.

L'ordinamento sportivo, del resto, non può permettersi di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie.

Per questo non rileva il dibattito dottrinale circa la determinatezza o meno di una norma.

Nell'ordinamento calcistico, come è noto, le società possono essere chiamate a rispondere a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e presunta. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti federali; sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari. Sono, infine, presunte responsabili sino a prova contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee.

Se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta,<sup>30</sup> operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della società avvantaggiata dall'illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l'opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell'ordinamento comune.

Al contrario, si è osservato dalla parte dei più, che la responsabilità oggettiva, riguardante le società e non anche i singoli atleti, trova, nell'ottica della particolare autonomia dell'ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all'esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell'attività sportiva.

Ma ciò non può voler dire che l'Organo giudicante perde ogni potere di

---

<sup>30</sup> L'art. 9, comma 3, c.g.s. prevede: «*le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee. La presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalla società, dall'istruttoria svolta dall'Ufficio indagini o dal dibattimento risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato*».

graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell'operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell'accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, in cui, anzi, la compagine di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata, in definitiva, danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato.<sup>31</sup>

Eppure, un'acritica applicazione della responsabilità oggettiva porterebbe a risultati non conformi a giustizia e, dunque, non voluti dal legislatore sportivo.

È opportuno partire da una decisione della CAF,<sup>32</sup> secondo cui la responsabilità oggettiva della società si focalizza nel mero rapporto, di associazione o di tesseramento, instauratosi tra le persone fisiche (dirigenti privi di rappresentanza legale, soci, tesserati) ed il sodalizio cui sono collegati, trovando, quindi, la sua precisa ragion d'essere e la sua collocazione logica nell'identità del centro di interesse e di profitto tra l'operato del responsabile soggettivo e la sfera di azione del responsabile oggettivo.

In altre parole. Il primo agisce, consapevolmente o inconsapevolmente, non solo per la tutela di un proprio interesse, ma anche per quello, rettammente o malamente inteso, del responsabile oggettivo, cui è variamente legato. Pertanto, sulla base dell'indicato principio, esula dalla responsabilità oggettiva la posizione della società che sia rimasta del tutto estranea all'azione e ai fini del responsabile soggettivo che operi nell'esclusiva propria sfera soggettiva e personale non connessa al rapporto organico con la società.

È noto, infatti, che il fondamento della responsabilità oggettiva si sostanzia nella circostanza che la società risponde della violazione addebitata al soggetto agente sulla base del mero rapporto di causalità ed indipendentemente da ogni valutazione di dolo o colpa; peraltro, tanto comporta, comunque, sempre la necessaria riferibilità della violazione contestata al soggetto agente sotto il profilo materiale; di talché, secondo giurisprudenza minoritaria, ogni condotta che esula dal rapporto organico che lega il singolo tesserato alla società e che si sostanzia nel compimento di un'attività di carattere privato di per se stesso ne esclude la riconducibilità alla società, con conseguente insussistenza di responsabilità a titolo oggettivo in capo a quest'ultima.<sup>33</sup>

Per traslato, in diritto penale, in tema di associazioni a delinquere di stampo mafioso, dottrina e giurisprudenza sono intervenute per chiarire come i capi, i vertici della cupola, fossero e siano responsabili soltanto dei cosiddetti reati-scopo,

<sup>31</sup> CAF c/o FIGC, in CU n. 12/C, 4 novembre 2002; in CU n. 9/C, 5 ottobre 2001; in CU n. 5/C, 21 luglio 2003.

<sup>32</sup> CAF c/o FIGC, in CU n. 20/C, 6 marzo 1987 – App. Procuratore Federale, e decisione della CD c/o LPSC, in CU n. 17/C, *cit.*

<sup>33</sup> CD c/o LPSC, in CU n. 17/C, *cit.*

ma non anche dei reati-mezzo, ovvero di quei reati che i singoli associati commettono, esulando dagli obiettivi associativi. Se così vale nel campo dell'illecito, non si vede perché siffatto principio, che ha come centro di gravità la responsabilità oggettiva, non possa essere applicato anche al caso in questa sede discusso.

Sempre con riferimento al diritto penale, *«nell'ambito di una società di rilevanti dimensioni, il soggetto che occupa una posizione che lo pone al vertice di un vasto settore organizzativo ricomprendente numerose strutture aziendali non può essere ritenuto responsabile in ordine ad una violazione di evidente natura episodica, che non può che far capo alla persona incaricata delle specifiche mansioni o, comunque, per culpa in vigilando, a chi in quella locale articolazione della complessa struttura societaria sia preposto alla relativa direzione e vigilanza dell'unità aziendale. Non è pertanto possibile, in presenza di una suddivisione dell'azienda in distinti settori, rami o servizi, ai quali siano stati preposti soggetti qualificati ed idonei, porre a carico dell'imputato che è al vertice di tale organizzazione, sulla base di argomentazioni astratte e formalistiche, l'onere della prova di una formale delega al locale preposto, in quanto ciò si tradurrebbe nell'inammissibile applicazione, in campo penale, di presunzioni di colpa, a vero e proprio titolo di responsabilità oggettiva ed in violazione dei fondamentali principi della personalità della responsabilità penale»*.<sup>34</sup>

Ogni socio, tesserato o associato, è preposto ad una specifica mansione, individuata nel ruolo ricoperto, e l'azienda vigila affinché, nello svolgimento della propria attività, tutti i mezzi utili per un efficace risultato vengano messi a sua disposizione. Ovviamente, non può spingersi nella sua sfera privata, nei rapporti interpersonali che questi intrattiene e, soprattutto, nella corrispondenza che lo lega a persone terze. Così facendo, il tesserato è garantito nella propria libertà personale, per tutto ciò che attiene alla inviolabile sfera privata: per cui la società, se da un lato non entra (perché non può) in questa sfera, dall'altro non può essere punita per ciò che accade all'interno della stessa, anche se, *de relato*, la può riguardare direttamente.

Nell'ordinamento civile, la responsabilità oggettiva è rubricata nella parte finale del libro IV, disciplinante i fatti illeciti.

Per quanto ogni tipo di responsabilità oggettiva preveda una clausola di salvezza (il *«non aver potuto impedire il fatto»* nell'art. 2048 c.c.; il *«caso fortuito»* negli artt. 2051 e 2052 c.c.; il precedente *«vizio di costruzione o di manutenzione»* nell'art. 2053 c.c.; *«l'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno»* negli artt. 2050 c.c. e 2054), l'art. 2049 c.c., rubricato *«Responsabilità dei padroni e dei committenti»*, diviene quello più simile all'art. 2 c.g.s., in quanto non la contempla.

La responsabilità oggettiva del padrone o del committente sussiste esclusivamente se il dipendente abbia provocato l'evento dannoso nell'esercizio delle incombenze cui è adibito. Peraltro, si ritiene che tale estremo sussista anche se il comportamento del dipendente non sia stato tenuto proprio durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, essendo sufficiente che il fatto dannoso sia

<sup>34</sup> Cass. pen., sez. III, 6 marzo 2003, n. 19642, in *Foro ambrosiano* 2003, 307.

stato provocato in occasione dell'esercizio delle incombenze affidate al lavoratore. Quindi, la responsabilità del datore di lavoro sussiste anche nell'ipotesi di danno arrecato dal prestatore d'opera durante una pausa del lavoro o mentre stava deviando dalle mansioni cui era stato preposto.

Tale problema fu affrontato anche dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI che, con lodo pubblicato il 15 maggio 2004, in ordine alla colpa presunta per illecito sportivo della società Pisa Calcio s.p.a., rappresentò il rischio di introdurre una forma di responsabilità per fatto altrui incolpevole, tale da costituire una deroga non solo alla regola generale di imputazione della responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c. (che richiede il dolo o la colpa), bensì anche a quelle ipotesi che, in veste di eccezione, sono specificamente disciplinate nel titolo IX del c.c., così come più sopra richiamate (e che, pur fondandosi sul brocardo *cuius commoda eius incommoda*, richiedono la sussistenza, quantomeno, di un nesso di occasionalità necessaria che leghi il soggetto agente a colui che viene solidalmente chiamato a rispondere del fatto illecito da questi commesso). E ciò sempre che si attribuisca alle sanzioni sportive natura di pene private; in quanto un'equiparazione con la disciplina relativa alle sanzioni di carattere penale porterebbe certamente ad una disapplicazione *tout court* dell'art. 2, comma 4 e dell'art. 9, comma 3, c.g.s. per contrasto con il principio della responsabilità personale colpevole.

Di tale problematica appare rendersi conto lo stesso legislatore sportivo, che, al fine di evitare applicazioni inique della norma, per la responsabilità presunta ha richiesto una prova contraria che non abbia i requisiti della certezza e che non necessariamente deve essere fornita dalla società avvantaggiata: la presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalla società, dall'istruttoria svolta dall'Ufficio indagini o dal dibattimento, risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato. La presunzione sarà vinta non solo quando si accerti positivamente l'estraneità della società a qualunque forma di partecipazione materiale o morale, bensì anche nel caso in cui la prova della partecipazione sia insufficiente o contraddittoria. Ad analoga conclusione dovrà giungersi in mancanza della prova.

Il problema più delicato, quindi, riguarda l'apparato sanzionatorio previsto in caso di responsabilità oggettiva.

L'art. 13, comma 1, c.g.s. così rapporta le sanzioni in base al grado di gravità dell'illecito sportivo commesso o dell'inottemperato obbligo di denuncia: «Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

- a) ammonizione;
- b) ammenda;
- c) ammenda con diffida;
- d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
- e) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;

- f) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
- g) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria;
- h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
- i) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
- j) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni».

Sul piano disciplinare, queste sanzioni sono le conseguenze di inottemperanze di tesserati appartenenti alla società, in conformità al già citato principio dell'*ubi comoda, ibi et incommoda*. La *ratio* che è stata attribuita a questo precetto sportivo poggia sull'inderogabile necessità che le gare abbiano uno svolgimento normale e giungano regolarmente a termine con un risultato che costituisca espressione fedele ed esclusiva dei valori tecnici espressi sul campo e non sulle *combine* poste in essere tra e da tesserati.

#### 4. Conclusioni: come evitare il naufragio della giustizia sportiva

Senza ulteriormente addentrarsi nella materia della responsabilità oggettiva che per sommi capi si è già richiamata né approfondire ulteriormente le problematiche inerenti all'illecito sportivo, che rischierebbe di annacquare la presente esposizione, si vuole infine concentrare l'attenzione su due prospettive che sono emerse in maniera evidente dall'ultimo processo sportivo. Queste attengono da un lato proprio alla responsabilità oggettiva delle società, dall'altro alla responsabilità dei singoli tesserati.

La responsabilità vicaria (ivi compresa quella diretta che comporta sanzioni più gravi) delle società trova piena applicazione nell'ordinamento sportivo per la sussistenza della clausola compromissoria. Tale clausola, detta anche «vincolo di giustizia»,<sup>35</sup> consente che le sanzioni inflitte dal giudice sportivo alle società possano esplicare con pienezza e in via definitiva la propria efficacia.

Sorge, però, il dubbio in ordine al grado di resistenza che l'ordinamento sportivo potrà continuare a mantenere a salvaguardia della propria autonomia nel caso in cui – come è accaduto per Juventus, Lazio, Fiorentina e Milan questa estate (ma anche per il Genoa l'anno scorso) – la sanzione disciplinare inflitta dal giudice sportivo vada ad incidere, per i suoi effetti indotti, su interessi di natura patrimoniale la cui lesione può apparire talvolta ingiusta e addirittura non voluta

<sup>35</sup> Essa prevede la rinuncia dei tesserati presso le federazioni sportive ad adire il foro esterno per la difesa dei diritti disponibili sorti nell'ambito dell'ordinamento interno.

dal giudice stesso: ciò che è accaduto questa e la scorsa estate, solo per citare l'ultima giurisprudenza, ha portato in emersione sanzioni ben più afflittive di quanto voluto dall'ordinamento, perché dannose anche per gli interessi economici delle società.

*Rebus sic stantibus*, lo sport richiede apporti economici e finanziari sempre maggiori e le sanzioni interne collegate all'applicazione della responsabilità oggettiva, *rectius* indiretta, finiscono per incidere pesantemente proprio sugli assetti economici delle società sportive (perdita degli incassi per la squalifica del campo; pesantissime diminuzioni economico – patrimoniali conseguenti alla retrocessione). Questi riflessi economico – finanziari dovrebbero indurre il legislatore sportivo a rivisitare nuovamente l'istituto della responsabilità vicaria, partendo da quella oggettiva, consentendo una congrua prova contraria o, ancor meglio, una modulazione differente della risposta sanzionatoria in modo tale da non avere effetti troppo gravosi sulla società.

La responsabilità dei singoli tesserati abbisogna invece di vedere riconosciute le prerogative del diritto di difesa, messe a dura prova nell'ultimo filone dei procedimenti svoltisi nell'estate appena conclusa innanzi alla giustizia sportiva, ove le contestazioni più pregnanti sono state:

- a) l'utilizzabilità degli elementi di prova dell'accusa e la mancanza di formazione in giudizio e dunque nel contraddittorio tra le parti della prova medesima;
- b) la mancata ammissione, da parte della CAF, dei mezzi di prova richiesti dalle difese, solo sulla base di un'asserita «lotta contro il tempo» per giungere ad una decisione, vincolata più dai tempi delle competizioni agonistiche imminenti che da quelli processuali;
- c) la eccessiva contrazione delle scansioni processuali: i tempi della giustizia sportiva sono già esigui, per cui è da considerarsi illegittima una norma, contenuta in ogni CU di fine stagione sportiva, che comprime ulteriormente tali vincoli temporali;
- d) il rigore delle sanzioni richieste, davanti alla CAF e Corte Federale, dalla Procura federale, ancor prima della celebrazione del dibattimento e dell'esposizione delle argomentazioni difensive.

Gli interventi dunque dovranno essere improntati ai massimi correttivi di queste due linee: sotto il profilo della responsabilità dei singoli, bisognerà dare certezza ai mezzi di ricerca della prova che dovrà formarsi nel contraddittorio tra le parti. Da tale responsabilità deve essere estromessa quella della società, che rileverà esclusivamente in caso di concreta partecipazione all'illecito, modulando in base alla continuità dell'illecito e al grado del medesimo (una singola gara, più gare, un intero campionato), con la dimostrazione che lo stesso ha fatto conseguire un concreto vantaggio al sodalizio sportivo. E nei limiti di quel vantaggio sportivo, adeguare la afflittività della sanzione.

In ultima analisi, la società deve essere legata all'illecito e non esclusivamente e semplicemente ai soli dirigenti, tesserati, soci che l'hanno posto in essere.

Cultura sportiva, in definitiva, come prima e più efficace barriera protettiva per salvaguardare lo sport, la lealtà e la correttezza.

Quando interviene una normativa, la prima considerazione che viene operata riguarda i punti deboli e le metodologie per aggirarla. Ciò perché si è in presenza di leggi che non sempre intervengono tempestivamente, ma ritardano la loro entrata in vigore all'assunzione di tecniche e modalità di attuazione quasi mai pertinenti.

Ed allora le sentenze divengono giuste o ingiuste a seconda del sentimento popolare che le anima.

L'idea di giustizia è per gli occidentali molto forte perché siamo stati noi a darci un ordine (esiste un mondo dell'uomo che lui stesso ordina). L'uomo, nel dare un ordine al mondo, deve individuare ciò che è dell'uomo e quello che non lo è e deve evitare superbia e arroganza.

Nella cultura greca l'imperativo non era stabilire come fosse nato il mondo (poiché «tutto è già dato» e poiché non esiste il mito della creazione) quanto piuttosto come l'uomo si situasse nel mondo.

Qual è, quindi, il compito dell'uomo greco o, se vogliamo, dell'uomo in genere? E' quello di stabilire un ambito suo proprio, un ambito dove l'uomo diventa misura dell'umano.

In altre parole, è necessario creare quelle regole capaci di dar vita ad uno spazio convenzionale deputato ai rapporti sociali: perché all'incertezza della natura, l'uomo greco contrappone la certezza delle regole.

La natura è rappresentata dalla società, l'ordine dallo Stato e quindi dalla presenza di regole da rispettare. Certamente queste vengono spesso violate, più che per negligenza per la volontà di raggiungere artificialmente risultati altrimenti difficilmente raggiungibili, ovvero per avere la certezza del raggiungimento. Ciò con il sacrificio della più grande virtù dei tempi antichi: l'onestà.

*Nulla possessio, nulla vis auri et argenti pluris quam honestas aestimanda est.*

**IL VINCOLO DI GIUSTIZIA SPORTIVA E LA RILEVANZA DELLE  
SANZIONI DISCIPLINARI PER L'ORDINAMENTO STATUALE.  
BREVI RIFLESSIONI ALLA LUCE DELLE RECENTI PRONUNCE  
DEL TAR LAZIO**

di Paolo Amato\*

SOMMARIO: Introduzione – 1. La parziale autonomia dell'ordinamento sportivo – 2. La legittimità della clausola compromissoria – 3. Le ordinanze TAR del 22 agosto 2006. La assoluta rilevanza delle sanzioni disciplinari per l'ordinamento statale – 4. Il caso Trapani e la conferma della definitiva crisi del vincolo di giustizia – 5. Vincolo di giustizia e diritto di difesa – 5.1. Il caso Juventus – 6. Gli organi di giustizia sportiva – 6.1. L'ufficio indagini – 6.2. Segue: La procura federale – 6.3. Segue: La CAF – 6.4. Segue: La Corte federale – 6.5. La Camera di conciliazione ed arbitrato del CONI – 7. La compressione dei diritti delle parti nel processo sportivo: il caso Juventus FC – Conclusioni

*Introduzione*

Le recenti vicende giudiziarie che hanno investito il mondo del calcio professionistico prestano l'occasione per discutere nuovamente di autonomia dell'ordinamento sportivo e di vincolo di giustizia.

A seguito delle sanzioni di inibizione per cinque anni e di ammenda per 20.000 Euro inflitte al Dott. Giraud e di inibizione per 5 anni ed ammenda pari a Euro 50.000 inflitte al Dott. Luciano Moggi, con conseguenti sanzioni anche per la Juventus FC s.p.a. (di seguito la Juventus FC), per la commissione di illecito sportivo ai sensi dell'art. 1 e 6 del c.g.s., entrambi i dirigenti hanno presentato

---

\* Junior Associate dello Studio Legale Monaco e Associati, Roma. Dottorando di ricerca in diritto del lavoro presso la Scuola di dottorato in Studi giuridici comparati ed europei dell'Università di Trento. Membro del Comitato di redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport.  
E-mail: p.amato@monacoeassociati.com.

ricorso al TAR Lazio per la revoca delle medesime. Il TAR, pur rilevando l'insussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso per istanza cautelare, ha però riconosciuto la rilevanza delle sanzioni comminate per l'ordinamento statale, in quanto il giudizio di disvalore che sarebbe derivato dalla conferma di dette sanzioni avrebbe sicuramente inciso sui rapporti sociali delle parti e creato loro un apprezzabile danno economico. La posizione della Juventus FC, società quotata in borsa, avrebbe esposto sia il Dott. Giraudò che il Dott. Moggi ad eventuali azioni di risarcimento da parte della medesima società (in quanto parte lesa) e degli azionisti, i quali avrebbero potuto soffrire un pregiudizio dalla penalizzazione della società (che poi effettivamente v'è stata).

Sempre il TAR Lazio, con sentenza del 22 agosto 2006,<sup>1</sup> ha accolto il ricorso promosso dall'ASD Trapani Calcio (di seguito Trapani Calcio) contro la FIGC e la Lega nazionale dilettanti per la rilevanza esterna delle sanzioni disciplinari inflitte alla medesima società.

Ancora una volta la tenuta del vincolo di giustizia sportiva viene messa a dura prova dalla giustizia amministrativa, ponendo dei problemi, in parte già dibattuti in dottrina<sup>2</sup>, sulla effettiva legittimità di tale vincolo. Il TAR ha, quindi, rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla FIGC e dal CONI<sup>3</sup> ammettendo il ricorso degli ex dirigenti juventini e del Trapani Calcio.

Già in passato il TAR<sup>4</sup> si era pronunciato nel senso di ammettere la rilevanza esterna di questioni attinenti all'irrogazione di sanzioni disciplinari, non rilevando il difetto di giurisdizione e fornendo un'interpretazione «estensiva» dell'art. 2, L. 17 ottobre 2003, n. 280,<sup>5</sup> che riserva alla competenza esclusiva degli organi di giustizia sportiva tutti «*i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive*». In realtà, qualora tali sanzioni siano lesive di interessi giuridicamente rilevanti (diritti soggettivi o interessi legittimi) esse devono poter essere impugnate dinanzi alla magistratura ordinaria o amministrativa. La rilevanza «esterna» di dette sanzioni, quindi, coinciderebbe con la loro rilevanza economica, ovvero con la possibilità che esse incidano negativamente nella sfera patrimoniale del tesserato o della società affiliata.

La necessità di ammettere il ricorso alla giurisdizione statale su tali

---

<sup>1</sup> TAR Lazio, Sez. III Ter, 22 agosto 2006, reperibile on line all'indirizzo web [www.rdes.it](http://www.rdes.it), voce *Documenti e risorse (novembre 2006)*.

<sup>2</sup> E. LUBRANO, *Il TAR Lazio segna la fine del vincolo di giustizia sportiva. La FIGC si adegua*, in *Riv. Dir. Ec. Sport.*, n. 2, 2005, 21-37; A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento giuridico sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. Dir. Sport.*, I, 1979, 32; M. RUOTOLO, *Giustizia sportiva e Costituzione*, in *Riv. Dir. Sport.*, n. 3, 1998, 403.

<sup>3</sup> TAR Lazio, 22 agosto 2006, n. 4671; TAR Lazio, 22 agosto 2006 n. 4666, in *Foro It.*, n. 9, 2006, 19-20.

<sup>4</sup> Si veda al riguardo TAR Lazio, 21 aprile 2005, n. 2244, con nota di E. LUBRANO, *Il TAR Lazio segna la fine del vincolo di giustizia sportiva. La FIGC si adegua*, cit., 21.

<sup>5</sup> Legge di conversione del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, pubblicata in *Gazz. Uff.*, 18 ottobre 2003, n. 243, reperibile on line all'indirizzo web [www.deaprofessionale.it](http://www.deaprofessionale.it) (novembre 2006).

questioni, come si vedrà, deriva anche dalla eccessiva sommarietà dei processi sportivi, in cui la tutela dei diritti delle parti spesso cede il passo ad esigenze di immediatezza che mal si conciliano con gli interessi coinvolti. A tal fine sarà analizzato il processo che, di recente, ha investito la Juventus FC, ed il caso del Trapani Calcio, da cui è possibile trarre significativi spunti di riflessione.

### 1. La parziale autonomia dell'ordinamento sportivo

La teoria istituzionalista sugli ordinamenti giuridici, da ricondurre agli studi di Santi Romano<sup>6</sup> ha ammesso la contemporanea esistenza, accanto all'ordinamento statale, di altri ordinamenti settoriali, che perseguono interessi collettivi.<sup>7</sup> L'ordinamento statale assume pertanto una posizione di supremazia, cui va ricollegata la facoltà di emanare norme di fonte primaria, sia essa di rango ordinario che costituzionale, vincolanti anche per gli appartenenti ad ordinamenti settoriali.

All'interno di tale teoria, è pacifico il principio dell'autonomia, seppur parziale, dei diversi ordinamenti settoriali rispetto allo Stato-Istituzione, finché<sup>8</sup> l'attività dei primi non diviene rilevante per lo Stato. È proprio in tal caso che l'autonomia dell'ordinamento sportivo cede alla supremazia dell'ordinamento statale e, pertanto, le questioni aventi rilevanza soggettiva o economica divengono prerogativa del giudice amministrativo.

Il rapporto tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo diventa così una relazione di «autonomia-gerarchica», secondo il principio della «gerarchia delle Istituzioni», in base al quale gli ordinamenti particolari presenterebbero una limitata autonomia e sarebbero comunque sotto-ordinati all'ordinamento statale. La *ratio* sottesa a tale teoria è la medesima che, nell'ordinamento costituzionale, attribuisce alle norme di rango superiore maggiore efficacia rispetto alle norme sotto-ordinate.

Quanto detto non rimane ad un livello puramente teorico, ma incide inevitabilmente sui rapporti tra Stato-Istituzione ed ordinamento sportivo.

La L. n. 280/2003, ha tentato di porre un limite all'autonomia dell'ordinamento sportivo *ratione materiae*, ovvero riservando a quest'ultimo una assoluta competenza sulle questioni che attengono all'osservanza e all'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie (dell'ordinamento sportivo nazionale), oltre alla irrogazione di sanzioni disciplinari.

<sup>6</sup> Tale teoria va ricondotta agli studi condotti da S. ROMANO in *L'ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*, Pisa, 1918; sul tema S. CASSESE, *Ipotesi sulla formazione de «l'ordinamento giuridico» di Santi Romano*. Tale teoria si è da sempre contrapposta alla visione «normativa» dell'ordinamento giuridico sostenuta da H. KELSEN, in *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, Wien, 1934, con traduzione italiana in R. TREVES (a cura di), *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino 1967, 48.

<sup>7</sup> La teoria in esame è definita come «pluralità degli ordinamenti giuridici». Per approfondimenti si veda E. ALLORIO, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e l'accertamento giudiziale*, in *Riv. Dir. Civ.*, I, 1955, 254-268.

<sup>8</sup> Sulla teoria istituzionale si veda anche T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2005.

La competenza esclusiva che la legge attribuisce all'ordinamento sportivo se apparentemente può essere giustificata dalla necessità di garantire la tenuta e il corretto funzionamento dell'ordinamento sportivo, si pone in contrasto con la teoria istituzionalista appena illustrata e pone dei limiti al diritto di difesa degli sportivi e delle società.

Se è vero che lo Stato, da un lato, concede autonomia all'ordinamento sportivo, è pur vero che quest'ultimo non può distaccarsi totalmente dal primo, che svolgerà sempre una funzione di «supplenza», in via «sussidiaria», qualora sia coinvolto un diritto fondamentale dell'associato (e, dunque, qualora la lesione di un diritto comporti la lesione di un interesse economico dello stesso associato). Se si riflette sul contenuto dell'art. 2 Cost., in cui si afferma che lo Stato tutela la persona sia come singolo «sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», risulta evidente che lo Stato stesso deve poter sindacare la legittimità degli atti emanati dall'ordinamento settoriale (in questo caso sportivo).

La dottrina<sup>9</sup> e la giurisprudenza,<sup>10</sup> in virtù della teoria della pluralità degli ordinamenti e della gerarchia delle fonti, hanno sempre limitato l'ambito di operatività del vincolo, nella misura in cui i provvedimenti emanati dall'ordinamento sportivo non ledano la posizione giuridico-soggettiva dell'associato, come ribadito dalle ultime ordinanze del TAR Lazio menzionate.

## 2. La legittimità della clausola compromissoria

L'adesione all'ordinamento sportivo deriva dal sistema del tesseramento, per i singoli, e dall'affiliazione per le società. Entrambi sono esplicazione dell'art. 18 Cost., che garantisce il diritto di associazione per fini che non siano vietati dalla legge.

Il tesseramento e l'affiliazione comportano l'adesione incondizionata del soggetto alla cosiddetta clausola compromissoria, attraverso cui l'affiliato acconsente che le controversie insorgenti per questioni interne all'ordinamento sportivo vadano risolte da organismi, sempre sportivi, appositamente costituiti.<sup>11</sup> Tale sistema, in parte limitativo del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., è previsto *in primis* dall'art. 4, L. n. 91 del 1981<sup>12</sup> e, per l'ordinamento calcistico, dall'art. 27, Statuto FIGC.<sup>13</sup>

<sup>9</sup> E. LUBRANO, *Il TAR Lazio segna la fine del vincolo di giustizia sportiva. La FIGC si adegua*, cit., 21; A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento giuridico sportivo e ordinamento giuridico*, cit., 32; M. RUOTOLO, *Giustizia sportiva e Costituzione*, in *Riv. Dir. Sport.*, cit., 403.

<sup>10</sup> Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050; Cons. Stato, sez. II, 20 ottobre 1993, n. 612, reperibili on line all'indirizzo web [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) (novembre 2006); Cass., 17 novembre 1984, n. 5838; Cass., 1 marzo 1983, n. 1531; Cass., 19 febbraio 1983, n. 1290, reperibili on line all'indirizzo web [www.utetgiuridica.it](http://www.utetgiuridica.it) (novembre 2006).

<sup>11</sup> Sulla validità di tale clausola si veda Cass. civ., sez. lav., 1 agosto 2003, n. 11751, reperibile on line all'indirizzo web [www.utetgiuridica.it](http://www.utetgiuridica.it) (novembre 2006).

<sup>12</sup> L. n. 91 del 1981 reperibile on line all'indirizzo web [www.utetgiuridica.it](http://www.utetgiuridica.it) (novembre 2006).

<sup>13</sup> Lo statuto FIGC è reperibile on line all'indirizzo web [www.figc.it](http://www.figc.it) (novembre 2006).

Le norme menzionate, lette in combinato disposto con l'art. 2, L. n. 280/2003, attuano il vincolo di giustizia sportiva, la cui violazione è sanzionata con la penalizzazione, l'inibizione o la squalifica del tesserato che abbia commesso tale infrazione.

La previsione di sanzioni per la violazione del vincolo di giustizia inevitabilmente porta con sé delle possibili ipotesi di illegittimità: il divieto di ricorrere alla giustizia ordinaria, per l'impugnazione di provvedimenti lesivi di interessi fondamentali del ricorrente, viola gli artt. 24, 103 e 113 Cost., che sanciscono il diritto del tesserato di far valere i propri diritti o interessi giuridici dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato. Le norme regolamentari sono subordinate, inoltre, alle norme di rango costituzionale e non possono avere un contenuto che contrasti con la legge o con la Costituzione.

L'efficacia di ogni provvedimento disciplinare, pertanto, dovrebbe cadere in presenza di un contestuale ricorso innanzi all'organo di giustizia sportiva, se l'impugnazione ha ad oggetto questioni rilevanti, o che comportino un pregiudizio economico per l'interessato, mentre per materie diverse il singolo dovrebbe sempre avere, come *extrema ratio*, la possibilità di ricorrere al giudice.

La stessa L. n. 280/2003 (art. 3), pur prevedendo la salvaguardia delle clausole compromissorie previste dagli ordinamenti federali, non attribuisce ad esse valore assoluto, sussistendo sempre il discrimine della rilevanza esterna delle questioni oggetto della controversia, che investono l'ordinamento statale a prescindere dalla sussistenza o meno di tali clausole.

### 3. *Le ordinanze TAR del 22 agosto 2006. La assoluta rilevanza delle sanzioni disciplinari per l'ordinamento statale*

La tesi sostenuta nei paragrafi precedenti, e già confermata dal giudice amministrativo, è stata di recente ribadita dal TAR Lazio, con le due ordinanze del 22 agosto 2006, n. 4666 e n. 4671, in cui è stato cristallizzato il principio per cui, se le sanzioni disciplinari comminate dall'ordinamento sportivo assumono rilevanza per l'ordinamento statale, esse possono essere sindacate dal giudice amministrativo.

Entrambe le ordinanze, rispettivamente riferite alle istanze cautelari promosse dall'ex Amministratore delegato della F.C. Juventus, Dott. Giraud, e dall'ex Direttore generale, Dott. Moggi, si fondano su di un principio sacrosanto: prima di dubitare della legittimità costituzionale di una norma (nel caso in questione l'art. 2, d.l. 19 agosto 2003, n. 220<sup>14</sup>), occorre verificare la possibilità di darne interpretazione secondo Costituzione.<sup>15</sup>

Il TAR Lazio, nell'occasione, ha precisato che l'art. 2, d.l. 220/2003, in applicazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, riserva ad esso

<sup>14</sup> Decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, in Gazz. Uff. n. 192 del 20 agosto 2003 e reperibile on line all'indirizzo web [www.utetgiuridica.it](http://www.utetgiuridica.it) (novembre 2006).

<sup>15</sup> Posizione assunta dalla Corte Cost. nella sentenza del 22 ottobre 2006, n. 356, reperibile on line all'indirizzo web [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) (novembre 2006).

la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione e applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. Il medesimo principio, ribadisce il TAR, va letto in combinato disposto con l'art. 1, co. 2, del medesimo d.l., sicché tale autonomia non opera nel caso in cui la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell'ambito meramente sportivo, ma va ad influire sull'ordinamento generale dello Stato.<sup>16</sup>

Il giudice ha evidenziato come le sanzioni inflitte al Dott. Giraudò ed al Dott. Moggi assumono senza dubbio rilevanza «esterna», poiché avrebbero esposto le parti ad eventuali azioni risarcitorie promosse sia dalla società che dagli azionisti (la F.C. Juventus è, infatti, società quotata in borsa). La eventuale inammissibilità dei ricorsi in esame, pertanto, avrebbe compresso il diritto di difesa, di entrambi i dirigenti, in maniera intollerabile.

Riguardo alla tesi del TAR, vanno fatte comunque due riflessioni.

La prima attiene all'equazione fatta dal giudice tra rilevanza esterna delle sanzioni disciplinari e danno economico (eventualmente) sofferto dalla parte. Nel dare forma alla motivazione, che legittima lo Stato ad avere competenza sui provvedimenti disciplinari comminati ai propri tesserati da un organismo sportivo, il giudice, come in passato, dà preminenza al risvolto economico e lesivo che detto provvedimento potrebbe avere sull'interessato.

Una seconda riflessione attiene al ruolo sussidiario che lo Stato assolve nei confronti degli ordinamenti settoriali: con legge lo Stato concede autonomia all'ordinamento sportivo e, al momento opportuno, se ne riappropria quando lo stesso ordinamento settoriale non ha più la capacità di tutelare i diritti o gli interessi dei propri associati.

#### 4. *Il caso Trapani e la conferma della definitiva crisi del vincolo di giustizia*

Caso analogo all'*affaire* Juventus si è presentato all'attenzione del TAR Lazio a seguito del ricorso proposto dal Trapani Calcio, avverso la sanzione disciplinare avente ad oggetto la penalizzazione di 12 punti in classifica della società, da scontarsi nella stagione sportiva 2006-2007, che avrebbe determinato l'esclusione dalla graduatoria per il ripescaggio nel campionato dilettanti (cosiddetta serie D) e la conseguente retrocessione della squadra nel campionato inferiore di eccellenza.

Il TAR, dovendo pronunciare anche sul difetto di giurisdizione sollevato dalla FIGC, in virtù dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, ha concluso per la rilevanza esterna di tali situazioni giuridiche soggettive, seppur oggetto di un provvedimento dell'autorità sportiva.

Il giudice, pur riconoscendo la difficoltà di individuare il discrimine tra atti di rilevanza interna (di competenza dell'ordinamento positivo) e atti di rilevanza esterna (di competenza anche dell'ordinamento statale) ha ribadito che l'esclusione

---

<sup>16</sup> Si veda al riguardo anche TAR Lazio, sez. III, 18 aprile 2005, n. 2801, reperibile on line all'indirizzo web [www.utetgiuridica.it](http://www.utetgiuridica.it) (novembre 2006); TAR Lazio 14 dicembre 2005, n. 13616, reperibile on line all'indirizzo web [www.utetgiuridica.it](http://www.utetgiuridica.it) (novembre 2006).

della giurisdizione sul caso in esame avrebbe esposto la L. n. 280/2003 a dubbi di legittimità costituzionale. Va precisato, riprendendo l'interpretazione della Corte Costituzionale riportata in precedenza, che è compito del giudice, prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, fornire un'interpretazione della norma che sia conforme al dettato costituzionale.

Anche in questo caso, il giudice – prescindendo dal merito della questione – ha riaffermato la assoluta rilevanza esterna delle questioni che attengono all'irrogazione di sanzioni disciplinari, con la conseguente giurisdizione del TAR Lazio su tali materie, pur se la legge le riserva all'esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo. Le penalizzazioni inflitte al Trapani Calcio, secondo il giudice, avrebbero sicuramente inciso negativamente sulla società, in termini economici e di onorabilità.<sup>17</sup>

La sentenza in esame, quindi, rappresenta un'applicazione pratica dei principi appena illustrati: se in virtù della L. n. 280 la sanzione inflitta al Trapani Calcio rientra nella competenza dell'ordinamento sportivo, e come tale dovrebbe essere oggetto di sindacato da parte della sola giustizia sportiva, va detto che la retrocessione in serie D della squadra comporta – inevitabilmente – un danno economico alla società, quindi bene ha fatto il TAR a concludere per l'assoluta rilevanza della questione in esame, ammettendo il ricorso del Trapani Calcio.

## 5. Vincolo di giustizia e diritto di difesa

Le conclusioni del TAR Lazio, nei casi riportati, avvalorano la tesi già sostenuta in precedenza<sup>18</sup> sulla inadeguatezza del vincolo di giustizia sportiva, perché in contrasto con il diritto basilare alla difesa sancito dalla Costituzione: il sistema realizzato dal disposto dell'art. 27, Statuto FIGC, e dell'art. 11 bis, c.g.s., comprime, in modo intollerabile, il diritto del tesserato o della società affiliata di ricorrere all'autorità giudiziaria statale.

Esso è contrario innanzitutto all'art. 24 Cost. (ma anche agli artt. 103 e 113) che garantisce ad ogni persona il diritto di ricorrere al giudice per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

In secondo luogo, tale vincolo è contrario al principio della gerarchia delle fonti, per cui gli atti normativi ed i provvedimenti emanati da un ordinamento sovraordinato devono necessariamente prevalere sugli atti che promanano da un ordinamento settoriale.

Le norme statutarie della Federazione, pertanto, non potranno mai porsi in contrasto con le norme di rango costituzionale e ordinarie; allo stesso modo, le norme federali che contengono tale vincolo non possono precludere il ricorso

<sup>17</sup> TAR Lazio, sez. III Ter, 19 aprile 2005, n. 2801; TAR Lazio, sez. III Ter, 14 dicembre 2005, n. 13616, reperibili on line all'indirizzo web [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) (novembre 2006).

<sup>18</sup> Si veda E. LUBRANO, *Il TAR Lazio segna la fine del vincolo di giustizia sportiva. La FIGC si adegua*, cit., 30; P. MORO, A. DE SILVESTRI, E. CROSETTI BERNARDI, E. LUBRANO, *La giustizia sportiva: analisi critica alla legge 17 ottobre 2003, n. 280*, Expert, Forlì, 2003, 27, 87 e 170.

all'autorità giudiziaria statale, in quanto norme di rango inferiore che, come tali, non possono limitare o annullare il diritto di difesa del tesserato, che gli è attribuito direttamente dalla Costituzione.

Se si analizza la norma di cui all'art. 3, d.l. 220/2003, essa afferma che *«esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo»*.

La previsione in esame, in realtà, si pone in contrasto con il principio di cui all'art. 24 Cost.,<sup>19</sup> nella parte in cui consente all'associato il ricorso alla giustizia ordinaria solo dopo aver esperito i rimedi interni all'ordinamento sportivo, anche per le questioni non riservate alla competenza esclusiva della giustizia sportiva. È bene ribadire, infatti, che il discrimine o il confine tra giustizia statale e giustizia ordinaria non è dato dal disposto della legge, ma, come ha ribadito il TAR, dalla rilevanza economica della questione trattata che legittima l'associato a ricorrere direttamente alla giustizia ordinaria qualora lo ritenga più opportuno, ovvero qualora ritenga di ricevere da essa maggiori garanzie e un'adeguata tutela.

La seconda parte dell'art. 3 afferma: *«in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91»*.

La norma in apparenza sembra porre una riserva di giustizia per tutte le questioni che potrebbero sorgere tra tesserati e società affiliate, in virtù di clausole compromissorie inserite *ipso iure* nei contratti individuali intercorrenti tra società e sportivi, o previste dagli accordi collettivi sottoscritti in seno ad ogni singola disciplina.

In realtà, com'è già stato ribadito in dottrina,<sup>20</sup> la norma in esame fa riferimento alla eventualità che le controversie insorgenti dall'applicazione di un contratto di lavoro debbano essere devolute ad un collegio arbitrale appositamente costituito. Diversa è, invece, la natura del vincolo di giustizia sportiva, che la regolamentazione federale impone al tesserato, e che, in virtù delle considerazioni esposte, va ritenuto illegittimo, in quanto obbliga l'associato ad aderire

<sup>19</sup> L'art. 24 afferma solennemente che *«tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi»*.

<sup>20</sup> E. LUBRANO, *Il TAR Lazio segna la fine del vincolo di giustizia sportiva. La FIGC si adegua*, cit. 34. Sulla questione delle clausole compromissorie vedi anche G. PELOSI, *L'arbitrato nelle controversie tra società e sportivi professionisti nell'ambito della Federazione italiana gioco calcio*, in M. COLUCCI (a cura di), *Jovene*, 2004, 296; C. PUNZI, *Le clausole arbitrali nell'ordinamento sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, n. 9, vol. 37, 1986, 175.

incondizionatamente ai provvedimenti emanati dagli organismi sportivi.<sup>21</sup>

### 5.1. *Il caso Juventus*

Il recente processo che ha investito il mondo del calcio e le penalizzazioni inflitte a società, dirigenti sportivi e federali, arbitri e designatori, hanno evidenziato tutti i limiti del sistema di giustizia sportiva, e quindi l'inadeguatezza del vincolo di giustizia, quando vengono coinvolti interessi di natura economica. Tra le parti del processo particolarmente significativo è il danno economico e di immagine inflitto alla Juventus a causa delle sanzioni comminate alla Società dalla Commissione d'Appello Federale (di seguito CAF), in parte confermate e in parte ridotte dai successivi gradi di giudizio,<sup>22</sup> che si elencano di seguito:

- retrocessione dalla massima serie alla serie B;
- revoca dello scudetto assegnato a conclusione del campionato 2004/2005;
- non assegnazione dello scudetto 2005/2006;
- penalizzazione di 17 punti in classifica per la stagione 2006/2007;
- ammenda di 120.000 Euro e squalifica per tre giornate del campo di gara.

Il processo nasce dalle intercettazioni effettuate dalla Procura della Repubblica di Torino e di Napoli, inviate all'ufficio indagini della FIGC che, confermandone sostanzialmente i contenuti, ha deferito le parti dinanzi al Procuratore federale, che a sua volta ha rinviato a giudizio le stesse dinanzi la CAF. Organo d'appello avverso le sentenze della CAF è stata la Corte Federale, massima autorità di garanzia nell'ordinamento della FIGC. In ultima istanza, le parti hanno potuto ricorrere alla Camera di conciliazione e arbitrato del CONI, mentre la Juventus FC aveva, in corso di procedimento, promosso ricorso dinanzi al TAR Lazio, salvo poi rinunciarvi per la decisione di devolvere (in ultima istanza) la soluzione della controversia all'arbitrato del CONI.

## 6. *Gli organi di giustizia sportiva*

Per completezza espositiva, nei paragrafi successivi sarà condotta una breve disamina degli organi di giustizia FIGC, al fine di analizzare criticamente il ruolo svolto dagli stessi nel processo a carico della Juventus.

<sup>21</sup> Vedi al riguardo Cass. civ., sez. I, 28 settembre 2005, n. 18919, reperibile on line all'indirizzo web [www.utetgiuridica.it](http://www.utetgiuridica.it) (novembre 2006).

<sup>22</sup> In ultima istanza, innanzi all'arbitrato CONI, le sanzioni inflitte alla Juventus FC sono state le seguenti: conferma delle sanzioni per le stagioni 2004-2005 e 2005-2006; riduzione della penalizzazione inflitta per la stagione 2006-2007 a punti 9; conferma l'ammenda inflitta nell'importo di Euro 120.000 a favore della FIGC; conversione della squalifica del campo, già sospesa in via cautelare, nell'obbligo di devolvere entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente lodo un importo corrispondente alla quota di incasso per vendita di biglietti relativa alle prime tre partite casalinghe del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalità di promozione dell'attività giovanile e dilettantistica. Il testo del lodo è interamente reperibile on line all'indirizzo web [www.rdes.it](http://www.rdes.it) (novembre 2006).

### 6.1. *L'ufficio indagini*

L'ufficio indagini, disciplinato dall'art. 27, c.g.s.,<sup>23</sup> ha il compito di svolgere – d'ufficio o su richiesta di parte – indagini aventi ad oggetto:

- doveri ed obblighi degli appartenenti all'ordinamento sportivo (in particolare obblighi di correttezza e buona fede);
- divieti di scommesse;
- illeciti sportivi;
- violazioni in materia gestionale ed economica;
- doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni;
- prevenzione di fatti violenti;
- responsabilità delle società per fatti violenti;
- ogni altra indagine richiesta espressamente dagli organi federali (art. 27, co. 2, c.g.s.).

L'ufficio è composto da un capo ufficio, uno o più vice-capo e da più collaboratori, nominati dal Presidente federale di intesa con i vicepresidenti e sentito il consiglio federale.

All'atto della notizia di illecito, l'ufficio può promuovere tutti gli accertamenti che ritiene necessari e, al termine di tale fase istruttoria, il capo ufficio rimette tutti gli atti agli organi competenti. Tale fase istruttoria sfocia nel deferimento dinanzi al Procuratore federale, il quale può rinviare a giudizio le parti (art. 27, co. 7, c.g.s.). In caso di archiviazione del procedimento, il capo ufficio ha la facoltà di riaprire nuovamente le indagini solo se sussistono nuovi elementi di prova, salvo che non sia intervenuta prescrizione dei fatti.

In ogni caso le indagini relative ad una stagione devono concludersi prima dell'inizio della stagione successiva, per garantire la celerità dei processi ed il regolare inizio e svolgimento dei campionati.

### 6.2. *Segue: La procura federale*

Il Procuratore federale, nominato dal Presidente federale, di intesa con i vicepresidenti ed il consiglio federale, ha il compito di avviare l'azione disciplinare nei confronti degli appartenenti all'ordinamento sportivo e di svolgere le funzioni requirenti dinanzi agli organi di giustizia. Il Procuratore è coadiuvato da più vice presidenti (massimo sei).

Il Procuratore può rinviare a giudizio le società, i dirigenti, i soci di associazione e i tesserati per illecito sportivo, violazione in materia gestionale ed economica, per aver tenuto una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e buona fede o per dichiarazioni lesive, dinanzi all'organo di giustizia competente. All'atto della ricezione del deferimento, la Procura può, quindi: archiviare il caso, per manifesta infondatezza o esito negativo dell'accertamento; disporre il rinvio a

<sup>23</sup> Reperibile on line all'indirizzo web [www.figc.it](http://www.figc.it) (novembre 2006).

giudizio e, in ultimo, richiedere il compimento di ulteriori atti istruttori (art. 28, c.g.s.).

### 6.3. *Segue: La CAF*

La CAF è organo di prima istanza ed ha competenza a giudicare, in ordine ai procedimenti disciplinari che riguardano i dirigenti federali, sui procedimenti per revocazione e per tutti gli altri casi previsti dalle norme federali. La Commissione giudica, in seconda istanza, sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dagli organi giudicanti nei casi previsti dal c.g.s.

La CAF è nominata dal consiglio federale, su proposta del Presidente, ed ha durata pari ad un quadriennio. Essa è composta da due presidenti di sezione, quindi da due sezioni, e da almeno quattordici componenti. La CAF può decidere in appello, a sezioni unite, per le questioni già definite in senso difforme dalle altre sezioni, ovvero su quelle che presentano questione di principio di particolare rilevanza.

### 6.4. *Segue: La Corte federale*

La Corte federale è la massima autorità di garanzia nell'ordinamento FIGC. Essa è composta da un Presidente, unitamente ad otto componenti e ad un vice presidente.

Per i componenti il collegio sono richiesti particolari requisiti: essi, infatti, devono essere magistrati, professori universitari in materie giuridiche o avvocati con almeno venti anni di esercizio.

La Corte è competente a giudicare, su richiesta del Procuratore federale su questioni di incompatibilità riguardanti i dirigenti federali; dirime i conflitti che insorgono tra organi federali e giudica sulle eccezioni che attengono alla regolarità del loro funzionamento. Essa, inoltre, giudica in seconda ed ultima istanza sulle controversie che riguardano i dirigenti federali e sulla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali.

Oltre le questioni predette, il Presidente federale, o il Presidente della Corte federale, il Presidente di Lega o di associazione possono sollevare eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle leghe, dall'AIA o da una delle associazioni rappresentative delle componenti tecniche per violazione dello Statuto FIGC, dello Statuto CONI (compresi gli indirizzi) o della legislazione vigente.

In ultimo la Corte svolge una funzione nomofilattica interpretando, anche d'ufficio, le norme statutarie e giudicando sulla legittimità delle altre norme federali, annullando quelle in contrasto con lo Statuto (art. 32, c.g.s.).

### 6.5. *La Camera di conciliazione ed arbitrato del CONI*

La Camera di conciliazione ed arbitrato (di seguito la Camera), istituita presso il

CONI, non rappresenta un organo di giustizia federale, ed è competente per le controversie che contrappongono una Federazione a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, purché siano già stati esperiti i ricorsi interni alla Federazione (art. 12, Statuto CONI).

La Camera è composta da un Presidente, da quattro componenti fissi (di cui uno in qualità di vicepresidente) – nominati dal Consiglio nazionale del CONI – e da quattro membri esperti in materie giuridiche e sportive. Restano escluse tutte le controversie per le quali siano già stati istituiti procedimenti arbitrari nell'ambito delle Federazioni nazionali.

In ultimo, alla Camera possono essere devolute tutte le controversie in materia sportiva, anche da parte di soggetti non affiliati, attraverso clausola compromissoria o negozio espresso tra le parti (art. 12, co. 5, Statuto CONI).

Le controversie devolute ad essa, in ogni caso, devono essere precedute da un tentativo obbligatorio di conciliazione, da tenersi presso lo stesso organismo, e solo successivamente esse vanno in decisione secondo quanto stabilito dagli artt. 806 e ss. del c.p.c.<sup>24</sup> L'arbitrato, come evidenziato dalla giurisprudenza<sup>25</sup> e dallo stesso Statuto CONI,<sup>26</sup> ha natura irrituale.

Esso è tipico dei sistemi chiusi, e vi ricorrono i soggetti che abbiano bisogno di giudici competenti in materie specifiche, oltre a chi necessita di decisioni rapide.<sup>27</sup> Il lodo finale, quindi, non avrà la natura giuridica della sentenza, ma quella di un negozio giuridico, come tale inappellabile e suscettibile di essere impugnato solo mediante l'utilizzo dei rimedi predisposti dall'ordinamento per i vizi degli atti di autonomia privata.<sup>28</sup>

## 7. *La compressione dei diritti delle parti nel processo sportivo: il caso Juventus FC*

La controversia sportiva presenta due aspetti caratteristici che la differenziano dal processo ordinario: la elevata conflittualità e la necessità di pervenire a decisione

<sup>24</sup> Sul giudizio della Camera di conciliazione ed arbitrato vedi anche G. PELOSI, *L'arbitrato tra società e sportivi professionisti nell'ambito della FIGC*, in M. COLUCCI (a cura di), *Lo sport e il diritto*, cit., 238.

<sup>25</sup> Cass. civ., sez. I, 28 settembre 2005, n. 18919; Cass., sez. lav., 6 aprile 1990, n. 2889, entrambi disponibili su [www.utetgiuridica.it](http://www.utetgiuridica.it) (novembre 2006).

<sup>26</sup> L'art. 12, co. 8, dello Statuto CONI precisa che nelle materie riservate dal d.l. 220/2003 alla competenza degli organi di giustizia sportivo è possibile solo il ricorso all'arbitrato irrituale.

<sup>27</sup> Vedi al riguardo C. MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, Giappichelli, Torino, IX edizione, vol. III, pag. 369, secondo cui l'arbitrato libero (o irrituale) «*é in sostanza la composizione di una vertenza, che nel suo momento formativo presenta taluni caratteri del giudizio ed il cui contenuto é determinato dall'arbitro o dagli arbitri, alle quali le parti avevano in precedenza affidato il compito di comporre, con un giudizio in contraddittorio, perlopiù (ma non necessariamente) equitativo, la loro controversia*».

<sup>28</sup> Posizione espressa, autorevolmente, da C. MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, cit., 369–370 e da G. PELOSI, *L'arbitrato tra società e sportivi professionisti nell'ambito della FIGC*, in M. COLUCCI (a cura di), *Lo sport e il diritto*, cit., 296.

in tempi celeri. Il primo aspetto deriva dalla natura particolare e contrapposta degli interessi in gioco all'interno delle singole discipline,<sup>29</sup> mentre la celerità è conseguenziale all'esigenza di certezza del diritto e delle posizioni giuridiche al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati.

Quest'ultima esigenza, può portare ad una eccessiva sommarietà del processo, a discapito del diritto di difesa degli imputati, che necessita di essere «corretta» proprio attraverso il ricorso alla giustizia statale. Nel caso della Juventus FC, infatti, la necessità di giungere in tempi rapidi ad una decisione definitiva ha compresso notevolmente il diritto di difesa della società per i motivi che seguono.

Le penalizzazioni inflitte nella sentenza riportata nel paragrafo precedente, configurano una tipica lesione di interessi che hanno rilevanza esterna: la *club*, di conseguenza, aveva presentato ricorso al TAR<sup>30</sup> per l'annullamento delle sanzioni inflitte dalla CAF, in data 14 luglio 2006, le cui motivazioni sembrano condivisibili.

*In primis* sarebbe lesivo del principio del giudice naturale (artt. 24, 97, 111 Cost.) la decisione, assunta dal Commissario straordinario FIGC, di nominare, in funzione del processo, un nuovo primo Presidente della CAF e sei nuovi membri della commissione di appello federale. La nomina di tali membri, infatti, è avvenuta ad indagini già iniziate. La tesi in esame, inoltre, è emersa anche nel ricorso presentato al TAR,<sup>31</sup> dove si è sostenuto (par. 5) che anche la FIGC è tenuta ad osservare i principi costituzionali illustrati, pur se organo di un ordinamento autonomo con proprie regole. Alle parti deve essere garantita la terzietà e l'imparzialità del giudice secondo i principi di equità e del «giusto» processo, sanciti anche dallo Statuto FIGC (art. 30, co. 1).

In subordine, la CAF sarebbe incompetente a conoscere delle materie trattate, riservate ex art. 37, c.g.s., alle commissioni disciplinari. L'art. 31, co. 1, prevede che la CAF giudichi in prima istanza solo sui provvedimenti disciplinari «*riguardanti i dirigenti federali*», e non anche sulle responsabilità della società.

Ammettendo, solo per fini espositivi, la competenza della CAF, il procedimento così instaurato violerebbe un ulteriore principio fondamentale del nostro ordinamento: il diritto al contraddittorio (art. 111 Cost.). Con il comunicato n. 12, del 15 giugno 2006,<sup>32</sup> il Commissario straordinario della FIGC, in applicazione dell'art. 29, co. 11, c.g.s.,<sup>33</sup> ha notevolmente ridotto i termini previsti

<sup>29</sup> Sulla natura della controversia sportiva si veda P. MORO, *All'origine della controversia sportiva*, in M. COLUCCI, *Lo Sport e il Diritto*, cit., 201.

<sup>30</sup> TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III Ter, R.G. n. 7910/2006. Il testo della sentenza integrale è reperibile on line all'indirizzo web [www.rdes.it](http://www.rdes.it) (novembre 2006).

<sup>31</sup> Il ricorso è reperibile on line all'indirizzo web [www.rdes.it](http://www.rdes.it) (novembre 2006).

<sup>32</sup> Comunicato n. 12, 15 giugno 2006, reperibile on line all'indirizzo web [www.figc.it](http://www.figc.it), voce *Comunicati ufficiali* (novembre 2006).

<sup>33</sup> L'art. 29, c.g.s., dispone che: «*Il Presidente federale ha facoltà di stabilire modalità procedurali particolari e abbreviazione dei termini previsti dal presente Codice, dandone preventiva comunicazione agli Organi di giustizia sportiva ed alle parti, nei casi particolari in cui esigenze sportive ed organizzative delle competizioni impongono una più sollecita conclusione dei procedimenti*».

dal c.g.s. comprimendo il diritto di difesa delle parti e, inoltre, presupponendo il rinvio a giudizio delle parti che sarebbe avvenuto successivamente. Il comunicato, infatti, prevede la riduzione dei termini per un ipotetico «procedimento da celebrarsi», anticipando le conclusioni delle indagini che, all'epoca, erano ancora in corso e precludendo alle parti la possibilità materiale di allegare nuovi mezzi di prova, spostando così l'asse del contraddittorio a tutto vantaggio dell'accusa.

Sussistono, in ultimo, ulteriori dubbi sull'ammissibilità delle intercettazioni telefoniche come unico mezzo di prova a fondamento della decisione del giudice sportivo. A differenza del processo penale, preso in questa sede a mero titolo di comparazione, dove l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche è consentito solo per determinati reati, e, anche se l'illecito sportivo non può essere considerato come reato, va stigmatizzata la totale assenza di una normativa di riferimento nell'ordinamento sportivo in tale materia. Sarebbe opportuno, infatti, prevedere criteri e modalità certe di assunzione dei mezzi di prova, senza lasciare all'arbitrio dell'organo giudicante la valutazione sulla opportunità e sulla modalità di utilizzo degli stessi.

La società, inoltre, è stata condannata per violazione degli art. 2, co. 4, art. 6 ed art. 9, co. 3, c.g.s., per responsabilità diretta nei confronti dei fatti commessi dai propri dirigenti. Ai sensi dell'art. 2, co. 4, però, «*le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati*». Il Dott. Moggi, condannato a sua volta per violazione degli artt. 1 e 6 c.g.s., non aveva alcun potere di rappresentanza (tesi sostenuta dalla società nel ricorso presentato al TAR) all'epoca dei fatti, ragion per cui la società, al limite, doveva essere condannata per responsabilità oggettiva.

### *Conclusioni*

Le ultime vicende sportive hanno evidenziato due elementi di riflessione tra loro strettamente connessi: *in primis* è ormai consolidato, in giurisprudenza, il principio per cui il vincolo di giustizia cade dinanzi a questioni che abbiano rilevanza per l'ordinamento statale; in secondo luogo, il processo sportivo va rivisto in funzione di una maggiore garanzia dei diritti degli affiliati.

Rispetto al primo argomento, la soluzione potrebbe essere il ripensamento del vincolo sportivo in termini di «facoltatività», ovvero di consentire alle parti di scegliere, in piena autonomia e libertà, se ricorrere innanzi al giudice sportivo, optando per la maggiore celerità del processo, o, data la natura degli interessi sottesi alla controversia, ricorrere al giudice ordinario o amministrativo. Nell'ottica appena illustrata, il vincolo di giustizia avrebbe valore residuale, seppur obbligatorio, per tutte le questioni che attengono all'aspetto prettamente tecnico-sportivo, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, secondo quanto previsto dall'art. 2, co. 1, lett. a) d.l. n. 220/2003.

Una riforma del vincolo sportivo in tal senso, consentirebbe all'affiliato di

avere la tutela necessaria per i diritti e gli interessi che esulano dall'aspetto meramente sportivo ed incidono sui propri diritti fondamentali ed economici. L'imposizione di tale vincolo, anche su materie che esulano dalla sfera prettamente giuridica, è una palese violazione del diritto di difesa sancito dalla Costituzione, norma di rango superiore rispetto ai regolamenti federali. La stessa giurisprudenza, seppur limitatamente a questioni aventi una rilevanza esterna, è unanimemente orientata ad ammettere il ricorso dinanzi alla giustizia statale anche per materie riservate dalla legge alla competenza dell'ordinamento sportivo.

Con riferimento al secondo argomento, e proprio alla luce dell'obbligatorietà del ricorso alla giustizia sportiva, sarebbe opportuno rivederne sia la procedura che i metodi. Le esigenze peculiari dello sport portano a propendere per un processo «snello», che consenta di giungere a sentenza con maggiore rapidità rispetto ai tempi della giustizia ordinaria, in modo da garantire il regolare inizio dei campionati e la certezza delle iscrizioni per ogni stagione agonistica. Se ciò poteva essere accettato all'epoca in cui lo sport si sviluppava principalmente come attività agonistica e soltanto in via residuale come attività economica, oggi tale schema va rivisto. La quotazione in borsa di talune Società, e gli innumerevoli interessi economici sottesi allo sport, porta con sé la necessità di cristallizzare regole procedurali certe, a garanzia dei diritti delle parti, tutelando maggiormente i diritti degli associati ed evitando così la «fuga» verso la giustizia ordinaria da parte degli stessi.

Il recente processo che ha investito il mondo del calcio ha evidenziato una eccessiva sommarietà delle procedure adottate, che vanno colmate con norme certe, compatibili con i principi costituzionali. Gli interessi sottesi allo sport in generale, ed al calcio in particolare, hanno assunto da tempo una dimensione tale da rendere inammissibile che la trattazione di questioni così rilevanti, che coinvolgono anche l'immagine di società quotate in borsa, venga subordinata ad una mera logica di «tenuta» dell'ordinamento sportivo o di sollecitudine nelle decisioni.

Sarebbe pertanto opportuno riformare il sistema alla luce di due principi fondamentali: garanzia dei diritti delle parti e maggiore razionalità nelle procedure adottate.

Si pensi per un attimo alla dinamica del processo che ha investito recentemente il settore calcistico: la scelta di devolvere, in ultima istanza, la soluzione della controversia ad un collegio arbitrale evidenzia tutte le incongruenze del sistema. La funzione conciliativa, infatti, rappresenta da sempre la fase introduttiva di ogni processo, poiché finalizzata proprio a valutare la possibilità che la lite possa essere composta bonariamente, senza il necessario intervento del giudice, e mai si era verificata l'ipotesi contraria, in cui alla pronuncia di un giudice segue un tentativo di conciliazione.

Se vi è stata già pronuncia del giudice, è incongruo logicamente, prima ancora che giuridicamente, tentare una conciliazione che, come ha precisato la dottrina,<sup>34</sup> rappresenta una «fine anormale del processo», che tende a chiudersi

<sup>34</sup> Come chiarito da S. COSTA in *Diritto processuale civile*, Utet, Torino, 1980, 391.

sempre con una sentenza.

La presenza di regole certe all'interno del processo sportivo, realizzabile attraverso l'approvazione di un codice di procedura uniforme per le varie discipline, potrebbe rappresentare uno strumento attrattivo per i tesserati e per le società affiliate, senza la necessità di mantenere in vita un vincolo che, invece, li sottrae illegittimamente alla giustizia statale.

## MARCHIO COMMERCIALE E SOCIETÀ DI CALCIO: IDIOSINCRASIA E MAL CELATA PASSIONE

di Giulia Cortesi\*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’atipicità dei marchi delle società di calcio professionistiche – 2.1. La tutelabilità come marchio di impresa della denominazione della squadra – 2.2. La tutelabilità come marchi dei «toponimi» – 2.3. Il colore come marchio – 3. Il fenomeno del «lease-back» – Conclusione

### 1. Introduzione

Il marchio commerciale, tra i segni distintivi, è quello maggiormente in grado di legare prodotti e servizi ad un’impresa, permettendo di distinguere aziende operanti nello stesso settore commerciale facilitando così ai consumatori la scelta e la selezione dei prodotti e servizi in base alla loro origine.<sup>1</sup>

Pertanto, la principale e tradizionale funzione del marchio é quella di unire idealmente un’azienda<sup>2</sup> ad un segno rendendola così riconoscibile al pubblico.

Ne consegue logicamente che la tutela giuridica dello stesso debba limitarsi alle sole categorie merceologiche per cui il titolare ha richiesto la registrazione e per le quali, tra l’altro, si propone un uso effettivo del marchio stesso. Ciò detto, tale principio fondamentale in materia di marchi d’impresa, detto della relatività della tutela, ha visto, con il passare del tempo, un notevole indebolimento. In effetti, oggi, il marchio d’impresa, è andato via via slegandosi dai prodotti e servizi dell’impresa. Così, soprattutto grazie allo sviluppo dell’attività di pubblicità e di marketing, il marchio si è trasformato in uno strumento essenziale per la

\* Dottoranda presso l’Università di Roma La Sapienza e l’Université Aix-Marseille III.

<sup>1</sup> R. MORO VISCONTI, *Il marchio nell’economia aziendale*, in *Il Dir. Ind.*, n. 6, 2006, 520-530.

<sup>2</sup> F. GIAMBROCONO, *I contratti di sale and lease back su marchi*, in *Not. Ord. Cons.*, in *Proprietà Industriale*, dicembre 2005, 13-14.

«conquista»<sup>3</sup> e l'accaparramento della clientela; in altri termini, il marchio ha perso in molti casi la sua originale funzione distintiva rendendosi un valore a sé stante dell'impresa, importante *asset* aziendale suscettibile di essere apposto ad un numero cospicuo, se non infinito di prodotti e servizi anche di natura diversa e non necessariamente legati all'attività d'impresa del legittimo titolare.

Questa progressiva «autonomizzazione» del marchio è stata dovuta, in particolare, all'avvento ed alla diffusione dei cosiddetti marchi notori e rinomati, ovvero di marchi che, per il fatto stesso della loro celebrità, accedono ad una tutela giuridica che esorbita dalla stretta cerchia dei prodotti e servizi per cui è stata richiesta la registrazione, estendendosi a qualunque settore merceologico ed attività.

La logica di tale tutela rafforzata trae chiaramente origine dal fatto che, chiunque si appropri o utilizzi un marchio notorio per i propri prodotti e servizi, è suscettibile di determinare un grave pregiudizio al legittimo titolare del marchio, traendo un indebito vantaggio dagli investimenti sostenuti da quest'ultimo per accrescerne il valore attrattivo agli occhi dei consumatori.

Pertanto, ogni riflessione su tale materia dovrà essere compiuta tenendo bene a mente che i segni distintivi dei club non sono marchi «normali»<sup>4</sup> bensì marchi notori, altresì detti «*Popularity properties*». Quest'ultimi derivano il loro nome dal fatto che sono caratterizzati da grande diffusione e popolarità, nonché da una chiara visibilità raramente circoscritta al territorio nazionale.<sup>5</sup>

Questa loro notorietà incide senz'altro, in senso derogatorio, rispetto all'applicazione della disciplina dei marchi, e la loro atipicità si rivela anche e soprattutto nell'uso peculiare che ne viene fatto. E' così che, come si evincerà nel seguito di questa analisi, se da una parte sembrerebbe sussistere una certa inconciliabilità tra i marchi di società sportive calcistiche e l'ordinaria disciplina giuridica dei marchi, tanto da far dubitare addirittura che di veri marchi si tratti,<sup>6</sup> dall'altra, il profondo interesse e la mal celata passione che il mondo del calcio serba nei confronti di tali segni atipici ha senz'altro saputo restituire loro una dignità giuridica oltre che, e soprattutto, economica.

## 2. *L'atipicità dei marchi delle società di calcio professionistiche*

I marchi delle società di calcio, consistenti in genere nella denominazione della squadra stessa, sono stati da sempre considerati atipici. Si vedrà ora in cosa consiste questa loro originalità facendo riferimento, in particolare, alla loro registrabilità come marchi.

Per far ciò, si dovrà preliminarmente guardare alla definizione stessa di

<sup>3</sup> J. SCHMIDT SZALEWSKI, J.L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, Litec, Paris, 2003, 189.

<sup>4</sup> A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1996, 201.

<sup>5</sup> L. COLANTUONI, M. POZZI, A. BENNATI, *Merchandising sportivo*, in *I Contratti*, n. 8-9, 2006, 844.

<sup>6</sup> Basti pensare che i segni distintivi in questione vengono in genere chiamati «marchietti», si veda G. ALBANESE, *Calcio in borsa, merchandising sportivo problemi giuridici e tutele* reperibile on line all'indirizzo web [www.calcioinborsa.com](http://www.calcioinborsa.com) (dicembre 2006).

marchio fornita dal nuovo Codice della Proprietà Industriale<sup>7</sup> (qui di seguito il nuovo Codice), il quale precisa e ribadisce all' articolo 7, che «*possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente... purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese*».

Sulla base di tale definizione sarà opportuno ora porsi tre domande: (i) se il segno distintivo di una società sportiva, inteso come denominazione della squadra stessa, possa costituire oggetto di registrazione; (ii) se il segno in questione, qualora si tratti di un nome geografico, possa essere validamente registrato ed infine (iii) se i colori di una compagine sportiva possano essere a loro volta registrati come marchi commerciali.

### 2.1. La tutelabilità come marchio di impresa della denominazione della squadra

La prima questione rilevante è dunque sapere se le società sportive siano da considerare a tutti gli effetti delle imprese, ovvero capire se le società sportive esercitino un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi ai sensi dell'articolo 2082 c.c., individuando, in particolare i beni e/o i servizi prodotti o scambiati suscettibili di essere identificati da un marchio commerciale.

Dovendosi escludere, almeno in una prima fase di tale analisi, che le società di calcio professionistico abbiano quale oggetto sociale la produzione di beni, diviene chiaro che i marchi in questione dovranno necessariamente distinguere i servizi; a tal proposito, e con riguardo ai marchi di servizio in genere, autorevole dottrina<sup>8</sup> ha precisato che: «*i servizi che un marchio può contraddistinguere sono soltanto le prestazioni che un'impresa rende a terzi, non potendosi trattare di un'attività che l'impresa esplica solo per soddisfare esigenze sue proprie e che non formino dunque oggetto di scambio*».

Alla domanda non semplice su quale sia dunque il servizio reso al pubblico dalle società di calcio ha saputo dare una risposta la giurisprudenza, la quale ha, in più occasioni, ritenuto validi quali marchi di servizio i segni di società sportive in quanto destinati a contraddistinguere «*attività sportive*».<sup>9</sup>

Se la suddetta soluzione è stata oramai *quasi definitivamente* accolta, sembra qui particolarmente interessante citare un'ordinanza del Tribunale di Venezia, che in modo molto chiaro individua alcuni degli aspetti più controversi e dei dubbi sorti nel tempo in merito alla registrabilità dei marchi di società sportive.

In effetti, il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 5 marzo 1990,

<sup>7</sup> Il nuovo codice della proprietà industriale è stato introdotto nel nostro ordinamento con il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

<sup>8</sup> G. GHIDINI, S. HASSAN, citati in P. MARCHETTI, L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve al Diritto della Concorrenza*, Cedam, Padova, 1997, 1031.

<sup>9</sup> Si vedano *ex multis*, Trib. Palermo, 2 luglio 1988, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 91, 177; Pret. Venezia, 15 novembre 1989, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 91, 177.

ammettendo che l'attività delle società di calcio avesse innegabilmente una natura commerciale, aggiungeva poi che «*la società sportiva, in quanto volta principalmente, nella intenzione del legislatore, a realizzare una promozione dell'attività sportiva.....ed in quanto sottoposta al potere di indirizzo e controllo della federazione sportiva di appartenenza anche in ordine all'esercizio dell'attività più propriamente economica, presenti degli elementi di atipicità che impongono di verificare...l'applicabilità della normativa (quale quella relativa ai marchi ed alla concorrenza) che si riferisce all'impresa ordinaria*».

Il Tribunale concludeva dunque escludendo l'applicabilità della disciplina dei marchi d'impresa, negando che il nome di una compagine calcistica potesse essere destinato a distinguere merci o prodotti per due motivi principali: in primo luogo, ritenendo che non si potesse ravvisare nella squadra il prodotto dell'attività d'impresa destinato ad essere commercializzato, ed in secondo luogo, ritenendo l'attività dell'impresa sportiva di fatto destinata, non già al generico pubblico dei consumatori, bensì ai soli *supporters* della squadra.

Riteneva, dunque, il Tribunale che la disciplina di riferimento applicabile non dovesse essere quella del marchio commerciale, bensì quella dettata in tema di denominazione sociale.

Rispetto alle suddette perplessità, ed in particolare con riguardo all'esistenza di un presunto potere di direzione esterno alle società sportive in materia di sfruttamento e commercializzazione dei marchi, non può escludersi *a priori* una possibile e rilevante intromissione degli organi della Federazione. Infatti, ai sensi dell'articolo 9 dello statuto della FIGC,<sup>10</sup> è possibile prevedere, per delega, di attribuire alla Lega l'esercizio delle «*attività relative ad accordi attinenti [.....] alle sponsorizzazioni e alla commercializzazione dei marchi...*». Ora ci si può domandare, nel caso di un'ipotetica delega dell'attività di sfruttamento commerciale del marchio, quanto spazio e quanta discrezionalità possa rimanere, di fatto, nella disponibilità delle società di calcio. Certo è che, in assenza di delega, tale ingerenza esterna dovrebbe comunque escludersi.

Per quanto concerne poi le possibili interferenze delle Leghe, un esempio interessante viene fornito dal «Regolamento delle divise da giuoco»<sup>11</sup> dettato dalla Lega Nazionale Professionisti che, all'articolo 5 stabilisce, rispetto all'apposizione dello stemma o del nome della società sulle maglie, sui pantaloncini e calzettoni, dei precisi limiti spingendosi fino a regolare la dimensione ed il numero dei marchi ammessi. Certo è che l'uso commerciale del marchio non si limita all'applicazione dello stesso sulle divise dei giocatori; ciononostante, questo esempio si pone a riprova, almeno parziale, della presunta atipicità del marchio nell'ambito del suo sfruttamento. Ciò detto, l'ipotesi di un'ingerenza esterna rilevante e assoluta delle Leghe deve comunque escludersi.

Per quanto attiene, invece, alla precisazione fatta dal Tribunale, secondo

<sup>10</sup> Si veda lo Statuto della FIGC reperibile on line all'indirizzo web [www.figc.it](http://www.figc.it) (febbraio 2007).

<sup>11</sup> Si veda Lega Nazionale Professionisti, Comunicato Ufficiale n. 9 del 3 agosto 2006, reperibile on line all'indirizzo web [www.lega-calcio.it](http://www.lega-calcio.it) (febbraio 2007).

cui non può identificarsi nella squadra il prodotto dell'attività d'impresa destinato ad essere commercializzato, tale rilievo, che potrebbe sembrare a prima vista fondato, in realtà deriva da una certa confusione fatta dal Tribunale tra il segno distintivo consistente nella denominazione della società, volto all'individuazione della stessa, ed il marchio d'impresa identificativo di beni e servizi prodotti o scambiati dall'impresa.

Alla luce di tale delucidazione, diviene immediatamente chiaro e logico quanto affermato da giurisprudenza ormai costante,<sup>12</sup> secondo cui il servizio designato dal marchio è appunto quello di «spettacolo sportivo».

Quanto, infine, al rilievo relativo al pubblico dei destinatari dei marchi delle imprese sportive, che sarebbe cioè limitato alla cerchia dei *supporters*, questo non sembra escludere in alcun modo il valore di tali segni come marchi commerciali. Infatti, se è vero che solo una fetta di consumatori sarà interessato al servizio reso dalla società, ciò non può di per sé escludere la tutela del marchio nei confronti di possibili concorrenti e soprattutto nei riguardi dei contraffattori dello stesso.

Si può dunque affermare che i segni di società sportive, anche semplicemente denominativi, possono validamente rientrare nell'ambito della tutela garantita dalla disciplina dei marchi essendo le società stesse delle imprese a tutti gli effetti.

Resta poi inteso che, specie nell'ipotesi in cui il marchio abbia acquisito una certa notorietà e appetibilità sul mercato, le società sportive non si limiteranno a registrare il segno per il solo servizio di spettacolo sportivo, ma al contrario, ne estenderanno la portata ad una serie di prodotti, tipicamente quelli oggetto di *merchandising*, nell'ottica appunto di licenziare il marchio a terzi. Ai sensi dell'articolo 19 del nuovo Codice, infatti, «può ottenere la registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso».

## 2.2. La tutelabilità come marchi dei «toponimi»

Si può a questo punto rispondere alla seconda questione relativa alla registrabilità dei nomi geografici.<sup>13</sup>

Dalla lettura del dettato dell'articolo 7 del nuovo Codice si deduce, a conferma di quanto detto in introduzione, che la qualità essenziale perché un marchio sia riconosciuto come tale risiede nella sua capacità di differenziare il prodotto di un'impresa da quello delle imprese concorrenti. Ne consegue che la tutela a titolo di marchio non potrà mai essere accordata qualora il segno in questione non faccia altro che descrivere il prodotto od il servizio da questo contraddistinto e/o le sue qualità.

<sup>12</sup> Si vedano nuovamente Trib. Palermo, 2 luglio 1988, cit. p. 177; Pret. Venezia, 15 novembre 1989, cit. p. 177.

<sup>13</sup> A questo riguardo P. MANTUSCHI, *Marchio comunitario e nomi geografici*, in *Il Dir. Ind.*, n. 1, 2004, 50-60.

In altri termini, la capacità distintiva dipende dalla distanza concettuale che si frappone tra il marchio ed il prodotto/servizio da questo individuato.

In particolare, in tal senso, l'articolo 13 del nuovo Codice propone un elenco non esaustivo di segni da considerarsi *a priori* privi di capacità distintiva perché descrittivi, e quindi non registrabili come marchi, tra i quali rientrano i segni designanti la provenienza geografica dei prodotti e servizi.

Ora, appare evidente agli occhi di tutti come la maggior parte dei marchi di società sportive non siano altro che dei toponimi,<sup>14</sup> limitandosi il segno a descrivere la provenienza geografica del club; questo rilievo dovrebbe far dunque escludere, da solo, la qualificazione di tali segni come marchi d'impresa.

Ciò detto, l'intento perseguito dalla norma è quello di escludere la registrabilità dei toponimi allorché indichino località geografiche già rinomate o note per la categoria di prodotti di cui si tratti. Se tale regola di diritto appare del tutto opportuna se applicata a servizi e generi di consumo, risulta invece di difficile applicazione nei riguardi dell'attività d'impresa di una società sportiva per la quale dovrebbe essere chiesta la registrazione, ovvero il servizio di «spettacolo sportivo».<sup>15</sup> Forse tale difficoltà di inquadramento e di qualificazione della fattispecie nasce anche da quanto sostenuto da parte della dottrina secondo cui, nei marchi di servizio, verrebbe meno il tradizionale collegamento tra marchio e prodotto, evidenziandosi invece la funzione pubblicitaria e quella di indicazione di qualità del marchio stesso.<sup>16</sup>

Ma, tornando alla riflessione segnalata, si può realmente immaginare un legame stretto ed imprescindibile tra la prestazione resa dai giocatori di una squadra di calcio ed il territorio da questi rappresentato? E ancora, si può parlare di un apporto del luogo geografico determinante ai fini della qualità del gioco stesso che lo renda qualitativamente peculiare? Infine, ed a titolo esemplificativo, una città italiana può essere considerata rinomata più di un'altra per il modo in cui in essa si gioca a calcio o, meglio ancora, per il modo in cui lo spettacolo sportivo viene fornito al pubblico?

A tali questioni bisognerebbe sempre rispondere ricordando che non è mai la squadra *sic et simpliciter* ad essere contraddistinta dal marchio, bensì il servizio di spettacolo sportivo. A tal riguardo sembra almeno parzialmente non condivisibile il rilievo del Tribunale di Napoli nel recente caso Salernitana secondo cui andava esclusa la tutelabilità del marchio geografico della stessa esistendo «una profonda interazione tra denominazione, squadra di calcio e città».<sup>17</sup> A meno che, appunto, il Collegio non si stesse riferendo, erroneamente, non al marchio d'impresa bensì alla denominazione della squadra!

<sup>14</sup> A. MAIETTA, *I segni distintivi delle società di calcio tra marchio forte e marchio debole e secondary meaning: il caso della Salernitana*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, n. 2, 2006, 55-65.

<sup>15</sup> Si veda Trib. di Venezia, 5 marzo 1990, in *Foro It.*, 1991, I, 641.

<sup>16</sup> F. PAGARELLI, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1971, 79; G. SIDERI, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1973, 235, in P. MARCHETTI, L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario Breve al diritto della concorrenza*, Cedam, Padova, 1997, 1031.

<sup>17</sup> A. MAIETTA, *I segni distintivi delle società di calcio tra marchio forte e marchio debole e secondary meaning: il caso della Salernitana*, cit. p. 59.

Ciò detto, non dovrebbe escludersi *a priori* la registrabilità di un toponimo nel caso di marchi di società sportive. Infatti, ad avviso di chi scrive, l'articolo 13 del nuovo Codice non dovrebbe essere interpretato in modo eccessivamente restrittivo, escludendo sempre e comunque la registrabilità del marchio contenente esclusivamente un'indicazione geografica. Al contrario, di volta in volta si dovrà procedere alla valutazione del caso, lasciando alla libera disposizione del pubblico solo ed esclusivamente quei segni che presentino attualmente, o che siano in futuro suscettibili di presentare, agli occhi dei consumatori, un nesso con la categoria di prodotti e servizi di cui si tratti.<sup>18</sup> Ovvero ancora, qualora esista un interesse generale a preservare la disponibilità dei nomi geografici nascente dal fatto che questi possano influenzare le preferenze dei consumatori, portandoli a compiere associazioni tra prodotti e servizi e sentimenti positivi suscitati da una particolare località.<sup>19</sup>

Certo è che la questione relativa alla registrabilità dei marchi toponimi, ancor discussa, ha assunto, in più occasioni, un non esiguo rilievo economico. Si pensi per esempio al caso dell'imprenditore Della Valle, il quale, a seguito dell'acquisizione della società di calcio «Fiorentina», procedeva all'acquisto, all'asta fallimentare del marchio «Fiorentina 1929» per 2,5 milioni di euro, vedendosi poi opporre il rigetto, da parte dell'Ufficio brevetti e marchi, della registrazione del marchio stesso (il quale nel frattempo era incorso in decadenza per mancato rinnovo), proprio sul fondamento del fatto che il termine fiorentina avrebbe costituito «*una pura espressione indicativa della provenienza geografica e sulla natura dei prodotti e servizi da contraddistinguere*».<sup>20</sup>

Comunque sia, pur escludendo la registrabilità per difetto di carattere distintivo dei segni di società calcistiche toponimi ai sensi dell'articolo 13 del nuovo Codice, non dovrà dimenticarsi che anche un marchio originariamente privo di capacità distintiva, è suscettibile di acquisire carattere distintivo. Ciò in particolare in due modi: o (i) per mezzo dell'uso che nel tempo di tale marchio viene fatto dal suo titolare oppure (ii) arricchendo il marchio descrittivo di dettagli inusuali, quale una veste grafica particolare, o aggiungendo al marchio denominativo una parte figurativa rendendo il marchio da semplice a complesso, o ancora abbinando la denominazione descrittiva ad un termine di pura fantasia, accrescendo così il *gap* concettuale tra marchio e prodotti e servizi.

La prima ipotesi, che è poi quella che più qui interessa, si verificherà in tutti quei casi in cui un segno, a causa dell'uso che ne sia stato fatto dalla società, abbia acquisito nel tempo una certa notorietà, tanto da essere automaticamente associato, dal pubblico dei consumatori, all'impresa d'origine.

<sup>18</sup> A proposito dei marchi geografici fondamentale è la sentenza *Chiemsee* della Corte di Giustizia, del 4 maggio 1999, *Windserfing Chiemsee Produktions-und Vertriebs GmbH (WSC)*, C-109/97, in GUCE, 1989, L 40, 1, reperibile on line all'indirizzo web [www.curia.eu.int](http://www.curia.eu.int) (dicembre 2006).

<sup>19</sup> P. MONTUSCHL, *Marchio comunitario e nome geografico*, cit. p. 50; P. CAVALLARO, *Denominazioni geografiche e segni distintivi*, in *Il Dir. Ind.*, n. 3, 2002, 243-248.

<sup>20</sup> Sulla questione del marchio Fiorentina si veda Repertorio, n. 23, 24 febbraio 2004, in *Not. Ord. Cons.*, in *Proprietà Industriale*, dicembre, 2005, 33; S. PRIZIO, *Marchio facciamo chiarezza*, reperibile on line all'indirizzo web [www.fiorentina.it](http://www.fiorentina.it) (febbraio 2007).

In tal senso, si pone la disposizione dell'articolo 8 del nuovo Codice che prevede espressamente, quale vera e propria norma di chiusura del sistema, la registrabilità dei nomi e dei segni usati in campo sportivo qualora siano notori.

Se ne deduce che la maggior parte dei segni distintivi tradizionalmente associati ai club sportivi, siano suscettibili di essere registrati per il solo fatto della loro notorietà, ove la notorietà venga a sanare il vizio originario del marchio descrittivo.

In ogni modo, e prima ancora di divenire notorio o celebre, il marchio descrittivo debole (tutelato solo se riprodotto dal concorrente integralmente o in modo molto prossimo) può rafforzarsi e divenire forte (tutelato ogni qual volta il suo nucleo concettuale venga contraffatto), tramite l'uso commerciale posto in essere dal suo titolare, per esempio a seguito di una forte campagna pubblicitaria con conseguente incisiva penetrazione del mercato, in modo da far assumere al marchio quel significato individualizzante di cui inizialmente difettava.<sup>21</sup>

Si può dunque affermare che la registrazione dei segni di società di calcio, pur se consistenti in un semplice indicatore di provenienza,<sup>22</sup> nella maggior parte dei casi, ed in particolare nell'ipotesi di società sportive già esistenti e note nel panorama del calcio italiano, possano legittimamente rientrare nell'ambito di tutela accordato dalla disciplina dei marchi.

### 2.3. *Il colore come marchio*

Oltre alla denominazione, le squadre di calcio sono in genere contraddistinte da un logo e da una mascotte, per la cui registrabilità non si pongono in genere particolari problemi ed infine da uno o più colori.

È innegabile che i colori sociali permettono di individuare l'appartenenza immediata, specie sul piano emotivo, del «supporter-consumatore» alla squadra del cuore, trasmettendo valori attinenti alla sfera più strettamente emozionale.<sup>23</sup> Se ne deduce quindi l'importanza di appropriarsi in via esclusiva dei colori stessi, cosa oggi possibile attraverso la registrazione degli stessi come marchi.

A tal riguardo, il nuovo Codice, conformemente alla previsione dell'articolo 16 del R.D. del 21 giugno 1942, n. 929<sup>24</sup> (vecchia Legge marchi), prevede espressamente all'articolo 7 le combinazioni o le tonalità cromatiche tra i segni suscettibili di costituire oggetto di registrazione.

Certo è che non tutte le combinazioni di colore, e in particolar modo, non tutte le tonalità cromatiche devono considerarsi registrabili, ancora una volta per

<sup>21</sup> A tal riguardo M. FERRANTE, *Marchi "forti" e marchi "deboli"*, in *Il Dir. Ind.*, n. 1, 2002, 26-29; M. BIONDETTI, *Il "secondary meaning" nella disciplina italiana dei marchi d'impresa*, in *Il Dir. Ind.*, n. 4, 2001, 329-327.

<sup>22</sup> C. GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, Giuffrè, Milano, 1999, 259-269.

<sup>23</sup> L. COLANTUONI, M. POZZI, A. BENNATI, *Merchandising sportivo*, in *I Contratti*, n. 8-9, 2006, 844.

<sup>24</sup> R.D. del 21 giugno 1942, n. 929, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati.

difetto di carattere distintivo.

Un aiuto al fine di rinvenire i colori suscettibili di divenire marchi viene offerto dall'interpretazione della Corte di Giustizia in merito alla registrabilità di marchi di colore.<sup>25</sup>

In effetti, la Corte ha considerato che se è vero che i colori risultano *prima facie* poco idonei a comunicare informazioni precise quanto all'origine di una merce o di un servizio, tuttavia, in talune specifiche situazioni possono al contrario rivelarsi il mezzo perfetto per raggiungere il consumatore finale. Ciò in particolar modo grazie al potere evocativo che il colore può avere sul pubblico.

Se, da un lato, quindi il colore è da considerarsi originariamente privo di capacità distintiva, e quindi non registrabile, ancora una volta l'uso commerciale che di tale colore o combinazione di colori viene fatta può attribuire allo stesso un significato nuovo agli occhi dei consumatori portati ad associare tali segni al servizio e/o prodotto di una particolare impresa.

L'uso del marchio di colore è dunque la prima condizione perché sia ammessa la sua registrazione, ma resta inteso che la stessa sarà accordata più facilmente nel caso in cui il «*il numero dei prodotti o servizi per cui è richiesta risulti molto limitato ed il mercato pertinente molto specifico*».<sup>26</sup> Questo al fine di mantenere, almeno parzialmente, la disponibilità dei colori (per lo meno quelli di base) dato il loro numero limitato e la necessità di un loro uso generale.<sup>27</sup> Una seconda condizione è individuata poi dalla Corte nella rappresentazione grafica del colore, che non dovrà avvenire per mezzo della semplice riproduzione su carta dello stesso né con la descrizione a parole dello stesso, bensì mediante la determinazione di un codice di identificazione internazionale.

Non si può dunque escludere la registrabilità dei colori sociali, ancora una volta grazie soprattutto alla notorietà di tali segni, frutto in particolare dell'attività di marketing che ruota intorno a questi ultimi.

Infine, tali nuove tipologie di marchi non devono essere sottovalutati da un punto di vista strategico ed anzi, dovrebbero essere valorizzati per l'importanza che potrebbero avere nella strenua lotta delle società di calcio contro i contraffattori.<sup>28</sup>

### 3. Il fenomeno del «lease-back»

Si è visto come i segni identificativi di società di calcio, pur nella loro atipicità, possano essere validamente registrati come marchi acquisendo così una tutela forte nei confronti dei possibili concorrenti; occorre ora analizzare quale siano gli usi

<sup>25</sup> Corte di Giustizia, sent. del 6 maggio 2003, causa C-104/01, *Libertel Groep bv/Benelux-Merkenbureau*, in *GUCE* C 200 del 14 luglio 2001; si veda il commento di L. TAVOLARO, *Il colore come marchio*, in *Il Dir. Ind.*, n. 1, 2004, 33-39.

<sup>26</sup> Corte di Giustizia, sent. del 6 maggio 2003, C-104/01, cit, punto 66.

<sup>27</sup> Si veda Pret. Lecco, 17 luglio 1990, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1990, 674.

<sup>28</sup> A tal riguardo R. ROSSOTTO, F. SANTONI DE SIO, D. SINDICO, *I marchi nel pallone*, in *Il Dir. Ind.*, n. 4, 1999, 323-328.

atipici che di tali marchi viene fatto.

Tali usi atipici fanno prova di un accresciuto interesse, specie da un punto di vista più strettamente economico, delle società di calcio nei confronti dei loro segni distintivi.

Effettivamente, un gran numero di società di calcio ha intrapreso ad utilizzare il marchio in modi che si possono definire «particolari», ovvero del tutto estranei alla tradizionale funzione distintiva di beni e servizi, di natura «quasi finanziaria» o «contabile». Ciò a riprova ulteriore dell'autonomizzazione del marchio rispetto alla fonte produttiva.<sup>29</sup>

Si pensi, in particolare all'uso del marchio quale pegno a fronte di un prestito bancario, ma anche e soprattutto ai finanziamenti delle società di calcio ottenuti per mezzo della conclusione di contratti di «*sale e lease back*».

Tali contratti consistono in una cessione del marchio a terzi, in genere una banca, ad una finanziaria o ad una società di leasing con contestuale conclusione di un contratto di leasing del marchio (o del portafoglio marchi) a favore del cedente che potrà così continuare a farne uso contro il corrispettivo di un canone periodico. Al termine del contratto, il licenziatario potrà poi riscattare il marchio ritornandone proprietario.

L'impresa pone così in essere un'operazione finanziaria basata sul rendimento conseguente alle vendite «coperte» dal marchio, mentre la società di leasing, potrà contare, oltre che sui canoni periodici, sulla titolarità stessa di un marchio, senza per questo essere tenuta a sostenere le spese per il suo utilizzo (indispensabile per non incorrere in decadenza per non uso del marchio), che continuano infatti ad incombere sul vecchio proprietario.

La particolarità di tale contratto risiede poi nel fatto che con la sua conclusione la società può facilmente ottenere un cospicuo finanziamento ad un costo in genere inferiore rispetto a quello di un mutuo bancario evitando, in tal modo, di toccare la voce debiti del bilancio.

Si tratta dunque di un vero e proprio intervento di cosmesi contabile equiparabile a quello messo in opera da alcune società di calcio per mezzo della semplice cessione del marchio ad una società del gruppo con contestuale conferimento di un ramo d'azienda, riuscendo in tal modo a creare plusvalenze del marchio, anche se solo fittizie, non trattandosi, chiaramente, di vere e proprie vendite a terzi.

Visto lo stato di indebitamento generalizzato di molte società di calcio non si fa fatica a credere che tali pratiche abbiano riscosso un tale successo da divenire un vero e proprio fenomeno dell'attualità sportiva.<sup>30</sup> Inoltre, il consenso accordato a tali operazioni dimostra che il marchio ha assunto, in molti casi, un valore superiore

<sup>29</sup> Tra tutti F. GIAMBROCONO, *I contratti di sale and lease back su marchi*, in *Not. Ord. Cons.*, in *Proprietà industriale*, cit., 13-14.

<sup>30</sup> A questo riguardo si veda G. DRAGONI, *Lazio, fallisce il piano per il delisting*, in *Il Sole-24 Ore*, 1 febbraio, 2007; C. LOLITO, *La Lazio non va ricapitalizzata*, in *Il Sole-24 Ore*, 5 febbraio, 2007; G. DRAGONI, *Palermo, gioco di prestigio sul marchio da 30 milioni*, in *Il Sole-24 Ore*, 16 gennaio, 2007.

a quello dell'intera azienda a riprova del paradosso «marchio forte-azienda debole» che caratterizza molte società di calcio trattandosi spesso di club antichi, ben radicati nel terreno e quindi dotati di un'immagine forte a fronte di un bilancio fallimentare.<sup>31</sup>

### *Conclusione*

Si è visto nel corso di tale analisi come i marchi delle principali società di calcio professionistico, tutelabili come tali dalle nuove disposizioni del Codice della Proprietà Industriale, rivelano una certa atipicità, specie in quanto portatori di un messaggio ulteriore a quello distintivo che si potrebbe definire evocativo e suscettibile di conferire loro una maggior forza e tutela contro ogni utilizzazione del segno che determini un approfittamento della loro rinomanza.

Certo è che la celebrità dei marchi viene a supplire alle mancanze di tali marchi, originariamente deboli e privi di una reale capacità distintiva, ma viene altresì ad assumere un valore fondamentale nell'ambito dell'attività più puramente economica e di gestione delle società di calcio.

Se, quindi da una parte le operazioni di marketing e di pubblicità hanno saputo donare a tali marchi una legittimazione da un punto di vista della tutela giuridica conferendogli notorietà, d'altra parte, i marchi ormai celebri hanno assunto una funzione essenziale di trascinamento del pubblico e di risanamento, anche solo virtuale, di bilanci malati delle società stesse.

Diviene dunque essenziale continuare a seguire tale vincolo di interdipendenza creatosi tra società sportive e marchi per conoscere l'evoluzione di questi ultimi ed in particolare nell'ottica delle nuove funzioni attribuitegli che ne trasformano essenzialmente l'anima.

---

<sup>31</sup> R. MORO VISCONTI, *Il marchio nell'economia aziendale*, cit. p. 526.



## UN NESSO TRA COMPETIZIONE, SPETTACOLO E SANZIONI NEL MERCATO DEL CALCIO: L'EFFETTO 'SPECIAL GUEST'

di Luca Gattini\*

SOMMARIO: Introduzione. – 1. La struttura concettuale. – 2. L'effetto '*special guest*'. – 3. Una modifica alla produttività: l'illecito. – 4. Una rappresentazione diagrammatica. – 5. Una semplice stima empirica dell'effetto '*special guest*'. – 6. Implicazioni di policy e conclusioni.

CLASSIFICAZIONE JEL: L83, L25

### *Introduzione*

Le recenti indagini eseguite dalla giustizia sportiva hanno messo in luce una serie di illeciti nel campionato di Serie A ovvero accordi di tipo collusivo, rivolti a predefinire l' '*outcome*' di una competizione, vale a dire la vittoria in una determinata partita. Nell'analisi che segue cercheremo di capire, traendo spunto da una consolidata letteratura economica in materia di sport, quali siano le determinati essenziali che muovono prezzi e quantità nel mercato del calcio, l'impatto dell'illecito sull'attività calcistica ed una possibile conseguenza della sua eliminazione da parte dell'autorità giudiziaria. Per comprendere e delineare queste dinamiche introdurremo un concetto logico apparentemente non molto esplorato in letteratura: l'effetto '*special guest*' guest. Daremo a questo effetto una definizione, evidenziandone l'importanza sia teorica che empirica. Inoltre, verrà rimarcata la sua rilevanza per la Serie A tramite una semplice stima. Questi verrà utilizzato per una migliore comprensione di dati aggregati propri della struttura di bilancio e di domanda.

---

\* Assistente di ricerca e Phd student, Istituto di Politica Economica, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. e-mail: luca.gattini@unicatt.it. L'autore ringrazia un anonimo *referee* e Raul Caruso per i preziosi commenti.

Infine, cercheremo di valutare in termini di efficienza le sanzioni recentemente comminate a causa di una alterazione dell'equilibrio competitivo.

Prima che il gioco inizi, date delle norme, possiamo chiederci quali siano i possibili comportamenti dei tipi di agenti che agiscono in una struttura di mercato istituzionalmente delimitata e definita. Il comportamento rivolto alla massimizzazione di un certo obiettivo da parte dei proprietari di club sportivi, filtrato dalla struttura organizzativa della società, influisce sulla performance complessiva di un team. A questo proposito, Zimbalist<sup>1</sup> evidenzia due comportamenti tipici dei proprietari e, quindi, delle società sportive: massimizzatori di profitto – *'profit maximizer'* – e massimizzatori di utilità-vittorie – *'win-utility maximizer'*. I primi tenderanno a massimizzare la differenza tra costi e benefici eguagliandoli al margine ed investiranno sino ad un certo limite imposto da tale procedura operativa. I secondi potrebbero investire denaro e risorse oltre la soglia imposta dalla massimizzazione dei profitti. Szymanski e Smith sottolineano come se gli agenti sono massimizzatori di utilità-vittorie limitati da un vincolo, potrebbero avere lo stesso comportamento di agenti massimizzatori di profitto soprattutto per quanto riguarda l'investimento in risorse ovvero operazioni di compravendita nel mercato del lavoro. Nostra opinione è che le squadre di calcio seguano un comportamento massimizzante dei profitti per quanto attiene il *pricing* dei biglietti, del merchandising e la contrattazione dei diritti televisivi, mentre operino investimenti sul mercato con un comportamento massimizzante nell'utilità-vittorie, variabilmente vincolato a seconda della struttura proprietaria. La possibile eterogeneità nei vincoli alla massimizzazione dell'utilità potrebbe essere fonte di scompensi competitivi, se non controbilanciata da una appropriata massimizzazione dei profitti, la quale a sua volta dipende dalla dimensione della domanda 'latente'.

Questa breve stilizzazione del comportamento di un *team* ovvero di una squadra di calcio rappresentativa pone le basi per l'analisi che segue, il cui impianto si sviluppa essenzialmente su tre punti:

- (i) Struttura del mercato del calcio e tipologie di concorrenti.
- (ii) La definizione e la stima di una nuova categoria logica per la comprensione degli eventi economico-istituzionali nel mercato del calcio: l'*'special guest'*.
- (iii) La possibile relazione che intercorre tra illecito, sistema competitivo e sanzioni.

Quindi l'utilizzo dell'effetto *'special guest'* quale strumento interpretativo.

L'articolo si sviluppa su sei paragrafi. Il primo delinea la struttura concettuale che verrà utilizzata come quadro di riferimento per la definizione ed identificazione dell'effetto *'special guest'*. Infatti, tramite l'individuazione di semplici *'pattern'* daremo alla struttura teorica comunemente utilizzata in letteratura nelle analisi su sport di squadra una forma attinente al solo mercato del calcio. Il secondo definisce ed illustra la possibile presenza di un effetto *'special guest'* nel mercato del calcio cercando di evidenziarne da un punto di vista teorico la rilevanza.

<sup>1</sup> Per una completa trattazione di questi argomenti si veda A. ZIMBALIST, *Sport as Business*, in *Oxf. Rev. of Ec. Pol.*, Vol. 19, No. 4, 2003, 503-511.

Nel terzo paragrafo tratteremo il concetto di l'illecito nello sport. Nel quarto diamo una rappresentazione diagrammatica di quanto descritto nei precedenti paragrafi. Infine il quinto paragrafo, seguito dalle conclusioni ed aspetti di policy, è dedicato ad una prima semplice stima empirica dell'effetto 'special guest'.

### 1. La struttura concettuale

Primario per la nostra analisi è cercare di capire i fattori rilevanti per la formazione della domanda di mercato ed, altresì, per il procedimento di massimizzazione dei profitti da parte di una singola impresa. Per una esauriente trattazione degli elementi propri del sistema del calcio nel suo complesso si rimanda a Szymanski,<sup>2</sup> vogliamo comunque riportare alcuni aspetti significativi: libertà di entrata in una singola lega, organizzata in ordine gerarchico e basata sul merito; mercato del lavoro competitivo; elevata mobilità del lavoro.

#### 1.1. La domanda di mercato

L'essenza stessa della domanda per un evento sportivo è l'interesse per il divertimento. Tale interesse può manifestarsi in via 'diretta' ed in via 'derivata', come asserito tra i vari autori da Borland e Macdonald.<sup>3</sup> Tramite la domanda diretta<sup>4</sup> il consumatore ottiene utilità direttamente dalla competizione sportiva, mentre nella domanda derivata<sup>5</sup> la competizione sportiva viene utilizzata come input per la produzione di altri beni o servizi. Assumiamo la presenza di un consumatore rappresentativo che trae utilità dal poter consumare il prodotto calcio – lo spettacolo – nelle sue più svariate forme e realizzazioni. Nel proseguo concentreremo la nostra attenzione principalmente sulla componente diretta della domanda. Szymanski sottolinea in modo nitido due peculiarità degli sport di squadra che rendono la descrizione della domanda particolarmente complessa:<sup>6</sup>

<sup>2</sup> S. SZYMANSKI, *The Economic Design of Sporting Contests*, in *J. of Econ. Lit.*, Vol. 41, No. 4, 2003, 1137-1187.

<sup>3</sup> J. BORLAND, R. MACDONALD, *Demand for sport*, in *Oxf. Rev. of Econ. Pol.*, Vol. 19, No. 4, 2003, 478-502.

<sup>4</sup> Nell'articolo di Borland e Macdonald vengono identificati due tipi di domanda diretta: la domanda per lo spettacolo dal vivo e quella per lo spettacolo trasmesso in televisione su canali in chiaro oppure criptati (es. pay-per-view).

<sup>5</sup> Nell'articolo di Borland e Macdonald vengono identificati sette tipi di domanda derivata: - radio, televisioni alla ricerca di input per la propria programmazione da rivendere al consumatore ovvero ad agenzie di pubblicità; - imprese ed organizzazioni alla ricerca di input per le proprie campagne pubblicitarie che rendano il proprio marchio credibile attraverso meccanismi di 'reputation'; - organizzazioni che vendono il merchandising identificativo di un determinato team; - proprietari dello stadio che cercano input per la produzione del loro pacchetto di intrattenimento in modo da vendere biglietti ed abbonamenti; - autorità governative che cercano input per accrescere l'attività produttiva di determinate aree geografiche; - imprese di scommesse; - i media che utilizzano la competizione sportiva come un tipo di notizia.

<sup>6</sup> Si veda nuovamente S. SZYMANSKI, *The Economic Design of Sporting Contests*, cit..

- a) La struttura organizzativa degli sport individuali è pressoché uniforme tra tipologie di sport e tra aree geografiche, mentre l'organizzazione delle squadre professionistiche per sport in *team* differisce sostanzialmente a seconda della localizzazione, per esempio tra le due sponde dell'Atlantico.
- b) I consumatori di sport di squadra assomigliano a quelli di sport individuali per le componenti di attesa riguardo ai migliori giocatori, mentre differiscono sostanzialmente nella natura stessa dell'interesse per il piacere-divertimento. Infatti i tifosi tendono a legare loro stessi ad un determinato *team* piuttosto che a singoli giocatori e una squadra, a sua volta, si identifica con una precisa localizzazione. La diretta conseguenza di questo cruciale aspetto è che i tifosi possono legarsi a tempo indeterminato a squadre costantemente deboli e, quindi, a fronte di risultati scadenti potrebbero disertare i luoghi di spettacolo (es. televisione e stadio). Per prevenire questo risultato di fallimento si è cercato di disegnare delle competizioni dove tutte le squadre possano vincere almeno occasionalmente.

Per quanto attiene questo articolo ci concentreremo principalmente sul mercato calcistico italiano e sul punto b) appena delineato in particolare, addentrandoci nella comprensione delle determinanti della domanda e delle inter-relazioni che intercorrono tra squadre di un medesimo campionato.

Tra le determinanti di domanda, riconosciute dalla teoria economica e ritrovate anche nell'evidenza empirica, vi sono: le preferenze-abitudini del consumatore; i prezzi, il reddito e la dimensione di mercato; la qualità dei prodotti derivati offerti, ad esempio la qualità delle trasmissioni televisive ovvero la visuale diretta allo stadio; le caratteristiche della competizione sportiva ovvero l'incertezza del risultato, la qualità della competizione e la rilevanza di una specifica competizione; la capacità di offerta. Data questa lunga lista di determinanti focalizziamo la nostra attenzione sulle abitudini dei consumatori e sulle caratteristiche qualitativo-probabilistiche della competizione sportiva.

Un consumatore dello spettacolo calcio è sostanzialmente un tifoso fidelizzato della propria squadra a tempo indeterminato. Questi potrebbe essere soggetto ad un effetto di abitudine (es. fedeltà verso una squadra) e di *'bandwagon'* (es. si creano delle esternalità provocate dall'esistenza di una rete dove la partecipazione di uno spettatore in più accresce il valore della partecipazione per tutti gli spettatori). In generale, le preferenze per il prodotto calcio rispecchiano alcuni aspetti del consumatore rappresentativo di beni e servizi normali, ad esempio l'utilità è crescente nelle quantità consumate aggiustate per la qualità. Considerata questa tipologia di preferenze un'analisi dei dati<sup>7</sup> mostra un elevato grado di concentrazione nella distribuzione delle preferenze tra squadre, infatti il 81,8%<sup>8</sup> del totale delle preferenze individuali per le squadre di calcio professionistiche sono rivolte a: Milan, Juventus, Inter, Roma, Lazio e Fiorentina.

---

<sup>7</sup> Dati in tabella 2.

<sup>8</sup> Fonte: Indagine Doxa 6-8 Febbraio 2003 pubblicata su L'Espresso 27 Febbraio 2003.

L'altra determinante che abbiamo citato precedentemente riguarda la probabilità di vincere una competizione e, quindi, pertiene al grado di incertezza sul risultato. In letteratura sono stati individuati tre gradi di incertezza sul risultato a seconda dello 'spam' temporale considerato: incertezza sul risultato di uno specifico match, stagionale e di lungo periodo. Per misurare la relazione intercorrente tra domanda – ovvero successo di spettacolo per una determinata squadra – ed incertezza sul risultato sono state utilizzate svariate proxy, ad esempio le quote sulle scommesse, una misura della differenza nelle percentuali di vittoria ed una misura relativa della posizione di ranking. L'evidenza empirica a livello di singola partita riguardo una relazione tra incertezza e numero di spettatori è piuttosto debole. Mentre evidenza più solida è stata trovata nella relazione tra incertezza stagionale e spettatori diretti, a tal proposito segnaliamo i lavori di Dobson e Goddard<sup>9</sup> e Jennett.<sup>10</sup> In questi studi empirici viene ottenuta una sorta di evidenza indiretta perché si esamina la relazione tra la 'significatività' di una partita ed il grado di 'attendance'. Dove per significatività si intende il grado di importanza dato ad un determinato incontro rispetto all'obiettivo stagionale. Ad esempio se a tre quarti di un campionato una squadra sta competendo per lo scudetto, tutti i suoi incontri da quel momento in avanti avranno un elevato grado di significatività così come gli incontri diretti tra squadre che realisticamente competono per il titolo durante tutto l'arco del campionato. In ultimo la relazione tra incertezza di lungo periodo, identificabile con il grado di apertura a nuovi entranti, e *attendance* non è stata analizzata da molti studiosi, sebbene Humphreys<sup>11</sup> trovi una relazione positiva.

Abbiamo così delineato alcune caratteristiche generali per un consumatore rappresentativo. Queste possono essere essenzialmente riassunte in tre punti. Primo, il consumatore è fidelizzato quando compie la scelta di consumare lo spettacolo 'calcio'. Secondo, l'attrattiva è principalmente individuata nella squadra come elemento corale, purché questa abbia una probabilità di vittoria maggiore di zero. Terzo, un certo grado d'incertezza sul risultato di medio-lungo periodo sembrerebbe poter avere qualche ruolo nell'attrarre consumatori, perché incrementa il livello qualitativo dello spettacolo.

## 1.2. L'offerta di mercato

Pensare all'offerta di sport da parte di una impresa-squadra comporta una riflessione su quali siano i fattori produttivi ed i meccanismi produttivi atti a generare il prodotto spettacolo. In primis è utile sottolineare come per prodursi spettacolo e, quindi, crearsi un evento sportivo sia necessaria la partecipazione di almeno due

<sup>9</sup> S.M. DOBSON, J.A. GODDARD, *The Demand for Standing and Seated Viewing Accommodation in the English Football League*, in *Appl. Econ.*, Vol. 24, 1992, 1155-1163.

<sup>10</sup> N. JENNETT, *Attendences, Uncertainty, of Outcome and Policy in Scottish League Football*, in *Scot. J. of Pol. Econ.*, Vol. 32, No. 2, 1984, 176-198.

<sup>11</sup> B. HUMPHREYS, *Alternative Measures of Competitive Balance in Sporting Leagues*, in *J. of Sp. Econ.*, Vol. 3, No. 2, 2002, 133-148.

concorrenti. Un pionieristico lavoro di Neale<sup>12</sup> aiuta a delineare la modalità di operare nel mercato dello sport da parte di competitori-imprese calcistiche definendo l'output come un '*joint-product*' indivisibile. In altre parole, il prodotto dipende dal rapporto che direttamente intercorre tra due o più competitori, sebbene le imprese massimizzino i profitti seguendo la propria strategia aziendale – '*winner maximizer*' e/o '*profit maximizer*' – ed il valore del prodotto sia divisibile. Tale divisibilità è da mettere in relazione con una domanda per il prodotto calcio che non è necessariamente omogenea tra le squadre-contendenti per le ragioni precedentemente evidenziate tra cui una asimmetrica distribuzione delle preferenze dei consumatori.

Il fattore produttivo che consideriamo determinante è lo sforzo ovvero l'impegno agonistico. Inoltre la scala di produzione raggiungibile dipende dalla storia di produzione. In altri termini, risulta difficile pensare ad un campionato di calcio con tutti i contendenti identici all'inizio del gioco ovvero con una identica probabilità di vincere lo stesso numero di partite e, quindi, il campionato. La storia conta e con essa gli investimenti in capacità produttiva fatti nei periodi precedenti a quello considerato: è plausibile pensare che una neo-promossa in serie A abbia compiuto nel suo sentiero di crescita, investimenti in valore assoluto non assimilabili a quelli di una squadra che nella sua storia ha vinto uno svariato numero di campionati. Per semplificare possiamo pensare ad un contesto biperiodale nel mercato del calcio e ciascun periodo può essere individuato da uno spam temporale più lungo di un anno. L'investimento in  $t + 1$  dipende dal capitale in  $t$  e dall'investimento in  $t$ . Con una logica semplificatrice stiamo supponendo che l'ammontare oggi di determinati fattori produttivi – capacità di produrre sforzo – dipende da un lungo e duraturo investimento nel tempo. Possiamo così coerentemente affermare che ogni squadra determina il proprio ranking, ovvero l'appartenenza ad un gruppo di squadre, in funzione dei suoi investimenti presenti e passati.

Dobbiamo così introdurre un altro elemento determinante nella competizione sportiva: l'abilità. Questa non è un fattore produttivo bensì è un coefficiente di trasformazione dello sforzo. In altre parole, per raggiungere un certo livello di sforzo l'individuo meno abile ha dei costi maggiori rispetto al più abile – per esempio a parità di ore di allenamento l'individuo più abile riuscirà a trasformare il suo sforzo in maggior spettacolo, tramite l'ottenimento di risultati migliori sul campo. Nella letteratura economica vi è una tendenza affermata ad utilizzare una *Contest Success Function*<sup>13</sup> – CSF – dove l'abilità gioca il medesimo ruolo dello sforzo.

<sup>12</sup> Vedi W.C. NEALE, *The Peculiar Economics of Professional Sports, A contribution to the theory of the firm in sporting competition and in market competition*, in *Quar. J. of Econ.*, vol. 78, No. 1, 1964, 1-14.

<sup>13</sup> Tra i contributi in letteratura che impiegano la CSF segnaliamo:

A. DIXIT, *Strategic Behavior in Contests*, in *Amer. Ec. Rev.*, vol. 77, no.5, 1987, 891-898.  
 D. J. CLARK, C. RIIS, *Contest Success Functions: an extension*, in *Econ. Th.*, 11, 1998, 201-204;  
 J. HIRSHLEIFER, *Conflict and Rent-Seeking Success Functions, Ratio vs. Difference Models of Relative Success*, in *Publ. Ch.*, 63, 1989, 101-112; G. TULLOCK, *Efficient Rent Seeking*, in Buchanan,

In generale, lo sport è caratterizzato da bassi livelli di asimmetria informativa riguardo le proprietà – abilità – degli atleti, grazie alla presenza di un elevato numero di statistiche nazionali ed internazionali sulle loro performance.<sup>14</sup> Il mercato del calcio in parte possiede tale peculiarità e beneficia, quindi, di una certa riduzione di possibili asimmetrie informative. Infatti, esistono dei meccanismi di *signalling* a la Spence<sup>15</sup> capaci di rendere credibile una differenziazione tra agenti apparentemente omogenei. Tali meccanismi sono utili nei momenti di contrattazione nel mercato del lavoro. In Italia le contrattazioni avvengono in due periodi predefiniti: prima dell'inizio del campionato, in modo da garantire una uguale conoscenza della potenzialità reciproca a tutti i competitors; a metà campionato, tale pratica potrebbe falsare l'equilibrio competitivo precedentemente costituitosi.

Date le differenti strategie possibili di massimizzazione del profitto da parte delle singole imprese, ciascuna compirà delle scelte compatibili con i propri vincoli di bilancio e dimensionali, i quali a loro volta possono essere eterogenei.

TABELLA 1 – SCOMPOSIZIONE COSTI  
CAMPIONATO SERIE A – ANNO 2003

Società	Costi totali	Costo personale	% costo personale su costo totale
Milan	258	157	60,85
Juventus	262	132	50,38
Inter	238	124	52,10
Lazio	232	106	45,69
Roma	228	94	41,23
Parma	105	34	32,38
Sampdoria	48	25	52,08
Bologna	50	21	42,00
Brescia	34	15	44,12
Chievo	34	15	44,12
Empoli	31	14	45,16
Lecce	35	14	40,00
Reggina	35	13	37,14
Modena	22	11	50,00
Perugia	24	10	41,67
Siena	23	8	34,78
Ancona	17	7	41,18
Udinese	31	n.d.	n.d.
<b>Media</b>	94.83	47.06	44,40

Fonte: elaborazione su dati Il Sole24ore

J. M., Tollison R., D., Tullock G., (eds.), *Toward a Theory of the Rentseeking Society*, Texas A&M University, College Station, 1980, 97-11.

<sup>14</sup> In particolare D. TONDANI, *I ranking internazionali come rimedio alle asimmetrie informative negli sport individuali: il caso del ciclismo professionistico*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, Fasc. 2, 2005.

<sup>15</sup> M. SPENCE, *Job Market Signaling*, in *Quar. J. of Econ.*, Vol. 8, No. 3, 1973, 355-374.

Prima di proseguire con una analisi sull'asimmetria nel lato dell'offerta soffermiamo la nostra attenzione sulla struttura dei costi di impresa per una squadra di calcio.

I **costi** complessivi sono l'esborso monetario totale atto a far compiere un sforzo all'intera squadra – giocatori e dirigenti. Questi si dividono in fissi e variabili, dove la componente fissa solitamente domina in valore assoluto quella variabile. Costi fissi sono, per esempio, le retribuzioni ai membri di una squadra, le spese di gestione degli impianti sportivi e l'attività di marketing. I dati in tabella 1 mostrano come i soli costi per il personale, che non sono costi variabili perché contrattati per più stagioni, incidano mediamente per il 44,4% sul totale dei costi. Inoltre se consideriamo i valori assoluti, emerge nitidamente un gruppo di cinque squadre – Milan, Juventus, Inter, Lazio e Roma – il cui l'ammontare totale di stipendi pagato è superiore rispetto a tutte le altre squadre. Possiamo asserire che i migliori giocatori, così definiti perché hanno abilità superiori alla media, producono maggior successi in media ed acquistare ovvero pagare gli stipendi a questi giocatori necessita un esborso di denaro superiore alla media. Quindi, possiamo sostituire nella nostra funzione di produzione, precedentemente stilizzata, l'abilità con il cash ovvero l'esborso monetario atto a far raggiungere un determinato livello di sforzo.

Naturalmente alla base di questa relazione logica tra salari, abilità e sforzo dobbiamo assumere l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra stipendi relativi e *'performance'* sul campo. Tale nesso causale è stato comprovato da una serie di studi empirici tra cui Hall, Szymanski e Zimbalist.<sup>16</sup> Quindi potremmo utilizzare la componente di costo relativo del personale – rispetto al valore medio ovvero a quello dello sfidante – come proxy per determinare la probabilità relativa di vincere un campionato ovvero una singola partita. Tali costi raffigurano maggiormente la qualità espressa dal gruppo rispetto alla spesa sostenuta per l'acquisto dei giocatori, perché capaci di dare un segnale complessivo su livello qualitativo di una intera squadra. Infatti, il monte salari è una proxy per gli stipendi dei giocatori presenti e per i nuovi arrivati ovvero gli investimenti in  $t + 1$  più il capitale in  $t$ . Al contrario, la spesa per l'acquisto dei giocatori invia un segnale parziale perché riferito unicamente ai calciatori oggetto di transazioni in  $t + 1$ . Inoltre può accadere che i calciatori vengano acquistati tramite scambio oppure ceduti in prestito. Queste due tipologie di transazione rendono ulteriormente distorto il segnale inviato dall'ammontare totale dei prezzi contrattati sui cartellini dei giocatori.

Per completare la descrizione sulla rilevanza degli investimenti passati e, più in generale, della storia di una squadra possiamo realisticamente supporre che le squadre di maggiore dimensione – per tifo ed organizzazione – avranno una probabilità relativa superiore di vincere il campionato dato il set informativo descritto, a causa di un sostanziale più alto livello di stipendi pagato ai giocatori, che genera la possibilità di avere a disposizione giocatori di elevata qualità – abilità.

Apparentemente le squadre di maggiori dimensioni dovrebbero attirare meno

<sup>16</sup> S. HALL, S. SZYMANSKI, A. ZIMBALIST, *Testing Casuality between Team Performance and Payroll: The Cases of Major League Baseball and English Soccer*, *J. of Sp. Econ.*, Vol. 33, No. 2, 2002, 149-168.

spettatori, a causa del vantaggio relativo che hanno accumulato dal lato dei costi-investimenti ovvero perché la probabilità relativa di vittoria è molto sbilanciata ed empirica a questa domanda nei prossimi paragrafi.

### 1.3 La quantità di equilibrio

Le descrizione dei due lati del mercato del calcio mette in risalto la presenza di una asimmetria tra competitori, rimarcando l'esistenza di squadre eterogenee in un medesimo campionato che, conseguentemente, competeranno per obiettivi stagionali differenti. La competizione tra squadre eterogenee porterà a definire un equilibrio competitivo con diversi 'outcome', ovvero una diversa quantità di partite vinte. Tale equilibrio dipenderà dagli investimenti fatti e dai conseguenti costi sostenuti. In funzione della storia di ciascuna squadra, possiamo definire diverse tipologie di agenti afferenti a gruppi eterogenei tra loro ed omogenei al loro interno. L'interpretazione della tabella 1 ci suggerisce che esistono almeno due gruppi distinti di squadre in un campionato e che questi sono determinabili tramite un ordinamento lessicografico: gruppo A e gruppo B. All'intero di un gruppo, date le azioni correnti ed attese di ciascun giocatore, ogni competitore sceglie il suo livello ottimale di input-output utilizzando la procedura di massimizzazione dell'organo proprietario. In termini di statica comparata, la probabilità relativa di vittoria, determinata tramite un procedimento di massimizzazione, per le squadre del gruppo A sarà in equilibrio superiore al gruppo B; invero, la dinamica sistemica potrebbe essere identica tra tutte le squadre, seppur queste appartengano a gruppi diversi. Quando ci riferiamo al numero di vittorie intendiamo in realtà la probabilità relativa di vincere un determinato numero di partite. Tale probabilità sarà più alta per le squadre del gruppo A. Il fatto in se stesso porta ad una diretta conseguenza: il sistema rimane stabile ed i gruppi ben delineati se e solo se ogni squadra persegue i propri obiettivi ottimizzando rispetto alle azioni compiute da tutti gli altri competitors e non solo agli appartenenti al proprio gruppo. Infatti, se una squadra del gruppo A smettesse di produrre per un periodo verrebbe scalzata dal proprio gruppo di appartenenza e scivolerebbe nel gruppo inferiore, perché battuta sul campo da squadre di tutti gli altri possibili gruppi. Tale minaccia sembra sufficiente a garantire l'esistenza di un equilibrio separatore (asimmetrico) in almeno due gruppi di squadre: coloro che competono per lo scudetto e coloro che competono per non retrocedere. Una conseguenza della presenza di imprese dimensionalmente eterogenee la si ritrova nelle analisi sulla concentrazione di mercato, al riguardo i risultati di Groot<sup>17</sup> ed il recente lavoro di Goossens<sup>18</sup> sottolineano la presenza di un mercato calcistico sostanzialmente concentrato.

<sup>17</sup> L. GROOT, *De-commercializzare il Calcio Europeo e Salvaguardarne l'Equilibrio Competitivo: una Proposta Welfarista*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol. 1, Fasc. 2, 2005, 63-91.

<sup>18</sup> K. GOOSSENS, *Competitive Balance in European Football: Comparison by Adapting Measures: National Measure of Seasonal Imbalance and Top 3*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol. 2, Fasc. 2, 2006, 77-122.

TABELLA 2 – SERIE A 2005/2006

Squadra	Incasso* - milioni di euro	N. di spettatori*	% preferenze** su totale squadre delle leghe profes- sionistiche
MILAN	19713496	1126483	16,4
INTERNAZIONALE	18561198	980191	22,2
ROMA	14807600	689555	6
FIorentINA	11857966	592668	2,7
PALERMO	10181246	529745	-
JUVENTUS	8511731	577479	31
LAZIO	8359972	528862	3,5
SAMPDORIA	5414352	427856	-
MESSINA	4904946	432538	-
LIVORNO	4486228	239951	-
REGGINA	3885797	254077	-
PARMA	3794397	242111	0,6
UDINESE	3540567	307828	0,6
ASCOLI	3427400	223013	-
SIENA	2937798	150107	-
LECCE	2760511	237204	-
CHIEVO	2712905	161756	1,3
CAGLIARI	2505001	204712	-
TREVISO	2167994	100143	-
EMPOLI	1887410	123278	-
TOTALE SERIE A	136418515	8129557	84,3

Fonte: \*elaborazione su dati www.goalcity.com \*\* Indagine Doxa 6-8 Febbraio 2003 pubblicata su L'Espresso 27 Febbraio 2003

Nella tabella 2 riportiamo alcuni risultati operativi delle squadre di Serie A per il campionato 2005-2006. Nello specifico evidenziamo il monte incassi annuo, il numero di spettatori e la quota parte di tifo – ovvero la percentuale di preferenze dirette verso una squadra sul totale del parco tifosi disponibile. L'insieme di questi elementi, unita alla componente di costi analizzata in precedenza, determina le caratteristiche competitive di una squadra e definisce, all'interno del sistema impresa, i fattori critici di successo<sup>19</sup> ovvero un vantaggio competitivo che deriva da due fattori:<sup>20</sup> una competenza distintiva e la capacità dei manager di trasmettere tale competenza al sistema di prodotto. Tale competenza è un attributo posseduto in via eccezionale ed esclusiva da singole imprese operanti nel mercato del calcio. Lo stesso Lago scrive che «per produrre una performance superiore esse devono essere coltivate e sviluppate» ovvero dipendono dalla loro storia. Da una attenta

<sup>19</sup> C. HOFER, D. SCHENDEL, *La formulazione della strategia aziendale*, 1984, Milano, FrancoAngeli, pag. 108.

<sup>20</sup> U. LAGO, *La strategia competitiva*, 167-185, in U. Lago, A. Baroncelli, S. Szymanski *Il Business del Calcio – successi sportivi e rovesci finanziari*, Egea, 2004.

analisi dei dati è possibile ottenere una divisione in due gruppi di squadre dimensionalmente differenti. Al primo gruppo – gruppo A nel nostro modello – afferiscono Milan, Juventus, Inter, Roma, Lazio, Palermo e Fiorentina perché rappresentano il 81,8%<sup>21</sup> del totale delle preferenze sulle squadre di calcio professionistiche, il 67% dei ricavi totali sulla vendita di biglietti ed abbonamenti ed il 62% circa del totale degli spettatori annuali allo stadio. Questo gruppo potrebbe essere ulteriormente ridotto nel numero di squadre, ma viene lasciato volutamente ampio, perché potremmo non aver considerato tutti i fattori di successo.

Quando si parla di mercato e del suo equilibrio gli elementi essenziali ovvero i fattori di scelta sono i prezzi e le quantità. Nella nostra trattazione stiamo considerando prevalentemente le quantità e le preferenze dei consumatori come determinanti dei prezzi e del conseguente fatturato totale. In altre parole, la ‘classe dimensionale’ del tipo di squadra può essere in grado di contribuire in modo significativo alla determinazione del prezzo dei diritti ovvero può essere la variabile rilevante nella determinazione di un equilibrio competitivo definito sulla base di agenti economici-squadre eterogenee.

Dobbiamo ora individuare, oltre all’importanza degli investimenti, se vi siano altri fattori capaci di determinare un vincitore nella singola competizione e nel campionato. Potremmo inserire un elemento casuale ovvero far scegliere alla natura: durante il gioco la natura determina una serie di eventi capaci di generare degli effetti tali da selezionare un vincitore. Si potrebbe supporre che condizioni climatiche avverse, infortuni, inaspettati cali di forma e capacità produttive nascoste – abilità – di singoli elementi di una squadra aiutino a determinare il vincitore. Quella appena descritta è una peculiarità dell’equilibrio competitivo asimmetrico tra squadre. Se un risultato fosse certo a priori la competizione perderebbe di interesse ed il prodotto – lo spettacolo – perderebbe di valore intrinseco. Dato che un vincitore, in linea di principio, deve esistere, la sua identità risulterà al consumatore del prodotto quasi totalmente ignota a meno che questi non conosca la forma della distribuzione di probabilità degli eventi stocastici, precedentemente menzionati. Tali considerazioni sembrano estremamente realistiche. Infatti, all’inizio di ogni campionato, dato un set informativo che è conoscenza comune, viene identificato un sub-set di squadre capaci di competere per il premio finale. Al contrario, tra queste è spesso difficile individuare la favorita.

Alla natura potremmo sostituire il tentativo di manipolare la competizione stessa in modo da creare condizioni avverse al proprio competitore. A questo aspetto ed alla conseguente applicazione delle norme di legge sono dedicati i paragrafi terzo e quarto.

## 2. *L’effetto ‘special guest’*

Con questo fenomeno intendiamo indicare un fatto relativamente banale.

---

<sup>21</sup> In questo dato non vengono incluse le preferenze per il Palermo.

Immaginiamo due cene di beneficenza con molti invitati: una patrocinata da autorità dello stato e personalità della cultura; l'altra organizzata da cittadini la cui fama ed il cui livello di contatti interpersonali non è molto sviluppato. In entrambi i casi, nel momento in cui si dovranno cercare di riempire i tavoli le figure organizzatrici cercheranno di utilizzare i loro contatti e la loro capacità di attrattiva per ottenere lo scopo prefissato. E' indubbio che, a meno di clamorose sorprese, coloro che godono di maggiore fama tramite i propri contatti, amicizie, simpatie con la garanzia della propria presenza riusciranno a riempire una sala più grande ovvero a parità di spazio riusciranno a saturarlo più rapidamente. Questo effetto positivo originato unicamente dalla propria figura, fama, storia passata d'ora in avanti verrà chiamato effetto 'special guest'.

Trasferiamo questo effetto nel mercato del calcio. Possiamo congetturare che le avversarie delle squadre presenti nel gruppo A, che presenta le squadre di maggiori dimensioni, godano dell'effetto 'special guest'. In altre parole, una squadra del gruppo B scontrandosi sul proprio campo con una squadra del gruppo A ne subisce una certa influenza: il numero medio dei tifosi che assistono a partite tra squadre del gruppo A e B è superiore a quello degli spettatori tra squadre del gruppo B. Prima di verificare empiricamente questa nostra congettura cerchiamo di capirne i motivi. Primo, data la fama delle squadre appartenenti al gruppo A, potrebbe esserci un numero di spettatori nella città ospite che va allo stadio per vedere dal vivo una squadra illustre e blasonata. Secondo, la squadra famosa ha un numero di tifosi molto elevato e diffuso. In altre parole, funge da calamita per i tifosi tanto quanto un ospite importante ad una cena di beneficenza.

Cerchiamo di formalizzare l'intuizione appena descritta. L'effetto 'special guest' potrebbe apparire simile all'effetto noto in letteratura economica come effetto superstar. La differenza principale, traendo spunto dalle idee di Szymanski,<sup>22</sup> risiede nella natura stessa dell'interesse per il piacere-divertimento: i tifosi di team sport tendono a legare loro stessi ad una determinata squadra piuttosto che a singoli giocatori. Questo è il punto ed è anche la principale differenza per quanto attiene tale effetto tra sport individuali e sport di squadra. Infatti se è vero che, come affermato in un articolo di Lucifera e Simmons,<sup>23</sup> esiste un effetto superstar, è altrettanto vero che tale effetto viene generato in conseguenza di una eterogeneità di 'competitors' sia dal lato della domanda – distribuzione delle preferenze asimmetrica – che dal lato dell'offerta – processi di massimizzazioni asimmetriche a causa di vincoli eterogenei. Non è nostro scopo negare l'importanza dell'effetto superstar,<sup>24</sup> quanto piuttosto metter in luce l'esistenza di un altro effetto parallelo,

<sup>22</sup> Si veda nuovamente S. SZYMANSKI, *The Economic Design of Sporting Contests*, cit..

<sup>23</sup> C. LUCIFERA, R. SIMMONS *Superstar Effects in Sport: Evidence from Italian Soccer*, in *J. of Sp. Econ.*, Vol. 4, No. 1, 2003, 35-55.

<sup>24</sup> In altre parole, l'aumento degli spettatori dovuto alla presenza di uno o più giocatori particolarmente famosi, la cui reputazione è molto elevata perché dotati di abilità sopra la media. Nell'articolo gli stessi Lucifera e Simmons sottolineano come in realtà la preferenza di un consumatore per un calciatore talentuoso possa variare tra individui, perché questi hanno differenti gusti riguardo agli stili di gioco ovvero sul ruolo ricoperto dal giocatore nella squadra. Quindi si

l'effetto '*special guest*', la cui magnitudo potrebbe essere, in taluni casi, anche più rilevante per quanto attiene la distribuzione delle risorse tra '*competitors*' e, quindi, la determinazione della quantità di spettacolo. In altre parole, riteniamo corretto ed interessante l'aver evidenziato empiricamente l'esistenza di una relazione di causalità positiva tra superstar e pubblico sugli spalti, giustificata da una loro maggiore produttività. Al contrario, limitandoci a questo effetto la 'storia' della relazione tra pubblico e spettacolo potrebbe non essere completa. Infatti, la possibilità che una squadra perda il suo tifo a causa di una improvvisa 'scomparsa' delle sue superstar non è compatibile con la struttura e natura stessa del tifo. Una recente ricerca di mercato<sup>25</sup> rappresentativa dell'intero 'parco' spettatori evidenzia come esistano diversi tipi di consumatori del prodotto calcio, tra questi vengono individuate cinque tipologie di tifosi: accaniti, coinvolti, spettatore, saltuari ed indifferente. L'insieme di questi tipi di consumatore compone il parco potenziale pari a circa 40 milioni di individui per il campionato 2004-2005<sup>26</sup> ovvero la complessiva domanda latente. All'interno di questo insieme vi sono tipi di tifosi – accaniti e coinvolti – certamente attirati dallo spettacolo offerto dalla propria squadra di riferimento ed altri che potenzialmente potrebbero esserlo – spettatori ed indifferenti. Un riequilibrio nella probabilità relativa di vittoria, ovvero una riduzione della asimmetria tra squadre, potrebbe in parte colmare quella parte di domanda latente rimasta precedentemente insoddisfatta, ammesso che non vi siano limiti dal lato dell'offerta. In ogni caso l'eterogeneità delle squadre dovuta principalmente alla loro storia è indipendente da un effetto superstar ed i tifosi sono segmentati a seconda del loro interesse per una specifica squadra. In altre parole, esiste un nucleo consistente di tifosi che segue una squadra indipendentemente dal suo presente calcistico ovvero indipendentemente dal numero di superstar presenti sul campo, quindi, indipendentemente da una elevata probabilità di vittoria della propria squadra, purché questa sia, anche in minimo grado, positiva. Nella ricerca<sup>27</sup> richiamata in precedenza si evidenzia come il 75% degli appartenenti al parco potenziale tifosi indichi una squadra del cuore verso la quale propenderà certamente nel momento in cui effettuerà delle scelte di consumo sullo spettacolo. L'effetto superstar potrebbe essere interpretato come una conseguenza dell'effetto '*special guest*'. Una squadra forte pone in essere l'acquisto di campioni in quanto è una adeguata strategia di marketing atta ad aumentare e/o mantenere il numero di tifosi per la componente fissa – gli abbonati – se e solo se è uno '*special guest*'. In altre parole, l'acquisto di giocatori importanti potrebbe essere parte di una strategia complessiva atta a mantenere inalterato il proprio status di '*special guest*', il quale permette di porre in essere tale strategia di marketing e garantisce un tifo costantemente fidelizzato.

---

potrebbe concludere che il complessivo effetto potrebbe essere non completamente rilevabile.

<sup>25</sup> C.R.A. Customized Research and Analysis - [www.cra-research.com](http://www.cra-research.com) (dicembre 2006).

<sup>26</sup> Il record storico di tale ricerca che viene ripetuta negli anni mostra una sostanziale staticità nelle componenti della domanda e nel numero di tifosi.

<sup>27</sup> C.R.A. Customized Research and Analysis - [www.cra-research.com](http://www.cra-research.com).

### 3. *Una modifica alla produttività: l'illecito*

I risultati delle indagini eseguite dalla giustizia sportiva italiana hanno messo in luce una serie di illeciti ovvero accordi di tipo collusivo, altresì denominati 'combine', atti a pre-definire l' 'outcome' di una competizione, nello specifico la vittoria in una determinata partita. Lo scopo di tali azioni risiede nell'incrementare i benefici privati degli agenti economici che le hanno compiute – squadre, singoli calciatori e dirigenti. I capi di imputazione a carico di un consistente numero di tesserati alla Federazione Giuoco Calcio sono diretti a comminare sanzioni di tipo pecuniario e restrittivo (es. retrocessione ovvero inibizione a seconda del soggetto giuridico). La precipua finalità di una pena risiede nel voler imporre un prezzo da pagare a fronte di un reato commesso. In altre parole, la pena non è altro che una tassa da pagarsi nel momento in cui si muovono specifiche leve del sistema sociale ovvero si compiono azioni che trovano un limite in predeterminate norme di comportamento: il codice di giustizia sportiva. Il codice è atto a disciplinare tutti i soggetti che operano all'interno di un definito mercato ovvero il 'gioco del calcio' nella sua accezione più ampia.

Supponiamo che l'agente economico, una squadra, compia un illecito. Scelga di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un risultato in classifica (art. 6, comma 1 CGS). Questo modus operandi costituisce un illecito sportivo. Preston e Szymanski<sup>28</sup> hanno scritto una nitida trattazione sulle differenti forme di truffa nelle competizioni e ne hanno così individuate essenzialmente tre, che rientrano certamente nella definizione di illecito data dal codice di giustizia sportiva: sabotaggio,<sup>29</sup> doping<sup>30</sup> e pre-determinazione del risultato ovvero 'match-fixing'.

La domanda da porsi è perché compiere un illecito. Nel nostro caso una squadra compie un illecito perché valuta, attraverso un processo di massimizzazione dei propri profitti presenti ed attesi, che i benefici siano maggiori dei costi. In generale, l'illecito può essere inteso come un aumento della abilità di una squadra ovvero un aumento della capacità di produrre vittorie, per una discussione teorica si veda Caruso.<sup>31</sup> Tale *shift* nell'abilità è una informazione privata e come tale capace di generare una rendita: un aumento della probabilità relativa di vincere gli incontri decisivi ed il campionato. Nel caso di sabotaggio ovvero corruzione dell'autorità di controllo – arbitro – la struttura dei costi di una squadra cambia rispetto al modello base. Infatti da una parte vi è un aumento della produttività in

<sup>28</sup> I. PRESTON, S. SZYMANSKI, *Cheating in Contests*, in *Oxf. Rev. of Econ. Pol.*, Vol. 19, No. 4, 2003, 612-624.

<sup>29</sup> Si intendono tutte quelle pratiche atte a ridurre la prestazione del proprio competitor, quindi anche tramite azioni di corruzione delle autorità che dovrebbero garantire una oggettiva valutazione nella competizione stessa.

<sup>30</sup> Permette di migliorare le proprie prestazione a parità di abilità.

<sup>31</sup> R. CARUSO, *Asimmetrie negli Incentivi, Equilibrio Competitivo e Impegno Agonistico: Distorsioni in Presenza di Doping e Combine*, in *Riv. Dir. Econ. dello Sport*, Vol. 1, Fasc. 3, 2005, 13-38.

conseguenza ad un aumento dell'abilità espressa dalla squadra, dall'altra vi è un aumento di costi dovuto all'attività di illecito. Il risultato potrebbe essere un aumento del costo fisso per unità di prodotto ed un aumento dei costi medi variabili, perché l'attività d'illecito viene posta in essere *ad hoc* prima che il gioco – la stagione – inizi ed, altresì, dipende anche dal numero di partite che si vogliono comprare. Si potrebbe assumere che una volta posta in essere una struttura, il numero di volte per cui si utilizzerà tale apparato amministrativo-burocratico dipende dal numero di partite pericolose, quindi sia funzione crescente della pericolosità media del numero di squadre da battere. La componente variabile di costo dovuta all'illecito risulta quindi decrescente con le quantità di output offerto. Questo è estremamente realistico in quanto la struttura burocratico-amministrativa da azionare per mettere in atto una '*combine*' è pressoché identica per qualsiasi squadra, quel che può differire è la dimensione della struttura che circonda e permette di compiere un illecito. Un esempio: per vincere una partita si potrebbe scegliere di accordarsi con un singolo arbitro direttamente ovvero costruire una struttura organizzativa che controlla i designatori arbitrali ed i controllori dell'intero sistema. L'illecito in entrambi i casi per il codice di disciplina sportiva è identico e sanzionato con pene simili, sebbene i costi e le probabilità relative di vittoria che ne derivano siano differenti.

La capacità di ottenere dei ricavi maggiori a fronte di una modifica nella struttura dei costi dipende da più forze:

- 1- la possibilità di far ricadere gli oneri da illecito – costi effettivi – su un soggetto diverso dal proprio. Ad esempio: attraverso un certo grado di potere di mercato si potrebbe aumentare il mark-up, e quindi il prezzo pagato dal consumatore, su ogni unità prodotta. In altre parole, compiere un illecito dovrebbe comportare dei costi variabili presenti e/o futuri superiori a quelli sostenuti in un procedimento produttivo senza illecito. Una via per recuperare tali costi risiede nell'aumento dei prezzi sul servizio offerto: lo spettacolo. Questo è possibile attraverso due canali. (a) il compiere l'illecito aumenta la probabilità di vincere. All'aumentare del numero di vittorie, i prezzi del servizio aumentano;<sup>32</sup> questo è giustificabile in virtù delle peculiarità di domanda ed offerta descritte in precedenza. (b) il tifoso rappresentativo è un tipo di consumatore fidelizzato su cui l'impresa-squadra può esercitare un certo grado di potere di mercato, per esempio discriminando sui prezzi.
- 2- Il grado di perizia giudiziaria – che comprende il concetto di completezza sanzionatoria – con cui sono redatte ed applicate le norme.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Supponendo vi sia una relazione positiva tra prezzo e qualità.

<sup>33</sup> Nonostante questi elementi siano in grado di influenzare la probabilità di compiere un illecito, le rispettive leve sono azionabili da mani di soggetti distinti ed indipendenti tra loro. Un tema cardine e rilevante riguarda la relazione che intercorre tra le due forze sopra delineate, la loro correlazione ed il suo segno. In teoria, le due forze descritte dovrebbero essere correlate positivamente: un elevato grado di potere di mercato da parte delle imprese è corredato da una certissima cura con cui le norme vengono scritte e da un sistema sanzionatorio efficiente/efficace.

Quando una squadra compie un illecito ovvero viola una norma, altera l'equilibrio competitivo. In quello stesso istante il mercato perde di efficienza nella determinazione di un *'outcome'*. In questo caso interviene la norma e la giustizia sportiva nell'applicarla. Procediamo con ordine. La presenza di un illecito distorce il mercato, fino a creare nei casi estremi la presenza di un controllo assoluto.<sup>34</sup> Proprio a causa della distorsione l'agente economico-squadra viene punito. Una squadra nel compiere un illecito oltre a creare dei vantaggi per se stessa provoca degli svantaggi – sconfitte – ai suoi competitors. Una questione molto importante su cui soffermarsi riguarda la natura dell'illecito e la sua comprensione da parte del mercato. La domanda essenziale da porsi riguarda la lettura dell'illecito da parte del mercato del calcio, e quindi dai prezzi. Interessante è capire se le azioni illecite possano essere classificate come esternalità ovvero passino attraverso i prezzi di mercato determinando un movimento di prezzi relativi e quindi modificando l'equilibrio competitivo, dato che una squadra nel compiere le proprie azioni massimizza la propria struttura funzionale privata. Nel nostro caso l'illecito **non** può essere interpretato come una esternalità negativa sulle squadre del campionato perché questi passa per i prezzi relativi di mercato.

A questo punto possiamo dire che la presenza di un effetto anomalo – possibile distorsione nella distribuzione di probabilità relative di vittoria – spinge la giustizia sportiva ad intervenire indagando se e solo se il segnale di mercato inviato dall'equilibrio competitivo scende al di sotto di una certa soglia, che è informazione privata dell'organismo preposto all'amministrazione della giustizia.

La giustizia sportiva, tramite l'applicazione di sanzioni, infligge una tassa-costo tale da ripagare l'effetto negativo subito da tutte le altre squadre. In altre parole, supponiamo che la squadra X compia un illecito e venga colta in flagrante, come conseguenza subirà dei costi diretti – retrocessione e restituzione di quanto ottenuto tramite azione illecita – ed indiretti – riduzione del valore a bilancio della squadra a causa di una riduzione dei prezzi dei biglietti ovvero del valore dei diritti televisivi. Questo è l'effetto dell'applicazione di una norma che nel cercare di rispondere al criterio di giustizia pone le basi per la presenza di un certo grado di garanzie redistributive: gli scudetti ovvero le vittorie ottenute con illecito vengono restituite al competitore onesto.<sup>35</sup> Una domanda sorge: la norma è distorsiva ovvero produce essa stessa delle esternalità nel cercare di limare gli effetti prodotti dall'illecito?

---

In ogni caso non ci addentriamo ulteriormente nel significato di questi attributi ed in una loro definizione sistematica.

<sup>34</sup> Tale comportamento potrebbe essere assimilabile a quello di una impresa che nel porre in essere le proprie azioni diviene monopolista in un mercato, sottraendo ai suoi competitors ogni possibilità di iniziativa, e per questa ragione viene punita dall'autorità antitrust.

<sup>35</sup> Tutto questo risulta fattibile se si postula la possibilità di riuscire ad identificare con chiarezza l'effetto dell'illecito sulla classifica totale. Infatti, una applicazione delle tasse-costi risulta più facile se si considerano sport individuali e competizioni singole. Nel caso del calcio, potrebbe essere difficoltoso individuare limpidamente la squadra che in una lunga competizione avrebbe vinto se non ci fossero stati illeciti sportivi.

In modo affrettato si potrebbe concludere che un volta inflitta una pena, giustizia sia stata fatta, il colpevole sia stato catturato ed il danno diretto sia stato riparato ovvero l'effetto diretto provocato dal comportamento illecito sia stato sanato e l'equilibrio competitivo sia stato conseguentemente ristabilito. Quanto scritto risponde al vero se e solo se siamo sicuri che siano stati considerati tutti gli effetti provocati dall'agire di una squadra di calcio. Perché se così non fosse, quando vengono scelte determinate azioni punitive, si potrebbe incorrere nel rischio effettivo di distorcere il mercato di riferimento e ridurre così i benefici per tutti gli agenti economici. Infatti, a fronte di una punizione comminata a causa del perpetrarsi di atti illeciti, distorsivi di per se stessi, in quanto non permessi dal codice che istituisce la dimensione di mercato entro cui è possibile operare, il meccanismo di giustizia redistributiva messo in atto potrebbe portare a soluzioni che determinano un benessere complessivo minore di quanto previsto nella struttura normativa stessa.

Nel caso delle recenti decisioni da parte della giustizia sportiva, con la retrocessione della società Juventus in serie B, potrebbe non essere stata considerata la presenza dell'effetto '*special guest*' da noi teorizzato.

#### 4. Una rappresentazione diagrammatica


La teoria espressa in precedenza può essere pensata come un meccanismo sequenziale dove a determinate azioni corrispondono delle reazioni che si realizzano con un certo *lag* temporale. In pratica le azioni di illecito oggi possono avere dei risultati immediati sulla tipologia di equilibrio competitivo che si viene a creare nell'arco di un campionato, ma il meccanismo sanzionatorio che potrebbe conseguire giunge ad applicazione finito il gioco ovvero i suoi effetti si verificano, al più presto, sul campionato successivo. Cerchiamo di dare una rappresentazione grafica delle dinamiche economiche descritte in precedenza.

In primis, abbiamo supposto che le squadre hanno un certo grado di potere di mercato. Rendiamo questa ipotesi ancora più stringente ed ipotizziamo la presenza di un monopolio locale. Qualsiasi tifoso di una determinata squadra desideroso di vedere i propri campioni dal vivo dovrà acquistare i biglietti da un solo venditore, la squadra stessa, e non è possibile trovare servizi sostituiti allo spettacolo offerto dalla squadra su cui cadono le preferenze individuali. Quindi ogni singola squadra massimizza i propri profitti eguagliando costi marginali e ricavi marginali.

In figura 1 riportiamo il comportamento tipico di un monopolista – '*profit maximizing*'. Questi sceglierà il prezzo dei biglietti  $P_C$  ed offrirà una quantità di spettacolo  $Q_C$  se e solo se siamo in presenza di un equilibrio competitivo non distorto da fattori esterni al match. Ora supponiamo che una impresa compia un illecito. Tale azione serve a garantire maggiori profitti non tanto nella singola partita, quanto sull'intera competizione grazie all'aumento dei ricavi futuri – diritti televisivi, biglietti e merchandising – nonostante vi sia un aumento dei costi dovuto all'illecito. Abbiamo precedentemente supposto che compiere un illecito aumenta i costi marginali a causa di un aumento della componente variabile nei costi. In altre

parole assistiamo ad una traslazione verso l'alto della curva dei costi marginali – da  $MC_C$  ad  $MC_I$  – ed a un contemporaneo cambiamento di inclinazione dovuto ad una modifica nella struttura stessa del sistema di costi. Potrebbero esservi anche casi estremi dove i costi marginali con e senza illecito coincidano: per esempio il punto  $C$  dove vi è concorrenza, anche nella fornitura del servizio spettacolo, oltre che nello spettacolo offerto all'interno di una unica competizione. In altre parole in  $C$  ci sono più squadre su un medesimo territorio e queste sono perfette sostitute. Quindi le squadre competono nella fornitura del servizio di spettacolo e inoltre determinano in ogni partita un equilibrio perfettamente competitivo.


FIGURA 1.



Ora un effetto di illecito fa aumentare i costi marginali. La domanda per lo spettacolo offerto da una specifica squadra rimane invariata all'interno di un unico campionato e così anche l'andamento della curva di ricavo marginale. Quindi il risultato di illecito aumenta i prezzi e riduce la quantità di spettacolo offerto. Grazie alla presenza di un potere di mercato, la squadra che compie l'illecito fa ricadere parte dei costi sul consumatore aumentando i prezzi. A sua volta un aumento dei prezzi riflesso sulla curva di domanda riduce la quantità di spettacolo domandata. Questo ultimo passaggio logico è compatibile con una riduzione globale del livello di equilibrio competitivo dovuta all'effetto di illecito. La quale a sua volta può essere scambiata da consumatori e competitori come un permanente cambiamento della distruzione di probabilità relativa di vittoria dovuta alla natura. In sintesi, il compiere l'illecito aumenta i costi marginali che, tramite il potere di mercato

dell'impresa, vengono trasferiti al consumatore, il quale a sua volta domanderà meno spettacolo. Tale ridotta domanda di spettacolo è compatibile con una più bassa qualità di spettacolo a prezzi invariati ovvero con una invariata qualità di spettacolo a prezzi superiori.

FIGURA 2.



Secondo passaggio logico, trasliamo il precedente ragionamento valido per una singola squadra all'equilibrio competitivo di tutto il campionato e valutiamo a livello di statica comparata gli effetti dell'illecito, delle pene ed il comportamento del consumatore.

A livello aggregato se una squadra compie illeciti l'effetto sarà indubbiamente, per quanto descritto in precedenza, una traslazione verso l'alto della curva di offerta aggregata con prezzi più elevati ed una quantità minore di spettacolo offerto ovvero un passaggio dal punto A al punto B in figura 2. Ora supponiamo che ad un certo punto la giustizia intervenga con indagini e scopra l'illecito. A questo punto scopo principale della pena sarà il tentativo di ristabilire l'equilibrio competitivo, comminando delle sanzioni tali da far pagare una tassa per l'illecito commesso.

Parte della pena consiste nel ristabilire il livello organizzativo istituzionale precedente all'illecito ovvero lo smantellamento della struttura burocratico-amministrativa preposta alla creazione dell'illecito stesso. Questo sarà l'effetto principale sul lato dell'**offerta**: un movimento di senso opposto al precedente da B verso A, a causa di una traslazione verso il basso della curva di offerta. Tale movimento potrà essere integrale ovvero un ritorno alla curva  $S_C$  oppure parziale


$S^G$ . Una parziale traslazione della curva di offerta è un fenomeno difficile da riuscire a cogliere, sebbene la sua esistenza sia più che plausibile. Infatti, precedentemente abbiamo descritto come le squadre non siano tra loro identiche e, quindi, competano per obiettivi diversi – il campionato e la non retrocessione. Lo spostamento di una squadra tra due campionati differenti potrebbe, in linea di principio, modificare il livello di spettacolo offerto modificando a livello aggregato la distribuzione di probabilità relative sul vincitore. Nel nostro caso non possiamo ipotizzare un movimento certo della curva di offerta aggregata verso l'alto ovvero verso il basso, ma potremmo assumere che in media si ritorni ad una distribuzione di probabilità relative simile all'equilibrio competitivo iniziale  $S_c$ . In ultimo, non è certo che la curva di offerta abbia la stessa inclinazione, in quanto la presenza nel processo produttivo di un illecito modificava i costi di produzione. Non è detto che il processo sia completamente reversibile. In altre parole, l'elasticità di sostituzione dell'offerta rispetto ai prezzi potrebbe modificarsi perché al variare delle tecniche di produzione, ovvero con l'assenza dell'illecito, l'abilità diverrebbe nuovamente l'unica tecnica di trasformazione del fattore produttivo. Quindi, la curva di offerta potrebbe rispondere in modo differente ai prezzi di mercato dei fattori produttivi acquistabili sul mercato.

Un altro effetto dell'applicazione di una pena è la traslazione della curva di **domanda** aggregata verso il basso. Da qui in avanti cercheremo di delineare da un punto di vista teorico tale dinamica. La curva di domanda si traslerebbe verso il basso per almeno due motivi: (a) la presenza di un illecito come informazione pubblica potrebbe ridurre la qualità percepita dello spettacolo e quindi la quantità domandata, tramite una modifica delle preferenze del consumatore; (b) la giustizia nel comminare le pene modifica la composizione delle squadre appartenenti ad un campionato e, quindi, la quantità domandata di spettacolo. Analizziamo in dettaglio il punto (b), cercando di renderlo attinente agli accadimenti recenti nel mercato del calcio italiano. Dopo un intervento della giustizia sportiva, tra le varie pene comminate, la più esemplare risulta quella nei confronti della Juventus ovvero la retrocessione in Serie B con conseguente ammissione in Serie A di un'altra squadra. Data la reale asimmetria tra squadre, il passaggio dalla serie A alla serie B riduce la domanda aggregata di spettacolo per il campionato di serie A e giustifica quanto affermato al punto (b). In generale, l'effetto dell'applicazione di una pena sulla domanda non è necessariamente negativo, altresì potrebbe essere di entrambi i segni a seconda del soggetto – squadra – coinvolto. Nell'attuale contesto del calcio italiano la traslazione della curva di domanda è certamente verso il basso. Nello specifico se concentriamo la nostra attenzione unicamente sugli spettatori diretti alla stadio, la quantità di spettacolo domandata sarà minore, perché la squadra Juventus non potrà più esercitare l'effetto '*special guest*' sulle squadre ospitanti. Quindi il nuovo equilibrio competitivo, a causa dell'intervento della giustizia sportiva, si collocherà tra  $C$  e  $D$ , comunque inferiore a quello in assenza di illecito. In altre parole l'intervento della giustizia crea una inefficienza differente da quella dell'illecito, ma presumibilmente di ammontare che potrebbe essere anche simile.

In ogni caso paragoni sono difficoltosi tra le due situazioni delineate, illecito ed intervento giudiziario, a causa della scarsità di dati. Nel paragrafo successivo cercheremo di calcolare l'effetto 'special guest' sui recenti campionati di Serie A ed utilizzeremo questa stima come 'proxy' per individuare la distorsione causata dall'applicazione delle norme.

In **equilibrio**, dove domanda ed offerta aggregata si incontrano, quantità e prezzi di mercato saranno differenti da quelli di equilibrio competitivo in assenza di illecito, soprattutto per una sostanziale modifica nella curva di domanda aggregata. Infatti ai prezzi  $P_c$  ci sarebbe un eccesso di offerta aggregata pari circa alla distanza  $EA$ . Non vi è certezza che il mercato nel breve-medio periodo raggiunga un equilibrio, altresì potrebbe restare in una situazione di temporaneo disequilibrio a causa della durata dei contratti in essere. In altre parole, sia i contratti sui diritti televisivi che le campagne abbonamenti e i prezzi dei biglietti sono decisi con largo anticipo per garantire un certo grado di programmazione delle strategie aziendali. Quindi la contrazione forzata della domanda dovuta all'applicazione delle pene potrebbe ridurre ulteriormente la quantità di spettacolo a causa dell'inclinazione negativa della domanda che, nel nostro caso di equilibrio, è il lato corto del mercato. Questo può determinare una quantità di spettacolo transitoria ad un livello inferiore rispetto a  $Q_i$  – la quantità con illecito. La quantità intesa nel grafico 2 deve necessariamente essere interpretata da un punto di vista qualitativo. Tale ridotta quantità potrebbe causare una contrazione reale della domanda di spettacolo ovvero una riduzione temporanea della spesa per i consumi nel mercato del calcio. Infatti, si legge su molti quotidiani della ridotta quantità di abbonamenti venduti per il campionato 2006-2007 rispetto agli anni precedenti. Per esempio Milan ed Inter hanno venduto 20000 ed 11000 abbonamenti in meno nel luglio 2006 rispetto allo stesso mese

FIGURA 3.



dell'anno precedente.<sup>36</sup> Tale dinamica è segnale di una modifica nelle attese sulla qualità dello spettacolo. Effetti di questo genere possono durare per un intero campionato sino a che offerta e domanda non si aggiustano, data la nuova situazione delineatasi.

In ultimo, raffiguriamo e diamo una spiegazione dell'effetto '*special guest*' su una singola squadra. La figura 3 rappresenta una contrazione della domanda da *DC* a *DG* dovuta al trasferimento di una squadra di grandi dimensioni, ad esempio la Juventus dalla serie A alla serie B. La riduzione della domanda, se i prezzi fossero perfettamente flessibili, porterebbe ad una riduzione dei profitti con prezzi e quantità inferiori. Dato che in un determinato campionato i prezzi sono rigidi e molto spesso decisi a priori, le singole squadre potrebbero trovarsi a produrre in modo inefficiente a causa della impossibilità di adeguare contratti e decisioni strategiche alla nuova sopravvenuta situazione nel campionato. Quindi a causa della mancanza dell'effetto *special guest* alcune squadre produrranno una quantità in eccesso di spettacolo vedendosi ridurre i profitti. Tale riduzione è dovuta, in parte, all'incapacità di adeguare le strutture produttive alla nuova sopravvenuta situazione. In altre parole, spostamenti dal lato della domanda sono molto più rapidi che modifiche dal lato dell'offerta proprio perché l'intero campionato beneficiava di un effetto '*special guest*' non direttamente controllabile dalle singole strutture produttive – squadre – massimizzatrici di utilità e/o profitti. Un improvviso annullamento di tale effetto provoca un vuoto produttivo non colmabile immediatamente da un cambiamento delle tecniche di produzione e della struttura dei costi delle singole squadre.

##### 5. Una semplice stima empirica dell'effetto "*special guest*"

Una attenta analisi dei dati sugli spettatori diretti allo stadio durante i recenti campionati di serie A – riassunta in tabella 3 – fa emergere un'alta concentrazione delle squadre in trasferta a cui corrisponde il massimo numero di spettatori per singola partita. In altre parole, vi sono essenzialmente tre squadre – Milan, Inter ed Juventus in particolare – il cui numero di spettatori in trasferta è superiore rispetto alla media stagionale degli spettatori per la squadra ospitante. Nello specifico durante gli ultimi quattro campionati di Serie A la Juventus ha fatto registrare per 35 volte il picco massimo di presenze allo stadio, quando ha giocato in trasferta. Viene seguita da Milan ed Inter, rispettivamente 16 e 12 volte. In altre parole, quando queste squadre giocano fuori casa fanno vendere alla squadra ospitante un numero di biglietti decisamente superiore alla media. Questo gruppo ristretto di squadre coincide con il sottoinsieme di squadre in precedenza individuate quali possibili pretendenti allo scudetto date le loro caratteristiche dimensionali e di fatturato. Infatti, le tre squadre sopra menzionate hanno un numero medio di tifosi diretti allo stadio superiore alla media sia per le partite giocate fuori casa che per quelle in casa con l'aggiunta di Roma, Lazio, Fiorentina e Palermo in questo ultimo caso.

<sup>36</sup> Fonte: Corriere della Sera 8 agosto 2006.

Abbiamo così individuato una costante caratteristica del campionato di serie A ovvero l'effettiva esistenza di un apporto positivo dato dalla presenza del gruppo di squadre pretendenti per lo scudetto. Stiamo muovendoci verso l'individuazione empirica dell'effetto '*special guest*' causato principalmente da tre squadre – Milan, Inter e Juventus. Cerchiamo di quantificarlo in termini di spettatori e conseguentemente diamo un prezzo a tale quantità, in modo da determinare in ultima analisi il valore dell'effetto esercitato dalle squadre di grandi dimensioni sulle singole squadre e sull'intero campionato.

Il numero di spettatori paganti<sup>37</sup> per partita considerata, ovvero il numero di biglietti singoli acquistati, contiene la quota di spettatori dovuti all'effetto '*special guest*' esercitato da ogni singola squadra in trasferta. Le quantità hanno generalmente segno positivo, sebbene talvolta si potrebbe presumere un effetto negativo esercitato dalla squadra in trasferta. Un numero negativo può esprimere tanto un effetto negativo quanto la possibile azione di altri fattori esterni alla competizione sportiva giocata sul campo. Per esempio, condizioni climatiche avverse potrebbero spingere alcuni consumatori-tifosi a disertare lo stadio oppure la presenza di un servizio parzialmente sostituito – la partita in televisione – potrebbe ridurre l'utilità dello sforzo per recarsi allo stadio pur avendo a disposizione un abbonamento. Il numero di spettatori paganti per le partite in trasferta di Milan, Inter e Juventus è sempre positivo e costantemente superiore al numero medio<sup>38</sup> di tifosi paganti per ogni singola squadra sull'intera stagione.

In sintesi il valore dell'effetto '*special guest*' viene calcolato con la seguente formula:

$$SG_{i,j} = (s_{i,j} - \bar{s}_i) * \bar{p}_i; \forall i \neq j \wedge i = 1, \dots, n \wedge j = 1, \dots, n \quad (1)$$

ed è da interpretare come l'effetto '*special guest*' esercitato dalla j-esima squadra – l'ospite – sulla i-esima squadra – l'ospitante. Dove  $\bar{p}_i$  è il prezzo medio stagionale, per assistere alle partite della squadra i-esima, sostenuto dai tifosi non abbonati;

$$\bar{s}_i = \sum_{j=1}^m s_{i,j} / n, \text{ indica il numero medio di tifosi paganti per tutte le partite giocate}$$

<sup>37</sup> Il numero di biglietti acquistati può essere diviso in una componente fissa ed in una variabile: gli abbonamenti ed il numero di biglietti per ogni singola partita. Da un punto di vista metodologico vogliamo escludere gli abbonati, perché questi hanno già acquistato il biglietto a prescindere dalla singola partita. Si sono selezionati acquistando un pacchetto di prodotto, a prescindere dal contenuto di spettacolo delle singole partite. In generale, la composizione delle squadre del campionato potrebbe essere rilevante nel processo decisionale sull'acquisto di un abbonamento ad una intera stagione, ma questo effetto risulta estremamente difficile da stimare.

<sup>38</sup> La media rispetto a cui si calcolerà lo scarto – ovvero la quantità dell'effetto *special guest* – potrebbe non tener conto di possibili stagionalità nella partecipazione diretta allo stadio da parte del consumatore ed, inoltre, potrebbe cogliere unicamente in media l'effetto che stiamo stimando.

in casa dalla squadra  $i$ -esima, mentre  $S_{i,j}$  è il numero di tifosi che hanno acquistato il biglietto singolo per una partita tra la squadra  $i$ -esima e la  $j$ -esima. In dettaglio le variabili considerate sono derivate nel modo seguente:

$$s_{i,j} = a_{i,j} - r_i; \forall i \neq j \quad (2)$$

dove  $a_{i,j}$  è il numero di spettatori complessivo per una partita tra la squadra  $i$ -esima ospitante e la squadra  $j$ -esima ospite, mentre  $r_i$  è il numero di abbonamenti per l'intera stagione venduti della squadra  $i$ -esima. Possiamo così determinare il valore assoluto dell'effetto 'special guest' totale esercitato dalla squadra  $j$ -esima sull'intero campionato nel modo che segue:

$$SG_j = \sum_{i=1}^n SG_{i,j}; \forall i \neq j \quad (3)$$


TABELLA 3 – STATISTICHE PARTITA CON IL PIÙ ELEVATO  
NUMERO DI SPETTATORI NEL CAMPIONATO DI SERIA A

<i>In casa*</i>	<i>Fuori casa</i>			
	2005/2006	2004/2005	2003/2004	2002/2003
<b>Ancona</b>			Juve	
<b>Ascoli</b>	Milan			
<b>Atalanta</b>		Inter		
<b>Atalanta</b>				Juve
<b>Bologna</b>		Samp	Juve	Juve
<b>Brescia</b>		Juve	Inter	Inter
<b>Chievo</b>	Fioren.	Inter	Juve	Juve
<b>Como</b>				Inter
<b>Empoli</b>	Juve		Juve	Juve
<b>Fiorentina (2)</b>	Milan	Milan		
<b>Inter (12)</b>	Juve	Juve	Milan	Milan
<b>Juventus (35)</b>	Palermo	Milan	Inter	Milan
<b>Lazio</b>	Roma	Roma	Juve	Roma
<b>Lecce</b>	Juve	Juve	Milan	
<b>Livorno</b>	Milan	Juve		
<b>Messina</b>	Juve	Milan		
<b>Milan (16)</b>	Juve	Inter	Inter	Inter
<b>Modena</b>			Juve	Juve
<b>Palermo (1)</b>	Juve	Lecce		
<b>Parma</b>	Juve	Juve	Milan	Milan
<b>Perugia</b>			Roma	Inter
<b>Piacenza</b>				Inter
<b>Reggina</b>	Roma	Inter	Juve	Milan
<b>Roma (6)</b>	Juve	Juve	Milan	Juve
<b>Samp</b>	Juve	Juve	Juve	
<b>Siena</b>	Fioren.	Juve	Roma	
<b>Torino</b>				Juve
<b>Treviso</b>	Milan			
<b>Udinese</b>	Juve	Juve	Milan	Juve

\*Cagliari è assente per mancanza di dati rilevanti

Fonte: elaborazioni su dati stadiopostcards e calcio in borsa

Ora non resta che stimare l'effettivo valore dell'effetto 'special guest' intrecciando i dati sulle quantità ottenuti ed un calcolo del prezzo medio per biglietto. Per poter comprendere la reale importanza di questo effetto possiamo rapportarlo ai ricavi totali di ogni singola squadra – abbonamenti e biglietti per singolo incontro – nell'arco di un campionato. La figura 4 mostra come tale effetto positivo esista per tutte le squadre del campionato ed altresì quanto sia significativo con riferimento ai ricavi totali. Treviso, Empoli, Reggina, Chiedo ed Ascoli beneficiano in modo particolare dell'effetto 'special guest'. Il valore dell'effetto 'special guest' – esercitato da Juventus, Milan ed Inter – è pari al 9,8% dei ricavi totali – abbonamenti più biglietti – di tutte le squadre afferenti al campionato di calcio di serie A per il campionato 2005-2006. Mentre le tre squadre di maggiori dimensioni prese singolarmente hanno il seguente effetto: Milan 2,8%, Juventus 4,7% ed Inter 2,3% sui ricavi totali.



In tabella 4 riportiamo gli effetti totali e parziali di Milan, Inter e Juventus negli ultimi quattro campionati di Serie A, mentre in appendice si trova il dettaglio per ogni singola squadra nei rispettivi campionati 2002/2003, 2003/2004,

2004/2005 e 2005/2006. Tale effetto globalmente considerato potrebbe essere rilevante per la corretta conduzione di un campionato. Inoltre, per alcune squadre potrebbe essere addirittura essenziale per una normale gestione e programmazione degli investimenti.

TABELLA 4 – EFFETTO SPECIAL GUEST COMPLESSIVO  
PER OGNI SINGOLO CAMPIONATO DI SERIE A

	Milan	Juventus	Inter	Totale
2002/2003	3,50%	4,50%	3,90%	11,90%
2003/2004	4,80%	4,50%	3,40%	12,70%
2004/2005	3,50%	2,60%	3,20%	9,30%
2005/2006	2,80%	4,70%	2,30%	9,80%

## 6. Implicazioni di policy e conclusioni

La recente applicazione delle norme in materia di illecito sportivo, con conseguente retrocessione della Juventus in serie B, potrà causare una riduzione dei ricavi complessivi da *'attendance'* di circa il 4% dovuta ad una diminuzione nel livello di spettacolo presente nel mercato del calcio di Serie A. Quindi la sanzione applicata comporta un trasferimento netto di ricchezza tra la serie A e la serie B di ammontare rilevante. Tale trasferimento causa una riduzione del livello di equilibrio competitivo monetizzabile e pari almeno al valore dell'effetto *'special guest'* esercitato dalla singola squadra Juventus.

Non bisogna però dimenticare che attualmente esiste un sistema di mutualità tra la Serie A e la Serie B, in quanto l'organo organizzativo, la lega calcio, è il medesimo. Infatti è stato sottolineato da più autori che la struttura economica di un campionato di calcio è simile a quella di una joint venture. Quindi, l'effetto *'special guest'* potrebbe essere utilizzato per ridefinire i flussi finanziari relativi tra le due Serie e determinare una distribuzione efficiente.

Questa ultima riflessione si arricchisce di interesse se contestualizzata nell'attuale possibile riforma sulla contrattazione dei diritti televisivi criptati. La tipologia di contrattazione passa dall'essere individuale ad una tipologia di contrattazione collettiva. In altri termini, la lega calcio contratterà in modo collettivo i diritti per tutte le squadre e successivamente ridistribuirà tra le singole squadre i proventi della contrattazione. La riforma prevede che il 50% dei ricavi venga ridistribuito in modo egualitario tra le squadre della serie A, mentre il secondo 50% proporzionalmente al grado di importanza e rilevanza della squadra nel campionato. Il riconoscere l'esistenza di un effetto *'special guest'* potrebbe rendere ammissibile

una ridiscussione delle quote relative tra squadre e rendere possibile la determinazione di una efficiente distribuzione dei ricavi tale da mantenere un equilibrio competitivo nazionale ed internazionale nel livello di spettacolo offerto e domandato.

Nell'articolo abbiamo cercato di delineare più fenomeni che intrecciandosi determinano l'equilibrio competitivo nel mercato del calcio. Abbiamo dato una interpretazione economica alle azioni competitive delle singole squadre ed all'illecito sportivo. Abbiamo, inoltre, teorizzato l'esistenza di un effetto '*special guest*' e ne abbiamo dato una semplice stima empirica. Tale effetto risulta di segno positivo per le squadre di maggiori dimensioni: Milan, Inter e Juventus. Al contrario, le pene comminate nel recente processo al calcio non sembrano tenerne conto. Le pene sono rivolte a soggetti giuridici, imprese e persone fisiche, diversi tra loro. Tale diversità risiede nel differente apporto che questi sono in grado di dare all'organizzazione del mercato del calcio. Le sanzioni amministrativo-penali non sembrano rispecchiare questa asimmetria comminando pene simili: retrocessione ed inibizione. In altre parole, pene inibitorie rivolte ad una singola persona fisica hanno effetti ridotti alla sfera di relazioni organizzativo-clientelari che questa ha stabilito e sono utili allo smantellamento della struttura burocratico-amministrativa che consentiva di compiere illeciti. Sono, quindi, atte alla ricostituzione dell'equilibrio competitivo precedentemente alterato. Al contrario, pene limitative – retrocessione – per una squadra rischiano di ridurre il valore dello spettacolo offerto da ogni singolo partecipante alla serie A, per esempio proprio per l'improvvisa assenza dell'effetto '*special guest*'.

In conclusione, data la rilevanza economica dell'effetto '*special guest*', non rilevarlo sul 'piatto della bilancia' sarebbe un errore tale da provocare una distorsione sul mercato di riferimento, le cui determinanti esogene – la giustizia sportiva – potrebbero causare degli effetti endogeni di riduzione dell'equilibrio competitivo nel medio periodo. Al contrario, non stiamo sostenendo la non efficiente definizione dell'art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, nel quale si stabilisce che le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati, ovvero dell'art. 6 comma 1 e 2 dove si definisce il concetto di illecito sportivo. Infatti, la critica mossa riguarda maggiormente l'art. 13 comma 1 e la sua interpretazione. Il tipo di sanzioni delineate non sembrano rilevare nella sostanza le interrelazioni economiche che esistono tra agenti – squadre – appartenenti ad un medesimo campionato e, a nostro avviso, non interpretano compiutamente l'esistenza di un equilibrio competitivo per l'intero sistema economico del calcio.

## APPENDICE

TABELLA 5 – CAMPIONATO 2002/2003

squadra in casa	media spettatori paganti	Quantità effetto special guest			valore effetto special guest Euro			Prezzo medio biglietto Euro
		Milan	Juventus	Inter	Milan	Juventus	Inter	
Atalanta	4,624	8,040	8,059	2,276	147,206	147,554	41,675	18.31
Bologna	7,018	10,828	12,091	7,346	274,151	306,129	185,990	25.32
Brescia	6,356	3,613	4,172	6,497	67,840	78,337	121,997	18.78
Chievo	6,830	16,601	17,714	17,634	369,245	394,001	392,222	22.24
Como	2,400	3,271	1,140	5,215	73,500	25,609	117,189	22.47
Empoli	4,827	9,070	10,118	7,887	195,791	218,413	170,255	21.59
Inter	11,997	15,417	14,923		344,781	333,734		22.36
Juventus	7,969	16,355		15,986	459,809		449,435	28.11
Lazio	15,919	16,478	17,398	18,041	397,369	419,554	435,060	24.11
Milan	10,239		17,671	17,843		371,666	375,283	21.03
Modena	1,444	1,147	2,025	-78	19,736	34,845	-1,343	17.21
Parma	3,817	10,242	8,090	5,772	322,584	254,804	181,795	31.50
Perugia	5,339	8,783	9,669	11,950	203,037	223,517	276,244	23.12
Piacenza	2,249	-454	4,924	7,190	-9,428	102,360	149,471	20.79
Reggina	1,209	2,696	2,238	2,664	113,360	94,105	112,014	42.04
Roma	7,637	6,130	20,130	13,543	229,366	753,236	506,755	37.42
Torino	3,944	981	17,585	3,892	21,192	379,904	84,081	21.60
Udinese	3,045	6,171	10,012	6,237	211,478	343,118	213,740	34.27




TABELLA 6 – CAMPIONATO 2003/2004

squadra in casa	media spettatori paganti	Quantità effetto special guest			valore effetto special guest Euro			Prezzo medio biglietto Euro
		Milan	Juventus	Inter	Milan	Juventus	Inter	
Ancona	3,910	9,729	10,289	5,282	278,612	294,649	151,264	28.64
Bologna	6,389	7,486	11,119	4,748	183,386	272,387	116,310	24.50
Brescia	5,084	6,543	6,978	7,449	130,715	139,405	148,814	19.98
Chievo	6,078	15,636	20,074	10,504	385,433	494,828	258,930	24.65
Empoli	3,855	5,659	9,054	5,502	126,358	202,166	122,852	22.33
Inter	11,352	18,526	14,724	█	445,284	353,899	█	24.04
Juventus	6,079	17,549	█	19,132	613,334	█	668,661	34.95
Lazio	9,559	3,794	10,091	7,798	80,094	213,039	164,628	21.11
Lecce	8,486	16,192	14,850	5,521	292,696	268,437	99,797	18.08
Milan	13,420	█	15,240	15,653	█	371,681	381,754	24.39
Modena	2,470	3,268	3,441	1,295	78,012	82,142	30,913	23.87
Parma	3,830	9,361	6,199	8,000	243,634	161,339	208,212	26.03
Perugia	4,638	7,084	641	594	127,781	11,563	10,715	18.04
Reggina	1,651	3,344	3,913	1,590	96,989	113,491	46,119	29.00
Roma	13,146	24,616	24,558	10,741	842,874	840,888	367,786	34.24
Samp	5,683	8,535	9,668	8,787	197,413	223,618	203,241	23.13
Siena	3,027	2,160	2,101	1,631	46,940	45,658	35,444	21.73
Udinese	2,919	12,371	7,545	5,833	434,848	265,204	205,024	35.15




TABELLA 7 – CAMPIONATO 2004/2005

squadra in casa	media spettatori paganti	Quantità effetto special guest			valore effetto special guest Euro			Prezzo medio biglietto Euro
		Milan	Juventus	Inter	Milan	Juventus	Inter	
Atalanta	5,381	6,728	7,595	3,687	103,658	117,015	56,805	15.41
Bologna	6,155	8,666	4,322	9,779	155,368	77,484	175,324	17.93
Brescia	2,725	-594	-1,792	7,817	-11,207	-33,821	147,562	18.88
Chievo	5,818	11,533	17,577	12,641	248,615	378,904	272,500	21.56
Fiorentina	8,326	15,965	13,764	15,670	337,753	291,188	331,512	21.16
Inter	11,487	21,938	-11,487	■	494,061	-258,693	■	22.52
Juventus	8,873	28,096	■	-8,873	842,149	■	-265,951	29.97
Lazio	9,053	3,997	7,259	7,721	86,371	156,857	166,840	21.61
Lecce	8,546	5,909	10,417	14,763	99,026	174,576	247,412	16.76
Livorno	3,431	4,397	2,760	4,651	104,020	65,291	110,030	23.66
Messina	3,627	9,471	6,491	9,389	219,303	150,297	217,404	23.16
Milan	10,748	■	16,339	15,796	■	372,981	360,585	22.83
Palermo	721	479	479	479	4,782	4,782	4,782	9.98
Parma	3,845	8,659	5,626	10,410	200,816	130,472	241,426	23.19
Reggina	2,092	3,755	5,256	4,003	86,048	120,446	91,731	22.92
Roma	10,901	15,329	16,908	25,321	440,250	485,600	727,224	28.72
Samp	4,004	5,199	8,646	9,075	125,335	208,429	218,771	24.11
Siena	2,818	5,017	3,729	5,891	93,505	69,499	109,794	18.64
Udinese	2,906	5,777	8,110	8,884	188,548	264,693	289,955	32.64

Figura 4. Contributo percentuale dell'effetto special guest sul totale - abbonamenti + biglietti - dei ricavi dallo spettacolo offerto allo stadio




TABELLA 8 – CAMPIONATO 2005/2006

<i>squadra in casa</i>	media spettatori paganti	Quantità effetto special guest			valore effetto special guest Euro			Prezzo medio biglietto Euro
		<i>Milan</i>	<i>Juventus</i>	<i>Inter</i>	<i>Milan</i>	<i>Juventus</i>	<i>Inter</i>	
<b>Ascoli</b>	4,817	11,435	9,026	5,751	225,038	177,629	113,178	19.68
<b>Chievo</b>	4,273	6,444	10,384	8,182	152,174	245,211	193,215	23.61
<b>Empoli</b>	1,950	3,614	7,068	682	93,993	183,817	17,744	26.01
<b>Fiorentina</b>	8,079	13,182	12,769	10,631	306,699	297,090	247,347	23.27
<b>Inter</b>	9,359	25,320	27,510	█	606,175	658,606	█	23.94
<b>Juventus</b>	6,955	9,059	█	3,744	199,539	█	82,473	22.03
<b>Lazio</b>	8,766	2,583	10,599	7,627	53,782	220,716	158,824	20.83
<b>Lecce</b>	3,687	2,231	12,651	3,542	40,979	232,405	65,064	18.37
<b>Livorno</b>	3,475	3,858	3,123	2,571	70,281	56,891	46,835	18.22
<b>Messina</b>	5,720	3,997	8,086	1,954	40,095	81,114	19,601	10.03
<b>Milan</b>	8,453	█	20,856	15,287	█	464,266	340,299	22.26
<b>Palermo</b>	2,861	4,137	5,418	4,178	81,800	107,127	82,610	19.77
<b>Parma</b>	3,264	8,060	10,545	5,462	169,337	221,545	114,755	21.01
<b>Reggina</b>	4,238	-480	26,851	1,480	-9,317	520,766	28,697	19.39
<b>Roma</b>	10,616	13,218	33,082	21,085	365,746	915,375	583,423	27.67
<b>Samp</b>	3,186	5,458	13,018	5,375	116,544	277,973	114,772	21.35
<b>Siena</b>	2,285	2,913	7,053	4,357	57,182	138,452	85,528	19.63
<b>Treviso</b>	2,872	12,269	1,466	2,865	319,637	38,203	74,649	26.05
<b>Udinese</b>	1,435	3,116	5,470	3,108	114,140	200,367	113,847	36.63



**EFFICIENZA ED EQUILIBRIO COMPETITIVO  
NELL'ORGANIZZAZIONE DEL CICLISMO PROFESSIONISTICO  
INTERNAZIONALE**

di Luca Rebeggiani\* e Davide Tondani\*\*

SOMMARIO: Introduzione. – 1. La dimensione ottimale del Pro Tour: sono troppe 20 squadre? – 2. La scelta della «lega chiusa»– 3. Il Pro Tour come oligopolio: effetti sull'efficienza – 4. Disutilità nell'impegno e differenziazione – 5. Una verifica empirica – 6. Un sistema di retrocessioni e promozioni per ottenere maggiore efficienza – Conclusioni.

CLASSIFICAZIONE JEL: L83, D43

*Introduzione*

Il ciclismo è stato e continua ad essere uno degli sport di maggiore tradizione nel panorama europeo.<sup>1</sup> Già sul finire del XIX secolo in diversi paesi europei venivano organizzate corse internazionali su strada, a cui partecipavano principalmente professionisti a tempo pieno. Questi gareggiavano in squadre organizzate dalle ditte produttrici di biciclette, le quali utilizzavano le competizioni come eventi di promozione.<sup>2</sup> Presto nacquero anche le prime corse *indoor*, come le famose *sei*

---

\* Luca Rebeggiani, Social Policy Institute, School of Economics and Business, University of Hannover, e-mail: Rebeggiani@sopo.uni-hannover.de

\*\* Davide Tondani, Dipartimento di Diritto, Economia e Finanza Internazionale, Università di Parma, e-mail: davide.tondani@unipr.it

<sup>1</sup> Una versione più ampia di questo paper è stata presentata all'ottava conferenza della International Association of Sport Economics (IASE), tenutasi a Bochum (Germania) il 9-10 maggio 2006. Si desidera ringraziare per i preziosi suggerimenti Wladimir Andreff, Stephan Szymanski e Joachim Prinz. Ovviamente, gli errori rimangono responsabilità esclusiva degli autori.

<sup>2</sup> Per una introduzione alla storia delle origini del ciclismo si veda R. RABENSTEIN, *Radspport und Gesellschaft: ihre sozialgeschichtlichen Zusammenhänge in der Zeit von 1867 bis 1914*, 2. ed.,

giorni, disputate fino al giorno d'oggi. «»

Molte delle competizioni organizzate per la prima volta a cavallo tra il XIX e il XX secolo assunsero un'importanza che le ha portate ad essere organizzate a tutt'oggi, rivestendo il ruolo di «classiche monumento» del calendario mondiale, come la *Liege-Bastogne-Liege*, corsa per la prima volta nel 1892, la *Paris-Roubaix* (1896), il Giro della Lombardia (1906) o la *Milano-Sanremo* (1907). Le grandi corse a tappe come il *Tour de France* (organizzato per la prima volta nel 1903), il *Giro d'Italia* (prima edizione nel 1909) e la *Vuelta a España* (corsa nel 1935 per la prima volta) sono a tutt'oggi non solo grandi eventi sportivi ma veri e propri eventi sociali, al punto da essere definiti «istituzioni del paese», come fatto da Marchesini.<sup>3</sup>

L'organizzazione istituzionale del ciclismo ha da sempre cercato di assecondare e valorizzare questa struttura, dandosi un assetto in grado di coordinare la crescita del movimento ciclistico preservandone al contempo gli elementi di peculiarità: nel 1900, le federazioni ciclistiche di Belgio, Francia, Italia, Svizzera e Stati Uniti fondarono a Parigi la *Union Cycliste Internationale* (di qui in poi UCI), con lo scopo di coordinare, regolare e promuovere la diffusione del ciclismo. Nel 1965, l'organizzazione fu scissa nel ramo amatoriale (di qui in poi FIAC) e in quello professionistico (di qui in poi FICP),<sup>4</sup> principalmente a causa delle pressioni esercitate dal Comitato Olimpico Internazionale (di qui in poi CIO), preoccupato di preservare lo *status* dilettantistico dei ciclisti che partecipavano ai giochi olimpici. Dopo l'apertura ai professionisti da parte del CIO, nel 1990, FIAC e FICP furono riunificati nell'UCI nel 1992.

In tempi recenti, rilevanti cambiamenti hanno investito il ciclismo. Nel 1984 fu istituito il ranking individuale FICP, una tentativo di classificazione dei ciclisti sulla falsariga di quanto avviene nel tennis. Nel 1989, le dieci principali corse in linea vennero raggruppate in una competizione a punti denominata *Coppa del Mondo*.<sup>5</sup>

L'introduzione dei ranking, i cui presupposti teorici sono stati analizzati in precedenti articoli,<sup>6</sup> aveva, tra i vari scopi, quello di approssimare ex-ante il livello di corridori e squadre. Ciò ha rappresentato una rivoluzione nel mondo del ciclismo,

---

Hildesheim, 1996 nonchè R. SCHRÖDER, *RadSPORT: Geschichte – Kultur – Praxis*, Göttingen, 2002, 38-44 e D. MARCHESINI, *L'Italia del Giro d'Italia*, il Mulino, Bologna, 1996.

<sup>3</sup> D. MARCHESINI, *L'Italia del Giro d'Italia*, cit.

<sup>4</sup> FIAC = *Fédération Internationale Amateur de Cyclisme*; FICP = *Fédération Internationale due Cyclisme Professionnel*.

<sup>5</sup> In realtà, una Coppa del Mondo a squadre esisteva già dal 1986. Inoltre, anche negli anni precedenti si sono verificati tentativi di istituire competizioni analoghe, come la *Challenge Desgrange Colombo* (1948-1958) o il *Super Prestige Pernod Trophy* (1958-1988), ma senza ottenere un tangibile successo. La composizione della Coppa del Mondo variava nel corso degli anni, includendo di volta in volta anche corse non europee (come ad esempio il *Grand Prix des Ameriques* nel 1992 o la *Japan Cup* 1996 allo scopo di promuovere il ciclismo al di fuori dei paesi in cui è nato (SCHRÖDER 2005, pp. 404-405).

<sup>6</sup> Si veda al riguardo D. TONDANI, *I ranking internazionali come rimedio alle asimmetrie informative negli sport individuali: il caso del ciclismo professionistico* in Riv. Dir. Ec. Sport, 2005, vol. 1, 93-117.

soprattutto dopo che progressivamente è stato introdotto nelle gare della Coppa del Mondo il criterio di invitare le squadre alle singole corse in base al piazzamento nella classifica.

Nel corso degli anni, il punteggio della squadra, diventando essenziale per partecipare a corse come il *Tour de France*, dove la domanda di partecipazione è altissima per l'attenzione del pubblico, dei media e degli sponsor, ha preso il posto della *performance* del capitano nella gerarchia degli obiettivi dei team. Ciò ha modificato ulteriormente una consolidata strategia delle squadre, basata per decenni sul ruolo del capitano unico, contornato da gregari votati al suo successo lungo tutto l'arco della stagione. Attualmente, i team assumono tattiche più aggressive, basate su una pluralità di corridori idonei a competere per la vittoria finale su traguardi diversi. Ciò ha di fatto introdotto un'elevata specializzazione dei corridori su specifiche «competenze» – per usare un termine mutuato dall'economia del lavoro – tipiche dello sport ciclistico (lo scalatore, lo sprinter, il cronoman, etc.). Il risultato che ne è conseguito è stata la riduzione della partecipazione degli atleti di vertice alle sole gare in cui possono figurare meglio e ambire alla vittoria, concentrando la preparazione solo su determinati periodi stagionali.<sup>7</sup> Un comportamento rivoluzionario rispetto a quanto avveniva sino alla prima metà degli anni '90, quando i corridori di punta partecipavano ad un alto numero di corse (e non solo a quelle a loro più congeniali) in uno spettro temporale che andava dalla primavera all'autunno.

L'introduzione dei ranking aveva come scopo originale di lungo periodo quello di arrivare all'istituzione di una sorta di *top league* del ciclismo mondiale, in grado di attrarre più attenzione da parte di sponsor, media e appassionati di quanto già non accadesse in passato, così da creare un circuito del ciclismo mondiale globalizzato in grado di uscire dai confini storici di questo sport, ossia l'Europa continentale. La conseguente tendenza alla specializzazione dei ciclisti ha reso poi necessario istituire dei meccanismi di controllo e di incentivo affinché gli attori principali del ciclismo partecipino ad un numero maggiore di gare in calendario.

Questi due fattori intrinsecamente collegati – l'obiettivo di costituire una *top league* e la necessità di renderne protagonisti i suoi migliori interpreti per tutta la stagione – hanno portato nel 2005 all'istituzione del Pro Tour.

Con l'innovazione apportata, l'UCI ha selezionato 27 competizioni, più o meno corrispondenti alle gare più significative del calendario internazionale, a cui devono obbligatoriamente prendere parte le 20 squadre indicate come «Pro Team» e un ristretto numero (massimo 5 per le gare in linea, massimo 2 per quelle a tappe) di gruppi sportivi invitati tra quelli classificati come «Professional», ossia gruppi sportivi professionistici di rilievo ma non inclusi nel Pro Tour.

La classifica UCI è stata abolita e sostituita dalla classifica Pro Tour (individuale, a squadre e per nazioni) del tutto analoga alla challenge della Coppa

---

<sup>7</sup> Questo aspetto è largamente discusso in B.D. BREWER, *Commercialization in Professional Cycling*, in: *Soc. of Sport J.*, vol. 19, 276-301.

del Mondo (anch'essa abolita) e dalle classifiche «Continentali» riservate ai corridori e alle squadre che prendono parte alle competizioni minori.

Il meccanismo di selezione dei venti gruppi sportivi è stato radicalmente cambiato, a seguito dell'abolizione della classifica UCI stessa. Il nuovo regolamento prevede 20 gruppi sportivi Pro Team, inizialmente contingentati per nazione e selezionati in base a garanzie di solidità finanziaria e stabilità per i quattro anni successivi e in base a requisiti di qualità dei corridori, intesa con riferimento ai loro risultati. In particolare, le garanzie di solidità finanziaria del gruppo sportivo sono ritenute sufficienti per la sua permanenza nella categoria di vertice del ciclismo mondiale, almeno per i primi 4 anni.

Di fatto, se si interpretasse il ciclismo come sport di squadra, il Pro Tour si configurerebbe come una *closed league* analoga a quelle affermatesi negli sport americani (NBA, NFL, etc.). Questo articolo analizza la fondatezza di tale scelta sulla base delle peculiarità dello sport ciclistico in relazione alla letteratura di economia dello sport sull'opzione tra leghe chiuse e sistemi di promozioni e retrocessioni, e applicando un modello economico la cui validità è verificata sulla base dei dati riferiti alle prime due stagioni (2005 e 2006) in cui il Pro Tour si è svolto.

L'indicazione che emerge dall'analisi compiuta è che il sistema chiuso del Pro Tour non è in grado di garantire efficienza ed un adeguato livello di equilibrio competitivo al ciclismo internazionale di vertice. La proposta di introduzione di un sistema di promozioni e retrocessioni implicitamente denota come l'approccio americano allo sport non sia in grado di attecchire all'interno della cultura sportiva europea.

L'articolo è strutturato nel seguente modo:

Il paragrafo 1 tratta dei problemi di dimensionamento del Pro Tour analizzando in maniera critica la scelta di una lega di 20 squadre. Il paragrafo 2 analizza le motivazioni teoriche che potrebbero condurre alla scelta di una lega chiusa dimostrando come esse non siano applicabili al ciclismo. Un modello di comportamento delle squadre all'interno di un contesto oligopolistico, come quello della lega chiusa del Pro Tour, è esposto nel paragrafo 4. Nel paragrafo 5 si arricchisce il modello tramite l'introduzione di un concetto di disutilità nell'impegno in corse fuori dal target della squadra. La modellizzazione del comportamento delle squadre dei paragrafi 4 e 5 viene confrontata nel paragrafo 6 con una analisi empirica sui dati relativi alle prime due edizioni del Pro Tour. Il paragrafo 7 formalizza un modello di promozioni e retrocessioni in grado di aumentare l'equilibrio competitivo del Pro Tour.

### 1. La dimensione ottimale del Pro Tour: sono troppe venti squadre?

Nel progettare il Pro Tour, l'UCI optò per la costituzione di una «lega chiusa» – una competizione cioè senza promozioni e retrocessioni – composta da 20 squadre. Due argomenti teorici devono essere necessariamente discussi per capire la ratio

di questa scelta, e cioè: a) il numero ottimale di team che devono formare il Pro Tour, e b) le ragioni a favore dell'istituzione di una lega chiusa piuttosto che di un sistema di retrocessioni e promozioni.

La scelta del numero ottimo di team dovrebbe tenere conto principalmente dei problemi di congestione: il numero di team alla partenza di una corsa non può essere infinito, come potrebbe ad esempio essere il numero di imprese in un mercato perfettamente concorrenziale. I regolamenti UCI stabiliscono che il numero totale di partenti ad una corsa non può eccedere i 200 corridori, compresi quelli afferenti a team non inclusi nel Pro Tour ma invitati dagli organizzatori della gara.<sup>8</sup> Teoricamente, nulla impedirebbe di aumentare il numero di squadre diminuendo il numero di corridori iscritti per ogni team. Ma poiché la funzione di produzione di una squadra ciclistica include una forte divisione del lavoro all'interno del team, è arduo seguire questa opzione senza modificare i comportamenti in corsa, riducendo quindi l'attrattiva dello spettacolo ciclistico.<sup>9</sup>

Inoltre, nello scegliere la *optimal size* della lega, è necessario preservare l'omogeneità del prodotto offerto sul mercato. Come in tutti gli altri sport, anche nel ciclismo, gli atleti e le squadre concorrendo producono un bene omogeneo e indifferenziato.<sup>10</sup> L'introduzione di più squadre non in grado di contribuire alla produzione di un bene a livelli qualitativi adeguati agli standard attesi guiderebbe ad un livello più basso di equilibrio competitivo.

Queste considerazioni, nel contesto del ciclismo professionistico, sono ancor più importanti delle teorie che nel designare il numero ottimo di aderenti ad una lega<sup>11</sup> seguono la teoria dei club di James Buchanan.<sup>12</sup> Secondo quest'ultimo, i membri del club hanno un comune interesse ai ricavi totali generati dal club, e quindi l'ottimo individuale è fissato in modo tale che il ricavo medio per membro sia massimizzato. L'adozione di questa teoria richiederebbe però la costituzione di una lega composta da un numero di team inferiore al numero che garantisce l'ottimo sociale.

La determinazione del numero di squadre che devono comporre il Pro Tour non è un obiettivo di questo contributo. Occorre però osservare come nel ciclismo professionistico l'obiettivo principale di squadre e corridori è quello di vincere determinate gare, piuttosto che la classifica finale del Pro Tour o delle *challenges* che lo hanno preceduto. In questo senso, l'adesione alla lega non è più un obiettivo

---

<sup>8</sup> Diversi addetti ai lavori contestano la fissazione di un limite così tassativo, soprattutto per quanto concerne le gare in linea, portando ad esempio quello delle gare internazionali delle categorie under 23, al quale spesso sono iscritti più di 250 ciclisti.

<sup>9</sup> Nel 2005, seguendo la prassi degli ultimi anni, l'UCI ha fissato a 9 il numero di ciclisti per ogni squadra nelle corse a tappe di tre settimane, e a 8 il numero per tutte le altre corse.

<sup>10</sup> W.C. NEALE, *The Peculiar Economics of Professional Sport. A Contribution to the Theory of the Firm in Sporting Competition and in Market Competition*, in: *Quar. J. of Ec.* vol. 78, 1964, 1-14.

<sup>11</sup> J. VROOMAN, *Franchise Free Agency in Professional Sport Leagues*, in: *South. Ec. J.*, vol. 63, 1997, 191-219.

<sup>12</sup> J. BUCHANAN, *An Economic Theory of Clubs*, in: *Economica*, vol. 32, no.1, 1965, 1-14.

ma uno strumento per accedere alle corse più importanti e puntare alla vittoria in quelle ritenute dagli sponsor maggiormente «appetibili».

Quindi è logico attendersi livelli di impegno differenziato delle diverse squadre nelle varie corse, perciò solo un ristretto numero di squadre aderenti al Pro Tour sarà interessato alla vittoria di una specifica competizione. La conseguenza è una paradossale quanto indesiderata diminuzione dell'equilibrio competitivo, che giustifica il forte il sospetto che un Pro Tour a venti squadre sia inutilmente sovradimensionato.

Diversi addetti ai lavori hanno del resto notato come l'impegno di diverse squadre in competizioni come il *Giro d'Italia* o la *Vuelta a España* sia stato pressoché nullo – un'accusa del resto confermata dall'analisi empirica presentata nei paragrafi successivi – e contemporaneamente, per fare spazio a queste squadre, si è negata l'iscrizione a team minori ma maggiormente interessati a produrre buone performance in quelle corse.

Gli stessi organizzatori delle due corse sopramenzionate hanno di fatto ritirato l'iscrizione delle loro corse all'edizione 2007 del Pro Tour non solo per i contenziosi circa la gestione dei diritti tv, ma anche per non lasciare spazio a squadre poco desiderose di aumentare lo spettacolo della corsa.

## 2. La scelta della «lega chiusa»

Il secondo argomento di natura teorica da discutere prima di passare ad una analisi formale degli attuali assetti organizzativi del Pro Tour verte, come già anticipato, sulle ragioni che hanno portato all'adozione di una lega chiusa piuttosto che ad un sistema di promozioni e retrocessioni.

I motivi a favore della lega chiusa sembrano poco consistenti con le peculiarità e le tradizioni del ciclismo professionistico.

Una delle principali ragioni che guidano verso la scelta di una lega chiusa è il fatto che un sistema di promozioni/retrocessioni non può essere profittevole dal momento che ogni team opera in un mercato locale (in cui le entrate sono garantite dai *gate revenues*, ossia dai biglietti pagati dagli spettatori) e contemporaneamente in un più largo contesto, all'interno del quale i ricavi sono assicurati dai diritti televisivi. Come spiegato da Noll,<sup>13</sup> in entrambi i casi, la domanda per il prodotto offerto dal team dipende dalla qualità del prodotto del team, da quella del prodotto delle squadre opposte, e dalla tradizione della squadra. Inoltre, altri elementi di primaria importanza sono le caratteristiche demografiche e socioeconomiche del contesto locale rappresentato dal team. Ciò implica che le squadre collocate nei mercati migliori avranno più alti ricavi marginali a seguito di incrementi della qualità del team. I team operanti in contesti geografici migliori, quindi, generalmente offriranno più alti livelli qualitativi rispetto alle squadre collocate in zone più sfavorevoli, e l'ottima distribuzione dei team tra le diverse categorie può essere

<sup>13</sup> R.G. NOLL, *The Economics of Promotion and relegation in Sport Leagues*, in *J. of Sp. Ec.*, vol. 3, n.2, 2002, 169-203.

assicurata solo da una serie di leghe chiuse.

Ma questa teoria, per diverse ragioni non può aderire in pieno alle caratteristiche del ciclismo. In primo luogo, il ciclismo non è propriamente uno sport di squadra, ma uno sport individuale praticato in squadra. Del resto, le squadre ciclistiche non hanno le stesse caratteristiche di quelle operanti nel calcio o nel basket: nel ciclismo le squadre sono società costituite dal direttore sportivo denominate con i nomi degli sponsor principali. In genere gli sponsor affiancati allo stesso direttore sportivo variano ogni pochi anni e le stesse società che affiliano i corridori e assumono il personale ausiliario hanno vita breve, mentre negli sport di squadra i nomi delle squadre sono marchi con storie secolari alle spalle e operanti in continuità temporale su una piazza che ne crea l'identità territoriale.

Nel ciclismo, inoltre, non esiste un mercato locale, identificato dalla città nel cui stadio o palazzo dello sport la squadra si esibisce, o dal quartier generale del team, e nemmeno un mercato nazionale, se si considera che imprese multinazionali possono finanziare l'attività sportiva di team affiliati a federazioni molto piccole e di recente tradizione ciclistica. È il caso, per esempio, della squadra allestita dal team manager danese Bjarne Riis, affiliata alla federazione ciclistica danese, sponsorizzata dalla multinazionale CSC, e con il proprio quartier generale in una cittadina della provincia di Lucca, in Toscana. I *supporter*, piuttosto, sono legati alla nazionalità del ciclista, non a quella del team. Talvolta può accadere che la tifoseria di un ciclista vada oltre il confine nazionale e che alcuni di essi siano molto apprezzati all'estero, come accade ad esempio per Paolo Bettini in Belgio. Ma questo non significa che un ciclista abbia zone in cui il tifo nei suoi confronti sia numericamente maggiore che in altre.

L'assenza di un mercato locale, inoltre, esclude dalla discussione la questione circa la possibile retrocessione di un team di una grande città e la promozione di un gruppo sportivo proveniente da una piccola località, elemento che ridurrebbe il benessere sociale, come supposto da Szymanski.<sup>14</sup> Piuttosto, la garanzia data ai team che in ogni stagione possano competere nelle corse più prestigiose e la conseguente necessità di evitare una retrocessione che li porterebbe a correre in corse meno conosciute incrementerebbe la competizione e disincentiverebbe comportamenti opportunistici e rendite di posizione.

La dimensione individuale del ciclismo contribuisce poi a smontare la teoria secondo la quale un sistema di promozioni e retrocessioni riduce l'incertezza circa l'esito della competizione (l'equilibrio competitivo) e perciò riduce la domanda verso gli altri team della lega. In altre parole, l'idea è che il team promosso nella lega maggiore ha un livello qualitativo relativamente più basso di quello medio della lega in cui va ad inserirsi, rendendo meno attrattiva la sfida tra le squadre. Ma poiché nel ciclismo il livello qualitativo del team è quasi esclusivamente dovuto alle qualità individuali, il libero mercato dei ciclisti permette di mantenere i più talentuosi di essi nella lega maggiore (il Pro Tour) indipendentemente dal fatto che

<sup>14</sup> S. SZYMANSKI, *The Economic Design of Sporting Contests*, in *J. of Ec. Lit.*, vol. 41, 2003, 1137-1187.

lo sponsor sia promosso o retrocesso.

Infine, la tesi per la quale il sistema di retrocessioni riduce la domanda per le altre squadre non è coerente con le peculiarità del ciclismo, in quanto parte della domanda è indotta non tanto dai team partecipanti ad una corsa, quanto dalla qualità della competizione alla quale essi partecipano. Partecipare ad un grande giro o ad una «classica monumento»<sup>15</sup> aumenta la domanda a favore degli sponsor della squadra più di quanto possa accadere partecipando a corse di minor spessore e reputazione, indipendentemente dagli esiti circa l'equilibrio competitivo della lega.

Quindi, le più importanti ragioni che supportano la preferenza per le leghe chiuse non sono adeguate al ciclismo professionistico. In questo contesto, il Pro Tour assume le forme (e quindi le caratteristiche indesiderabili) di un mercato oligopolistico.

### 3. *Il Pro Tour come oligopolio: effetti sull'efficienza*

Se il Pro Tour si caratterizza come un mercato di oligopolio, è necessario modellizzarne la struttura e il funzionamento tramite un modello statico, caratterizzato come segue: (a) vi è un solo periodo di interazione; (b) le squadre agiscono simultaneamente; (c) la competizione è limitata al caso di due sole squadre. Fattori esogeni, come ad esempio le condizioni meteorologiche o la possibilità di incidenti, o comunque tutte le altre circostanze non controllabili dalle squadre non influenzano gli esiti del modello.

La teoria dell'oligopolio<sup>16</sup> fornisce differenti risultati a seconda delle ipotesi di partenza. In questo contesto si prende a riferimento l'approccio *à la Cournot*,<sup>17</sup> che pare il più calzante alla situazione reale, nel quale operano due gruppi sportivi, che chiameremo A e B.

Si ipotizza che ognuno dei due team decide prima dell'inizio della stagione il proprio livello di output, ossia il livello di punti  $q$  da conseguire, sulla base delle proprie abilità e dei propri obiettivi. L'output aggregato sarà dunque  $Q = q_1 + q_2$ . Per la produzione dei punti è richiesto un livello di impegno agonistico  $\varepsilon(Q) \equiv \varepsilon(q_1 + q_2)$ . Ogni team consegue un ricavo  $r > 0$  per ogni punto  $q$  conseguito. La differenza tra il ricavo  $r$  e l'impegno profuso  $\varepsilon$  rappresenta una rendita per il gruppo sportivo. Tale rendita può essere vista come la visibilità sui mass media, la popolarità dei ciclisti, l'incremento di reputazione per il management del team, il ritorno pubblicitario degli sponsor, etc.

Dati questi assunti, il problema di massimizzazione affrontato dalla squadra A, date le scelte della squadra B sarà:

<sup>15</sup> Sono considerate «classiche monumento» la Milan-Sanremo, il Giro delle Fiandre, La Parigi-Roubaix, la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Lombardia.

<sup>16</sup> Per una spiegazione completa si veda MAS-COLELL, M. WHINSTON, J. GREEN., *Microeconomic Theory*, Oxford University Press, New York, 1995, 383-398.

<sup>17</sup> A. COURNOT, *Researches into the Mathematical principles of the Theory of Wealth*, MacMillan,

$$\text{Max}_{q_A \geq 0} \quad r q_A - \varepsilon(q_A + q_B^*) q_A \quad (1)$$

assumendo che  $q_A > 0$ , la condizione del prim'ordine sarà

$$r = \varepsilon'(q_A + q_B^*) q_A + \varepsilon(q_A + q_B^*) \quad (2)$$

Per cui, in equilibrio, la funzione di reazione delle due squadre diventerà

$$\begin{aligned} r &= \varepsilon'(q_A^* + q_B^*) \cdot q_A^* + \varepsilon(q_A^* + q_B^*) \\ r &= \varepsilon'(q_A^* + q_B^*) \cdot q_B^* + \varepsilon(q_A^* + q_B^*) \end{aligned} \quad (3)$$

Quindi, nell'ipotesi generale di  $n$  squadre, otteniamo:

$$r = \varepsilon'(Q_n^*) \cdot \left( \frac{Q_n^*}{n} \right) + \varepsilon(Q_n^*) \quad (4)$$

Nel caso  $n=1$ , il risultato sarà di tipo monopolistico:

$$r = \varepsilon'(q) \cdot (q) + \varepsilon(q) \quad (5)$$

Nel caso contrario,  $r$  tende a  $\varepsilon$  quando il numero di squadre tende a infinito. Il risultato a cui si perviene consegna un risultato in linea con quelli predetti dal modello generale di Cournot: la presenza di due sole squadre non è in grado di assicurare un equilibrio concorrenziale. Infatti, nel caso di un ridotto numero di squadre, i ricavi  $r$  sono maggiori dell'impegno profuso  $\varepsilon$ . Una graduale riduzione del surplus della squadra è osservabile all'aumentare del numero di squadre che competono, ma il problema dell'ottima dimensione del Pro Tour, per i problemi discussi nella sezione 2, non permette l'implementazione di una lega con un infinito numero di squadre.

#### 4. Disutilità nell'impegno e differenziazione

Nel modello presentato, si è assunto che una volta deciso il numero di punti desiderati  $q$ , l'impegno  $\varepsilon$  è fissato al livello necessario ad ottenere il numero di punti pianificato, dato il livello di punti programmato dalla squadra avversaria. Il risultato ottenuto è quello di un equilibrio ben lontano da quello concorrenziale.

È interessante capire cosa accade nel momento in cui la variabile strategica adottata dalle squadre non sia più il numero di punti  $q$ , ma il livello di impegno  $\varepsilon$ . Nell'ambito ciclistico queste due strategie non necessariamente sono alternative, come accade nella teoria economica. Infatti, con buona dose di realismo si può ipotizzare che le squadre determinino *ex-ante* il numero di punti da conquistare in una stagione, come nel paragrafo precedente, determinando quindi un livello di impegno medio. Ma i punti sono conquistati in corse tra loro diverse, per abilità richieste, per interesse degli sponsor, per il livello di prestigio percepito. Infatti, il Pro Tour è composto di circa 30 competizioni molto diverse le une dalle altre. E come spiegato nel paragrafo 2, l'obiettivo principale delle squadre è vincere le singole corse, non il Pro Tour, che è strumento di accesso alle stesse.

Di conseguenza, se il modello *à la* Cournot aiuta a spiegare il comportamento complessivo della squadra durante la stagione, il porre come variabile centrale l'impegno agonistico permette di verificare in quali e quante corse vengono conquistati i punti.

In questo contesto, agli assunti (a)-(d) del paragrafo precedente, aggiungiamo una quinta proposizione: (e) I team hanno una differente valutazione dell'impegno nelle diverse corse. Inoltre, si ipotizza che i punti assegnati in ogni corsa sono allocati in base alla funzione  $q(\varepsilon)$ . Quindi, maggiore sarà l'impegno agonistico, maggiore sarà il numero di punti conseguiti. La funzione  $q(\varepsilon)$  è continua ed ha pendenza positiva così che  $q'(\varepsilon) > 0$  ed esiste un  $\varepsilon^* < \infty$  tale che  $q(\varepsilon) = \max$  per ogni  $\varepsilon \geq \varepsilon^*$ .

Possiamo assumere che per ragioni come la nazionalità degli sponsor, o il principale mercato nei quali questi operano, o per il prestigio della corsa percepito dal management, le squadre sono formate in funzione degli *skills* necessari per avere successo nelle corse che il management ritiene essere l'obiettivo per il team. L'assunzione che esistano corse più o meno importanti per il management implica che ogni squadra consegue in ogni gara un livello di disutilità più o meno alto che influenza il suo impegno in quella corsa.

Nel formalizzare ciò, assumiamo che l'impegno netto di ogni squadra è influenzato dalla distanza tra il paese sede del team e il paese in cui è organizzata la corsa, una buona approssimazione della disutilità sopra descritta. Definiamo l'impegno netto come  $\varepsilon_A - td$ , dove  $t > 0$  è un parametro che misura la disutilità per unità di distanza  $d$  dal luogo della competizione al luogo dove la squadra ha il suo principale business.

La presenza della disutilità introduce una differenziazione tra il comportamento delle due squadre perché in questo nuovo contesto, esse potrebbero preferire conseguire più punti in una corsa piuttosto che in un'altra.

Immaginando le corse e le squadre su un segmento lineare in cui le squadre giacciono ai due estremi e la corsa su un punto intermedio  $x$ , I punti disponibili saranno vinti dal team A, se nella sua posizione  $\varepsilon_A - tx > \varepsilon_B - t(1 - x)$ .

La posizione della corsa per la quale i due team presentano lo stesso livello di impegno netto sarà il punto  $x^*$ , dove  $\varepsilon_A - tx^* = \varepsilon_B - t(1 - x^*)$  o:

$$x^* = \frac{t - \varepsilon_B + \varepsilon_A}{2t} \quad (6)$$

I punti conseguiti dal team A alla fine della corsa saranno:

$$q_A(\varepsilon_A, \varepsilon_B) = \begin{cases} q(\varepsilon_A) & \text{if } \varepsilon_A > \varepsilon_B - t \\ (t - \varepsilon_B + \varepsilon_A)q/2t & \text{if } \varepsilon_A \in [\varepsilon_B - t, \varepsilon_B + t] \\ 0 & \text{if } \varepsilon_A < \varepsilon_B - t \end{cases} \quad (7)$$

Poiché ogni squadra cerca di implementare la sua migliore funzione di reazione rispetto a qualsiasi scelta di impegno della squadra avversaria, la squadra A restringerà il suo impegno all'interno dell'intervallo  $[\varepsilon_B - t; \varepsilon_B + t]$  poiché ogni impegno  $\varepsilon_A > \varepsilon_B + t$  garantirà lo stesso numero di punti di un impegno  $\varepsilon_A = \varepsilon_B + t$  e ogni impegno  $\varepsilon_A < \varepsilon_B - t$  garantirà zero punti. Quindi, la seconda equazione in (7) sarà la soluzione stabile e la funzione di reazione del team A sarà

$$\text{Max}_{\varepsilon_A} (r - \varepsilon_A)(t - \varepsilon_A + \bar{\varepsilon}_B) \cdot \frac{q}{2t} \quad \text{s.t.} \quad \varepsilon_A \in [\bar{\varepsilon}_B - t; \bar{\varepsilon}_B + t] \quad (8)$$

Omettendo la dimostrazione, l'equilibrio è quindi  $\varepsilon_A + t = \varepsilon_B + t = r$ .

In questo contesto, se la disutilità tende a zero, l'equilibrio che ne deriva tende a quello di un modello *à la* Bertrand, in cui anche un ridotto numero di squadre agiscono in maniera concorrenziale,<sup>18</sup> mentre, in direzione opposta, all'aumentare della disutilità, è osservabile un allontanamento dall'equilibrio concorrenziale. Il risultato finale derivante dall'introduzione della disutilità è che i team, avendo differenti preferenze, dedicano un maggiore sforzo a talune corse piuttosto che ad altre.

## 5. Una verifica empirica

In questo paragrafo presentiamo una verifica empirica atta a convalidare il modello teorico sopra esposto. Una conferma del comportamento oligopolistico tenuto dalle squadre del Pro Tour può essere trovata analizzando le classifiche della prime due edizioni della *challenge*, tenutesi nelle stagioni 2005 e 2006, i cui punteggi individuali sono riportati nella tabella in Appendice 1.

Anziché analizzare la classifica a squadre, costruita su presupposti che limitano la capacità di analisi in questo frangente, abbiamo preso in considerazione i punti conseguiti da ogni ciclista in ogni corsa. Quindi, i punti conseguiti

<sup>18</sup> J. BERTRAND, *Théorie mathématique de la richesse sociale*, in: *J. des Savants*, vol. 67, 1883, 499-508.

individualmente in ogni corsa sono stati aggregati per squadra. Le corse, invece, sono state raggruppate per nazione di appartenenza (con l'eccezione del *Tour de France*, non accorpato alle corse francesi), e per completare l'analisi, sono state aggregate per tipo di evento (ad esempio, sono state aggregate le Classiche del Nord<sup>19</sup> indipendentemente dalla nazionalità della corsa). I punti sono stati normalizzati in maniera tale che i numeri riferiti a ciascuna cella rappresentano la percentuale dei punti totali conseguiti dai corridori di una squadra in uno specifico paese.

In primo luogo, questa procedura permette un'analisi dell'equilibrio competitivo nelle due edizioni del Pro Tour prese in esame. Abbiamo misurato l'equilibrio competitivo con una semplice misura di entropia, cioè:

$$H = -\sum_{j=1}^N \frac{q_j}{Q} \log\left(\frac{q_j}{Q}\right) \quad (9)$$

dove  $N$  è il numero delle squadre,  $q_j$  sono i punti ottenuti dal team  $j$ ,  $Q$  è il numero di punti totali assegnati. Tale indice varia tra 0 (nessuna eterogeneità e quindi equilibrio perfetto tra le squadre) e  $\log(N)$ , ossia massima eterogeneità. Allo scopo di normalizzare l'indice nell'intervallo tra 0 e 1, è stato utilizzato un indice di entropia relativa:

$$RH = \frac{H}{\log(N)} \quad (10)$$

Nel 2005,  $RH$  era pari a 0,9585, mentre nel 2006 ha raggiunto il valore di 0,9592. Da questi due indici consegue che l'equilibrio competitivo del Pro Tour è stato molto basso nelle due prime edizioni della competizione. I primi 10 team del ranking, nel 2005 hanno conseguito il 68,89 per cento dei punti disponibili; questa percentuale è salita al 70,28 per cento nel 2006. Il rapporto tra i punti conseguiti dai primi 10 team e quelli ottenuti dagli ultimi 10 è cresciuto da 2,32 a 2,36. Da ciò si può desumere che la disuguaglianza tra i due sottogruppi dei migliori e dei peggiori team, rispettivamente, è leggermente cresciuta.

Una analisi del comportamento delle squadre (tabella 1) dimostra che la percentuale dei punti conseguiti nei due anni da ogni team varia all'interno di una banda di  $\pm 3$  per cento. Leggermente più intensa è la mobilità nel ranking, che varia all'interno di un intervallo di  $\pm 6$  posizioni. Questa prima analisi offre una conferma che la struttura del Pro Tour, come sospettato, è coerente con l'ipotesi di un mercato oligopolistico del tutto analogo a quello di Cournot.

<sup>19</sup> Le Classiche del Nord sono le tradizionali corse che si svolgono in Belgio, Paesi Bassi e nord della Francia nel mese di aprile di ogni stagione ciclistica.

TABELLA 1 – PUNTI E POSIZIONE DEI TEAM PARTECIPANTI AL PRO TOUR 2005 E 2006

Squadre	punti in % del totale			posizione		
	2005	2006	diff	2005	2006	diff
Ag2r Prevoyance (F)*	-	3,65	-	-	14	-
Bouygues Telecom (F)	1,06	0,9	-0,16	20	20	0
Cofidis, Le Credit Par Telephone (F)	2,11	2,08	-0,02	17	19	-2
Credit Agricole (F)	2,94	2,79	-0,15	15	16	-1
Davitamon-Lotto (B)	4,91	4,33	-0,58	12	11	1
Discovery Channel Pro Cycling Team (US)	7,89	7,72	-0,17	3	2	1
Domina Vacanze (I)	1,62	-	-	18	-	-
Euskaltel – Euskadi (E)	2,45	3,79	1,34	16	13	3
Fassa Bortolo (I)	6,14	-	-	8	-	-
Française Des Jeux (F)	1,35	2,34	0,99	19	17	2
Gerolsteiner (D)	7,12	6	-1,12	5	8	-3
Illes Balears - Caisse D'epargne (E)	4,65	7,11	2,46	13	5	8
Lampre – Caffita (I)	5,09	7,12	2,03	10	4	6
Liberty Seguros - Würth Team (E)	6,92	7,63	0,7	7	3	4
Liquigas-Bianchi (I)	4,99	4,18	-0,81	11	12	-1
Milram (D)**	-	2,21	-	-	18	-
Phonak Hearing Systems (CH)	5,8	3,47	-2,33	9	15	-6
Quick Step (B)	8,06	6,6	-1,46	1	7	-6
Rabobank (N)	7,68	6,96	-0,72	4	6	-2
Saunier Duval – Prodir (E)	4,05	4,9	0,86	14	10	4
Team Csc (DK)	8,06	11,02	2,95	2	1	1
T-Mobile Team (D)	7,11	5,2	-1,91	6	9	-3

\* Nel 2006 ha rilevato la licenza della Domina Vacanze \*\* Nel 2006 ha rilevato la licenza della Fassa Bortolo

Ma i risultati che meglio di tutti possono avvalorare questa tesi sono sintetizzati nelle tabelle 2 e 3. La terza colonna mostra la percentuale dei punti totali conseguiti da ogni team; la quarta colonna mostra l'indice di concentrazione di Gini dei punti conseguiti da ogni team tra le varie nazioni ove si svolgono le corse del Pro Tour. Dalla quinta colonna in poi sono invece visibili i punti normalizzati conseguiti dalla squadra. Dalla tabella 2, riferita alla stagione 2005 è osservabile come 9 delle 18 squadre nel cui paese viene organizzata almeno una corsa, ottengono la maggioranza relativa dei punti nelle corse organizzate nel paese in cui sono affiliate (tali squadre sono contraddistinte da una freccia).<sup>20</sup> Altre 4 squadre hanno ottenuto nel paese di affiliazione il secondo più alto numero di punti (pallino nero). Inoltre, è osservabile una concentrazione dello sforzo su particolari eventi o gruppi di eventi come le grandi corse a tappe o le Classiche del Nord (quadro). In maniera analoga, anche nel 2006 (tabella 3), 9 squadre hanno speso la maggior parte del loro impegno nelle corse disputate nel loro paese.

<sup>20</sup> I due team nei cui paesi non viene organizzata alcuna corsa Pro Tour sono la CSC (Danimarca) e la Discovery Channel (Stati Uniti).

Aggregando i venti team per nazionalità (tabelle 4 e 5), è possibile osservare come nel 2005, in cinque nazioni delle 7 in cui è organizzata una corsa Pro Tour e nel contempo hanno almeno una squadra Pro Tour affiliata, le squadre locali, in aggregato, conseguono la maggioranza relativa dei punti proprio nelle corse casalinghe (freccia). Ancora, è osservabile una concentrazione dello sforzo su alcuni particolari eventi (quadrato). Il numero di nazioni in cui le squadre locali, complessivamente ottengono la maggioranza relativa dei loro punti nelle corse nazionali diminuisce a due (Italia e Spagna) nel 2006.

TABELLA 2 – PUNTI PER TEAM NEL PRO TOUR 2005

Squadre	% dei punti totali	Indice di Gini	Italia	Francia (No Tour)	Svizzera	Polonia	Spagna	Germania	Be,Ne,Lux	Campionato Del Mondo	Tour De France	Giro D'Italia	Vuelta A Espana	Classiche Del Nord	
B Quick Step	←	8,06	0,410	12,79	12,21	7,63	0,00	17,37	13,55	25,38	9,54	1,53	1,15	4,01	22,52
DK Team Csc		8,06	0,562	9,54	23,66	5,73	0,00	15,46	0,95	28,44	0,00	16,22	2,67	10,69	4,96
Discovery Channel Pro Cycling Team		7,89	0,550	21,44	21,83	1,95	5,07	10,53	0,00	12,09	0,00	27,10	17,54	0,78	10,72
N Rabobank	←	7,68	0,559	15,63	0,20	7,01	19,44	18,04	0,00	30,26	0,00	9,42	0,00	14,83	9,22
D GEROLSTEINER	•	7,12	0,494	23,11	19,87	1,51	0,22	9,50	21,81	13,17	0,00	10,80	3,24	0,86	9,94
D T-Mobile Team		7,11	0,661	1,08	14,29	2,38	0,00	8,44	8,87	36,58	0,00	28,35	0,87	8,44	16,88
Liberty Seguros - Würth Team	←	6,92	0,576	11,56	11,33	6,89	0,00	36,00	12,22	20,22	0,00	1,78	1,33	28,00	8,00
I FASSA BORTOLO	◻	6,14	0,588	19,05	17,79	6,27	12,78	0,25	8,52	34,59	0,00	0,75	6,52	0,25	41,60
CH Phonak Hearing Systems	←	5,80	0,402	14,85	14,85	23,34	0,00	12,73	8,49	9,28	0,00	16,45	2,65	2,12	3,98
I Lampre - Caffita	←	5,09	0,439	35,65	12,69	12,39	9,06	9,06	8,16	8,16	0,00	4,83	22,96	0,00	6,04
I Liquigas-Bianchi	◻	4,99	0,549	22,22	15,43	6,48	7,72	22,53	0,00	25,00	0,00	0,62	20,68	0,31	33,95
B Davitamon-Lotto	←◻	4,91	0,618	20,38	15,36	0,00	0,00	19,44	0,00	32,92	0,00	11,91	20,38	11,60	39,18
Illes Balears - Caisse D'epargne	←	4,65	0,622	13,25	14,24	0,00	0,00	37,09	0,00	1,99	13,2	20,20	13,25	18,21	1,66
E Samier Duval - Prodir	←	4,05	0,735	16,35	20,91	0,00	0,00	47,15	5,70	9,89	0,00	0,00	15,97	0,76	0,00
F Credit Agricole	←	2,94	0,759	45,03	32,46	0,00	0,52	2,62	2,62	3,66	0,00	13,09	18,85	0,00	0,00
E EUSKALTEL - EUSKADI	•	2,45	0,674	2,52	31,45	9,43	0,00	20,13	0,00	32,08	0,00	4,40	2,52	15,72	0,00
Cofidis, Le Credit Par Telephone		2,11	0,721	31,39	0,73	11,68	0,00	10,95	0,00	40,15	0,00	5,11	8,76	8,76	26,28
I DOMINA VACANZE	◻	1,62	0,774	34,29	0,00	26,67	0,00	0,00	0,95	38,10	0,00	0,00	34,29	0,00	28,57
F Française Des Jeux		1,35	0,670	22,73	0,00	5,68	35,23	3,41	0,00	26,14	0,00	6,82	0,00	3,41	12,50
F Bouygues Telecom		1,06	0,833	36,23	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	4,35	50,7	0,00	0,00	0,00	4,35

TABELLA 3 – PUNTI PER SQUADRE NEL PRO TOUR 2006

SQUADRE	% dei punni totali	Indice di Gini	Italia	Francia (No Tour)	Svizzera	Polonia	Spagna	Germania	Be,Ne,Lux	Tour De France	Ciro D'italia	Vuelta A España	Classiche D'el Nord
DK Team Csc	11,02	0,26	20,15	19,16	9,02	0,00	8,16	9,15	20,27	14,09	15,45	7,54	26,45
Discovery Channel Pro US Cycling Team	7,72	0,35	19,58	14,11	6,53	0,71	24,16	7,58	24,16	3,17	0,88	4,59	11,82
E Astana - Würth Team	← 7,63	0,57	10,36	2,14	33,21	0,18	44,82	7,50	1,79	0,00	17,86	0,36	3,21
I Lampre - Caffita	← 7,12	0,33	34,23	16,44	1,91	9,18	5,35	10,90	13,38	8,60	0,57	0,57	16,63
E Illes Balears Caisse d'epargne	← 7,11	0,47	3,45	10,54	9,00	0,00	42,53	0,38	17,24	16,86	8,05	3,45	3,45
N Rabobank	6,96	0,3	21,53	19,57	4,70	4,89	1,96	9,00	17,81	20,55	0,00	0,98	0,00
B Quick Step Immergetic	6,60	0,5	40,41	12,58	1,44	0,62	2,06	9,28	28,87	4,74	0,00	0,00	12,37
D Gerolsteiner	6,00	0,26	19,95	15,42	5,67	13,2	4,08	11,56	23,13	7,03	0,00	0,45	6,35
D T-Mobile Team	5,20	0,44	4,19	15,71	4,45	0,00	14,14	2,09	26,70	32,72	0,00	5,24	4,19
I Samier Duval - Prodir	← 4,90	0,57	26,67	10,00	11,94	0,56	48,61	0,28	1,94	0,00	0,00	13,89	26,11
B Davitamon-Lotto	4,33	0,38	9,43	4,72	25,47	13,2	4,72	0,00	12,58	29,87	23,90	0,00	8,81
I Liquigas-Bianchi	← 4,18	0,41	28,99	13,03	7,49	3,91	17,26	0,00	26,71	2,61	6,51	1,30	11,07
E Euskaltel - Euskadi	← 3,79	0,35	14,39	12,95	15,83	0,36	32,73	0,00	10,79	12,95	0,00	0,00	0,00
F Ag2r Prevoyance	←□ 3,65	0,53	3,73	33,96	0,00	0,00	23,13	2,61	1,87	34,70	0,00	19,40	3,73
CH Phonak Hearing Systems	←□ 3,47	0,53	39,22	1,18	6,27	2,75	35,69	4,31	10,59	0,00	5,10	28,24	37,25
F Credit Agricole	2,79	0,38	6,34	18,54	0,00	9,76	28,29	0,98	20,49	15,61	0,00	2,93	4,39
F Française Des Jeux	← 2,34	0,62	22,67	52,91	0,58	0,00	0,00	0,00	23,84	0,00	0,58	0,00	22,67
D Milram	2,21	0,43	31,48	0,00	5,56	0,00	18,52	22,22	18,52	3,70	4,32	0,62	0,00
Cofidis, Le Credit Par F Telephone	2,08	0,5	43,14	2,61	7,19	13,1	22,22	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	8,50
F Bouygues Telecom	• 0,90	0,67	0,00	15,15	0,00	1,52	68,18	0,00	0,00	15,15	0,00	0,00	0,00

Note: \*Nel 2006 il campionato del mondo non è stato stralciato dalla classifica Pro Tour

TABELLA 4: PUNTI PER NAZIONI NEL PRO TOUR 2005

NAZIONI		% dei punti totali	Indice di Gini	Italia	Francia (No Tour)	Svizzera	Polonia	Spagna	Germania	Be,Ne,Lux	Campionato D el Mondo	Tour De France	Giro D'Italia	Vuelta A España	Classiche D el Nord
Belgio	← □	12,97	0,45	15,66	13,40	4,74	0,00	18,15	8,42	28,23	5,93	5,46	8,42	6,88	28,83
Danimarca		8,06	0,56	9,54	23,66	5,73	0,00	15,46	0,95	28,44	0,00	16,22	2,67	10,69	12,79
Francia		7,46	0,49	35,88	12,99	4,33	6,60	5,98	1,03	18,14	7,22	7,84	9,90	3,09	14,43
Germania		14,23	0,49	12,11	17,08	1,95	0,11	8,97	15,35	24,86	0,00	19,57	2,05	4,65	18,81
Italia	← □	17,83	0,48	26,06	14,06	9,92	9,15	8,97	5,35	24,68	0,00	1,81	17,69	0,17	29,42
Paesi Bassi	←	7,68	0,56	15,63	0,20	7,01	19,44	18,04	0,00	30,26	0,00	9,42	0,00	14,83	16,23
Spagna	←	18,06	0,54	11,84	16,95	3,92	0,00	36,63	5,96	14,82	3,41	6,47	7,84	17,72	5,20
Svizzera	←	5,80	0,40	14,85	14,85	23,34	0,00	12,73	8,49	9,28	0,00	16,45	2,65	2,12	7,96
STATI UNITI		7,89	0,55	21,44	21,83	1,95	5,07	10,53	0,00	12,09	0,00	27,10	17,54	0,78	10,72

TABELLA 5: PUNTI PER NAZIONI NEL PRO TOUR 2006

NAZIONI		% dei punti totali	Indice di Gini	Italia	Francia (No Tour)	Svizzera	Polonia	Spagna	Germania	Be,Ne,Lux	Tour De France	Giro D'Italia	Vuelta A España	Classiche D el Nord
Belgio	•	10,93	,297	24,92	8,65	13,46	6,9	3,39	4,64	20,72	17,31	11,95	0,00	10,59
Danimarca		11,02	,264	20,15	19,16	9,02	0,0	8,16	9,15	20,27	14,09	15,45	7,54	26,45
Francia	•	11,76	,385	15,18	24,63	1,55	4,9	28,37	0,72	9,24	15,45	0,12	4,47	7,86
Germania		13,41	,231	18,54	10,38	5,22	4,4	12,25	11,96	22,78	14,49	1,44	2,10	3,51
Italia	←	11,30	,326	31,61	14,74	4,70	6,5	11,31	5,45	20,05	5,61	3,54	0,94	13,85
Paesi Bassi		6,96	,299	21,53	19,57	4,70	4,9	1,96	9,00	17,81	20,55	0,00	0,98	0,00
Spagna	←	23,42	,434	13,72	8,91	17,50	0,3	42,17	2,04	7,94	7,45	6,48	4,42	8,19
Svizzera	□	3,47	,525	39,22	1,18	6,27	2,7	35,69	4,31	10,59	0,00	5,10	28,24	37,25
STATI UNITI		7,72	,350	19,58	14,11	6,53	0,7	24,16	7,58	24,16	3,17	0,88	4,59	11,82

Emerge quindi in maniera chiara una conferma empirica del modello di disutilità esposto nel paragrafo 5: le squadre, per motivi facilmente comprensibili, esprimono un impegno maggiore nelle corse organizzate nel proprio paese. È possibile argomentare che il differente livello di sforzo può essere spiegato dal diverso tipo di corse. Per esempio, le corse in linea organizzate in Belgio e Paesi Bassi richiedono *skills* e talenti diversi da quelli necessari per essere competitivi alla *Vuelta a España*. Sebbene questo argomento non sia privo di fondamento, l'alto numero di team (praticamente la metà) con ottime performance nelle corse casalinghe conferma la robustezza dei risultati esposti.

Certamente diversi limiti possono essere riscontrati in questa analisi. In primo luogo l'analisi dei punti, anche se questi sono la migliore e maggiormente disponibile *proxy* dell'impegno, non considera l'incertezza delle competizioni ciclistiche, in particolar modo le variabili al di fuori del controllo di atleti o squadre (incidenti meccanici, variabilità della performance degli atleti, etc.), che possono avere compromesso gli obiettivi delle squadre.

Inoltre, la possibilità di colludere, un elemento tipico dei mercati oligopolistici e una variabile fondamentale nel ciclismo, sia nella forma debole di alleanza tacita dovuta ad asimmetrie nella valutazione del premio,<sup>21</sup> sia nella forma forte degli accordi di cartello, non è tenuta in considerazione in questo frangente, al pari degli effetti del doping,<sup>22</sup> un elemento oramai centrale nell'analisi dell'economia dello sport, è preso in considerazione.

Infine, ciclisti provenienti da diverse tradizioni hanno differenti propensioni rispetto alle diverse corse. Per esempio, i ciclisti di alcuni paesi hanno una propensione maggiore per le corse in linea piuttosto che per quelle a tappe. Quando essi sono raggruppati, come in questa analisi, in team omogenei per nazionalità, questo fattore conta. Infine, non si è preso in considerazione che a causa di elementi quali la tradizione ciclistica, una certa differenza nell'impegno profuso dovuto a preferenze maggiori per le corse nazionali è da considerarsi per certi aspetti tollerabile.

Tuttavia, pensiamo che l'evidenza empirica fornisca risultati chiari e robusti che mostrano la necessità di correggere l'attuale struttura del Pro Tour in direzione di un maggiore livello di efficienza senza ridurre le peculiarità che nel panorama sportive contraddistinguono il ciclismo professionistico.

## 6. Un sistema di retrocessioni e promozioni per ottenere maggiore efficienza

L'analisi empirica sopra presentata dimostra che l'attuale struttura del Pro Tour

<sup>21</sup> Per un'analisi delle asimmetrie nella valutazione del premio, R. CARUSO, *Asimmetrie negli incentivi, equilibrio competitivo e impegno agonistico: distorsioni in presenza di doping e combine*, in: *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 3, 2005, 13-38.

<sup>22</sup> Per un'analisi economica del doping si vedano tra gli altri: W. MAENNIG, *On the Economics of Doping and Corruption in International Sports*, *J. of Sp. Ec.*, vol. 3, n. 1, 2002, 61-89; A. BERENTSEN, *The Economics of doping*, *Eur. J. of Pol. Ec.*, vol. 18, 2002, 109-127.

soffre dei tipici problemi competitivi di un mercato oligopolistico. Ne consegue la necessità di trovare un modo per aumentare l'equilibrio competitivo.

Il modello di Cournot propone implicitamente come soluzione al problema l'aumento del numero di squadre. Tale soluzione non potrebbe però essere implementata per i già menzionati problemi di congestione e di riduzione del livello qualitative del bene prodotto collettivamente.

Una seconda strategia potrebbe consistere nell'introdurre un sistema di incentivi per modificare comportamenti volti al godimento di rendite senza incrementi dell'efficienza.

In particolare, la nostra proposta consiste nell'istituire un sistema di promozioni e retrocessioni da implementare al termine della stagione agonistica.

Rispetto al tradizionale modello oligopolistico del paragrafo 3, in ogni stagione, la squadra massimizzerà una funzione obiettivo che comprende non solo i punti conseguiti nella stagione stessa, ma anche una valutazione dei risultati del secondo periodo. Cioè, la squadra massimizzerà i punti della stagione 1 tenendo in conto i possibili esiti della stagione 2, ossia essere retrocessi nei circuiti continentali con probabilità  $\beta$  o rimanere nel Pro Tour con probabilità  $1 - \beta$ , con  $\beta' < 0$ . In formule il problema di massimizzazione sarà dunque:

$$\begin{aligned} \text{Max}_{q_A > 0} \quad & r q_A - \varepsilon(q_A + q_B) q_A + \\ & + (1-i) \left\{ \frac{\beta \cdot (L_r) +}{+(1-\beta)} [r q_A^2 - \varepsilon(q_A^2 + q_B^2) q_A^2] \right\} \end{aligned} \quad (11)$$

dove  $q_A^2$  è il numero di punti ottimale atteso per il team nella stagione 2, se starà nel Pro Tour, e  $i$  un tasso di preferenza intertemporale.  $L_r$  rappresenta la perdita che il team subisce in caso di retrocessione.  $L_r$  non è uguale per tutti i team ma è un parametro dipendente dall'abilità complessiva del team. In un sistema aperto a promozioni e retrocessioni, la perdita occorsa nel caso di retrocessione sarà più alta per quei team con un basso livello di abilità poiché in una lega chiusa essi avrebbero potuto godere di una rendita positiva nonostante la loro scarsa capacità di competere, mentre nel sistema aperto, per evitare la retrocessione, gli stessi team devono esprimere un maggiore impegno. Dall'altro lato, squadre con alto livello di abilità, presentano un  $L$  minore poiché il cambio dalla lega chiusa a quella aperta non richiede un aumento dell'impegno per rimanere nel Pro Tour.

Quindi, la condizione del prim'ordine per il team A sarà:

$$\begin{aligned} q_A = & \frac{r - \varepsilon(q_A + q_B)}{\varepsilon'(q_A + q_B)} + \\ & + (1-i) \frac{\beta [L_r - r q_A^2 - \varepsilon(\cdot) q_A^2] + \beta [\varepsilon(\cdot) + \varepsilon'(\cdot) q_A^2 - r] + r - \varepsilon'(\cdot) q_A^2 - \varepsilon(\cdot)}{\varepsilon'(q_A + q_B)} \end{aligned} \quad (12)$$

Si noti dalla (5) che il livello ottimo di punti in una lega chiusa sarebbe

$$q_A = \frac{r - \varepsilon(q_A + q_B)}{\varepsilon'(q_A + q_B)} \quad (13)$$

Quindi,  $q_A$  sarà maggiore con il sistema di promozioni e retrocessioni piuttosto che con quello della lega chiusa se il secondo termine del secondo membro della (10) è positivo. Ciò accade quando il numeratore è positivo. Quindi, riarrangiando il polinomio esplicitando  $L$ , il vincolo tiene per

$$L_r > rq_A^2 - \varepsilon(\cdot)q_A^2 + \frac{1}{\beta'}(r - \varepsilon'(\cdot)q_A^2 - \varepsilon(\cdot)) - \frac{\beta}{\beta'}(r - \varepsilon'(\cdot)q_A^2 - \varepsilon(\cdot)) \quad (14)$$

L'equazione (14) fornisce il risultato centrale dell'introduzione delle retrocessioni: il secondo membro della (14) rappresenta i ricavi totali più la funzione di reazione attesa per la stagione 2. Se  $L_r$  è superiore a questa quantità, il team incrementerà il proprio livello ottimo di punti con l'introduzione delle retrocessioni. Altrimenti, il team ridurrà il proprio  $q$ . Quindi, se ogni team tiene in considerazione nella propria funzione obiettivo il rischio di perdita conseguente ad una possibile retrocessione, ne gioverà l'equilibrio competitivo del Pro Tour.

Da un punto di vista operativo la proposta si concretizza nella retrocessione di 3 o 4 team dei 20 attualmente iscritti al Pro Tour.

Poiché l'attuale struttura del ciclismo professionistico non prevede una sorta di «Serie B» al di sotto del Pro Tour, bensì una serie di circuiti continentali, i team da promuovere alla massima serie potrebbero essere scelti tra i vincitori di queste competizioni, adottando opportuni criteri di rotazione continentale o di merito.

Il principale vantaggio che deriverebbe dall'adozione di questa riforma consisterebbe nell'internazionalizzazione del ciclismo al di fuori dei suoi confini storici (l'Europa continentale), uno scopo peraltro già a tutt'oggi perseguito dall'UCI.

Inoltre, gli sponsor interessati a finanziare una squadra Pro Tour dovrebbero dapprima investire tempo e risorse competendo nelle challenge continentali prima di arrivare nella *top league*. Questa soluzione rappresenterebbe un aiuto indiretto al miglioramento delle competizioni e quindi all'incremento di interesse del pubblico per le competizioni minori. Questo effetto non appare secondario poiché l'introduzione del Pro Tour nel 2005 ha contribuito a ridurre la presenza di sponsor, media e grandi team a competizioni escluse dal Pro Tour sebbene di consolidata tradizione.

## Conclusioni

La scelta dell'UCI di istituire una lega chiusa delle migliori squadre ciclistiche del mondo, che competono nelle principali gare escludendo quasi del tutto le altre formazioni, è stata presa in esame in questo articolo. Si è dimostrato che tale scelta è criticabile per diversi aspetti.

In primo luogo la dimensione della lega appare eccessivamente ampia: dal momento che per quella che è la tradizione ciclistica le squadre interpretano il Pro Tour come strumento di accesso alle gare più importanti e non come obiettivo *per sé*, si assiste ad un interesse praticamente nullo di alcune squadre per certe corse e alla contestuale esclusione di team che potrebbero aumentare l'equilibrio competitivo delle stesse.

Le peculiarità del ciclismo rispetto agli altri sport, come l'assenza di un legame squadra/territorio, la focalizzazione dell'obiettivo di vittoria sulle singole competizioni piuttosto che sulla *challenge*, l'assetto di sport individuale praticato in squadra, l'assenza di «marchi» permanenti nel tempo, mettono poi in dubbio l'impostazione della lega chiusa, che tende a trasformarsi in un oligopolio con tutti i problemi che ne conseguono: rendite di posizione a discapito dell'equilibrio competitivo, disutilità a esprimere impegno agonistico in certe corse, etc.

In altre parole, il modello di sport «all'americana» che sta alla base delle scelte compiute negli ultimi anni dall'UCI, anche nel caso del ciclismo professionistico non sembra attecchire in uno sport tipicamente europeo e in un contesto regolamentare ed economico che da un punto di vista sportivo è ben distante dalle tendenze di Oltreoceano.

Questo articolo si è focalizzato solo su un aspetto dell'attuale forma organizzativa del ciclismo internazionale, mettendone alla luce limiti importanti che potrebbero essere fonte di problemi e di attriti tra i diversi attori (organizzatori, sponsor, squadre, singoli corridori) del mondo della bicicletta. È bene però sottolineare che diversi altri aspetti rischiano di trascinare il ciclismo in una crisi profonda. Alcuni di essi vertono sul piano prettamente sportivo, altri quello economico.

Tra i problemi di ordine sportivo, il problema del doping e della tutela della salute dei corridori appare attualmente l'elemento più importante e più in grado di minare alla base la credibilità di uno sport ancora molto popolare. Su questi temi vi sono ampi spazi per ulteriori approfondimenti di ricerca che vertono soprattutto su tematiche giuridiche, come i conflitti tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria (sia ai livelli nazionali che internazionali), la tutela dei lavoratori, le azioni risarcitorie.

Da un punto di vista economico, il dichiarato obiettivo dell'UCI di avocare a sé la gestione dei diritti televisivi e commerciali delle singole corse è l'elemento di maggiore frizione tra gli organizzatori e l'Unione Ciclistica Internazionale. Se portata agli estremi, tale «guerra» potrebbe portare già nel 2007 all'uscita dal Pro Tour delle corse più importanti del calendario, quelle organizzate da RCS, ASO e

Unipublic: un calendario internazionale di vertice senza le tre grandi corse a tappe e quattro delle cinque classiche «monumento» (solo il Giro delle Fiandre non è organizzato da uno dei tre gruppi menzionati), oltre che di competizioni come la Freccia Vallone, la Parigi Tours, la Tirreno-Adriatico o la Parigi-Nizza sarebbe formazioni, è stata presa in esame in questo articolo. Si è dimostrato che tale scelta del tutto svuotato di significato e a una delegittimazione del ruolo dell'UCI che potrebbe avere conseguenze gravi. Tale problema merita lo sviluppo futuro di studi di tipo economico aziendale e finanziario.

Anche l'intento dichiarato dall'UCI di trasformare il ciclismo attuale, ancora «eurocentrico» in un ciclismo globalizzato, dove corse organizzate in paesi non europei si svolgerebbero in contemporanea con manifestazioni di grande tradizione, il tutto indipendentemente dalle caratteristiche tecniche che queste manifestazioni possono offrire – come nel caso dei campionati del mondo, organizzati direttamente dall'UCI e che da alcuni anni soffrono di un bassissimo contenuto tecnico poiché le sedi sono scelte in base a criteri meramente commerciali – è un problema molto grande che può essere investigato dal punto di vista del marketing sportivo.

## APPENDICE I: COMPETIZIONI E PUNTEGGI PER IL RANKING INDIVIDUALE, PRO TOUR 2005 E 2006

Tour de France	Vuelta a España, Giro d'Italia	Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Vuelta Ciclista al País Vasco, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Tour de Romandie, Volta Ciclista a Catalunya, Critérium du Dauphiné Libéré, Tour de Suisse, Deutschland Tour, Eneco Tour, Tour de Pologne, Giro di Lombardia	Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne, Vattenfall Cyclassics, Clasica Ciclista San Sebastian- San Sebastian, GP Ouest France-Plouay, Züri Metzgete, Paris-Tours	
Posizione finale nella corsa				
1	100	85	50	40
2	75	65	40	30
3	60	55	35	25
4	55	45	30	20
5	50	40	25	15
6	45	35	20	11
7	40	30	15	7
8	35	26	10	5
9	30	22	5	3
10	25	19	2	1
11	20	16		
12	15	13		
13	12	11		
14	10	9		
15	8	7		
16	6	5		
17	5	4		
18	4	3		
19	3	2		
20	2	1		
Punteggi per tappe e prologhi (tra parentesi il punteggio deciso per il 2006)				
1	5 (10)	3 (8)	1	
2	3 (5)	2 (4)		
3	1 (3)	1 (2)		

## NORMATIVA INTERNAZIONALE

---



## **PROTOCOLLO D'INTESA FRA FIFA E FIFPRO**

### MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Recognising the position of the Fédération Internationale de Football Association as the governing body of world football and also recognising the Fédération Internationale des Footballleurs Professionnels as the sole organisation representing professional footballers' unions around the world.

Considering their common interest in football as well as its development in harmony with those involved in it and with respect for the values of the sport.

Motivated by the quest for solutions to the challenges currently facing the various parties in football, whether FIFA, the confédérations, associations, leagues, clubs or players.

Convinced of the need to find, within the football family, these solutions as well as structures and mechanisms to allow crucial dialogue between all these parties.

Persuaded that only global solutions can offer a response to the challenges and threats that the growing universality of football brings to bear on the values of football,

the Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

and

the Fédération Internationale des Footballleurs Professionnels (FIFPro)

agree as follows.

- 1) **PRINCIPLES OF THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**
- 1.1 FIFA and FIFPro, both institutions with a global profile, mutually recognise each other and resolve to reinforce their cooperation and dialogue on the major issues in football today.
- 1.2 This cooperation shall be based on the following shared values:
  - The universality of football as a tool for bringing people together, based on the principles of equality, solidarity, non-discrimination and fraternity for all,
  - The integrity of football competitions and protection of their unpredictable character by means of a code of ethics and defence against external influences (financial, commercial, political) that could endanger the fundamental values of the sport.
  - Preservation of the football pyramid and the link between amateur and professional football while taking into account the special requirements of the latter.
- 1.3 More specifically, concerning professional football, FIFA and FIFPro reaffirm their commitment to:

- The balance between club and international football, both of which are indispensable and interdependent, offering vitality to a healthy professional sector in solidarity with all levels of football. Furthermore, the expansion of football around the world while respecting the rhythm of development in each country and on each of the continents where the game is played,
  - Seek solutions to the major issues in football by all those involved (players, clubs, leagues, Fédérations, confédérations and FIFA) within legitimate structures, favouring consultation and resolving disputes within a football framework and making use of methods of social dialogue such as collective agreements,
  - The balance between national and international legislation, particularly with regard to the right to work, and taking into account the specific characteristics of football as well as the autonomy of the governing bodies of the sport.
    - The prevalence of employment legislation over all matters relating to the contractual relationships between clubs and professional footballers, taking into account the specificity of sport and the methods of resolving differences within a football framework on the basis of fair representation.
- 2) OBJECTIVES OF THE COOPERATION
- 2.1 FIFA and FIFPro propose that programmes be established to address special issues of global importance, determined by common agreement, and including - but not limited to - the following:
- The fight against doping and defence of the principle of “individual case management” in doping matters,
  - Considerations on the use of artificial pitches and their potential for the development of football,
  - FIFA’s coordinated international match calendar,
  - The fight against racism in football.
- 2.2 In respect of the modernisation of football structures and the reinforcement of internal mechanisms within football for the resolution of conflict, FIFPro supports the proposals of the Task Force “For the Good of the Game”, advocating the implementation of arbitration procedures and dispute resolution chambers by associations, operating on the bases defined by FIFA in circular no. 1010.
- 2.3 In respect of player contracts, FIFA and FIFPro agree to adopt an obligatory FIFA regulation of global scope to define minimum contract conditions, in particular for those associations that do not have collective agreements, on the basis of the agreement reached in discussions between FIFPro and EPFL under the auspices of UEFA.
- 2.4 With regard to the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players, FIFPro henceforth approves and formally recognises the principles of this document as amended in 2005.
- FIFA and FIFPro propose the following improvements to the Regulations

for the Status and Transfer of Players:

- Improved control of the mid-season transfer windows in order to preserve the integrity of competitions,
- Seek a mechanism for the appointment of “judges” to the FIFA Dispute Resolution Chamber that combines the objectives of ensuring that the parties have free choice, providing for the training of chamber members and preserving jurisprudence. The agendas of chamber meetings should be automatically sent to the general secretariat of FIFPro in advance.
- Establish a mechanism for the appointment of the chairman of the Dispute Resolution Chamber and guarantee his/her independence as defined by the principles of the agreement with the European Commission dated 5 March 2001,
- Ensure that the Dispute Resolution Chamber automatically meets in the week following the end of a transfer period in order to examine any disputes that may have arisen from decisions to issue International Transfer Certificates,
- Undertake not to amend the current international scale of training compensation that replaced the articles in the regulations mentioned above relating to the methods of calculation, unless agreed by the parties,
- In the event that an amendment of the Regulations for the Status and Transfer of Players, becomes necessary, undertake to engage in prior negotiation with the interested parties, including FIFPro, and not proceed to implementation without the consent of these parties,
- Reinforce dialogue on the issue of interaction between the “international law” of football and national law in order to avoid the reoccurrence of conflicts of competence.

2.5 With respect to the subject of player availability for national team matches and competitions, FIFPro reaffirms that selection by a national team represents the peak of a player’s career and that this “right” shall not and should not be jeopardised in any way whatsoever.

FIFPro supports FIFA in its efforts to find solutions to the issue of player insurance and indeed for the definition of a symbolic, nominal fixed compensation.

2.6 In respect of the “specificity of sport”, FIFA and FIFPro agree to recognise that sporting activity cannot be confined to its economic dimension, or otherwise it would lose its values, and that the specificity of sport should be protected within the European Union and the rest of the world.

Providing it does not have the objective of reducing footballers’ rights in terms of employment legislation, the specificity of sport must be recognised through dialogue, consultation and negotiation between the partners (clubs/employers on the one hand and players/employees on the other) and the football institutions. In this respect, FIFA and FIFPro have already agreed on the following:

- Measures against the multiple ownership of clubs,
- Provisions for the protection of youth players,
- Protection of national teams by FIFA introducing, over several seasons, the 6+5 system regarding eligibility for national teams,
- Centralised sale of television rights and protection of the existing solidarity mechanisms when the sale of these rights is conducted in an individual manner,
- Systems for club licences and appraising the management of licensed clubs,
- Measures aimed at controlling betting and its influence on matches and competitions,
- Regulations to govern the activities of certain football professions and reinforce transparency in football.

2.7 FIFA and FIFPro wish to cooperate in order to reinforce the professionalisation of football structures around the world, in particular at Fédération level, and to support the development of national competitions in developing countries within the framework of FIFA programmes, including the “Win in Africa with Africa” initiative.

2.8 FIFA and FIFPro will examine the possibility of cooperating in respect of the FIFA World Player Gala.

### 3) COOPERATION STRUCTURES

3.1 FIFA and FIFPro shall organise regular working meetings, with a minimum of three meetings a year, to be devoted to the development and implementation of cooperation initiatives. These meetings shall be chaired by the Presidents of the two Fédérations.

3.2 Each Fédération shall invite the other to attend its congress as an observer.

3.3 FIFPro welcomes the creation of the Task Force “For the Good of the Game” by the FIFA Congress in Marrakech in September 2005. FIFPro also welcomes the opportunity to participate in the various working groups of this task force, which, for the first time, has brought all the different parties involved in football together around the same table.

3.4 FIFA undertakes to reinforce the process of dialogue between those involved in football, including by establishing any necessary new structures under its auspices.

### 4) APPLICATION AND REVISION OF THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

The parties shall apply this memorandum of understanding as follows.

4.1 FIFA and FIFPro will promote this memorandum of understanding within their organisations and with their own respective members.

4.2 External communications by the two Fédérations shall reflect both the spirit and the letter of this memorandum of understanding.

4.3 This memorandum of understanding has been agreed for an undetermined period of time but may be cancelled at any time by either party by issuing

written notice three months in advance.

- 4.4 The two Fédérations shall proceed to a joint evaluation of the application of this memorandum of understanding two years after its signing.

This memorandum of understanding has been drawn up in English, French, Spanish and German. The English version is the authoritative version.

Barcelona, 2 November 2006

For FIFA  
President  
Joseph S. Blatter

For the FIFPro  
President  
Philippe Piat



## NORMATIVA NAZIONALE

---



## NUOVO REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI

### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO REGOLAMENTO AGENTI PREMESSA

#### ART. 1

1. Il presente regolamento disciplina in conformità alle regole emanate in materia dalla Federation Internationale de Football Association (“FIFA”), che qui si intendono richiamate, l’attività degli agenti di calciatori (d’ora innanzi denominati “Agenti”) in possesso di una licenza (la “Licenza”) rilasciata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”) o da altra Federazione nazionale ed operanti in ambito nazionale ed internazionale.
2. Con il rilascio della Licenza da parte della FIGC, l’Agente assume la qualifica di: “*Agente di calciatori autorizzato dalla FIGC*”.
3. Gli Agenti sono liberi professionisti senza alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC o di società di calcio affiliate alla FIGC, non potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati della FIGC.
4. Gli Agenti, con la domanda e la successiva accettazione del rilascio della Licenza a loro nome, si obbligano in via negoziale a rispettare il presente regolamento, le altre norme federali e le norme emanate dalla FIFA. In particolare, gli Agenti si obbligano a sottostare al controllo, alle procedure ed al giudizio disciplinare degli organismi federali indicati nel presente regolamento, accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti.
5. Gli Agenti possono recedere in ogni momento dagli obblighi accettati ai sensi del presente regolamento riconsegnando la Licenza e rinunciando alla relativa qualifica, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati, dei procedimenti relativi a fatti commessi in qualità di Agente e degli obblighi assunti in pendenza di Licenza.

#### ART. 2

1. Con sede presso la FIGC in Roma è istituita la Commissione degli Agenti di calciatori (nel prosieguo “Commissione Agenti”), la quale cura la tenuta di un registro delle persone fisiche titolari di Licenza che svolgono attività di Agente.
2. La Commissione Agenti svolge le attività indicate nel presente regolamento.

#### ART. 3

1. L’Agente, in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli in conformità al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore ed una società di calcio in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore.

2. L'Agente cura gli interessi del calciatore che gli conferisce incarico secondo le modalità indicate nel presente regolamento, prestando opera di consulenza a favore dello stesso nelle trattative dirette alla stipula del contratto, assistendolo nell'attività diretta alla definizione, alla durata, al compenso e ad ogni altra pattuizione del contratto di prestazione sportiva.
3. L'Agente svolge attività di assistenza a favore di società di calcio che gli hanno conferito incarico, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, per favorire il tesseramento, la conclusione o la cessione di contratti di calciatori.
4. L'Agente deve svolgere la propria attività con trasparenza e indipendenza, secondo i principi e nel rispetto del presente regolamento.
5. L'Agente assiste il calciatore in costanza di rapporto per tutto il periodo della sua durata, curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi di contratto.

#### ART. 4

1. L'Agente che ha ricevuto uno o più incarichi è tenuto a rappresentare e tutelare gli interessi dei propri assistiti (calciatori o società).
2. Fermo restando che gli incarichi possono essere conferiti solo all'Agente personalmente, l'Agente può organizzare la propria attività imprenditorialmente. È facoltà dell'Agente attribuire ad una società costituita ai sensi della legislazione civilistica i diritti economici e patrimoniali derivanti dagli incarichi, a condizione:
  - a) che ciò sia espressamente autorizzato dal calciatore all'atto del conferimento o successivamente;
  - b) che la società abbia come oggetto sociale esclusivo l'attività disciplinata dal presente regolamento ed eventuali attività connesse e strumentali e che l'Agente non sia socio di altre società con analogo oggetto sociale;
  - c) che il numero di soci Agenti non sia superiore a tre;
  - d) che la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta direttamente da soci Agenti;
  - e) che nessuno dei soci sia: (i) una persona fisica legata da rapporto di coniugio, o di parentela o affinità fino al secondo grado, con Agenti non soci o con soggetti comunque aventi un'influenza rilevante su società di calcio italiane o estere; (ii) una persona giuridica;
  - f) che i soci che non sono Agenti abbiano e mantengano i requisiti richiesti per il rilascio della Licenza, con l'eccezione del superamento della prova di idoneità, e comunque non versino in una delle situazioni di incompatibilità o divieto previste per gli Agenti dal presente regolamento;
  - g) che la rappresentanza legale della società sia attribuita ad un Agente socio.
3. L'elenco dei dipendenti e collaboratori, la copia autentica dell'atto costitutivo della società, dello statuto, del libro soci, l'elenco nominativo degli organi sociali, nonché delle eventuali variazioni periodicamente intervenute, devono essere depositati presso la Commissione Agenti entro venti giorni dalla costituzione della società o dalle modifiche intervenute.

## ART. 5

1. Ai calciatori ed alle società di calcio è vietato avvalersi dell'opera di una persona priva di Licenza, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa vigente.
2. Il calciatore può farsi assistere dal genitore, dal fratello o dal coniuge e comunque concludere un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza di un Agente. Di tali circostanze deve essere fatta espressa menzione nel contratto di prestazione sportiva.

## REQUISITI E MODALITÀ DI CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA

## ART. 6

1. Il candidato che voglia sostenere la prova d'idoneità per il rilascio della Licenza, deve inviare alla Commissione Agenti apposita domanda, redatta in conformità alle modalità e termini del bando pubblicato con Comunicato Ufficiale della FIGC. La Licenza è rilasciata unicamente a persone fisiche.
2. Nella domanda, cui deve essere allegata la ricevuta attestante l'avvenuto versamento della tassa d'esame nella misura stabilita dalla Commissione Agenti, il candidato deve dichiarare:
  - a) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea e di essere residente in Italia, ovvero di essere cittadino non comunitario legalmente e ininterrottamente residente in Italia da almeno due anni;
  - b) di avere conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente secondo la normativa italiana;
  - c) di avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;
  - d) di non aver riportato condanne per delitti non colposi;
  - e) di non aver riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, alcuna inibizione in ambito sportivo nell'ultimo quinquennio per un periodo, anche complessivamente, superiore a 120 giorni;
  - f) di non aver in corso procedimenti disciplinari e di non aver mai riportato sanzioni sportive che comportino la preclusione da ogni rango o categoria della FIGC o di altra Federazione associata alla FIFA;
  - g) di non trovarsi in una situazione di incompatibilità o divieto previste dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente.
3. Per quanto previsto dalle lettere c) e d) del comma precedente, sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della dichiarazione di estinzione del reato.
4. La Commissione Agenti esclude dalla prova di idoneità, ovvero dal rilascio della Licenza, i candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti dal comma precedente e dal bando.
5. Avverso il provvedimento della Commissione di esclusione dalla prova d'idoneità o dal rilascio della Licenza, è ammesso reclamo alla FIFA – Commissione dello Status del Calciatore. Nel caso in cui la Commissione FIFA rigetti il reclamo, l'interessato non può ripresentare alla FIGC domanda di ammissione

alla prova di idoneità se non trascorsi due anni dal provvedimento di esclusione.

## INCOMPATIBILITÀ

### ART. 7

1. L'esercizio dell'attività di Agente è incompatibile:
  - a) con qualsiasi incarico rilevante per l'ordinamento sportivo nell'ambito della FIFA, di una Confederazione, della FIGC ovvero di una società, associazione o organizzazione alle stesse affiliata o collegata;
  - b) con il possesso di partecipazioni anche indirette di una società calcistica italiana o estera, ovvero con il mantenimento di cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, o rapporti di lavoro autonomo o subordinato con una società calcistica italiana o estera, ovvero con ogni altra situazione o rapporto anche di fatto che comporti un'influenza rilevante su di essa.
2. Le relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con soggetti che si trovino in una delle situazioni soggettive di cui al comma 1 rilevano ai fini della valutazione dell'esercizio dell'attività secondo i principi di lealtà, correttezza e probità previsti al successivo articolo 12, ai fini dell'applicabilità delle sanzioni di cui all'articolo 17.
3. L'incompatibilità perdura per un anno dalla data della cessazione di ciascuno dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di calciatori, l'incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica.

### ART. 8

1. Al fine dell'esercizio dell'attività, l'Agente deve:
  - a) produrre una polizza assicurativa per responsabilità professionale rilasciata da compagnia di primaria importanza nazionale ovvero di Stato membro dell'Unione Europea o ivi avente sede;
  - b) versare la tassa d'iscrizione e la quota annuale, nella misura stabilita dalla Commissione Agenti;
  - c) sottoscrivere il codice di condotta professionale di cui all'Allegato "A".
  - d) sottoscrivere una dichiarazione di accettazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento ed, in particolare, una dichiarazione di espressa accettazione della potestà disciplinare degli organi della FIGC e della clausola compromissoria prevista dal presente regolamento per la cognizione arbitrale delle controversie.
2. Il testo della polizza assicurativa per responsabilità professionale deve essere conforme a quello deliberato dalla FIGC, con la previsione di un massimale rapportato al volume d'affari dell'Agente, e comunque non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila).
3. La polizza deve coprire il risarcimento di danni, le statuizioni dei lodi arbitrali e le sanzioni disciplinari conseguenti a fatti e comportamenti verificatisi durante il periodo di validità della polizza, a condizione che la richiesta di risarcimento o il procedimento arbitrale o disciplinare siano stati iniziati entro un anno dalla

dalla data di scadenza della polizza. L'Agente, pena l'automatica sospensione della Licenza, ha l'obbligo di rinnovare la polizza assicurativa alla scadenza, adeguandone il massimale qualora richiesto dalla Commissione Agenti in rapporto all'aumento del suo volume di affari, ed ha l'obbligo di inviare alla Commissione Agenti la relativa documentazione.

#### ART. 9

1. Le associazioni di calciatori ufficialmente riconosciute dalla FIGC che desiderano offrire un servizio di collocamento occupazionale ai calciatori, in conformità al presente regolamento, possono stipulare una loro polizza assicurativa di responsabilità professionale con massimale pari a quello di cinque licenze, ed avvalersi dell'attività di Agenti, non oltre il numero di cinque, che siano membri effettivi dell'associazione da almeno cinque anni e che abbiano conseguito la qualifica di *"Agente di calciatori autorizzato dalla FIGC"*.

#### MODALITÀ DELL'INCARICO

#### ART. 10

1. Un Agente può curare gli interessi di un calciatore o di una società di calcio, secondo quanto stabilito nel presente regolamento, solo dopo aver ricevuto incarico scritto. A pena di inefficacia, l'incarico deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti conformemente al modello FIFA e deve essere depositato, o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti.
2. L'incarico ha efficacia dalla data di deposito certificata dalla segreteria della Commissione Agenti ovvero dalla data di spedizione attestata dall'ufficio postale.
3. L'incarico è conferito in esclusiva, non può avere durata superiore a due anni e non può essere tacitamente rinnovato. Le parti con separata scrittura o con clausola approvata specificamente per iscritto possono concordare che l'incarico sia conferito a titolo non esclusivo. L'Agente che abbia ricevuto un incarico a titolo non esclusivo è tenuto a comunicare tale circostanza per iscritto alla Commissione Agenti immediatamente dopo aver ricevuto l'incarico e alla controparte in occasione dell'instaurazione di ogni trattativa. La mancata comunicazione alla Commissione Agenti o alla controparte del conferimento di incarico non in esclusiva comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 17 nonché la invalidità dell'incarico.
4. L'Agente può essere retribuito soltanto dal calciatore o dalla società che gli ha conferito l'incarico, e deve rilasciare idonea documentazione fiscale secondo le vigenti norme.
5. L'importo del compenso dovuto all'Agente per l'attività di cui all'art. 3, comma 2, è calcolato in base al reddito lordo annuo del calciatore, esclusi eventuali benefit e premi collettivi, secondo quanto risulta dal contratto sportivo depositato e ratificato. L'Agente deve far valere il diritto al compenso, a pena di decadenza, entro il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui il diritto è maturato.

6. L'Agente ed il calciatore devono convenire in anticipo, se l'Agente è remunerato dal calciatore col pagamento di una somma forfettaria da effettuarsi alla data di decorrenza del contratto di prestazione sportiva che l'Agente ha negoziato per il calciatore, o mediante il pagamento di una quota annuale, determinata in misura percentuale rispetto all'importo individuato al comma precedente da effettuarsi al termine dell'annualità contrattuale.
7. Se l'Agente ed il calciatore non concordano il pagamento di una somma forfettaria ed il contratto di prestazione sportiva del calciatore negoziato per suo conto dall'Agente ha una durata più lunga di quella dell'incarico, l'Agente ha diritto alla remunerazione maturata e maturanda anche dopo la scadenza dell'incarico stesso, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva del calciatore o la conclusione di un diverso contratto di prestazione sportiva.
8. In caso di retrocessione della società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, il cambiamento di status del calciatore comporta l'automatica decadenza dell'incarico conferito all'Agente, e nessun compenso spetta allo stesso relativamente alle annualità contrattuali successive alla retrocessione.
9. Il compenso dell'Agente in caso di incarico affidato da un calciatore è liberamente convenuto fra le parti. Ove esso non sia determinato è fissato nella misura del 3% dell'importo individuato al comma 5. Nel caso in cui il contratto del calciatore sia stato stipulato secondo i minimi della categoria di appartenenza, nessun compenso spetta all'Agente. Nell'incarico devono essere esplicitamente indicate le modalità di pagamento.
10. L'Agente che abbia ricevuto incarico da parte di una società ai sensi dell'art. 3, comma 3, ha diritto ad una somma forfettaria che deve risultare dall'atto di conferimento, a pena di inefficacia dello stesso incarico.
11. L'incarico conferito da un calciatore o da una società deve essere redatto in quadruplica copia ciascuna firmata dalle parti. Il calciatore o la società conservano la prima copia e l'Agente la seconda. L'Agente invia la terza e quarta copia alla Commissione Agenti nonché alla Federazione nazionale alla quale appartiene il calciatore, ove lo stesso non sia tesserato della FIGC. La Commissione Agenti istituisce un registro dei contratti ricevuti, assicura la custodia degli atti depositati e definisce il regime di pubblicità degli stessi individuando le ipotesi di riservatezza dei dati contenuti, con specifico riferimento alle informazioni sensibili per il mercato, e le forme di conoscibilità comunque garantite.
12. In caso di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o colpa grave dello stesso, all'Agente è dovuto soltanto il compenso per il periodo di vigenza del contratto.

#### ART. 11

1. Le parti (Agente, calciatore, società) possono risolvere consensualmente l'incarico in qualunque momento, con apposito accordo debitamente sottoscritto,

- depositato o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti. Nel caso di risoluzione consensuale devono essere regolati tutti i rapporti.
2. Il calciatore o la società può revocare l'incarico all'Agente con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Contestualmente il calciatore o la società deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti copia della comunicazione di revoca inviata all'Agente, unitamente alla copia dell'attestazione postale di spedizione.
  3. Le parti possono stabilire all'atto del conferimento dell'incarico il pagamento di una somma predeterminata a titolo di penale da corrispondere in caso di revoca senza giusta causa.
  4. Ove venga accertato dall'organo arbitrale che la revoca è avvenuta per giusta causa nulla è dovuto all'Agente ad alcun titolo. Il calciatore o la società che intenda ottenere il riconoscimento della giusta causa deve, a pena di decadenza, iniziare l'azione di accertamento della giusta causa contro l'Agente interessato entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di revoca.
  5. L'Agente può recedere dall'incarico nei confronti del calciatore o della società con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Contestualmente l'Agente deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti copia della lettera di recesso inviata al calciatore o alla società, unitamente alla copia dell'attestazione postale di spedizione. Sia il calciatore che la società, hanno diritto al risarcimento degli eventuali danni che dovessero aver subito dal recesso. Non spetta né al calciatore né alla società alcun risarcimento nel caso in cui il recesso dell'Agente sia avvenuto per giusta causa, che deve essere accertata dall'organo arbitrale a seguito di apposita azione promossa dall'Agente, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della lettera di recesso.

#### DOVERI DELL'AGENTE

##### ART. 12

1. L'Agente è tenuto all'osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA. L'Agente è altresì tenuto ad ottemperare alle decisioni della Commissione Agenti, degli organi della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA, nonché ai lodi dei collegi arbitrali nominati ai sensi del presente regolamento, improntando il proprio operato a principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale, garantendo in particolare che ogni contratto di prestazione sportiva concluso a seguito della propria attività, sia conforme alle sopra citate norme nonché a quelle del diritto dello Stato interessato.
2. Ove il contratto di prestazione sportiva sia stato concluso con l'assistenza di un Agente, quest'ultimo deve assicurarsi che il suo nome sia chiaramente indicato nel contratto al momento della sottoscrizione.
3. L'Agente ha l'obbligo di informare compiutamente il calciatore delle trattative

che ha in corso, del significato delle clausole contrattuali, delle informazioni in suo possesso sullo stato e le prospettive di carattere finanziario, amministrativo, tecnico-sportivo ed organizzativo della società con la quale il calciatore intende stipulare il contratto di prestazione sportiva, nonché di seguire le direttive eventualmente impartite dal calciatore per il buon adempimento dell'incarico nel rispetto del presente regolamento.

4. L'Agente ha l'obbligo di rispettare le norme deontologiche del Codice di Condotta Professionale.
5. L'Agente deve operare nel rispetto dei contratti sottoscritti fra calciatore e società e far sì che la sua condotta e quella del calciatore da lui rappresentato siano improntate ai principi della lealtà, correttezza e probità di cui al Codice di Giustizia Sportiva. In particolare, è vietato indurre un calciatore che abbia un rapporto contrattuale in essere con una società a risolvere prematuramente il contratto senza giusta causa o a non adempiere a tutti i suoi doveri contrattuali. In ogni caso, l'Agente non può effettuare trattative per la conclusione di un contratto con altra società senza il consenso scritto della società con cui il calciatore ha un contratto, salvo che nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto.
6. Eventuali accordi conclusi in violazione dei divieti o in situazione di incompatibilità relative all'attività dell'Agente sono nulli e rappresentano illeciti disciplinari.
7. Ferme restando le disposizioni in materia di divieti ed incompatibilità, l'Agente in ogni caso informa il calciatore o la società di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, allegando al contratto un'apposita dichiarazione. Nel caso in cui l'informazione non sia stata resa tempestivamente, e comunque prima della conclusione del contratto, il calciatore o la società possono risolvere il rapporto con l'Agente senza che sia dovuto alcun indennizzo ed ottenere la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto all'Agente.
8. A richiesta della Commissione Agenti, ovvero degli organi della FIGC e della FIFA, l'Agente è tenuto a fornire ogni informazione unitamente ai documenti necessari.

## DOVERI DEI CALCIATORI

### ART. 13

1. Un calciatore, ove intenda avvalersi dei servizi di un Agente, deve rivolgersi esclusivamente a soggetto titolare di Licenza, conferendo l'incarico previsto dall'art. 10, fatte salve le previsioni di cui all'art. 5.
2. Il calciatore è tenuto al rispetto in buona fede del contratto stipulato con l'Agente e fornisce allo stesso le direttive per il buon adempimento dell'incarico nel rispetto delle regole sportive e del presente regolamento.
3. Fino a sei mesi prima della scadenza del suo contratto di prestazione sportiva, il calciatore non può dare incarico ad alcun Agente di ricercare altra società senza il consenso scritto della società di appartenenza.

4. Ove un calciatore si sia avvalso dell'opera di un Agente, al fine o nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, deve assicurarsi che il nome dell'Agente sia indicato sul contratto. Nel caso in cui sia stato concluso un contratto senza l'assistenza di un Agente, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto.
5. Il calciatore che concluda un contratto con una società senza l'assistenza del proprio Agente regolarmente nominato è tenuto comunque, qualora non abbia esercitato il diritto di revoca con le modalità di cui al precedente art. 11, a corrispondere all'Agente il compenso contrattualmente stabilito all'atto dell'incarico, ovvero quello previsto dall'art. 10, comma 9.

#### DIVIETI E CONFLITTI DI INTERESSI

##### ART. 14

1. L'incarico ad un Agente da parte di calciatori minorenni deve essere sottoscritto dal medesimo calciatore e da uno dei genitori, o da colui che esercita la potestà.
2. L'incarico conferito da un calciatore minorenne cessa di avere effetti, senza alcun diritto per l'Agente, qualora entro il termine di centoventi giorni dalla data di deposito o di invio con lettera raccomandata a.r. dell'incarico presso la segreteria della Commissione Agenti, il calciatore non stipuli effettivamente un contratto di prestazione sportiva con una società.
3. L'incarico ad un Agente può essere conferito solo dal momento in cui il minore può tesserarsi con una società come professionista secondo le regole stabilite dalla FIGC, e deve essere redatto esclusivamente, a pena di nullità, sui moduli annualmente predisposti dalla Commissione Agenti d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, con firma autenticata da notaio. L'incarico deve essere gratuito e lo stesso deve essere depositato, o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti, entro venti giorni dalla sua sottoscrizione. Il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, ai fini dell'efficacia, può apporre il visto sul documento trasmessogli dalla segreteria della Commissione Agenti. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione dell'incarico, da parte della segreteria della Commissione Agenti, lo stesso si intende approvato, ove non intervenga un provvedimento di diniego.
4. L'Agente che ha l'incarico di rappresentare un calciatore minorenne deve inviare una relazione scritta ogni semestre alla segreteria della Commissione Agenti, perché la stessa possa essere trasmessa al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, può in ogni momento dichiarare inefficace l'incarico, con provvedimento motivato non soggetto a reclamo o impugnazione. Il mancato invio della relazione costituisce infrazione disciplinare e comporta l'automatica decadenza dell'incarico.

##### ART. 15

1. È vietato agli Agenti rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società.
2. È vietato agli Agenti ricevere incarichi o somme a qualunque titolo da, o stipulare accordi con, una società per la quale sono tesserati calciatori da essi rappresenta-

- ti, ovvero ricevere incarichi o somme a qualunque titolo da, o stipulare accordi con, calciatori tesserati per una società con la quale l'Agente abbia un accordo vigente.
2. È vietato agli Agenti che abbiano curato gli interessi di un calciatore per il suo trasferimento a una società, ricevere incarichi o somme a qualunque titolo dalla stessa società, o stipulare accordi con essa, per un periodo di 12 mesi dalla data del predetto trasferimento.
  3. È vietato agli Agenti che abbiano curato gli interessi di una società per il tesseramento di un calciatore, ricevere incarichi o somme a qualunque titolo dallo stesso calciatore, o stipulare accordi con quest'ultimo, per un periodo di 12 mesi dalla data del predetto tesseramento.
  4. È vietato agli Agenti rappresentare gli interessi di uno o più allenatori di calcio.
  5. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2, e con l'eccezione dei trasferimenti internazionali, è vietata qualsiasi forma di intesa, accordo o collaborazione tra Agenti e/o società di Agenti.
  6. All'Agente o alla società di cui l'Agente è socio, nonché ai singoli soci o amministratori o collaboratori della stessa, è fatto divieto di intraprendere trattative o intrattenere rapporti contrattuali con una società di calcio italiana o estera in cui il coniuge, o un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni anche indirettamente, ricopra cariche sociali o incarichi dirigenziali, tecnico-sportivi o di consulenza, o eserciti comunque un'influenza rilevante. Il medesimo divieto si estende a qualsiasi trattativa o rapporto contrattuale con calciatori tesserati per la predetta società o comunque che abbia ad oggetto trasferimenti di calciatori da o verso quest'ultima.
  7. Salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, sono nulli i contratti stipulati dall'Agente con calciatori o società, nonché quelli stipulati tra calciatori e società, in violazione del divieto di cui ai precedenti commi 1 e 7.
  8. Nel caso in cui una delle situazioni soggettive riguardanti il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado, di cui al precedente comma 7, sopraggiunga in costanza di un rapporto contrattuale tra un Agente e la società interessata o tra un Agente e un calciatore tesserato per tale società, il predetto rapporto contrattuale si risolve di diritto al termine della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi della situazione soggettiva vietata.
  9. È comunque vietata agli Agenti qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti dal presente regolamento.

#### DOVERI DELLE SOCIETÀ

##### ART. 16

1. Ogni società che intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un calciatore deve trattare unicamente con il suo Agente, se nominato e risultante dagli atti della Commissione Agenti o di altra Federazione nazionale, ovvero direttamente con il calciatore stesso, verificando l'esistenza dell'incarico di

- cui all'art. 10.
1. Nel caso in cui il calciatore sia sprovvisto di Agente, la società deve avere rapporti direttamente con il calciatore o con gli altri soggetti di cui all'art. 5.
  2. Ove una società si sia avvalsa dell'opera di un Agente per la conclusione di un contratto di prestazione sportiva con uno o più calciatori, deve assicurarsi che il nome dell'Agente sia indicato nel contratto.
  3. È fatto divieto ad una società di effettuare pagamenti ad altra società per il tramite di un Agente.
  4. È vietato alle società contattare un calciatore che sia sotto contratto con altra società, o il suo Agente, senza il consenso scritto della società medesima, salvo che nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto.
  5. È fatto divieto ad una società del settore professionistico ed ai soggetti che abbiano, direttamente o indirettamente, partecipazioni rilevanti nella medesima, nonché ai dirigenti e ai responsabili tecnico-sportivi della stessa, di detenere interessi o esercitare un'influenza rilevante sulle attività di un Agente o di una società di Agenti. Tale situazione si presume sussistente anche quando riguarda il coniuge o parenti ed affini fino al secondo grado tra i soggetti sopraindicati.
  6. La società informa il calciatore e il suo Agente di eventuali situazioni di conflitto di interesse nella conclusione di un contratto, allegando al contratto un'apposita dichiarazione. Nel caso in cui l'informazione non sia stata resa prima della conclusione del contratto, il calciatore ha diritto alla risoluzione del contratto di prestazione sportiva.

## SANZIONI

### ART. 17

1. L'Agente che contravviene ai propri doveri o abusa dei propri poteri, ovvero non osserva le norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA, nonché del presente regolamento, ovvero non ottempera alle decisioni della Commissione Agenti, degli organi di giustizia sportiva della FIGC e degli organi arbitrali, a seconda della gravità dei fatti e tenuto conto di eventuali recidive, è soggetto alle seguenti sanzioni, irrogabili anche congiuntamente:
  - a) censura o deplorazione;
  - b) sanzione pecuniaria;
  - c) sospensione della Licenza;
  - d) revoca della Licenza.
2. I comportamenti degli Agenti in violazione dei divieti di cui all'art 12, comma 5, all'art. 14, comma 1, e all'art. 15, commi 1 e 7, comportano, in ogni caso, l'applicazione di una sanzione pecuniaria non inferiore a Euro 15.000,00 (quindicimila) e la sospensione della Licenza per un periodo non inferiore a due anni.
3. All'Agente è in ogni caso sospesa la Licenza al venir meno dei requisiti per l'iscrizione ed all'insorgere di situazioni di incompatibilità.
4. I calciatori o le società rappresentati da un Agente cui sia stata inflitta la sanzione

disciplinare della sospensione hanno la facoltà di recedere *ad nutum* dal loro rapporto contrattuale con l'Agente.

#### ART. 18

1. Le indagini, il deferimento e l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle sanzioni nei confronti degli Agenti in possesso di Licenza rilasciata dalla FIGC sono di competenza degli organi di giustizia sportiva della FIGC, secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti federali in relazione ai tesserati FIGC, fatte salve le eventuali previsioni specifiche del presente regolamento.
2. Per l'acquisizione di dati ed informazioni e per l'accertamento delle infrazioni, gli organi di giustizia federali possono avvalersi anche della collaborazione della Commissione Agenti e degli uffici della FIFA competenti per materia, chiedendo altresì informazioni agli Agenti, i quali sono tenuti a fornirle a pena di sospensione della Licenza.
3. A seguito dell'eventuale deferimento della Procura Federale, gli Agenti sono giudicati in unico grado federale dalla Commissione di Appello Federale, avverso le cui decisioni l'Agente può ricorrere alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità di cui al relativo regolamento, proponendo direttamente ricorso per arbitrato senza la previa proposizione dell'istanza di conciliazione.
4. La Commissione Agenti può disporre con provvedimento motivato, in via immediata e cautelare, la provvisoria sospensione dell'Agente dall'attività quando lo richiedano gravi ed urgenti ragioni di opportunità. Il provvedimento di sospensione provvisoria deve essere sempre disposto nei confronti dell'Agente che risulti avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi connessi alla sua attività di Agente. Il provvedimento di sospensione provvisoria cessa automaticamente i suoi effetti in caso di archiviazione disposta dalla Procura Federale ovvero con la comunicazione della decisione definitiva della Commissione di Appello Federale.
5. La Commissione Agenti o la Procura Federale segnala al competente Ordine degli Avvocati, al fine di una eventuale valutazione sul piano deontologico, l'eventuale condotta contraria ai principi di questo regolamento tenuta da un avvocato che abbia ricevuto l'incarico di rappresentare un calciatore o una società per la stipula di un contratto di prestazione sportiva o per il trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore.

#### ART. 19

1. Il calciatore che si avvale delle prestazioni di un agente non titolare di Licenza e non iscritto nel registro di cui all'art. 2, fatte salve le previsioni di cui all'art. 5, o che viola le disposizioni del presente regolamento a lui applicabili è soggetto, a seconda della gravità dei fatti e tenuto conto di eventuali recidive, alle seguenti sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva della FIGC, nel caso di trasferimento nazionale, o della FIFA nel caso di trasferimento internazionale:
  - a) censura;

- a) sanzione pecuniaria fino a Euro 15.000,00 (quindicimila);
  - b) sospensione disciplinare fino a 6 mesi.
2. Le sanzioni possono essere irrogate anche congiuntamente.

ART. 20

1. La società che viola le disposizioni del presente regolamento ad essa applicabili è soggetta, a seconda della gravità dei fatti e tenuto conto di eventuali recidive, alle seguenti sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva della FIGC, nel caso di trasferimento nazionale, o della FIFA nel caso di trasferimento internazionale:
- a) censura;
  - b) inibizione temporanea dei tesserati che hanno agito in favore della società;
  - c) sanzione pecuniaria pari o non inferiore a Euro 15.000,00 (quindicimila);
  - d) divieto di trasferimento di calciatori in ambito nazionale o internazionale per un periodo non inferiore a tre mesi;
  - e) penalizzazione di punti in classifica o esclusione da competizioni nazionali o internazionali.
2. Qualsiasi operazione effettuata dalla società in presenza di una situazione di incompatibilità o di divieto prevista dal presente regolamento è nulla ed è sanzionata, da parte dei competenti Organi di Giustizia della FIGC, in misura pari al 10% del compenso lordo contrattualmente convenuto con il calciatore.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere irrogate anche congiuntamente.

ART. 21

1. Sono fatte salve le norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA che devono essere rispettate dagli Agenti, dai calciatori e dalle società, pena le sanzioni ivi previste che concorrono con quelle di cui al presente regolamento.

COMMISSIONE AGENTI

ART. 22

1. La Commissione Agenti è composta da:
- due componenti nominati dal Presidente della FIGC, di cui uno con funzioni di Presidente e l'altro con funzioni di Vice-Presidente della Commissione, tra persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza;
  - un componente nominato dal Presidente della FIGC su designazione congiunta della Lega Nazionale Professionisti e della Lega Professionisti Serie C;
  - due componenti nominati dal Presidente della FIGC su designazione dell'Associazione Italiana Calciatori;
  - due componenti nominati dal Presidente della FIGC su designazione delle associazioni di categoria degli Agenti.
2. La Commissione Agenti resta in carica quattro anni e svolge la sua attività con l'assistenza di un segretario nominato dalla FIGC. La Commissione Agenti può avvalersi della collaborazione di un esperto in materie giuridiche, designato

- dal Presidente della Commissione con parere favorevole della stessa, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni, la Commissione Agenti è validamente operante purché costituita da almeno tre membri, di cui uno deve essere il Presidente o il Vice-Presidente. La Commissione Agenti svolge ogni funzione utile od opportuna ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
  3. La Commissione Agenti rilascia le Licenze e cura l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2 dei candidati che abbiano provveduto agli adempimenti previsti dal presente regolamento.
  4. La Commissione Agenti svolge funzioni esaminatrici per la prova di idoneità di agente e cura la pubblicazione del bando di cui all'art. 6 di norma due volte all'anno e comunque sulla base delle indicazioni della FIFA.
  5. La Commissione Agenti delibera la sospensione della Licenza a richiesta dell'interessato, ovvero quando accerta la mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 8 o la presenza di una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 7 per l'esercizio dell'attività di Agente.
  6. Fatto salvo il precedente comma 6, la Commissione Agenti delibera la revoca della Licenza a richiesta dell'interessato nonché al venir meno dei requisiti richiesti per il rilascio della licenza.
  7. Su richiesta di qualunque interessato, la Commissione Agenti si esprime circa la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 7 o sulle condizioni per l'esercizio dell'attività di Agente in forma societaria.
  8. La Commissione Agenti segnala, anche d'ufficio, agli organi di giustizia sportiva della FIGC le violazioni del presente regolamento e dà esecuzione ai provvedimenti degli stessi organi.
  9. La Commissione, d'intesa con le associazioni di categoria, può istituire corsi di formazione ed aggiornamento professionale per gli Agenti.
  10. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 5, gli atti della Commissione Agenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive di Agenti, calciatori o società di calcio sono soggetti a impugnazione innanzi alla Commissione di Appello Federale.
  12. In caso di particolare urgenza, il Presidente della Commissione Agenti può adottare gli atti o provvedimenti di competenza della Commissione Agenti, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. La mancata ratifica da parte della Commissione Agenti comporta la immediata decadenza degli atti o provvedimenti adottati dal Presidente.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

##### ART. 23

1. Ogni controversia nascente dall'incarico di cui all'art. 10 è decisa con arbitrato rituale e di diritto amministrato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI (la "Camera") ai sensi del relativo regolamento pubblicato a cura del CONI, fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento.

In particolare, si procederà direttamente all'arbitrato senza la previa fase del tentativo di conciliazione.

1. L'organo arbitrale dovrà essere un collegio di tre arbitri nominato nel modo seguente: ciascuna delle parti nomina un proprio arbitro anche al di fuori dell'Elenco tenuto dalla Camera e i due arbitri, di comune accordo, nominano il presidente del collegio scegliendolo nell'ambito dell'Elenco tenuto dalla Camera. In caso di mancato accordo entro venti giorni dalla nomina del secondo arbitro, la nomina del presidente del collegio è effettuata dal Presidente della Camera.
2. L'Associazione Italiana Calciatori, le Leghe professionistiche e le associazioni di categoria degli Agenti possono predisporre e rendere pubblici elenchi di potenziali arbitri segnalati alle parti per la particolare competenza ed esperienza nella materia.
3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, le controversie di valore non superiore a Euro 15.000,00 (quindicimila) sono decise da un arbitro unico nominato, su istanza della parte interessata, dal Presidente della Camera tra i nominativi facenti parte dell'Elenco tenuto dalla stessa Camera.
4. Senza pregiudizio del successivo ricorso all'autorità giudiziaria per l'impugnativa del lodo arbitrale nelle forme previste dalla legge, al fine di accettare la cognizione arbitrale le parti approvano e sottoscrivono specificamente negli atti di incarico la clausola compromissoria di cui al precedente comma 1 e si impegnano irrevocabilmente ad accettare i lodi arbitrali emessi secondo diritto dagli arbitri designati e a darvi esecuzione, così come ogni altra decisione disciplinare adottata nei propri confronti.
5. Il lodo arbitrale emesso da un organo arbitrale nominato ai sensi del presente regolamento è immediatamente esecutivo e l'eventuale impugnativa dello stesso non ne sospende l'esecutività.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### ART. 24

1. Il presente regolamento, sottoposto all'approvazione del competente organo della FIFA, entra in vigore il 1° febbraio 2007 e sostituisce integralmente le disposizioni del precedente regolamento della FIGC sugli Agenti.
2. In deroga al comma precedente, le domande di arbitrato proposte sulla base delle clausole compromissorie contenute in contratti di incarico ad Agente stipulati fino al giorno precedente la entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere regolate dal precedente regolamento della FIGC sugli Agenti e dovranno essere proposte alla Camera Arbitrale costituita presso la FIGC, la quale cesserà le sue funzioni con l'esaurimento dei procedimenti arbitrali instaurati davanti ad essa. Le parti dei contratti di incarico in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno consensualmente modificare la clausola compromissoria ivi contenuta per indicare la competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.
3. Gli Agenti in possesso di Licenza alla data di entrata in vigore del presente

- Regolamento hanno 90 giorni di tempo da tale data per risolvere le eventuali situazioni di incompatibilità di cui all'art. 7.
2. Al termine della stagione sportiva 2006-2007 si risolvono di diritto i rapporti contrattuali tra Agenti e calciatori o tra Agenti e società che siano in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e che ricadano nei divieti previsti dall'art. 15.
  3. La Commissione Agenti resta in carica nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento fino alla nomina dei nuovi componenti ai sensi dell'art. 22.
  4. Fino all'adozione dei nuovi moduli contrattuali, che saranno predisposti dalla Commissione Agenti entro sessanta giorni dalla sua nomina, sono utilizzabili i moduli contrattuali preesistenti, ferma restando l'inefficacia delle eventuali clausole incompatibili con il presente Regolamento.
  5. La Commissione Agenti trasmette senza indugio alla Procura Federale gli atti relativi ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## ALLEGATO A: CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE

### I.

L'Agente di calciatori ha l'obbligo di svolgere il suo lavoro coscienziosamente e di comportarsi nella sua attività professionale in maniera degna di rispetto e confacente alla sua professione.

Lo stesso, pur non essendo tesserato della FIGC, è tenuto a rispettare le norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA, nonché le decisioni ed i provvedimenti della Commissione Agenti, della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI e dei suoi organi arbitrali, nonché degli organi di giustizia sportiva della FIGC.

### II.

L'Agente di calciatori deve attenersi alla verità, alla chiarezza ed all'obiettività, nonché ai principi di lealtà, correttezza e probità, nei rapporti con il suo assistito e nelle trattative con i partner ed altre parti in causa.

### III.

L'Agente di calciatori deve proteggere gli interessi del suo assistito, con imparzialità e nel rispetto della legge e dei regolamenti sportivi, dando luogo a relazioni d'affari improntate alla chiarezza, legalità, nonché ai principi di lealtà, correttezza e probità.

### IV.

Nel corso delle trattative con i suoi interlocutori e le altre parti in causa, l'Agente di calciatori non deve venire meno al rispetto dei loro diritti. In particolare deve rispettare i rapporti contrattuali dei suoi colleghi e deve astenersi da qualsiasi azione diretta ad indurre calciatori a revocare gli incarichi conferiti a colleghi Agenti, anche se ciò non sia finalizzato ad instaurare nuovi rapporti professionali.

### V.

L'Agente di calciatori deve tenere la contabilità prevista dalla legge, e rispettare le

norme fiscali vigenti nel paese in cui opera.

Su richiesta di qualsiasi autorità sportiva che conduca un'inchiesta su casi disciplinari o controversie, l'Agente di calciatori deve essere in grado di produrre registri ed altra documentazione direttamente attinente al caso in questione.

A richiesta dell'assistito, l'Agente di calciatori deve, senza indugio, documentare i costi e le spese e consegnare documentazione fiscale idonea.

VI.

L'Agente di calciatori deve evitare di agire per un numero di calciatori appartenenti e/o a disposizione della medesima squadra tale da avere un'influenza rilevante su tale squadra.

VII.

L'Agente nei rapporti con i colleghi deve mantenere una condotta ispirata a principi di lealtà, correttezza e probità sportiva.



GIURISPRUDENZA NAZIONALE

---



**IL RAPPORTO DI LAVORO TRA UNA FEDERAZIONE SPORTIVA E  
IL DIPENDENTE TECNICO HA NATURA PRIVATISTICA**  
*Cassazione civile Sent., Sez. SS.UU., n. 15612/2006*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni PRESTIPINO - Primo Presidente f.f,

Dott. Paolo VITTORIA - Presidente di sezione -

Dott. Michele VARRONE - Consigliere -

Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -

Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -

Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -

Dott. Mario CICALA - Consigliere -

Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -

Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

D.M.B. elettivamente domiciliata in ROMA VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MARTIRE, rappresentata e difesa dall'avvocato AMEDEO CHIANTERA, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

F.I.T. - FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS, C.O.N.I., COMITATO REGIONALE CAMPANO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS;

- intimati -

e sul 2° ricorso n° 12733/03 proposto da:

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell'avvocato MARIO TONUCCI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

D.M.B. C.O.N.I., COMITATO REGIONALE CAMPANO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS;

- intimati -

e sul 3° ricorso n° 14566/03 proposto da:

D.M.B. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MARTIRE, rappresentata e difesa dall'avvocato AMEDEO CHIANTERA, giusta delega a margine del ricorso principale;

- controricorrente in ricorso n° 14566/03 -

contro

F.I.T. - FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS, C.O.N.I., COMITATO REGIONALE CAMPANO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS;

- intimati. -

avverso la sentenza n. 1239/02 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 19/04/02; udata la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/06 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;

uditi gli avvocati Roberto MARTIRE per delega dell'avvocato Amedeo Chiantera, Riccardo TROIANO per delega dell'avvocato Mario Tonucci;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale 12733/03 della F.I.T.

(giurisdizione del giudice ordinario), rinvio per il resto ad una sezione semplice.

Svolgimento del processo

La questione devoluta a queste Sezioni Unite è se la controversia relativa alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato quale impiegato amministrativo alle dipendenze di una Federazione sportiva nazionale svolto presso un ufficio periferico della stessa, appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario o piuttosto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La controversia è nata su iniziativa della sig.ra D.M.B. la quale ha convenuto in giudizio dinanzi al pretore del lavoro di Napoli la Federazione Italiana Tennis (di seguito F.I.T.), il C.O.N.I. e il Comitato regionale campano della F.I.T., chiedendo in via principale che il giudice accertasse e dichiarasse la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la F.I.T., ovvero con il C.O.N.I., dal 1978 al dicembre 1994, e che dichiarasse l'illegittimità del licenziamento intimato in tale data dalla F.I.T., con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro. Assumeva di aver sempre prestato la propria attività lavorativa presso il Comitato regionale campano della federazione, con mansioni amministrative.

Il Comitato regionale campano non si costituiva, mentre il C.O.N.I. si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva; la F.I.T., nel costituirsi, eccepeva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; negava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, affermando di aver instaurato con la D.M.B. un rapporto di semplice collaborazione.

Il pretore del lavoro di Napoli in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la F.I.T. e la D.M.B. dal 1987, cioè da quando la ricorrente era stata chiamata a sostituire altra dipendente in maternità ed ordinava la reintegrazione della stessa nel posto di lavoro; quanto al C.O.N.I. e al Comitato regionale campano ne dichiarava il difetto di legittimazione passiva.

Proponevano appello sia la F.I.T. sia la D.M.B. quest'ultima dolendosi del mancato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato fin dal 1978.

Il Tribunale di Napoli rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario affermando che, anche prima della Legge 23 marzo 1981 n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti) la federazione sportiva in quanto associazione di diritto privato, era un soggetto giuridico autonomo rispetto al C.O.N.I. come tale dotata della capacità di costituire rapporti giuridici di natura privatistica. Poiché si controverteva esclusivamente della configurabilità come rapporto di lavoro subordinato privato del rapporto intercorso tra la D.M.B. e la F.I.T., affermava la propria giurisdizione, dovendosi ritenere sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto se l'oggetto della controversia fosse stato la configurabilità o meno di un rapporto di pubblico impiego con il C.O.N.I.

In accoglimento dell'appello della F.I.T., tuttavia, rigettava la domanda proposta dall'odierna ricorrente, affermando la natura autonoma del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

La D.M.B. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi di merito.

La F.I.T., oltre a resistere con il controricorso alle avverse argomentazioni nel merito, con il ricorso incidentale condizionato ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione già sollevata nelle fasi di merito, in conseguenza della sua mancanza di legittimazione passiva quale organo del C.O.N.I.).

La D.M.B. ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale condizionato, ed una memoria difensiva.

La Fit ha depositato note autorizzate.

#### Motivi della decisione

Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

La causa, assegnata alla sezione Lavoro, è stata rimessa a queste Sezioni Unite, in quanto il ricorso incidentale condizionato investe una questione di giurisdizione la quale va decisa prioritariamente (ex *plurimis* S.U. 20 gennaio 1996 n. 444).

Le parti hanno depositato memoria sulla questione di giurisdizione.

La Federazione italiana tennis sostiene in proposito che le federazioni sono organi del Coni, e non un soggetto giuridico autonomo e distinto da questo, dotato di una propria autonoma capacità negoziale e di stare in giudizio, e che di conseguenza, essendo il Coni un ente pubblico non economico, tutte le eventuali controversie relative ai rapporti di lavoro apparterrebbero alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Osserva poi che, se anche dovesse ritenersi mutata la situazione a seguito della Legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), nel caso di specie il rapporto di lavoro subordinato, secondo la stessa ricorrente, sarebbe iniziato nel 1978, quando le federazioni erano meri organi del Coni. Ne discenderebbe sia un difetto di legittimazione passiva della F.I.T., che il difetto di giurisdizione del giudice adito, perché il rapporto di lavoro subordinato del quale si chiede l'accertamento sarebbe un rapporto di pubblico

impiego, venuto in essere nel 1978.

Sul punto la ricorrente principale sostiene invece che la F.I.T., già prima della legge n. 91 del 1981, era un soggetto giuridico di diritto privato, autonomo rispetto al Coni, capace di instaurare autonomamente con i terzi rapporti giuridici di diritto privato. Afferma quindi che deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Il ricorso incidentale deve essere rigettato.

La Corte osserva che per la decisione della questione di giurisdizione rilevano tre circostanze di fatto: che la D.M. lavorava presso un ufficio periferico della F.I.T.; che la domanda decorre dal 1978, e cioè da data anteriore all'entrata in vigore della Legge 23 marzo 1981, n. 91; che ella non chiede la declaratoria dell'esistenza di un rapporto di pubblico impiego.

Ciò posto, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Legge 23 marzo 1981, n. 91, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite rilevava che le Federazioni sportive sono sorte come soggetti privati (associazioni non riconosciute, o società), ma sono qualificate organi del CONI dall'art. 5 della legge 16 febbraio 1942, n. 426 (Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I.); esse dunque, in quanto composte da società, da un lato, e in quanto organi del Coni, dall'altro, svolgono una complessa attività che per certi aspetti o per certi settori è pubblica e per altri è privata (S. U. 9 maggio 1986, n. 3092; S.U. 12 marzo 1999 n. 125). Detta giurisprudenza riconosceva quindi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in ragione della qualità di dipendente pubblico, le controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale, sia amministrativo che tecnico, già alle dipendenze del C.O.N.I. e passato mediante tramutamento, distacco, comando o figure simili alle Federazioni sportive nazionali (quali organi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ente pubblico non economico); e la giurisdizione del giudice ordinario, in ragione della natura privatistica del rapporto di lavoro, per le controversie relative al personale assunto direttamente dalle Federazioni nazionali, essendo dette Federazioni prive della possibilità di bandire concorsi per la costituzione di nuovi rapporti di pubblico impiego (S.U. 12 marzo 1999 n. 125; 24 marzo 1993, n. 3522; 23 dicembre 1988, n. 7037; 1 febbraio 1988/ n. 931; 22 dicembre 1987, n. 9566).

Per il periodo successivo all'entrata in vigore della Legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), il problema è risolto per tabulas dall'art. 14 di tale legge, il quale distingue: per l'espletamento delle attività di amministrazione da parte degli uffici centrali, le federazioni sportive nazionali si avvalgono di personale del CONI, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70; viceversa per le attività di carattere tecnico e sportivo nonché per quelle presso gli organi periferici, le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale assunto in base a rapporti di diritto privato.

L'art. 3 legge 31 gennaio 1992 n. 138 ha abrogato il terzo e il quarto comma dell'articolo 14 della Legge 23 marzo 1981, n. 91, sopra riassunti, ed ha disposto

che il personale in servizio presso le federazioni sportive nazionali alla data del 31 dicembre 1990, con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, è inquadrato, previo concorso per titoli e prova selettiva attitudinale tendente ad accertare la qualificazione degli interessati e la loro idoneità alle mansioni da svolgere, nei ruoli del personale del CONI, nel rispetto, anche ai fini previdenziali, dell'anzianità acquisita in base al precedente rapporto di lavoro.

L'art. 15 d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 (Riordino del comitato olimpico nazionale italiano) ha stabilito che le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.

Dal quadro normativo brevemente cennato deriva che il rapporto di lavoro tra una federazione sportiva nazionale ed un dipendente di ufficio periferico anche prima della Legge 23 marzo 1981, n. 91 ha natura privata, posto che, anche prima di tale legge, era da escludersi la possibilità che le federazioni creassero ex novo rapporti di pubblico impiego; le relative controversie pertanto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Né in senso contrario rileva la sopravvenuta legge n. 138 del 1992, atteso che tale legge non ha previsto l'automatica trasformazione dei rapporti privati in rapporti di pubblico impiego, né il fatto che la domanda con la quale il dipendente tecnico della federazione ha chiesto il pagamento di differenze retributive sia stata rivolta solidalmente sia contro la federazione sportiva che contro il CONI (Cass. sez. un. 21 aprile 1989 n. 1904, idem 12 marzo 1999 n. 125 in specifica controversia nei confronti della Federazione Italiana Tennis - F.I.T.; con riguardo a dipendenti di uffici periferici di altre federazioni sportive vedi Cass. sez. un. 9 luglio 1999 n. 390, idem 18 marzo 1999 n. 154).

Nel caso di specie non è mai stata controverso che il rapporto in questione sia sorto direttamente, ed abbia avuto esclusivo svolgimento, con la F.I.T., sede periferica campana.

A tale rilievo si collega la terza circostanza di fatto: la non ha mai chiesto la declaratoria della D.M. sussistenza di un rapporto di pubblico impiego con il CONI. Ciò posto, costituisce *jus reception* che nelle controversie di lavoro la giurisdizione si determina alla stregua del *petitum* sostanziale, alla stregua cioè di quanto sia stato effettivamente domandato dall'attore, al di là della mera prospettazione. Esula dalla giurisdizione del giudice ordinario ed è devoluta a quella del giudice amministrativo la cognizione della domanda, il cui sostanziale contenuto tenda all'accertamento dell'avvenuta instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, quale conseguenza dell'inserimento del prestatore di lavoro, in posizione di subordinazione e con carattere di continuità, nell'ambito dell'organizzazione dell'ente pubblico (S.U. 15 luglio 1993, n. 7832).

Ma nel caso in esame, come si è visto, non si è neppure mai allegato che il rapporto fosse sorto con il C.O.N.I., ragion per cui, essendo stata dedotta in giudizio la costituzione di un rapporto di lavoro privato direttamente in capo alla F.I.T., quale titolare di situazioni giuridiche soggettive e non quale organo del C.O.N.I., deve esseri dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Consegue a quanto esposto il rigetto del ricorso incidentale condizionato; gli atti devono trasmettersi alla sezione Lavoro della Corte, competente per la decisione dei restanti motivi dei ricorsi riuniti.

P. Q. M.

La Corte, decidendo a Sezioni Unite, rigetta il ricorso incidentale condizionato; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; ordina trasmettersi gli atti alla sezione Lavoro della Corte per la decisione dei restanti motivi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione l'11 maggio 2006.

Il Presidente

Il Consigliere Estensore

Il CANCELLIERE C1

Depositata in Cancelleria 10 luglio 2006

**QUID JURIS PER L'ACCESSO AGLI ATTI DELLE FEDERAZIONI  
SPORTIVE?**

*TAR Calabria 18/09/2006, n. 984*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA,  
SEZIONE SECONDA

alla presenza dei Signori:

PIERINA BIANCOFIORE Presidente f.f. est.

GIUSEPPE CHINÈ Referendario

ROBERTA CICCHESE Referendario

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso n. 757/2006 proposto M. R. in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'Avv. Natalina Raffaelli presso il cui studio in Catanzaro  
Via Case Arse, n. 36 è elettivamente domiciliata,

*contro*

la Federazione Italiana Nuoto in persona del legale rappresentante p.t., n.c.g.

*e nei confronti di*

B. G., controinteressato n.c.g.

*per l'annullamento*

del silenzio rigetto serbato dalla Federazione Italiana Nuoto sulla richiesta di accesso  
ai documenti relativi al Corso di Coordinatore Scuola Nuoto svoltosi a Villa San  
Giovanni ed agli atti tutti della Commissione di valutazione, ivi compresi il bando  
del corso di formazione, i verbali, agli elaborati scritti ed al colloquio orale sostenuti  
dalla ricorrente e dai corsisti che avevano ottenuto esito favorevole e a d ogni altro  
atto utile al fine di valutare la proponibilità di azione giudiziaria avverso il giudizio  
negativo di valutazione espresso nei suoi confronti;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI gli atti tutti della causa;

Relatore alla Camera di Consiglio del 6 luglio 2006 la dr.ssa Pierina  
BIANCOFIORE;

Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:

**FATTO**

Con ricorso notificato il 6 giugno 2006 alla FIN ed al controinteressato e depositato  
il 23 giugno successivo la ricorrente, istruttrice di nuoto di 2° livello, espone di

avere partecipato al Corso per Coordinatori di Scuola Nuoto presso il settore tecnico FIN, sostenendo al termine del corso l'esame di valutazione con esito negativo. Con fax e con successiva raccomandata ricevuta dalla Federazione in data 7 aprile 2006 la ricorrente chiedeva l'accesso ai documenti meglio in epigrafe indicati, non ricevendo, tuttavia, alcuna risposta in merito.

Ha quindi proposto il ricorso ex art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241, sostenendo la violazione delle norme in materia di accesso alla documentazione amministrativa e ribadendo il proprio interesse ad ottenere gli atti tutti della procedura, compresi il bando del corso di formazione, i verbali della Commissione ed i titoli legittimanti e gli elaborati scritti degli

altri corsisti. Ha concluso quindi per l'accoglimento del ricorso e per l'estrazione di copia della documentazione richiesta. Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 6 luglio 2006.

#### DIRITTO

1. Occorre in via pregiudiziale verificare se la Federazione Italiana Nuoto rientra tra i soggetti che sono sottoposti alle norme in materia di accesso ai documenti disciplinate dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, posto che l'art. 23 prevede che il diritto all'accesso si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi.

Allo scopo occorre tenere presente che le federazioni sportive, dopo la loro trasformazione in soggetti dotati di personalità giuridica privata ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 23 luglio 1999, n. 242, presentano una duplice natura ed operano in qualità di associazioni di diritto privato e al tempo stesso di organi del CONI per la realizzazione dei fini istituzionali propri di quest'ultimo.

Per la giurisprudenza il diritto di accesso ai documenti può essere esercitato nei loro confronti soltanto in relazione agli atti assunti in quest'ultima veste pubblicistica. (TAR Toscana, sezione I, 19 giugno 1998, n. 411) La questione è dunque quella di verificare se la formazione degli istruttori di nuoto possa essere considerata una funzione pubblicistica o una funzione privatistica. A tale scopo sovviene il giudice supremo della giurisdizione secondo il quale le federazioni operano in qualità di associazioni di diritto privato nel caso di applicazione di norme che attengono alla vita interna della federazione, ai rapporti tra le società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti.

Nel caso in esame non si rientra in nessuna delle tre ipotesi, trattandosi di controversia attinente l'accesso a documenti inerenti l'attività di formazione degli istruttori di nuoto di un livello successivo e più elevato rispetto a quello già posseduto dalla ricorrente che è istruttrice di nuoto di 2° livello. L'attività di formazione degli istruttori pare rientrare tra quelle di tipo pubblico che vengono affidate alle Federazioni come funzionalizzazione dell'interesse di cui è attributario il CONI in qualità di Ente principe che *cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale ed in particolare la preparazione degli atleti* (art. 2 del D.Lgs 23 luglio 1999, n. 242).

In ossequio a tali considerazioni la Federazione Italiana Nuoto appare dunque rientrare tra quei soggetti pubblici che l'art. 23 della L. n. 241 del 1990 non esonera dall'obbligo di consentire l'accesso alla documentazione amministrativa, nel momento in cui svolge la funzione pubblica della istruzione del personale addetto a sua volta alla formazione degli atleti. 2. Premesso quanto sopra circa l'ammissibilità del ricorso va osservato che dal provvedimento impugnato non è dato comprendere alla ricorrente in alcun modo quali sono le ragioni per le quali non ha superato il corso di Coordinatore di Scuola di Nuoto, sicchè la sua istanza appare legittimamente indirizzata a procurarsi

- a) la copia del bando del corso di formazione cui la stessa ha partecipato in data 2-5 marzo 2006 in Villa San Giovanni,
- b) la copia dei verbali della Commissione esaminatrice,
- c) la copia degli elaborati scritti dei corsisti che hanno ottenuto l'esito favorevole del corso al contrario della ricorrente.

In accoglimento del ricorso dunque va annullato l'illegittimo silenzio serbato dalla Federazione Italiana Nuoto sulla istanza della ricorrente ricevuta in data 7 aprile 2006, con la conseguenza che a quest'ultima va ordinato il rilascio della documentazione sopra indicata in copia, salvo l'onere della interessata di corrispondere eventuali diritti e spese di riproduzione.

Non essendosi costituita la Federazione resistente, pur evocata in giudizio non vi è luogo a pronuncia sulle spese della presente procedura.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l'effetto dichiara illegittimo il silenzio serbato dalla Federazione Italiana Nuoto sulla istanza di accesso della ricorrente e ordina alla stessa Federazione di rilasciare alla interessata copia degli atti in motivazione indicati, salvo l'onere della ricorrente di corrispondere eventuali diritti e spese di riproduzione.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 6 luglio 2006.

IL PRESIDENTE f.f. est.

Depositata in Segreteria il 18 settembre 2006



**NESSUN ACCESSO AGLI ATTI DELLE LEGHE CALCIO  
TAR Calabria - Catanzaro, Sentenza, Sez. II, 14/11/2006, n. 1321**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA,  
SEZIONE SECONDA

alla presenza dei Signori:

GUIDO ROMANO Presidente

PIERINA BIANCOFIORE Consigliere est.

ROBERTA CICCHESE Referendario

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso n. 1100/2006 proposto V. D. in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentato e difeso dall'Avv. Elio Massimo IOZZO presso il cui studio in  
Catanzaro Via Vittorio Veneto, n. 14 è elettivamente domiciliato,

contro

la Federazione Italiana Gioco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti in persona del  
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Esterina ROSATO ed  
elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via Crispi, n. 146 presso lo studio  
dell'Avv. Brunella CANDREVA

per l'accesso

alla documentazione richiesta con la nota 8 agosto 2006 consistente nelle copie dei  
verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie tenutesi negli anni pure nella  
richiesta specificati, previo annullamento della nota della FIGC in data 12 settembre  
2006;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio della resistente FIGC;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

Relatore alla Camera di Consiglio del 9 novembre 2006 la dr.ssa Pierina  
BIANCOFIORE;

Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:

**FATTO**

Con ricorso notificato il 19 settembre 2006 alla FIGC e depositato il 4 ottobre  
successivo il ricorrente espone di avere ricoperto la carica di Consigliere regionale  
per oltre un decennio presso la Lega Nazionale Dilettanti, contribuendo al lancio  
di giovani calciatori ed alla diffusione del calcio presso i bambini e, volendo lasciare

una traccia della propria opera, espone altresì di avere intenzione di lasciare un memoriale atto a testimoniare il percorso storico, logistico e culturale del calcio catanzarese, per redigere il quale ha presentato la richiesta di accesso denegata dalla Lega Dilettanti con l'atto in epigrafe indicato.

L'esponente ha dunque proposto il ricorso in esame chiedendo al giudice di ordinare alla resistente di produrre la documentazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241. Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 9 novembre 2006.

#### DIRITTO

Occorre in via pregiudiziale verificare se la Federazione Italiana Gioco Calcio nella sua diramazione costituita dalla Lega Nazionale Dilettanti, cui il ricorrente ha rivolto la sua richiesta di accesso, rientri tra i soggetti che sono sottoposti alle norme in materia di accesso ai documenti disciplinate dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, posto che l'art. 23 prevede che il diritto all'accesso si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi.

Al riguardo non può non condividersi la risposta della resistente che ha precisato come "gli atti della Lega Nazionale Dilettanti non rivestono il carattere di documenti amministrativi non essendo gli stessi formati da Pubblica Amministrazione o utilizzati ai fini dell'attività amministrativa (art. 22, commi 1 e 2 della L. n. 241/1990) avendo la Lega Nazionale Dilettanti carattere esclusivamente privatistico e non rientrando, pertanto, il diritto al loro accesso nella normativa di cui alla legge citata." La natura delle leghe calcio viene ricostruita, infatti, in termini prettamente privatistici, sì da non poter rientrare nella previsione della norma più sopra citata, atteso che esse non esercitano funzioni pubblicistiche. Della questione si è in altra occasione occupato il TAR (sezione II, 16 settembre 2006, n. 984) che in quella sede ha avuto modo di osservare come le federazioni sportive, dopo la loro trasformazione in soggetti dotati di personalità giuridica privata ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 23 luglio 1999, n. 242, presentano una duplice natura ed operano in qualità di associazioni di

diritto privato e al tempo stesso di organi del CONI per la realizzazione dei fini istituzionali propri di quest'ultimo. Per la giurisprudenza il diritto di accesso ai documenti può essere esercitato nei loro confronti soltanto in relazione agli atti assunti in quest'ultima veste pubblicistica. (TAR Toscana, sezione I, 19 giugno 1998, n. 411).

Nel caso in esame, però, come ricostruito dalla difesa della resistente, non vi è alcun esercizio di funzione pubblicistica ad opera della Lega Dilettanti che è una vera e propria associazione di diritto privato e che unitamente alle altre leghe e componenti (Lega nazionale professionisti, Lega Nazionale Professionisti di C, Associazione Italiana Arbitri ed Associazione Italiana Calciatori), tutte associazioni di diritto privato anch'esse, compongono la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Per quest'ultima, e solo per essa, secondo la ricostruzione operata nella sentenza della sezione già citata, occorre verificare quando opera in veste privatistica o

quando opera in veste pubblicistica per consentire l'accesso alla documentazione secondo i principi di cui alla Legge n. 241 del 1990, mentre per le leghe è fuor di dubbio che esse abbiano natura di diritto privato con la conseguenza che nei loro riguardi l'accesso non può essere esercitato.

In ordine alla prima parte della motivazione del rifiuto opposto al ricorrente, dunque, non vi è nulla da obiettare. Comunque va rilevato che la Lega non ha negato del tutto l'accesso agli atti all'interessato, ma l'ha circoscritto "agli atti degli anni più recenti ed ancora conservati", proponendone la visione, secondo una modalità che non può essere tacciata di illegittimità per le ragioni analizzate sopra.

Per le considerazioni di cui sopra il ricorso va dichiarato inammissibile.

La novità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2006.

IL GIUDICE EST.

(dr.ssa Pierina Biancofiore)

IL PRESIDENTE

(dr. Guido Romano)

Depositata il 14 novembre 2006



## **È REATO IL “GIOCO DURO” TENUTO DURANTE UNA PARTITA DI CALCETTO**

*Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 06/10/2006, n. 33577*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza emessa il 24 maggio 2002 il Tribunale di Trapani dichiarava G.G. responsabile del delitto di lesioni colpose gravi commesso il 25 agosto 1999 in danno di V.G. colpendolo al ginocchio destro, durante una partita amichevole di calcio a cinque, con una “entrata in scivolata” di estrema irruenza e violenza, senza regolare e coordinare il proprio sconnesso intervento in considerazione della dinamica dell’azione di gioco e della posizione assunta dal pallone, sì da aver cagionato al predetto V., rovinato a terra sul ginocchio sinistro, la rottura bilaterale dei tendini rotulei di entrambe le ginocchia.

Avverso detta sentenza proponeva appello l’imputato deducendo la erroneità dell’ordinanza non ammissiva dell’esame del consulente tecnico dott. M. e di ulteriore ordinanza recettiva della richiesta, formulata con riferimento all’articolo 507 c.p.p., di esame testimoniale di spettatori della partita, e lamentando la mancata assoluzione per insussistenza del fatto.

Con sentenza emessa in data 9 maggio 2003 la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza impugnata, determinava la pena in euro 200 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

La Corte territoriale affermava la insussistenza degli estremi per procedere alla rinnovazione parziale del dibattimento per raccogliere la prova denegata dal primo giudice, e ciò in quanto la ricostruzione del fatto - e segnatamente della dinamica dell’incidente - così come operata nella sentenza impugnata sulla base del plurimo e convergente dato testimoniale oltre che dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, era da ritenersi con evidenza del tutto corretta e condivisibile, essendo emerso che il G. aveva optato un intervento in scivolata molto violento e duro, appoggiando una mano a terra e quindi colpendo il V. con ambo le gambe, una delle quali, distesa a terra, aveva attinto il pallone e la cavaglia della vittima, mentre l’altra, alzata, aveva raggiunto il ginocchio destro di quest’ultima, la quale, di conseguenza, era caduta poggiando sul ginocchio sinistro.

Tali risultanze, secondo la Corte di merito, destituivano di fondamento la ricostruzione della vicenda operata dall’imputato il quale, dopo avere negato di essersi appoggiato con una mano a terra, aveva sostenuto di avere colpito soltanto il pallone, e che la caduta al suolo del V. era dipesa dalle modalità scomposte e goffe del tentativo da lui operato di evitare l’ostacolo, saltandolo per finire inginocchiato a terra.

Ciò posto, i secondi giudici affermavano che la «causa di giustificazione non codifica dell'esercizio di un'attività sportiva, ravvisata dalla giurisprudenza di legittimità, in tanto può, secondo detta giurisprudenza, configurarsi in quanto le lesioni derivate dall'esercizio di detta attività siano state procurate nel rispetto delle regole alle quali la singola pratica sportiva è informata, nel senso che (e tanto vale indubbiamente per il gioco del calcio, nel quale è possibile e frequente lo scontro fisico tra i giocatori, con esiti anche gravi) il comportamento lesivo può ritenersi corretto e scriminato soltanto ove posto in essere nel rispetto delle regole della disciplina specifica e del dovere di lealtà nei riguardi dell'avversario».

Nel caso in esame, escluso il dolo, il comportamento tenuto dall'imputato era stato indubbiamente colposo, «per avere egli interpretato l'evento sportivo in corso come una competizione effettiva, quindi animato da un agonismo non conferente alla situazione concreta, per avere impostato la manovra di contrasto in scivolata del V. senza governare adeguatamente il proprio slancio, la propria forza fisica e soprattutto per averlo colpito sia alla caviglia, sia al ginocchio destro mentre tentava il salto, senza che questo specifico fallo avesse alcuna utilità rispetto all'intento di allontanare il pallone che si trovava a terra spinto dal piede della persona offesa». Donde la violazione delle regole calcistiche e delle norme di prudenza, stante la sproporzione e l'eccessività dell'intervento a fronte della caratteristiche dell'incontro di calcio, a cinque giocatori per parte (già per questo differenziatesi dal calcio tradizionale ad undici giocatori contrapposti per il minor contenuto agonistico), avente carattere amichevole in quanto organizzato estemporaneamente da un gruppo di amici e conoscenti, alcuni dei quali non avevano (a differenza dell'imputato, il quale aveva militato nella serie B di calcio a cinque) mai giocato a calcio, nonché a contenuto agonistico limitato, svoltosi sulla sabbia ed in assenza di un arbitro.

Avverso la sentenza resa dalla Corte territoriale ha proposto ricorso l'imputato deducendo i seguenti motivi:

- 1) la mancata assunzione di prova decisiva e mancata rinnovazione del dibattimento per udire il teste dottor Morante, manifesta illogicità della motivazione quanto alla decisività di detta prova;
- 2) mancata assunzione di prova decisiva e mancata rinnovazione del dibattimento per l'audizione dei consulenti tecnici L. e V. e manifesta illogicità della motivazione sul punto;
- 3) mancata assunzione di prova decisiva e mancata rinnovazione del dibattimento per l'audizione degli spettatori della partita;
- 4) manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sull'assunto che la ricostruzione del fatto sarebbe inverosimile, come, se disposta consulenza, i consulenti avrebbero ritenuto; inoltre, la circostanza che il pallone fu spedito in fallo laterale dimostra, secondo il ricorrente, che unico obiettivo dell'imputato era stato quello di colpire il pallone medesimo.

LA CORTE OSSERVA QUANTO SEGUE

I motivi sopra riassunti sub nn. 1), 2) e 3) - tutti concernenti gli asseriti vizi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 606 c.p.p., sono inammissibili per difetto di requisito di specificità prescritto dall'articolo 581, lettera c) c.p.p. a pena di inammissibilità sancita dall'articolo 591 comma 1 lettera c) dello stesso codice.

Invero la motivazione della sentenza impugnata dà adeguatamente conto, in termini di acquisita certezza processuale, di un colpo violento sferrato dall'imputato al ginocchio destro di V.G., nella fase di gioco in questione, ed a fronte dell'accertata rottura traumatica bilaterale dei tendini rotulei della persona offesa, caduta dall'altro ginocchio a seguito del colpo subito, e pertanto dà altresì conto, sia pure in parte implicitamente, della inesistenza della necessità di ulteriori indagini mediante parziale rinnovazione della istruzione dibattimentale in secondo grado onde accertare le concrete modalità della condotta incriminata ed il nesso causale tra la medesima ed il grave evento lesivo.

A fronte di detta motivazione il ricorrente si limita ad affermare, del tutto genericamente, la esistenza di imprecisati "pregressi danni fisici" dai quali la persona offesa sarebbe stata affetta per mettere in dubbio del tutto inattendibilmente alla luce della risultanze valorizzate dai giudici di merito, la sussistenza del nesso causale.

Né lo stesso ricorrente chiarisce minimamente in che consiste la pretesa decisività delle prove delle quali lamenta la mancata assunzione da parte dei secondi giudici, e neppure evidenzia (al di là dell'uso di espressioni del tutto generiche in ordine all'essere la irrilevanza delle prove stata connessa "alla presunta astrattezza dell'intervento denegato" e ad un preteso miglior punto di osservazione degli spettatori rispetto a quello dei testi presenti sul campo a breve distanza dal punto di verifica del fatto) l'asserita illogicità manifesta della complessiva ricostruzione del fatto, motivatamente ritenuta dai secondi giudici tale, in quanto provata, da non giustificare il ricorso alla rinnovazione parziale del dibattimento in grado di appello *ex* articolo 603 c.p.p. A tale riguardo questa Corte osserva che, per giurisprudenza di legittimità assolutamente costante dopo la pronuncia della sentenza delle Su di questa Corte 2780/96, P. ed altri, l'istituto di cui all'articolo 603 c.p.p. ha carattere eccezionale e presuppone l'impossibilità di decidere allo stato degli atti, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità ove congruamente e logicamente motivato, il provvedere negativamente sulla relativa richiesta (Cassazione, Sezione sesta, 7047/96, Pg in proc. R.; Sezione prima, 5267/98, F.e;

Sezione quinta 6379/99, Bianchi ed altri; Sezione prima, 9531/99, Pg in proc. M.; Sezione quinta, 7659/99, J.; Sezione sesta 9151/99, C.; Sezione terza 13071/99, C. ed altri; Sezione seconda, 8106/00, A.; Sezione sesta, 68/2002, Pg in proc. R.; v. anche Cassazione quinta 8891/00, C., a tenore della quale «In tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice pur investito - con i motivi di impugnazione - di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considera-

zione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non potere decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile della stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione o negazione, di responsabilità»).

In definitiva, il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione parziale della istruzione dibattimentale in grado di appello in tanto sarebbe stato censurabile nella presente sede di legittimità, sotto il dedotto profilo del vizio di cui alla lettera e) dell'articolo 606 c.p.p. in quanto il ricorrente avesse proposto argomentazioni specifiche tali da dimostrare (il che non si dà in relazione al ricorso in esame), indipendentemente dalla esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della medesima, di lacune o illogicità manifeste, ricavabili dal testo del provvedimento medesimo (od anche, dopo la modifica dell'articolo 606 lettera e) c.p.p. apportata dall'articolo 8 legge 46/2006, da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state verosimilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di prove determinate in grado di appello. E quanto all'ulteriore vizio dedotto in ricorso, di cui alla lettera d) dell'articolo 606 c.p.p., si è già rilevata la assoluta genericità del suddetto motivo, dal momento che il ricorrente suggerisce una indagine *ad explorandum* senza indicare specifici e concreti elementi fattuali che, se provati, avrebbero sovvertito il giudizio, sicché la censura non va oltre il limite di una eventualmente possibile diversa prospettazione valutativa, neppure adeguatamente chiarita e comunque insufficiente a delineare il carattere di "decisività" delle prove richieste.

Il quarto motivo, concernente l'affermazione di responsabilità è infondato, essendo affidato alla inconsistente deduzione di una pretesa inverosimiglianza di un intervento tanto agile e controllato quale quello ascritto all'imputato che, in quanto "giocatore di sottocategoria" non sarebbe stato in grado di compierlo, ed all'assunto, irrilevante alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che egli ebbe a colpire (anche) il pallone (circostanza, questa, idonea ad escludere il dolo del delitto di lesioni, ascritto peraltro a titolo colposo) senza che il ricorrente confuti le ragioni di diritto illustrate nella sentenza impugnata in riferimento alla sussistenza della colpa correlata alle modalità della condotta correlata al tipo di competizione amichevole in atto (vedansi, a sostegno della fondatezza di tale operata correlazione e delle conseguenze trattene dai secondi giudici, Cassazione, Sezione quarta, 2765/99, Pg in proc. B. e Cassazione, Sezione quinta, 9627/92, L., con riguardo, rispettivamente, ad una fattispecie di attività sportiva consistita in una esibizione-allenamento, e ad altra consistita in un incontro di

calcio tra dilettanti, entrambe ritenute intrinsecamente tali da richiedere, da parte dei contendenti particolare cautela e prudenza per evitare il pregiudizio fisico per l'avversario, e quindi un maggiore controllo dell'ardore agonistico). Per le sin qui esposte ragioni il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.



**TRASMISSIONE EVENTI SPORTIVI IN MODALITÀ PEER TO PEER:  
L'EFFETTIVA RESPONSABILITÀ DEI PORTALI WEB IN CASO DI  
VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**  
*Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 10/10/2006, n. 33945*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri:  
Dott. Ernesto Lupo; Presidente  
Dott. Onorato Pierluigi, Consigliere  
Dott. Alfredo Teresi, Consigliere  
Dott. Claudia Squassoni, Consigliere  
Dott. Mario Gentile, Consigliere  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:  
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ MILANO  
nei confronti di  
1) B. T.J.  
2) D.M. L.  
avverso ordinanza del 9/3/2006  
TRIBUN. LIBERTÀ MILANO  
sentita la relazione fatta dal Consigliere Squassoni Claudia  
sentite le conclusioni del P.G. Dott. G.Izzo  
accogliersi il ricorso del P.M.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 26 gen. 2006, il PM presso il tribunale di Milano (evidenziando la configurabilità del reato previsto dall'art. 171 co. 1 lett. a- bis legge 633/1941 a carico di B. T.J. e D.M. L.) ha disposto di urgenza il sequestro preventivo di due portali web attraverso i quali, secondo la tesi accusatoria, erano stati illecitamente diffusi e trasmessi via internet in modalità per to peer eventi sportivi (partite di campionato di calcio italiano) rispetto ai quali Sky vantava un diritto di esclusiva. Il giudice per indagini preliminari non ha convalidato il sequestro, con ordinanza 8 feb. 2006, avverso il PM ha proposto appello che è stato respinto con il provvedimento in epigrafe precisato.

A sostegno della conclusione, il tribunale ha ritenuto accertato in fatto che mediante una normale connessione via internet un numero imprecisato di utenti riuscisse a vedere le partite trasmesse dalla Sky; ciò era consentito non attraverso la elusione delle misure tecnologiche predisposte dalla società, ma perchè le partite erano

immesse in rete da alcune emittenti cinesi che avevano acquistato dalla Sky il diritto di trasmettere localmente; gli indagati avevano facilitato l'accesso a tale prodotto con la diffusione di informazioni e le predisposizione di un link che permetteva il collegamento diretto ai server cinesi.

A parere dei giudici non sussiste l'ipotizzabilità del contestato illecito in quanto la modalità con la quale deve avvenire la diffusione dell'opera, affinché possa ritenersi integrata la fattispecie incriminatrice, consiste nell'immissione in rete con una connessione di qualsiasi genere; nel caso in esame, gli indagati si erano limitati a diffondere in via telematica un prodotto che già altri avevano immesso e la condotta di agevolazione alla consultazione dei siti avveniva in un momento successivo al perfezionamento del reato.

Oltre a tali rilievi, i giudici hanno osservato che normalmente la trasmissione di una partita calcistica, attività di mera documentazione, non può considerarsi un'opera di ingegno e che tale tema non poteva essere accertato perché la visione dei filmati costituisce attività istruttoria preclusa al tribunale.

Il contratto di licenza, allegato dalla Sky alla denuncia-querela è stato considerato dai giudici inutilizzabile perché redatto in lingua straniera.

Per l'annullamento dell'ordinanza, ha proposto ricorso in cassazione il procuratore della Repubblica deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.

Dopo aver sostenuto che la trasmissione di un evento sportivo calcistico, per le tecniche delle riprese, può considerarsi un'opera di ingegno, ha negato che gli indagati si fossero limitati ad agire come un motore di ricerca per indirizzare gli utenti in quanto avevano posto in essere un'azione causale determinante la immissione delle trasmissioni nelle reti; ciò in quanto gli indagati avevano messo a disposizione degli utenti i mezzi tecnici necessari per la visione dell'evento sportivo. Pertanto, ha concluso il ricorrente, gli indagati avevano tenuto una condotta di immissione che non è forma vincolata e può essere diretta o indiretta stante l'inciso, inserito nella norma contestata, mediante connessioni di qualsiasi genere.

Le deduzioni sono meritevoli di accoglimento.

Innanzitutto, i giudici hanno evidenziato come non sia dimostrato che gli emittenti cinesi, che vengono indicati dalla denunciante quali responsabili dell'abusiva diffusione in rete delle immagini coperte da esclusiva, avesse agito in violazione del contratto di licenza; il tribunale ha reputato che il contratto (il cui esame era di fondamentale importanza per la risoluzione del caso) fosse inutilizzabile perché redatto in inglese.

Sul punto, si rileva come l'obbligo di usare la lingua italiana, tranne che per le minoranze linguistiche, di cui all'art. 109 c.p.p. concerna solo gli atti da compiersi nel procedimento e non gli atti già formati altrove ed acquisiti nel medesimo i quali, se redatti in lingua straniera, devono essere tradotti a sensi dell'art. 143 co. 2 c.p.p.

La nomina di un interprete avrebbe potuto essere effettuata anche dal tribunale perché non rappresentava un'attività istruttoria che gli era inibita per i suoi limiti cognitivi.

solo gli elementi probatori offerti dall'organo dell'accusa, da considerarsi così come esposti, non esclude una valutazione dei documenti la cui traduzione è solo il momento prodromico al loro esame.

Ugualmente non condivisibile è l'affermazione dei giudici secondo i quali era loro impedita la visione dei filmati degli eventi calcistici perché costituente un'attività istruttoria inammissibile in un procedimento cartolare.

La conclusione non tiene conto della nozione di documento fornita dall'art. 234 co. 1 c.p.p. che, in relazione al diffondersi della tecnologia, è solo in parte sovrapponibile con quella del diritto sostanziale.

Essa comprende, oltre ai tradizionali documenti in senso stretto caratterizzati dalla scrittura, i documenti in senso lato intesi come oggetti rappresentativi di un fatto ed aventi l'attitudine a costruire il fondamento sia di una prova storica sia di una prova critica; tra le cose preesistenti al processo e considerate prove documentali acquisibili, l'art. 234 co. 1 c.p.p. annovera le riprese cinematografiche.

La diretta visione delle partite calcistiche (altro elemento indispensabile per la valutazione della tesi accusatoria) avrebbe consentito di verificare, o di squalificare, la prospettazione del PM secondo il quale le stesse costituivano, per le scelte tecniche degli operatori, una elaborazione creativa da considerarsi opera di ingegno.

Sull'argomento, le deduzioni del ricorrente sono in astratto condivisibili ed i giudici del rinvio controlleranno se sono di attualità nell'ipotesi concreta e verificheranno se, qualora le trasmissioni non fossero da qualificare come opere di ingegno, possa trovare applicazione l'ipotesi di reato di cui all'art. 171 lett. f) legge 633/1941, nell'interpretazione estensiva fornita dalla giurisprudenza, che tutela i programmi coperti dal diritto di esclusiva indipendentemente dalla loro qualificazione come opere di ingegno.

Una tale mutatio libelli è consentita al tribunale che, ai limitati fini del procedimento cautelare, può dare al materiale investigativo raccolto dal PM autonome valutazioni in diritto.

Il problema ora da affrontare concerne il perfezionamento della contestata fattispecie di reato sotto il profilo della abusiva immissione nella rete internet; come correttamente evidenziato dai giudici di merito, fra più condotte generiche suscettibili di integrare la messa a disposizione di una serie indeterminata di soggetti, il legislatore ha inteso sanzionare penalmente soltanto la condotta specifica di immissione nella rete internet dell'opera protetta.

Ora è pacifico, in punto di fatto, che gli indagati avevano messo a disposizione degli utenti l'informazione ed i mezzi tecnici attraverso i quali era possibile installare sul proprio personale computer tutto il software necessario alla visione delle partite di calcio sulle quali la Sky vantava un diritto di esclusiva; tale condotta è stata ritenuta dai giudici come posteriore all'immissione in rete delle opere protette e, di conseguenza, inserendosi in un momento successivo al perfezionamento del reato, è stata considerata irrilevante ai fini penali, tale conclusione merita un approfondimento.

È innegabile che gli attuali indagati hanno agevolato, attraverso un sistema di

guida on line, la connessione e facilitato la sincronizzazione con l'evento sportivo; senza l'attività degli indagati, non ci sarebbe stata, o si sarebbe verificata in misura minore, la diffusione delle opere tutelate.

Le informazioni sul link e sulle modalità per la visione delle partite in Italia, per raggiungere il loro obiettivo, devono essere state inoltrate agli utenti in epoca antecedente all'immissione delle trasmissioni in via telematica; tale rilievo, se puntuale in fatto, comporta come conseguenza che, in base alle generali norme sul concorso nel reato, gli indagati, pur non avendo compiuto l'azione tipica, hanno posto in essere una condotta consapevole avente efficienza causale sulla lesione del bene tutelato.

È appena il caso di ricordare come l'attività costitutiva del concorso può essere individuata in qualsiasi comportamento che fornisca un apprezzabile contributo alla ideazione, organizzazione ed esecuzione del reato; non è necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso esplicarsi in una condotta estemporanea, sopravvenuta a sostegno dell'azione di terzi anche alla insaputa degli altri agenti.

Per le esposte considerazioni, la corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Milano, per una nuova decisione.

P.Q.M.

La corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Milano.

Roma, 4 lug. 2006.

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2006.

**RILASCIO DI FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEI C.D. “DEBITI  
SPORTIVI”**

*Consiglio di Stato Sentenza, Sez. VI, 12/10/2006, n. 6083*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4329/2005, proposto da:

- Curatela fallimentare A.C. Campobasso s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Giandomenico ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in via Germanico n. 96 Roma;

contro

- la FIGC - Federazione italiana giuoco calcio, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Gallavotti e dall'avv. Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in via Panama n. 12, Roma;

- la Lega nazionale dilettanti-Comitato interregionale, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

- A.S. Orvietana calcio, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

per l'annullamento e/o la riforma  
della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sezione III-ter, n. 1724/2005, concernente  
*la mancata ammissione al campionato di calcio nazionale dilettanti.*

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata FIGC;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza dell'11 luglio 2006, il consigliere Aldo SCOLA;

Udito, per la parte appellante, l'avv. Fausto Buccellato (per l'avv. Giovanni Di Giandomenico), e l'avv. Luigi Medugno;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

L'Associazione Calcio Campobasso impugnava i provvedimenti del Consiglio direttivo del Comitato interregionale 8 agosto 2002, con cui era stata disposta la sua non ammissione al Campionato nazionale dilettanti, motivata con l'affermazione per cui *“l'adempimento delle obbligazioni sportive deve essere garantito dal soggetto giuridicamente responsabile, cioè la società Ac Campobasso s.r.l., nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal C. U. del 16.2002 di questo comitato”*.

La delibera del Comitato direttivo interregionale, impugnata con i motivi aggiunti, era motivata:

- con riferimento al fatto che la società “AC Campobasso s.r.l.” sarebbe stata priva di affiliazione alla FIGC, essendo affiliata alla federazione la “AC Campobasso s.p.a.”, retrocessa dal campionato di serie C2 al termine della stagione 2001/02;

- con le numerose violazioni delle prescrizioni contenute del C.U. n. 209 del 3.6.2002 dello stesso Comitato; la ricorrente non aveva, in particolare, depositato:

a) la visura camerale attestante la vigenza all’attualità della società;

b) la specifica comunicazione, del presidente della Lega professionisti di serie “C”, attestante la situazione debitoria di natura sportiva relativa alle precedenti stagioni;

c) la fideiussione bancaria con scadenza 31.12.2003 richiesta a garanzia dell’assolvimento delle pendenze debitorie sportive relative alle precedenti stagioni.

A tal proposito non era stato ritenuto valido un bonifico di • 75,530.00, perché non effettuato dall’unica società affiliata alla Federazione italiana giuoco calcio, la “AC Campobasso s.p.a.” ma da “Rubino Salvatore” per conto della “AC Campobasso s.r.l.”, che non risultava affiliata alla FIGC; e perché non individuava le specifiche pendenze debitorie che avrebbe dovuto estinguere e/o garantire, per cui doveva considerarsi *tamquam non esset*.

Il ricorso, originariamente incardinato presso il T.a.r. Molise, veniva poi riassunto presso il T.a.r. Lazio, a seguito dell’adesione della parte ricorrente al regolamento di competenza proposto dalle resistenti.

L’ordinanza cautelare n. 432/2002 del T.a.r. Molise, con cui era stata accolta l’istanza di tutela interinale, veniva riformata da questa sesta sezione del Consiglio di Stato.

Nel ricorso introduttivo si deducevano censure di *eccesso di potere per illogicità, sviamento, travisamento, difetto di motivazione, violazione dei principi generali in materia di attività sportiva e dell’art. 1180, c.c.*

Con motivi aggiunti si illustravano le precedenti censure in rapporto alle singole motivazioni del verbale del Consiglio direttivo interregionale, impugnandosi pure il successivo provvedimento di decadenza dall’affiliazione alla Federazione.

Con scritti difensivi per l’udienza del 29.11.2004, la difesa della Curatela riepilogava le proprie argomentazioni.

La Federazione italiana giuoco calcio si costituiva in giudizio e, con memoria, rilevava l’inammissibilità (per vari profili) e l’infondatezza del gravame.

Il T.a.r. disattendeva l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione ex art. 2, comma 1, ed art. 3, d.l. n. 220/2003 (conv. in legge 17 ottobre 2003 n. 280), sussistendo la giurisdizione esclusiva amministrativa su tutte le vicende (quali le controversie per l’ammissione ai campionati di calcio) non devolute alla giustizia civile né all’ambito esclusivo della giustizia sportiva (cfr. Cass. civ., sez. un., 23 marzo 2004 n. 5775), per il resto prescindendo dall’esame delle altre eccezioni preliminari e rigettando nel merito il gravame.

La relativa sentenza veniva poi impugnata dalla Curatela soccombente, che riprospettava in sostanza le medesime doglianze già dedotte in prime cure, illustrandole poi anche con apposita memoria conclusiva.

La FIGC si costituiva in giudizio e resisteva all'appello con argomentazioni non dissimili da quelle esposte in prima istanza.

All'esito della nuova pubblica udienza di discussione (in occasione della quale il difensore della FIGC - presente, sebbene partecipante alla proclamata astensione degli avvocati alle udienze - depositava l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2003 n. 3279, asseritamente comprovante la *tardività* del ricorso introduttivo al T.a.r.) la vertenza passava in decisione, dopo essere stata reinserita nel ruolo (per la pregressa astensione di alcuni componenti il collegio giudicante in occasione della precedente udienza).

#### DIRITTO

L'appello è *infondato* e va *respinto*, esaminandosi e disattendendosi le reiterate doglianze d'appello nello stesso ordine logico correttamente seguito dai primi giudici (in tal modo potendosi tralasciare l'esame dell'eccezione preliminare d'*irricevibilità*, pur dedotta dalla Federazione resistente).

Il comportamento complessivo dell'A.C. Campobasso non appare improntato alla necessaria diligenza.

In primo luogo, i dubbi della Federazione sulla reale identità del sodalizio richiedente l'iscrizione erano giustificati dal fatto che, accanto alla fallita "A.C. Campobasso s.p.a.", titolare del titolo sportivo (che poi si era trasformata in "A.C. Campobasso s.r.l."), è stata dimostrata dalla FIGC anche l'iscrizione nel registro delle imprese di Campobasso della "Associazione calcio Campobasso srl" (effettuata in data 14 agosto 1999), facente capo al medesimo amministratore.

La particolarità della situazione societaria era quindi tale da rendere ancora più rilevante il documento di vigenza della società per dissipare ogni dubbio in proposito. In secondo luogo, la trasformazione sociale non era stata ritualmente comunicata alla Federazione con una specifica istanza di voltura del titolo sportivo dalla vecchia s.p.a. alla nuova s.r.l., poiché il fax del presidente del Collegio sindacale non costituiva un adempimento idoneo allo scopo in termini sia oggettivi che soggettivi, a prescindere dalla questione circa il suo effettivo pervenimento alla FIGC (il rapporto non risultava stampato sulla comunicazione ed il numero del destinatario non corrispondeva al numero della FIGC).

E' perciò irrilevante, in senso contrario, il fatto che al presidente del "A.C. Campobasso srl" fosse stato rilasciato un tesserino (la cui data di emissione peraltro non risulta, o comunque non è visibile, nella indecifrabile fotocopia in atti).

Pertanto, la scheda anagrafica aggiornata al 25 giugno 2002 (all. 4, fascicolo di costituzione FIGC) dell'A.C. Campobasso non poteva che riportare sotto il numero di matricola 795006 l' "A.C. Campobasso s.p.a."

Inoltre, anche dopo la trasformazione in s.r.l. (avvenuta in data 17 aprile 2002) la Società ha continuato ad utilizzare la denominazione di A.C. Campobasso s.p.a.,

ingenerando così una comprensibile confusione.

In particolare, la nota del 10 luglio 2003 relativa all'iscrizione al campionato (all. 10, deposito 26 agosto 2002), risulta essere stata inviata dalla "A.C. Campobasso s.p.a.", senza alcuna avvertenza sul cambio di configurazione sociale.

La carta con l'acronimo "s.r.l." veniva utilizzata per la prima volta nella comunicazione del 17 luglio 2002 alle Leghe e, poi, nella nota del 31 luglio 2002 alla Lega (all.ti 6 ed 8, ricorso introduttivo).

Successivamente, però, il ricorso avverso la mancata iscrizione del 25 luglio 2002 (proposto a nome della "A.C. Campobasso srl.") veniva inoltrato utilizzando la carta intestata della "A.C. Campobasso s.p.a." (senza neanche sovrapporre il timbro di rettifica della forma giuridica della società).

Della nuova denominazione sociale non vi è neppure traccia nella successiva comunicazione (sempre su carta intestata della "A.C. Campobasso s.p.a.") del 6 agosto 2002 alla FIGC relativa alla comunicazione del bonifico bancario (all. 11, ricorso introduttivo).

In definitiva, la mancata produzione della visura camerale attestante la vigenza della società ha impedito una chiarificazione della reale situazione.

Sotto il profilo formale non vi è poi alcuna disposizione che contempli il principio della regolarizzazione della documentazione, essendo evidente in materia l'esigenza di garantire con assoluta certezza il necessario contemporaneo avvio dei campionati: per questo motivo i termini fissati dalla Federazione per l'espletamento degli adempimenti prescritti per l'iscrizione delle società sportive ai campionati di calcio sono sempre perentori.

A parte la circostanza che le cause della non iscrizione sono più di una, non si rinvergono elementi, neppure soltanto indiziari, per credere che la Federazione abbia tenuto un comportamento volutamente persecutorio o comunque ostile nei confronti della ricorrente.

Anzi, il fatto che essa, accettando le diverse giustificazioni della ricorrente, abbia progressivamente alleggerito la situazione delle passività, e quindi abbia diminuito le poste debitorie, dimostra proprio il contrario.

In ogni caso non poteva autorizzare alcuna regolarizzazione a termini scaduti.

Contrariamente a quanto prospetta la ricorrente, per far considerare legittimamente prestati i pagamenti di terzi sarebbe stata necessaria una esplicita disposizione delle N.O.I.F. (concernente, magari, l'ammissibilità della "delegatio solvendi", o della espromissione, ovvero della delegazione surrogatoria ad altri soggetti, di tali obbligazioni), che nella normativa federale non esiste.

In termini soggettivi si osserva poi che, nel comunicato ufficiale del Comitato interregionale 3 giugno 2002 n. 209, disciplinante l'iscrizione al campionato, si faceva esclusivo riferimento alle sole "Società aventi diritto", il che restringeva, senz'altro, ai soli responsabili legali delle stesse l'assolvimento del complesso degli adempimenti a ciò necessari.

In termini giuridici, d'altro canto, l'iscrizione al campionato sportivo è un'ammissione

in senso tecnico, al cui procedimento devono perciò applicarsi i principi generali in materia di ammissioni, per cui:

a) ogni soggetto deve rispettare strettamente le norme che disciplinano il procedimento, ovvero impugnarle; sotto il profilo procedimentale, una volta che la disciplina dell'iscrizione abbia preveduto il rilascio di una fideiussione a garanzia dei c.d. "debiti sportivi", già deliberati o ancora da deliberare, per poter considerare valido l'adempimento doveva essere prestata la garanzia richiesta, e non altro; pertanto, del tutto correttamente era stata giudicata non valida la prestazione, in luogo della prescritta fideiussione, di un pagamento con bonifico bancario effettuato da un soggetto non meglio identificato e, comunque, privo di un qualunque riferimento da parte del versante alla ricorrente (solo successivamente attivatasi, rivendicando la pertinenza dell'importo alla propria istanza);

b) gli adempimenti necessari per l'ammissione devono ordinariamente essere effettuati dai soggetti direttamente interessati, che sono i soli giuridicamente legittimati (come per quella ai concorsi pubblici, alle gare, agli avvisi per ottenere contributi, ecc.), poiché il pagamento effettuato da un terzo estraneo (al quale dovrà essere restituita la somma con gli interessi sul suo credito), dando luogo alla creazione di un ulteriore debito, implicherebbe l'aumento delle passività.

Nella specie è, quindi, del tutto irrilevante il richiamo all'art. 1180, c.c., la cui regola, posta nell'interesse del creditore, concerne specificamente una disciplina dei rapporti obbligatori tra privati, assolutamente estranea al procedimento in esame. Quanto alla pretesa inutilità della richiesta della fideiussione, basterà qui ricordare che le condizioni ed i requisiti per l'ammissione a competizioni sportive e campionati sono stabiliti dalle Federazioni sportive nell'esercizio di un potere ampiamente discrezionale, connesso con le loro funzioni istituzionali di controllo e di vigilanza dello sport (cfr. C.d.S., VI, 16 settembre 1998 n. 1257; Cass. civ., sez. un., 25 febbraio 2000 n. 46): le scelte di merito circa l'entità degli adempimenti concernenti le garanzie richieste alle Società calcistiche appaiono complessivamente esenti da palesi irragionevolezza od incongruità, tanto più che, in presenza della richiesta di una fideiussione, in nessun caso il Comitato poteva prescindere dal rispetto delle sue stesse regole procedurali.

In rapporto poi al preteso difetto ed all'illogicità sostanziale della motivazione dell'esclusione, si osserva che il provvedimento, invece, appare congruamente ancorato allo sviluppo dell'istruttoria e ad un'obiettiva valutazione dei comportamenti della Società.

In effetti, l'A.C. Campobasso s.p.a. (poi s.r.l.) era direttamente soggetta all'adempimento in questione, proprio perché era retrocessa in esito al campionato di C2 del 2001/2002.

Inoltre, se le inderogabili regole per l'iscrizione imponevano a tutte le Società la produzione di una certificazione sulla situazione debitoria, tale adempimento era proceduralmente insostituibile.

Il rigetto dell'impugnazione concernente l'esclusione dal Campionato implica, correlativamente, il rigetto di quella relativa alla decadenza dell'affiliazione che,

peraltro, costituiva un atto dovuto direttamente consequenziale alla non ammissione e, ai sensi dell'art. 110, N.O.I.F., comportante il contestuale svincolo del parco calciatori (nel cui peculiare interesse la norma è stata posta).

L'appello va, conclusivamente, *respinto*, con *salvezza* dell'impugnata sentenza, mentre possono *compensarsi per giusti motivi* le spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite, tenuto anche conto delle peculiarità della vertenza e del loro reciproco impegno difensivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta):

- *respinge* l'appello;

- *compensa tutte le spese* del giudizio di secondo grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

**PROVVEDIMENTO DI NON AMMISSIONE DI UNA SOCIETÀ  
SPORTIVA**

***Tar Lazio - Roma, Sez. III Ter - Sentenza 23/12/2006, n. 14813***

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter  
Composto dai Magistrati:

Francesco CORSARO, Presidente  
Silvestro Maria RUSSO, Componente  
Stefano FANTINI, Componente relatore  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n.10453 del 2004 Reg. Gen. proposto da Paternò Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lino Barreca e Giovanni Garretto, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Gregorio VII n. 396, presso lo studio dell'Avv. Antonio Giuffrida;

**CONTRO**

- C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Angeletti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Giuseppe Pisanelli n. 2;
- FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti, presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Po n. 9;
- Lega Nazionale Professionisti Serie C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Biscotto e Lucia Scognamiglio, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Pisanelli n. 40;  
e nei confronti

di Gela J.T. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera Co.Vi.So.C del 19/7/2004 con cui è stato contestato alla ricorrente il possesso dei requisiti per l'ammissione al campionato di calcio di serie C2;
- del successivo C.U. n. 35/A del 27/7/2004 contenente la delibera del Consiglio federale della FIGC di non ammissione della società Paternò Calcio al campionato di serie C2, stagione sportiva 2004/2005;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- ove occorra, dei CC.UU. n. 162/A e 167/A del 30/4/2004 e comunque di quelli

- relativi alla composizione del campionato nazionale di serie C2 per la stagione sportiva 2004/2005;
- della nota della Lega Professionisti Serie C in data 9/7/2004 con cui è stato comunicato che la garanzia bancaria necessaria per l'iscrizione al campionato di serie C2 doveva essere trasmessa entro il termine perentorio del 6/7/2004; nonché per il risarcimento

di tutti i danni consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I., della FIGC e della Lega Professionisti di Serie C;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza dell'1.12.2005, il Primo Ref. Stefano Fantini;

Udito l'Avv. Pappalardo, in sostituzione dell'Avv. Garretto, per la ricorrente, l'Avv. Angeletti per il C.O.N.I., l'Avv. Medugno per la FIGC, nonché l'Avv. Marino, in sostituzione degli Avv.ti Biscotto e Scognamiglio, per la Lega Nazionale Professionisti di Serie C;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

#### F A T T O

Con atto notificato nei giorni 18/10/04 e seguenti e depositato il successivo 2/11 la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, concernenti la propria non ammissione al campionato di calcio di serie C2, chiedendo l'annullamento degli stessi, oltre al risarcimento del danno.

Premette di avere presentato, in data 29/6/04, alla Lega Professionisti di serie C la domanda di iscrizione al campionato, essendo in possesso del relativo titolo sportivo. Specifica come in data 9/7/04 sia pervenuta una nota della Lega, con cui si contestava la mancata trasmissione entro il 6 luglio precedente della fideiussione bancaria di euro 207.000 richiesta ai fini della iscrizione, lasciandosi intendere che tale termine era perentorio.

Faceva seguito la nota della Co.Vi.So.C. del 19/7/04 con cui si contestava alla società la presunta insussistenza di alcune delle condizioni richieste dai CC.UU. n. 162/A e 167/A del 30/4/04, con riferimento alla presenza di debiti scaduti al 30/4/04, alla carenza del rapporto PA/PD, alla necessità di aumento del capitale sociale, nonché al mancato deposito della garanzia fideiussoria bancaria pari ad euro 207.000,00.

Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione dei CC.UU. n. 162/A e n. 167/A della FIGC del 30/4/2004; eccesso di potere per arbitrio, illogicità, disparità di trattamento; violazione dell'art. 97 della Costituzione.

La Lega Professionisti ha invocato il C.U. n. 179 del 3/5/04 affermando la ritenuta perentorietà del termine per il deposito della fideiussione, e però ignorando che i sovraordinati CC.UU. della FIGC nn. 162 e 167 del 30/4/04 non sanciscono espressamente detta perentorietà.

Tra l'altro, la stessa FIGC, tramite i suoi vari organi, ha più volte consentito il superamento di tale termine per l'approntamento delle garanzie fideiussorie, purchè le stesse siano comunque fornite in tempo utile per l'inserimento nel campionato. In particolare, anche la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I., con provvedimento del 7/8/04, richiamata l'interpretazione resa dalla Corte Federale, ha sancito la non perentorietà del termine in relazione alla posizione della Como Calcio S.p.a.

Va aggiunto, sul piano ermeneutico, che i comunicati nn. 162/A e 167/A del 30/4/04, nel loro tenore letterale, non consentono di desumere detta perentorietà del termine, limitandosi alla generica indicazione della data del 12 luglio per il deposito della fideiussione, mentre è noto che, per principio generale, desumibile dall'art. 152 c.p.c., perentori sono solamente i termini così qualificati dalla norma.

La corretta applicazione di tali principi anche nei confronti del Paternò avrebbe consentito una favorevole conclusione delle trattative intercorse con un imprenditore locale, ed il conseguente ripiano di tutti i debiti della società.

2) Eccesso di potere per travisamento di fatto; illogicità; difetto di motivazione; arbitrio.

Il provvedimento impugnato ha contestato alla società anche l'insufficienza degli altri parametri per la valida iscrizione al campionato.

In realtà, la Co.Vi.So.C., nel calcolare i vari parametri economici, ha del tutto ignorato i crediti vantati dal Paternò nei confronti della FIGC, relativi al contributo mutualità maturato per la stagione sportiva 2003/2004, pari ad euro 121.000,00, ai contributi per l'impiego di calciatori giovani ed al saldo per la campagna trasferimenti, pari ad euro 77.419,20.

La considerazione di tali elementi avrebbe notevolmente alleggerito il rapporto ricavi/indebitamento e consentito il ripianamento nei termini di tutti gli eventuali valori "fuori parametro".

Si sono costituiti in giudizio la FIGC, il C.O.N.I., nonché la Lega Professionisti Serie C, eccedendo l'inammissibilità sotto vari profili, e comunque l'infondatezza nel merito del ricorso.

All'udienza dell'1/12/05 la causa è stata trattenuta in decisione.

#### D I R I T T O

1. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso, sollevata dalle parti resistenti nel presupposto dell'omesso previo esperimento, da parte della Paternò Calcio S.r.l., dei rimedi interni all'ordinamento federale avverso i provvedimenti concernenti la propria non ammissione al campionato di serie C2 per la stagione 2004/2005.

L'eccezione è fondata, e meritevole pertanto di positiva valutazione.

L'art. 3 della legge 17/10/2003, n. 280 enuclea, come noto, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie (diverse da quelle concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti) aventi ad oggetto atti del C.O.N.I. o delle federazioni sportive, incidenti su situazioni giuridiche soggettive aventi rilevanza per l'ordinamento statale.

A tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo (e della soluzione endoassociativa delle controversie ivi insorte) la norma pone peraltro, secondo l'ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale, come condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale il previo esaurimento dei gradi di giustizia sportiva.

Nella vicenda per cui è causa, a prescindere da ogni considerazione sui limiti dell'impugnativa dinanzi al giudice statale, non risulta esperito dalla società ricorrente alcun rimedio interno all'ordinamento sportivo, nel senso che non è stato proposto ricorso alla Co.A.Vi.So.C. avverso la contestazione, con nota in data 19/7/04 della Co.Vi.So.C., del mancato possesso dei requisiti per l'ammissione ai campionati professionistici, e, soprattutto, avverso il provvedimento federale di non ammissione al campionato di serie C2, di cui al C.U. n. 35/A del 27/7/04, non è stata adita la Camera di Conciliazione e di arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., operante in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 27 dello Statuto della FIGC, e la cui decisione costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva (Cons. Stato, Sez. VI, 9/7/204, n. 5025).

Con la memoria depositata in data 18/11/05 la società ricorrente contesta la suesposta interpretazione che intende il previo esaurimento dei "gradi della giustizia sportiva" come condizione di procedibilità del ricorso, anziché come rimedio facoltativo, nella considerazione della brevità del termine (decadenziale) di tre giorni (previsto dal C.U. n. 167/A) per la proposizione del reclamo alla Co.A.Vi.So.C., presupposto anche della successiva fase arbitrale, prospettando in subordine la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 280/03, nella parte in cui condiziona l'esperibilità della tutela giurisdizionale ad un rimedio amministrativo per la cui proposizione è assegnato un termine di tre giorni, per contrasto con gli artt. 3, 24, 103, 113 e 125 della Costituzione.

Non nega il Collegio che la prospettata questione evidenzia una qualche criticità, concernente peraltro non già la legittimità costituzionale del sistema che prevede la necessità di esperire i rimedi interni all'ordinamento sportivo prima di poter adire il giudice amministrativo, quanto piuttosto la congruità od adeguatezza del termine stesso, e dunque la legittimità della disciplina federale in parte qua.

Si intende con ciò dire, come già recentemente precisato dalla Sezione (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 3/6/2005, n. 4362), che la legittimità, anche sub specie della ragionevolezza, della scelta legislativa risiede nel fatto che l'ordinamento sportivo assicura, di per sé, delle forme di tutela caratterizzate dalla tempestività (necessaria nella complessa organizzazione delle competizioni agonistiche, ed in particolare ai fini della calendarizzazione degli eventi) e dalla competenza tecnica.

Altra questione è, evidentemente, quella concernente la congruità del termine, previsto dal punto IV del C.U. n. 167/A del 30/4/04 (recante "adempimenti in ordine alla ammissione ai campionati professionistici 2004/2005), per proporre ricorso alla Co.A.Vi.So.C., ma sotto tale profilo il predetto C.U., seppure impugnato, non è stato specificamente censurato con il ricorso principale, sì che la relativa allegazione difensiva risulta in questa sede inammissibile.

2. - Occorre aggiungere a quanto esposto che il ricorso presenta un ulteriore profilo

di inammissibilità per carenza di interesse, conseguente al fatto che l'impugnato provvedimento di non ammissione al campionato di serie C2, e gli atti allo stesso prodromici sono stati censurati solamente con riguardo ad alcuni aspetti, o, per meglio dire, con riguardo a talune contestazioni circa l'assenza di requisiti per l'iscrizione al campionato.

In particolare, la società ricorrente ha dedotto l'illegittimità della perentorietà del termine per il deposito della garanzia bancaria, limitandosi, per il resto, con il secondo motivo, ad assumere genericamente, ed in modo indimostrato, che i crediti vantati nei confronti della Federazione sarebbero stati idonei a sanare i "parametri economici", ed in particolare i debiti nei confronti dei tesserati.

Senonché la Co. Vi. So. C. aveva contestato alla Paternò Calcio S.r.l. una pluralità di "inadempienze", tra cui la presenza di debiti nei confronti dell'Erario e di enti previdenziali, in ordine alle quali nulla è stato dedotto.

Ora, è noto come, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso giurisdizionale che, rivolgendosi contro un atto sorretto da più motivi, tra loro autonomi, svolga censure idonee, al più, a dimostrare l'incongruenza di uno di essi; ed infatti anche l'ipotetico accoglimento della tesi del ricorrente non avrebbe alcuna conseguenza caducante dell'atto lesivo, che risulterebbe comunque giustificato alla stregua della parte della motivazione (rectius : causa giustificatrice) non impugnata (in termini, tra le tante, Cons. Stato Sez. V, 1/10/1986, n. 488; Cons. stato, Sez. I, 20/6/1977, n. 947).

3. - In conclusione, alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione dell'esame del merito.

Sussistono giusti motivi per disporre tra tutte le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'1.12.2005.

Francesco Corsaro Presidente

Stefano Fantini Componente, Est.

Depositata in data 23 dicembre 2006.